XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per il regolamento . . . . . *Pag.* 3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I) . . . . . » 24
Giustizia (II) . . . . . » 39
Affari esteri e comunitari (III) . . . . . » 81
Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . . » 92
Finanze (VI) . . . . . » 101
Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . . » 106
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . » 108
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » 118
Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . . » 139
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » 157
Affari sociali (XII) . . . . . » 167
Agricoltura (XIII) . . . . . » 195
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 241

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . *Pag.* 243
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 244
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 245
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 247

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 265

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

SOMMARIO

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari 3
Sui lavori della Giunta 8
*ALLEGATO (Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-*bis*, n. 4)* 9

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 16.

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la proposta di modifica al Regolamento all'ordine del giorno è stata presentata dai deputati Questori su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza. Con una lettera inviata lo scorso 18 luglio, i Questori stessi – che egli ha invitato a partecipare alla riunione odierna – hanno sottoposto all'attenzione della Presidenza l'esigenza di un rapido avvio dell'esame della proposta, al fine di una sua successiva valutazione da parte dell'Assemblea.

Fa presente che, come sottolineano i Questori, la proposta di riforma interviene su un tema rispetto al quale, nell'ambito del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza, è emersa in più occasioni l'opportunità di un intervento in chiave di maggiore trasparenza e responsabilità, chiamando anche i Gruppi parlamentari – come a gran voce chiede l'opinione pubblica – a partecipare al disegno complessivo nel quale il Parlamento si sta impegnando per corrispondere all'esigenza di massimo rigore e pubblicità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. I Gruppi sono infatti destinatari di risorse finanziarie e materiali a carico del bilancio della Camera nella loro qualità di soggetti indefettibili che operano al suo interno, ancorché ovviamente giuridicamente distinti dalla Camera medesima e titolari di rapporti giuridici autonomi (aspetto sul quale la proposta non interviene minimamente). In questo quadro, la proposta in esame rappresenta un naturale completamento della nuova disciplina dei contributi ai partiti e movimenti politici, recentemente approvata dal Parlamento. La disciplina ipotizzata si colloca peraltro lungo una direttrice normativa già sperimentata in altri ordinamenti parlamentari europei e ispirata agli stessi criteri di trasparenza, correttezza e regolarità della gestione dei contributi finanziari: essa, infatti, risulta per buona parte ricalcare la normativa vigente nel Bundestag tedesco, con gli adattamenti conseguenti alle specificità che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale (in particolare, stante il regime di autonomia delle Camere italiane, sono previste particolari modalità di controllo in luogo dell'intervento della Corte dei conti).

Nello specifico, la proposta introduce all'articolo 15 del Regolamento una dispo-

sizione che impone a ciascun Gruppo, entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'obbligo di adozione dello statuto, da trasmettere al Presidente della Camera. Lo statuto, da pubblicare sul sito *internet* della Camera, deve contenere l'indicazione sia dell'organo responsabile per la gestione delle attività economiche sia dell'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio annuale, analiticamente disciplinato con il nuovo articolo 15-*ter*, di cui si propone l'introduzione. La proposta opera poi una modifica al comma 3 dell'articolo 15, che nell'attuale formulazione prevede l'assegnazione di risorse finanziarie e materiali a favore dei Gruppi da porre a carico del bilancio della Camera, inserendo la previsione di un'espressa finalizzazione dell'impiego di tali risorse all'esercizio delle funzioni che ai Gruppi sono assegnate dal Regolamento in coerenza con il ruolo che la Costituzione riconosce loro: in particolare, quanto ai contributi, essi devono essere effettivamente utilizzati per le specifiche finalità che ne giustificano l'erogazione e per gli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili.

Il nuovo articolo 15-*ter* reca poi un complesso di disposizioni relative agli obblighi di rendicontazione, definendo precisi vincoli, sostanziali e procedurali, finalizzati a garantire la correttezza e la regolarità dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche. La disciplina prevede, in particolare, in capo a ciascun Gruppo l'obbligo di approvazione di un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza, e formulato in modo da evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle complessive finalità fissate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15. La trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria sono quindi assicurate attraverso la previsione che ciascun Gruppo si avvalga di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza alle prescrizioni di cui al comma 1 del nuovo articolo 15-*ter*. Il rendiconto è quindi trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dal giudizio positivo della società di revisione, ed è pubblicato sul sito internet della Camera. Sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari è chiamato a pronunciarsi, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori che autorizzerà l'erogazione delle risorse finanziarie solo in caso di esito positivo del controllo. La mancata trasmissione del rendiconto entro i termini fissati dall'Ufficio di Presidenza comporta la decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse annuali, decadenza comminata anche in caso di irregolarità dei documenti trasmessi non tempestivamente sanata. La decadenza è accertata con deliberazione del Collegio dei Questori, che ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo è chiamato altresì a disciplinare i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in questione, con possibilità che uno specifico regime di attuazione sia adottato per il Gruppo misto, in considerazione delle peculiarità che lo connotano. Ritiene in proposito che sarebbe opportuno prevedere che, nell'ambito delle norme di attuazione, l'Ufficio di Presidenza stabilisca anche la disciplina da applicare in caso di sopravvenuto scioglimento di un gruppo: a tal fine si potrebbe integrare il comma 7 dell'articolo 15-*ter* aggiungendo, alla fine del primo periodo, le parole « ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un gruppo ».

Con l'occasione segnala anche che, per quanto riguarda l'entrata in vigore della riforma, appare opportuno prevederne la decorrenza dalla prossima legislatura. Tut-

tavia, per consentire che essa sia immediatamente operativa fin dall'inizio della legislatura, occorre assegnare all'Ufficio di Presidenza attualmente in carica la competenza all'adozione delle necessarie misure di attuazione. A tal fine si tratterebbe di integrare il testo della proposta con due disposizioni: la prima aggiuntiva di un articolo 153-*quater*, a norma del quale « le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-*ter* entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura »; la seconda, aggiuntiva di un ulteriore comma all'articolo 154 per prevedere che, « nelle more dell'entrata in vigore dell'articolo 15-*ter*, l'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione dello stesso adotta le deliberazioni ivi previste ».

Nel ringraziare il Questore Albonetti per la sua presenza al dibattito, chiede dunque ai membri della Giunta di esprimersi sul documento all'ordine del giorno anche tenendo conto di queste proposte di integrazione.

Gianclaudio BRESSA, nel premettere come siano evidenti le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto alla presentazione del documento all'ordine del giorno, ne condivide l'impostazione quanto alle previsioni sugli statuti dei Gruppi. Ritiene tuttavia necessario porre preliminarmnente due questioni che a suo avviso andrebbero affrontate in questa sede. Si riferisce anzitutto alla disciplina regolamentare sulla formazione dei Gruppi, con particolare riferimento alla loro corrispondenza con le liste elettorali, alla disciplina del Gruppo misto ed alla formazione delle componenti, temi su cui all'inizio della legislatura erano state presentate proposte di modifica al Regolamento in particolare dai Gruppi PD e PdL: ritiene infatti che un intervento riformatore che incide sulla disciplina dei contributi a favore dei Gruppi non possa che essere l'occasione per affrontare anche tali aspetti della disciplina regolamentare.

In secondo luogo vi è la necessità di dirimere finalmente una questione annosa, ma fondamentale, che attiene alla natura giuridica dei Gruppi parlamentari, se cioè essi abbiano natura privatistica – come prefigurato nel documento all'ordine del giorno che prevede il controllo di una società di revisione – o pubblicistica. In proposito, ed anche rifacendosi all'ordinamento tedesco, ritiene preferibile quest'ultima soluzione: i Gruppi concorrono infatti all'esercizio delle funzioni della Camera e dovrebbero perciò essere considerati parte della Camera stessa. Sarebbe a suo avviso importante che, ovviamente a decorrere dalla prossima legislatura, sia fatta chiarezza su questo punto: ne discenderebbero infatti conseguenze inevitabili anche quanto ai bilanci dei Gruppi, che dovrebbero essere allegati a quello della Camera, ed ai relativi controlli, che dovrebbero essere quelli interni.

Antonio LEONE osserva come i due temi preliminarmente posti dal collega Bressa possano apparire in effetti come una sorta di macigno buttato sul documento all'ordine del giorno: ma si tratta di temi molto delicati e rilevanti che impongono una riflessione ed un approfondimento, anche all'interno dei Gruppi, per fare la dovuta chiarezza. Personalmente, non ha ancora avuto modo di valutare pienamente la proposta in esame, né intende esprimersi fin d'ora sulla annosa questione della natura giuridica dei Gruppi parlamentari: riterrebbe opportuno, invece, un rinvio della discussione, condividendo peraltro la necessità che, anche dato il contesto generale richiamato dal Presidente della Camera, misure in materia di statuti dei Gruppi e di controlli sui contributi della Camera siano comunque prontamente adottate.

Linda LANZILLOTTA sottolinea come, a suo avviso, nell'ambito della discussione che si sta sviluppando – in particolare, a seguito delle considerazioni svolte dal collega Bressa – l'esigenza di adottare misure atte a garantire la trasparenza nella gestione e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche rivesta, comunque, carattere prioritario, trattandosi di un'esigenza, peraltro, solo parzialmente soddisfatta con la recente legge sui contributi ai partiti.

Giudica, quindi, di particolare interesse il richiamo al modello tedesco, la cui adozione, tuttavia, se da un lato comporterebbe un chiarimento definitivo sulla natura giuridica dei Gruppi parlamentari, d'altro canto esigerebbe la previsione di vincoli statutari e controlli decisamente più incisivi e stringenti di quelli indicati nella proposta di modifica al Regolamento in esame. Quanto ai contenuti di quest'ultima, sottolinea in particolare la necessità di richiedere che, nell'organizzazione statuaria dei Gruppi, sia soddisfatto il carattere di democraticità interna, con particolare riferimento proprio alla questione della gestione delle risorse finanziarie. Partendo dalla considerazione che nell'organizzazione della Camera disegnata dal Regolamento è stato, infatti, esaltato il ruolo dei Gruppi, quali articolazioni parlamentari dei partiti, laddove è rimasto meno valorizzato il ruolo dei singoli deputati, che pure nella Costituzione trova il suo più compiuto riconoscimento, a suo avviso occorre, quindi, che gli statuti dei Gruppi prevedano gli strumenti necessari ad assicurare l'effettiva partecipazione dei deputati alla vita del Gruppo e alla stessa gestione delle risorse finanziarie. Tutto ciò considerato, ribadisce come, a suo avviso, l'approvazione delle misure atte ad assicurare trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse economiche da parte dei Gruppi rivesta, comunque, carattere di assoluta priorità, che sconsiglia quindi il rinvio dell'esame della proposta all'ordine del giorno e richiede invece l'approvazione di una riforma entro la legislatura.

Raffaele VOLPI reputa certamente stimolanti e degne del massimo interesse le riflessioni testè svolte dal collega Bressa che, tuttavia, non possono far venir meno la necessità di approvare sollecitamente – come opportunamente evidenziato dal Presidente nel suo intervento – la riforma prospettata in tema di contributi ai Gruppi, quale chiaro segnale da indirizzare all'opinione pubblica che sul punto della trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie richiede alla politica indifferibili interventi. Condivide, quindi, le proposte avanzate dai Questori e le integrazioni indicate dalla Presidenza, pur ribadendo comunque il suo interesse ed apprezzamento per gli spunti di analisi che l'onorevole Bressa ha offerto con il suo intervento e che, a suo avviso, potrebbero trovare il loro logico sviluppo nell'ambito del lavoro istruttorio, del quale è stato incaricato il Vicepresidente Leone, su prospettive più generali di riforma del Regolamento.

David FAVIA osserva come l'oggetto dell'odierna discussione della Giunta per il Regolamento si inserisca nel quadro più generale degli interventi volti ad assicurare maggiore trasparenza e democraticità nella vita dei partiti: su questa materia, come è noto, la forza politica cui appartiene ha ritenuto insufficienti le misure finora adottate con la legge di recente approvazione in materia di contributi ai partiti e giudica con preoccupazione l'accantonamento della discussione dei progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che costituirebbe un tassello importante per completare il lacunoso quadro legislativo vigente.

Ciò premesso, ritiene comunque necessario – pur nella dovuta urgenza che si deve accordare alla questione – consentire ai Gruppi di svolgere un approfondimento del testo, per il quale si sente di richiedere alla Presidenza, anche in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, un aggiornamento della discussione alla prossima settimana.

Gianfranco FINI, *Presidente,* ritiene che la discussione in corso riveli come le strade che si aprono davanti alla Giunta siano alternativamente due: da una parte, infatti, occorre decidere, se, maturato il tempo per una fisiologica riflessione da parte dei Gruppi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nella prima metà di settembre, procedere o meno all'approvazione del testo, mantenendosi, dunque, nel perimetro disegnato dalla proposta presentata dai Questori; ovvero se, accogliendo le sollecitazioni avanzate dall'ono-

revole Bressa, inoltrarsi nello svolgimento di un lavoro indubbiamente più complesso e problematico, dall'incerto sbocco normativo. Quest'ultima ipotesi tuttavia non rispecchierebbe gli intendimenti espressi in seno al Collegio dei Questori ed all'Ufficio di Presidenza – intendimenti di cui la proposta presentata dai Questori costituisce espressione – e che erano indirizzati a sollecitare la rapida approvazione di una nuova disciplina volta a garantire una maggiore trasparenza e l'intensificazione dei controlli sull'impiego delle risorse finanziarie erogate dalla Camera da parte dei Gruppi parlamentari.

Dopo che Gianclaudio BRESSA, a chiarimento del suo pensiero, ha precisato che, lungi dal richiedere una complessiva riscrittura del testo, a tradurre le sue riflessioni in norme sarebbero sufficienti alcuni limitati emendamenti alla proposta in esame, Gianfranco FINI, Presidente, osserva come le questioni messe in campo dall'onorevole Bressa, se pure fossero traducibili in emendamenti di dimensioni contenute, avrebbero inevitabilmente un ben più ampio impatto che – proprio volendo partire dal modello tedesco – coinvolgerebbe anche altri aspetti dell'ordinamento relativi alla ridefinizione del rapporto tra partiti, gruppi parlamentari e relative fondazioni.

Giuseppe CALDERISI reputa interessanti le riflessioni esposte dal collega Bressa ed evidenzia l'esigenza di un approfondimento suo personale sul tema all'ordine del giorno – che non ha ancora avuto modo di svolgere anche in considerazione di plurimi concomitanti impegni istituzionali – nonché di un confronto politico con il Gruppo di appartenenza, al fine di definire, in tempi rapidi, una posizione ponderata sull'alternativa posta dal Presidente.

Fabio GAVA, nel condividere personalmente il giudizio sulla necessità e l'urgenza di approvare le misure prospettate, intende consegnare alla riflessione della Giunta una serie di considerazioni, anche a nome del Presidente del suo Gruppo, che attengono specificamente all'impatto che la riforma avrebbe sul Gruppo Misto. L'impianto regolatorio ipotizzato dai Questori appare, infatti, di difficile attuazione per tale Gruppo, essendo i deputati ad esso iscritti non legati tra di loro da un vincolo associativo propriamente politico, ma, per così dire, tecnico: come è noto, infatti, all'interno del Gruppo Misto convivono coattivamente componenti politiche di segno fra loro diverso e completamente autonomo, nonché deputati che non appartengono ad alcuna forza politica, circostanza questa che lo rende non assimilabile agli altri Gruppi, anche con riguardo al tema oggetto dell'odierna discussione. Ciò suggerirebbe di adottare alcune modifiche al testo, proprio al fine di recare una specificazione con riguardo alla situazione del Gruppo Misto.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ribadisce, come indicato nella sua relazione introduttiva, che il comma 7 del nuovo articolo 15-*ter* demanda all'Ufficio di Presidenza il compito di predisporre uno specifico regime per il Gruppo misto, proprio in considerazione delle peculiarità che lo connotano.

Armando DIONISI apprezza la proposta dei Questori, sottolineando anch'egli l'urgenza di un intervento in risposta alla crisi della politica, dei partiti e dei Gruppi ed alle richieste dell'opinione pubblica, sempre più attenta al tema della gestione delle risorse pubbliche. Quanto al tema della natura giuridica dei Gruppi parlamentari, predilige quella privatistica: a quanti auspicano invece una configurazione pubblicistica degli stessi, quali organi della Camera, raccomanda la dovuta attenzione sul fatto che una simile opzione condurrebbe necessariamente a coerenti conseguenze anche in ordine, ad esempio, alle modalità di reclutamento dei dipendenti, che evidentemente non potrebbero essere più autonomamente scelti dai Gruppi, ma dovrebbero essere selezionati all'interno del personale della Camera.

Ritiene infine che, pur nel rispetto del principio costituzionale del divieto di mandato imperativo, meriti una disciplina re-

golamentare anche il fenomeno della mobilità dei deputati, pur'esso di notevole interesse pubblico, e si riserva di presentare, in vista della prossima seduta della Giunta, una specifica proposta di modifica.

Gianfranco FINI, *Presidente,* preso atto del dibattito, ne rinvia il seguito ad una prossima riunione, che si riserva di convocare nel mese di settembre, in una data da stabilire. In tale sede la Giunta sarà chiamata a discutere delle eventuali proposte di correzione del testo all'ordine del giorno e ad una complessiva e conclusiva deliberazione su di esso al fine di definirne il successivo *iter*.

Sui lavori della Giunta.

Gianfranco FINI, *Presidente,* ricorda che nella seduta del 29 maggio scorso i colleghi Sereni e Volpi erano stati incaricati di istruire la proposta di modifica al regolamento interno della Giunta delle elezioni elaborata e sottoscritta all'unanimità da tutti i componenti della Giunta medesima (doc. II-*bis*, n. 4) al fine di riferirne in una successiva riunione.

I colleghi, con lettera del 25 luglio scorso, hanno rappresentato di aver concluso il lavoro istruttorio e di aver predisposto un nuovo testo, contenente alcune modifiche rispetto a quello elaborato dalla Giunta delle elezioni, sulle quali peraltro, per le vie brevi – come riferito dai medesimi relatori – è stato acquisito anche il consenso del Presidente della Giunta delle elezioni. Come precisato nella lettera, il testo è stato informalmente trasmesso dai relatori anche agli altri membri della Giunta per il Regolamento.

Il testo predisposto dai relatori, con la relazione di accompagnamento, si considera dunque acquisito agli atti *(vedi allegato)* e sarà anch'esso esaminato dalla Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, al fine di licenziarlo rapidamente per l'Assemblea.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO

Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-*bis*, n. 4.

Sulla proposta di modifica al regolamento della Giunta delle elezioni presentata dalla medesima Giunta delle elezioni lo scorso 17 maggio 2012 siamo stati incaricati di riferire alla Giunta per il Regolamento dal Presidente della Camera nella riunione di questo organo del 29 maggio scorso.

Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla proposta, la modifica nasce da un lavoro istruttorio della Giunta delle elezioni, che originariamente aveva uno spettro più ampio, e che nel suo esito finale ha riguardato un aspetto del procedimento relativo alla procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza e a quella di proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura. Da qui le modifiche agli articoli 15, 16, 17 e all'articolo 18 che costituiscono oggetto della proposta.

In particolare le modifiche hanno la finalità di semplificare l'*iter* istruttorio e deliberativo in relazione all'accertamento delle incompatibilità che siano previste direttamente dalla Costituzione *(in primis* quella con la carica di consigliere regionale di cui all'articolo 122 Cost.) ovvero di quelle che, seppur non provviste di espressa copertura costituzionale, presentino comunque una natura immediatamente precettiva in quanto inequivocabilmente previste da disposizioni legislative di rango ordinario. Ci si riferisce, quanto a questa seconda categoria, alla incompatibilità – già in vigore – con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, incompatibilità-che a fronte di una giurisprudenza parlamentare di segno opposto affermatasi nelle ultime legislature – è stata sancita in modo inequivoco con la recente sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale. A tale previsione si aggiunge l'incompatibilità – ad efficacia differita – stabilita dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 in forza della quale si sancisce, a partire dalla prossima legislatura, l'incompatibilità con il mandato parlamentare di « qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

L'adozione di un regime procedurale semplificato di accertamento si è già affermato in via di prassi presso la Giunta, inizialmente con riferimento alle incompatibilità direttamente previste da una disposizione di rango costituzionale e, da ultimo, estesa proprio alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti nel procedimento instaurato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

Passando ad illustrare nello specifico il contenuto della proposta, la Giunta delle elezioni avanza alcune modifiche all'articolo 15 del proprio regolamento volte a dimezzare, rispetto a quanto previsto attualmente, il termine di trenta giorni per la dichiarazione da parte dei deputati delle singole cariche che gli stessi assumano in corso di legislatura; a stabilire per i deputati un obbligo di aggiornamento annuale della dichiarazione delle cariche ricoperte; a prevedere la pubblicazione di tutte le cariche dichiarate sul sito *internet* della Camera; a stabilire che il Presidente della Camera comunichi all'Assemblea i nominativi dei deputati che non abbiano adempiuto all'obbligo di dichiarazione delle cariche (ivi inclusi i casi di inadempimento all'obbligo di aggiornamento annuale delle cariche ricoperte). Si tratta di

una sanzione analoga a quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 441 del 1982 recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti e che peraltro fa salve ulteriori sanzioni previste in ambito regolamentare (quanto all'adeguatezza della sanzione prevista, sia pure corrispondente a quella prevista per la fattispecie normata dalla legge n. 441, si potrebbe comunque immaginare – nel quadro di un'eventuale modifica dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento in sede di revisione e aggiornamento complessivo dell'apparato sanzionatorio regolamentare – una integrazione del Regolamento nel senso di prevedere che il Presidente della Camera possa proporre all'Ufficio di Presidenza l'irrogazione di sanzioni disciplinari anche in caso di omessa dichiarazione delle cariche).

Il cuore della proposta risiede nelle modifiche agli articoli 16 e 17, a mezzo delle quali si prevede un tempestivo e rapido accertamento delle situazioni di incompatibilità « normativamente » acclarata e che codificano la prassi già invalsa presso la Giunta delle elezioni a partire dalla XV legislatura.

Nel dettaglio, all'articolo 16 del regolamento della Giunta si propone di aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. Conseguentemente, all'articolo 17, in materia di delibere e procedimento, si propone di inserire un nuovo comma dopo il comma 1, il quale prevede che la Giunta prende atto senza procedere a votazioni delle proposte, formulate dal Comitato, di accertamento delle cause di incompatibilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 16. Viene fatta salva comunque la possibilità per cinque suoi componenti di richiedere, per una sola volta, un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Comitato.

Quanto alla procedura in Assemblea, oltre alla riduzione da trenta a dieci giorni del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei deputati che ricoprano una carica dichiarata incompatibile dalla Giunta, la proposta della Giunta modifica l'attuale disciplina nel senso di prevedere per le incompatibilità previste direttamente dalle norme costituzionali, una volta che sia decorso inutilmente il termine per l'opzione, la semplice comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine medesimo, della decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non abbia rimosso la situazione di incompatibilità.

Si esclude quindi un voto dell'Assemblea potenzialmente suscettibile di negare gli effetti di quella situazione di incompatibilità accertata pacificamente dalla Giunta. Nella proposta della Giunta oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, mediante una formale votazione, rimarrebbero, invece, le proposte di decadenza dal mandato parlamentare nei casi in cui l'incompatibilità, pur inequivocabilmente stabilita dall'ordinamento, sia prevista da disposizioni di legge ordinaria, non essendo sembrato alla Giunta delle elezioni opportuno, in tali casi « sottrarre all'Assemblea il potere di pronunciarsi su incompatibilità non provviste di copertura costituzionale e per il cui accertamento l'*iter* istruttorio in Giunta abbia già beneficiato delle semplificazioni procedurali introdotte dalla proposta in esame ».

Su questo punto la scelta di diversificare l'esito in Assemblea degli accertamenti della Giunta in ordini ai due tipi di incompatibilità, per i quali si prevede invece lo stesso *iter* procedurale, davanti alla Giunta stessa non appare convincente. Se infatti a muovere la Giunta alla previsione di un uniforme e semplificato regime istruttorio è stata la preoccupazione di evitare « la possibilità di deliberazioni della Giunta adottate in aperta violazione di puntuali divieti costituzionali o di legge

ordinaria..... » ovvero « esiti contraddittori e contrastanti con incompatibilità di rango o rilievo costituzionale quali potrebbero derivare se la proposta di incompatibilità per le fattispecie in questione fosse rimessa a deliberazioni a maggioranza », non si vede perché lo stesso ordine di motivazioni non debba valere anche per l'esito finale in Assemblea. Come detto, la Giunta motiva la scelta di conservare il potere deliberativo finale in capo all'Assemblea in ragione del diverso rango della fonte che pone le suddette incompatibilità: tale differenza di rango tuttavia non sembra giustificare una diversità di regime procedurale su questo punto. Infatti non appare coerente riconoscere, mediante l'adozione del relativo *iter* semplificato, che un'incompatibilità è inequivocabilmente prevista da una disposizione di legge ordinaria, che un certo deputato versa inequivocabilmente in una situazione di incompatibilità (in ipotesi potrebbe trattarsi di un sindaco di un grande centro urbano) e poi consentire che l'Assemblea (con un voto, ad esito quindi incerto) possa decidere anche diversamente e mantenere eventualmente nella carica parlamentare il deputato. Sul punto quindi ai relatori appare opportuna una riformulazione del testo che, nel senso sopra descritto, estenda la procedura della mera presa d'atto da parte dell'Assemblea della decadenza dal mandato parlamentare (una volta decorso invano il termine per l'opzione) anche nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista univocamente da specifiche disposizioni di legge ordinaria.

In ordine alla procedura prevista in caso di opzione tardiva, è condivisibile la proposta della Giunta delle elezioni di recepire la recente prassi applicativa nel senso di ritenere, per un principio di economia procedurale, validamente presentate, ai fini della cessazione dal mandato parlamentare di cui l'Assemblea prende semplicemente atto, le dimissioni da deputato anche ove presentate oltre il termine concesso dal Presidente della Camera per esprimere l'opzione. Si tratta infatti di non dar luogo ad una decisione dell'Assemblea sulla decadenza del deputato dal mandato parlamentare al quale egli autonomamente rinuncia sia pure tardivamente. La Giunta delle elezioni propone pertanto di modificare in tal senso l'ultimo periodo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento della Giunta. I relatori, a fini di maggiore chiarezza della norma (ed al fine di valorizzarne la portata di carattere generale, applicabile cioè a prescindere dalla natura dell'incompatibilità), propongono una ricollocazione della disposizione contenuta in tale ultimo periodo in un comma autonomo, da collocare dopo l'attuale comma 2. Conseguentemente, sottolineata in questo modo la portata generale della disposizione, i relatori propongono di non riprodurla, come invece aveva fatto la Giunta delle elezioni, nell'articolo 17-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento maggiore.

Quanto, poi, alla procedura di accertamento delle ineleggibilità la Giunta propone due modifiche puntuali riguardanti il comma 2 dell'articolo 16, in materia di riduzione del termine per l'inizio dell'istruttoria da parte del Comitato e – anche in questo caso, secondo una prassi restrittiva affermatasi – di esclusione dal contraddittorio in Comitato dei ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità, nonché di possibilità per gli stessi di rinunciare formalmente all'intervento in seduta pubblica per la discussione di una elezione contestata (ultimo comma dell'articolo 17).

La proposta è volta, infine, a modificare anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta al fine di stabilizzare in ambito regolamentare, anche in questo caso, una prassi già affermatasi (ispirata anch'essa a principi di ragionevolezza e di economia procedurale) riguardante la possibilità che la Giunta, in occasione dello svolgimento delle relazioni di verifica dei poteri, accerti preventivamente i potenziali subentranti ai deputati che dovessero in corso di legislatura cessare dal mandato parlamentare, ferma restando la necessità di procedere di volta in volta all'accertamento qualora insorgessero

fatti suscettibili di mutare l'ordine della graduatoria della lista in questione (ad esempio nei casi di candidati nel frattempo deceduti, oppure colpiti dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eccetera).

La modifica all'articolo 18 proposta dalla Giunta merita di essere riformulata soltanto limitatamente ad un aspetto lessicale: appare infatti opportuno sostituire l'espressione « unità elettorale territoriale » a favore del ripristino dell'attuale dizione « circoscrizione territoriale ». Se è vero che la dizione proposta risponderebbe all'esigenza di non legare le disposizioni del regolamento della Giunta delle elezioni ad un preciso sistema elettorale (che in ipotesi potrebbe non prevedere più le circoscrizioni), in assenza di una complessiva revisione sul punto dell'intero testo regolamentare appare opportuno mantenere immutata la locuzione per evitare disomogeneità lessicali suscettibili di ingenerare anche dubbi interpretativi.

Alle modifiche proposte si accompagna – nel progetto complessivo predisposto dai relatori – un'ulteriore limitatissima modifica di coordinamento con la nuova stesura delle norme, conseguente alla rinumerazione dei commi dell'articolo 17.

La Giunta ha infine elaborato un'ipotesi di modifica al Regolamento maggiore riguardante gli articoli 17 e 17-*bis* del Regolamento della Camera, conseguente alle modifiche avanzate al regolamento interno della Giunta. Tali articoli vanno infatti allineati a queste ultime. Il testo qui proposto modifica quello ipotizzato dalla Giunta solo al fine di coordinarlo con la nuova proposta che si avanza in materia di trattamento in Assemblea dei casi di incompatibilità oggetto delle presenti proposte.

TESTO A FRONTE DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLE MODIFICHE PROPOSTE NEL DOC. II-*BIS*, N. 4 E DI QUELLE FORMULATE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)*
Art. 15. *(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)*	Art. 15. *(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)*	Art. 15. *(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)*
	Il comma 1 è sostituito dal seguente:	
1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.	1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di **quindici** giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista. **In ogni caso, entro un anno dalla dichiarazione di cui al primo periodo tutti i deputati comunicano al Presidente**	*Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)*
	della Camera l'aggiornamento delle cariche ed uffici ricoperti. Tale dichiarazione è successivamente presentata al Presidente della Camera ogni anno della legislatura. Le cariche, gli uffici e le funzioni e attività dichiarate dai deputati ai sensi del presente comma sono pubblicati sul sito *internet* della Camera dei deputati.	
	Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:	
	1-*bis*. Nel caso di inadempienza all'obbligo di dichiarazione di cui al comma 1, il Presidente della Camera diffida il deputato inadempiente a trasmettere la dichiarazione entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Assemblea.	
Art. 16. *(Istruttoria e contraddittorio)*	Art. 16. *(Istruttoria e contraddittorio)*	Art. 16. *(Istruttoria e contraddittorio)*
	Il comma 2 è sostituito dal seguente:	
2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:	2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro **quattro mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero entro tre mesi dalla conoscenza di situazioni idonee a configurare una causa di ineleggibilità, anche sopravvenuta, o di incompatibilità,** effettua una delibazione preliminare a	*Identico*

Testo del regolamento della Giunta delle elezioni	***Modifiche proposte dalla Giunta delle elezioni (doc. II-bis, n. 4)*** *(evidenziate in grassetto)*	***Modifiche al testo della Giunta delle elezioni proposte dai relatori, onn. Sereni e Volpi*** *(evidenziate in grassetto corsivo)*
	seguito della quale:	
a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;	*a) identica;*	
b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere *a)* o *c)*;	*b) identica;*	
c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la	*c) identica;*	

Testo del regolamento della Giunta delle elezioni	***Modifiche proposte dalla Giunta delle elezioni (doc. II-bis, n. 4)*** *(evidenziate in grassetto)*	***Modifiche al testo della Giunta delle elezioni proposte dai relatori, onn. Sereni e Volpi*** *(evidenziate in grassetto corsivo)*
conseguente proposta alla Giunta.		
	Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:	
	3. Non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato si riunisce non oltre il termine di dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina alla carica incompatibile ovvero dall'avvenuta proclamazione a deputato ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento, avanzando la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta.	*Identico*
Art. 17. *(Delibere e procedimento)*	Art. 17. *(Delibere e procedimento)*	
	L'articolo è sostituito dal seguente:	
1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di	1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di	*Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	***MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4)*** *(evidenziate in grassetto)*	***MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI*** *(evidenziate in grassetto corsivo)*
ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *c)*.	ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi **3** e **7**. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *c)*.	
	2. La Giunta prende atto delle proposte formulate dal Comitato di accertamento delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le quali si intendono approvate senza procedere a votazioni, salvo che cinque componenti della Giunta chiedano un rinvio degli atti al Comitato per un supplemento istruttorio. In tal caso il Comitato svolge il supplemento istruttorio entro il termine di sette giorni e	*Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)*
	nella prima seduta utile la relativa proposta è sottoposta alla Giunta, che ne prende atto definitivamente, ai sensi e per gli effetti del presente comma. Il rinvio degli atti al Comitato può essere deliberato una sola volta.	
2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.	**3. Salvo quanto previsto al comma 4,** le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro **dieci** giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. *L'opzione tardiva* ***per il mandato parlamentare*** *è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.*	**3. Salvo quanto previsto al comma 4,** le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro **dieci** giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare.
	4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti	**4. Delle cause di incompatibilità accertate dalla Giunta ai sensi del comma 2 viene data immediata comunicazione al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro dieci giorni tra il mandato parlamentare e la carica o ufficio incompatibile. Trascorso inutilmente tale termine, e salva la possibilità di dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti**

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4)* *(evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI* *(evidenziate in grassetto corsivo)*
	dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato *nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista espressamente da disposizioni costituzionali; nei restanti casi di cui al comma 3 dell'articolo 16 la proposta di accertamento della incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare è esaminata dall'Assemblea ai sensi del comma 3.*	**dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.**
		5. L'opzione tardiva per il mandato parlamentare è inefficace ai fini della deliberazione o della presa d'atto della decadenza *(v. ultimo periodo del comma 3 del testo della Giunta delle elezioni)*
3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva	**5.** L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato **è tenuto comunque a far pervenire copia della**	**6.** *Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)*
con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.	**propria lettera di dimissioni dalla carica incompatibile recante il protocollo in arrivo dell'ente di riferimento, accompagnata da** una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta, **anche mediante il ricorso a fonti informative pubbliche provviste di valore certificativo,** può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta, e l'effettiva astensione e rinunzia.	
4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.	**6.** *Identico.*	**7.** *Identico*
5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.	**7.** *Identico.*	**8.** *Identico*
6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi **al contraddittorio nella fase istruttoria e**, ove rivestano il ruolo di parte, a	**8.** Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui	**9.** *Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 4) (evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE AL TESTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI (evidenziate in grassetto corsivo)*
intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.	all'articolo 13, **salva la possibilità di rinunciarvi.**	
Art. 18. *(Proclamazione di deputati subentranti)*	Art. 18. *(Proclamazione di deputati subentranti)*	
	Il comma 1 è sostituito dal seguente:	
1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.	1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente **se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito** mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta **preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto per l'unità elettorale territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subìto variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto.**	1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente **se il seggio rimasto vacante deve essere attribuito** mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta **preventivamente, in occasione dello svolgimento della verifica dei poteri, i candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto *per la circoscrizione* territoriale e la lista interessate. Qualora in corso di legislatura un seggio rimanga vacante e la graduatoria dei candidati non eletti della lista interessata abbia subìto variazioni per effetto di fatti sopravvenuti allo svolgimento della verifica dei poteri, la Giunta si riunisce per accertare quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto.**

Per coordinamento alle modifiche proposte (a seguito della rinumerazione dei commi), ove esse risultassero approvate, i relatori propongono inoltre:
All'articolo 6, comma 5, del Regolamento della Giunta delle elezioni il riferimento al comma 5 dell'articolo 17 deve essere sostituito con il riferimento al comma 8 del medesimo articolo.

TESTO A FRONTE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DELLE MODIFICHE PROPOSTE IN ALLEGATO AL DOC. II-*BIS*, N. 4 E DI QUELLE FORMULATE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (ALLEGATO AL DOC. II-BIS, N. 4)* *(evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI* *(evidenziate in corsivo grassetto)*
Art. 17.	Art. 17.	Art. 17.
	Il comma 2 è sostituito dal seguente:	
2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato **in ogni fase** il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.	2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato il principio del contraddittorio, **fatta eccezione per i procedimenti volti all'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge;** nella fase del giudizio sulla contestazione deve essere altresì assicurato il principio della pubblicità.	*Identico*
Art. 17-*BIS*	Art. 17-*BIS*	Art. 17-*BIS*
	Il comma 2 è sostituito dai seguenti:	
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con	**2. Salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*,** il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un	*Identico*

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA	*MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (ALLEGATO AL DOC. II-BIS, N. 4)* *(evidenziate in grassetto)*	*MODIFICHE PROPOSTE DAI RELATORI, ONN. SERENI E VOLPI* *(evidenziate in corsivo grassetto)*
esso incompatibile.	ufficio con esso incompatibile.	
	2-*bis*. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato. *Qualora non sia stata esercitata l'opzione in seguito all'accertamento di cause di incompatibilità previste da disposizioni di legge ordinaria, il Presidente della Camera iscrive la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, la quale delibera sulla proposta; ove, prima della deliberazione dell'Assemblea, sopravvengano le dimissioni dal mandato parlamentare si applica il comma 2.*	**2-*bis*. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali *o individuate in modo inequivoco da specifiche disposizioni di legge ordinaria* non sia seguita l'opzione, il Presidente della Camera, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato.**

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. Emendamenti C. 5369 Governo, approvato dal Senato 25

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni *(Deliberazione di una proroga del termine)* 25

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 32

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati *(Seguito dell'esame e conclusione)* 32

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». C. 4858 Petrenga *(Esame e rinvio)* 33

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Rinvio del seguito dell'esame)* 37

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

ALLEGATO (Parere approvato) 38

AVVERTENZA 37

COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 luglio 2012.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
Emendamenti C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.05 alle 12.30 e dalle 15.55 alle 16.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente,* ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni la cui scadenza era prevista entro la fine di luglio 2012. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 dicembre 2012 del termine dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 12.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di rendiconto per l'anno 2011 (C. 5324) costituisce il primo documento di consuntivo redatto secondo le previsioni della legge di contabilità n. 196 del 2009 – entrata in vigore il 1° gennaio 2010 – che individua nei programmi le unità di voto. Pertanto, per la prima volta, il conto consuntivo finanziario dell'anno 2011 espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa (in numero, rispettivamente, di 34 missioni e 173 programmi), che privilegia una esposizione di tipo funzionale.

Rileva che per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa. La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario. La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali. Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Un apposito allegato tecnico, predisposto per il conto consuntivo di ogni Ministero, espone i risultati disaggregati per capitoli che sono compresi in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione.

Fa presente che, com'è noto, con riguardo al conto del bilancio, l'esame parlamentare costituisce la verifica, nella forma della legge di approvazione del rendiconto medesimo, che il Governo abbia eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti con la legge di bilancio. In termini finanziari, viene in tal modo fissato in modo definitivo – approvando con legge il risultato della gestione annuale del bilancio – il flusso della gestione dei conti statali, anche al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio al futuro bilancio previsionale.

Il conto del bilancio all'interno del rendiconto, nel certificare la gestione dell'anno finanziario, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente seguente (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

Ricorda – come peraltro sottolinea la Relazione illustrativa – che la gestione 2011 si è svolta in base alle previsioni del comma 4 dell'articolo 33 dalla legge di contabilità in tema di flessibilità nella gestione del bilancio, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno, su proposta dei Ministri competenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre, all'interno di ciascun programma possono essere disposte, con decreti del Ministro competente, variazioni compensative di bilancio tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

Fa presente che in appendice al conto del bilancio i dati di consuntivo della spesa, oltre ad essere esposti in base alla classificazione per missioni e programmi sono classificati, con riferimento a ciascun Ministero, anche in relazione all'analisi economica (ripartizione delle entrate e delle spese per categorie economiche).

Sottolinea inoltre come, in attuazione dell'articolo 35 della legge n. 196 del 2009, per la prima volta, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2011 è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accer-

tati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento. Come indicato nella Relazione illustrativa, la compilazione delle Note integrative al consuntivo rappresenta la naturale conclusione dell'attività di programmazione, consentendo di esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e le ragioni degli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.

Evidenzia che la Nota integrativa al Rendiconto di ciascuna amministrazione dello Stato è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, ed è articolata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge di contabilità, in due sezioni, la prima delle quali contiene il rapporto sui risultati ed espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi definiti in sede di previsione, effettuata innanzitutto mediante il confronto tra le spese preventivate e quelle effettivamente sostenute per la realizzazione di ciascun obiettivo, mentre la seconda, con riferimento ai programmi, illustra i risultati finanziari dell'esercizio ed espone i principali fatti di gestione, motivandone gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Rendiconto generale dello Stato 2011 è, inoltre, corredato – dopo l'elaborazione effettuata in via sperimentale lo scorso anno per l'esercizio finanziario 2010 – del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Rileva che, come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2010, inoltre, al Rendiconto generale dello Stato 2011, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della suddetta legge n. 196 del 2009, è allegata, inoltre, una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

Rileva quindi che nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2011, trasmessa al Parlamento, la Corte dei Conti evidenzia come, nello scorso anno, l'evoluzione dei conti pubblici italiani si è caratterizzata per un generale miglioramento dei saldi di bilancio in un contesto economico sfavorevole, caratterizzato dall'accentuarsi dei segnali di recessione nell'intera area europea. Il tasso di crescita del PIL italiano nel 2011 si è, infatti, assestato allo 0,4 per cento (rispetto all'1,8 per cento nel 2010), su valori più bassi rispetto a quelli registrati dalla media dei paesi dell'area euro (1,5 percento). Pur in tale contesto non favorevole, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è sceso al 3,9 per cento del Pil (rispetto a 4,6 per cento del 2010), mentre il saldo primario, pressoché nullo nel 2010, è tornato in avanzo per oltre 15 miliardi (1 per cento del Pil), in entrambi i casi risultando così rispettati gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza del 2011. In tale quadro recessivo, il conseguimento degli obiettivi (in misura anche superiore a quanto richiesto in sede europea, vale a dire 0,7 punti invece che 0,5) è stato reso possibile, rileva la Corte dei Conti, dall'operare di interventi correttivi di dimensioni rilevanti.

Dopo il forte contenimento della spesa primaria delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali affidato alle misure introdotte con i decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 78 del 2010, il deterioramento delle condizioni cicliche e le tensioni sui mercati finanziari hanno indotto, nel secondo semestre del 2011, ad adottare i tre decreti-legge n. 98 del 2011, n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011, volti a raggiungere nel 2012 l'obiettivo del rientro del disavanzo al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL e poi ad anticipare il pareggio di bilancio strutturale già nel 2013.

La Corte rileva al riguardo l'opportunità di disinnescare, quanto prima, il rischio che un ulteriore rallentamento dell'economia allontani il raggiungimento de-

gli obiettivi di riequilibrio dei conti pubblici, e pertanto evidenzia come priorità quella di interventi mirati al rilancio della crescita economica; interventi che devono essere accompagnati da una azione di contenimento della spesa, non più, o comunque non solo, incentrata sulle misure di pronto intervento, quanto finalizzata a realizzare « un complessivo processo di ripensamento e perimetrazione dei confini dell'azione pubblica nell'economia ». A tali azioni occorrerebbe altresì affiancare, in tempi brevi, una significativa riduzione dello *stock* del debito pubblico, attraverso la dismissione di quote del patrimonio mobiliare e immobiliare in mano pubblica.

Per quanto concerne l'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica che hanno condotto ai suddetti risultati, le stesse sono da individuare nel significativo rallentamento della dinamica della spesa corrente determinato dalle misure adottate e dall'andamento inferiore alle attese delle entrate, causa la debolezza del ciclo economico.

Quanto alla spesa, nel 2011 è proseguita efficacemente l'azione di controllo già avviata nel 2010 sulla spesa primaria corrente, i cui effetti hanno comportato che tale componente abbia registrato un incremento circoscritto allo 0,3 per cento rispetto all'anno precedente.

In particolare si è registrata una contrazione dell'1,2 per cento dei redditi da lavoro dipendente, una stabilità della spesa per consumi intermedi ed un incremento del 2,2 per cento delle prestazioni sociali. Analogamente a quanto già avvenuto nel 2010, i risparmi della spesa primaria corrente sono stati superiori (di 4,5 miliardi) rispetto agli obiettivi stabiliti nel DEF.

Anche la spesa in conto capitale ha confermato il suo andamento discendente, con una flessione dell'11 per cento che segue a quella, ben superiore (quasi il 20 per cento), del 2010.

Tale flessione risulterebbe poi ancor minore (3,9 per cento) se si escludono gli introiti connessi alla cessione dei diritti d'uso delle frequenze televisive, che, rammenta la Corte, la contabilità nazionale computa come minori spese in conto capitale.

La spesa per interessi ha invece evidenziato una evoluzione di segno opposto, con un aumento del 9,7 per cento che ha assorbito circa il 40 per cento dei margini acquisiti mediante il miglioramento della spesa primaria. Nel complesso, conclude sul punto la Corte dei conti, al netto degli interessi le spese sono diminuite nell'anno dello 0,5 per cento, confermando il risultato del 2010 (con una correzione cumulata sul 2009 che ha raggiunto i 7 miliardi).

Fa presente come una diversa evoluzione presentino invece le entrate, i cui risultati sono risultati nel 2011 inferiori alle previsioni, con un aumento complessivo dell'1,7 per cento a fronte di un preventivato 2,7 per cento. I minori introiti hanno riguardato sia le imposte dirette (per 4,2 miliardi) che quelle indirette (4 miliardi) nonché i contributi sociali (3,5 miliardi). Si è determinata pertanto un perdita di gettito che, come già nel 2010, ha contrastato ai fini della riduzione del disavanzo pubblico, gli effetti positivi che si sono determinati dal lato della spesa. Ai fini del risultato complessivo la riduzione delle entrate correnti è stata peraltro parzialmente compensata, da parte capitale, dalla rilevante (e ben superiore alle previsioni) dimensione degli introiti rinvenienti dall'imposta sostitutiva sul riallineamento dei valori contabili ai principi IAS (articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008).

L'analisi degli andamenti dei conti delle amministrazioni pubbliche nel 2011 è inoltre esposta dalla Corte per livelli di governo. Risulta che sia per le amministrazioni centrali, che per quelle locali, il saldo primario e l'indebitamente netto hanno registrato miglioramenti, con un saldo pari quasi all'1 per cento per le prime ed in sostanziale pareggio per le seconde, nonché un indebitamento in diminuzione; non registrano, invece, analoga evoluzione positiva gli enti di previdenza, i cui risultati comunque permangono stabili.

Rileva, per quanto attiene ai saldi del bilancio dello Stato, ed in particolare dell'indicatore di maggiore significatività, vale a dire il saldo netto da finanziare, la legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n.220) aveva fissato il limite massimo del saldo medesimo in 41.900 milioni (ed in 268.000 milioni il limite del ricorso al mercato). Nella legge di bilancio per il medesimo anno (legge 13 dicembre 2010, n.221) il saldo netto da finanziare era stato stabilito ad un livello inferiore al predetto limite, vale a dire in 40.639 milioni (poi previsto ad un importo ancor minore, pari a 32.107 milioni, nel disegno di legge di assestamento per il 2011). A consuntivo, riferisce la Corte, il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, rimane ampiamente al di sotto del predetto limite, risultando anzi di valore positivo, essendo passato da un valore negativo di 17,403 milioni nel 2010 ad un risultato in avanzo di 9.754 milioni. Viene precisato che tale risultato deriva in buona parte dai maggiori accertamenti registratisi per entrate finali, pari a 38.087 milioni, nel cui ambito la componente più rilevante (per 28.075 milioni) è costituita da quella concernente le entrate extratributarie. Peraltro viene segnalato come tali entrate siano caratterizzate anche da modalità di quantificazione che ne comportano una sistematica sovrastima ed un conseguente ridotto tasso di realizzazione.

Ricorda che nell'analisi della Corte dei Conti si rileva come l'effetto della manovra 2011, pari a circa 15 miliardi, è solo in parte minore (circa il 18 per cento) riconducibile ai provvedimenti varati nell'anno, per il resto derivando, rispettivamente per il 36 e per il 41 per cento, dalle misure adottate nel 2008 e nel 2010. Ad avviso della Corte medesima gli interventi del 2011 sembrano peraltro mostrare segnali di cambiamento nella politica fiscale, soprattutto se si considerano anche le misure che divengono operative dall'anno successivo, in quanto, accanto al ricorso a forme di prelievo una tantum o per loro natura incerte – quali le entrate da assegnazione di frequenze ovvero da giochi – si introducono in quote significative prelievi di natura strutturale, quali l'aumento dell'Iva od il prelievo sugli immobili; viene valutato inoltre positivamente il fatto che le entrate attese dalle misure di contrasto all'evasione non vengono più conteggiate ai fini della copertura della manovra di bilancio.

Rileva che, riguardo alle spese dello Stato, la Corte richiama preliminarmente la perdurante esigenza della piena trasparenza e veridicità dei conti pubblici, ancora segnati da anomalie e disomogeneità cui dovrebbe far fronte il processo di armonizzazione contabile in corso tra i vari livelli di governo. Benché l'area del bilancio statale sia sotto questo aspetto quella più garantita, per lo stringente insieme di regole che la presidiano, nuove problematiche (che si aggiungono all'annosa questione delle regolazioni contabili e debitorie, in parte legato all'intreccio gestionale tra bilancio e tesoreria) sono emerse di recente, con riguardo in particolare al formarsi di una massa di debiti pregressi, che incide sull'annualità del bilancio e sulla stessa rappresentatività del rendiconto; tale questione è ora stata affrontata a livello normativo, nell'intento di ripianare i debiti accumulati e di prevenire il formarsi di future situazioni di debito. Ciò precisato, la Corte rileva come a fine 2011 le dotazioni definitive risultano pari a circa 499.657 milioni, con un incremento di 8.814 milioni rispetto alle dotazioni iniziali (+1,8 per cento), derivante in gran parte dal conto capitale; per la spesa corrente rispetto alla previsione iniziale diminuiscono gli interessi, che passano da 84.243 a 75.586 milioni, nonché le poste correttive e compensative (da 50.763 a 48262 milioni. Il limitato scostamento (6.120 milioni) tra previsioni iniziali e quelle a consuntivo finisce così per derivare dal normale utilizzo dei fondi di riserva allocati nella categoria relativa alle altre uscite correnti (categoria XII).

Fa presente che, in ordine alla struttura della spesa, anche nel rendiconto 2011 si conferma la concentrazione della spesa in poche missioni: in termini di massa impegnabile per spese finali, infatti

– cioè al netto del rimborso dei prestiti, di cui, per 197 miliardi, al programma 2 della missione 34 « Debito pubblico » – solo 5 missioni su 34 assorbono più dei due terzi degli oneri, per un importo complessivo di quasi 375 miliardi (68,2 per cento del totale). Si tratta delle missioni 3 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » per il 21,2 per cento, 25 « Politiche previdenziali » per il 13,2 per cento, 34 « Debito pubblico » (per la sola componente interessi) per il 14,4 per cento, 29 « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » per l'11,6 per cento e 22 « Istruzione scolastica » per il 7,9 per cento. Il peso di queste cinque missioni appare sostanzialmente invariato dal primo anno (2008) di vigenza della nuova classificazione funzionale.

Tali risultanze trovano corrispondenza nella fase operativa della gestione, da cui emerge che oltre il 90 per cento delle spese risulta allocato in sole 13 missioni, mentre meno di un decimo attiene alle altre 21 missioni, in taluni casi con livelli finanziari scarsamente significativi. Ciò comporta, ne deduce la Corte, l'opportunità di una razionale rivisitazioni delle missioni, considerato che le stesse sulla base della vigente disciplina contabile (articolo 21, comma 2, della legge n.196 del 2009), costituiscono « le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa ».

Da ultimo, nell'analisi dei saldi di bilancio dello Stato da parte della Corte vengono presi in considerazione i residui, di ammontare tuttora rilevante ed il cui accumulo « costituisce l'anomalia maggiore dei conti dello Stato ».

Ricorda che con la circolare del 27 febbraio 2012, n. 6, il Ministero dell'economia ha avviato il programma di ricognizione dei residui passivi, d'intesa con le Amministrazioni interessate, da attuare in sede di Conferenza permanente, che avrebbe dovuto concludersi entro il 30 aprile del corrente anno. La circolare prevede che le Amministrazioni comunichino, entro il 30 maggio, gli importi dei residui da eliminare ai fini dell'adozioni del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, il ricorso al mercato si è attestato nel 2011 a 185.215 milioni di euro, su valori sensibilmente più bassi rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive, con un miglioramento di oltre 24,8 milioni di euro rispetto al 2010. In termini di cassa, invece, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2010, pur risultando inferiori al previsto.

Sottolinea, per quanto riguarda l'analisi delle spese per le principali missioni al netto della missione debito pubblico, come emerga – per le parti di competenza della I Commissione – che la missione « ordine pubblico e sicurezza » era pari, nel 2009, a 11.775 milioni di euro, nel 2010 a 10.859 milioni di euro e nel 2011 a 11.498 milioni di euro.

Infine, dai risultati generali della gestione patrimoniale 2011 emerge una eccedenza passiva complessiva di 1.523.220 milioni, con un peggioramento di 78.860 milioni rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2010, determinata da una diminuzione delle attività (-14.844 milioni) e dall'aumento delle passività (+64.016 milioni).

Passando ad illustrare il disegno di legge di assestamento per il 2012 (C. 5325), per le parti di competenza, ricorda preliminarmente che l'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. La circolare del Ministero dell'economia n. 17 del 4 maggio 2012, sull'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, prevede, inoltre, tenuto conto di quanto disposto in tema di flessibilità di bilancio, dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, che per il biennio 2012-2013 potranno essere valutate e accolte in sede di assestamento anche proposte di rimodulazione di risorse tra Programmi di Missioni diverse.

Rileva come il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2012 rifletta la struttura del bilancio dello Stato 2012, organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2012 (approvato con la legge n. 184 del 2011), indicate nelle annesse tabelle. L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 (legge n. 184 del 2011). L'articolo 3 sopprime l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge di bilancio 2012, che – relativamente alle variazioni compensative che il Ministero dell'economia, su proposta del Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare in sede gestionale tra i capitoli allocati nel programma « cooperazione allo sviluppo », nell'ambito della missione « l'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MAE, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo – mantiene ferma la norma che consente l'impegnabilità nell'esercizio successivo delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza (articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge n. 49 del 1987).

Infine, l'articolo 4 aggiunge un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 8 della legge di bilancio 2012, che autorizza il Ministro dell'economia – al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi (ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico n. 286 del 1998) – ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l'evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e l'incidenza percentuale sul bilancio dello Stato, sottolinea che per lo stato dei previsione del ministero dell'interno l'incidenza percentuale era pari al 5,7 per cento nel 2009 e nel 2010, al 5,5 per cento del 2011, al 5,3 per cento nel bilancio 2012 e al 4,5 per cento nel disegno di legge assestato 2012 per un ammontare pari a 24.455 milioni di euro (a fronte di 30.961 milioni di euro del consuntivo 2009).

In merito all'andamento delle missioni ed all'incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato, rileva che per la categoria « organi costituzionali » il rendiconto 2009 reca a consuntivo la somma di 3.271 milioni di euro, il rendiconto 2010 la somma di 3.432 milioni di euro, il rendiconto 2011 la somma di 3.012 milioni di euro e l'assestato 2012 la somma di 2.895 milioni di euro, con una percentuale sul bilancio dello Stato pari allo 0,5 per cento nel 2009 e nel 2010, lo 0,4 per cento nel 2011 e nel 2012.

La categoria « amministrazione generale del territorio » ha fatto registrare uno stanziamento pari a 573 milioni di euro nel rendiconto 2009, a 467 milioni di euro nel rendiconto 2010, a 686 milioni di euro nel rendiconto 2011 e a 506 milioni di euro nel disegno di legge assestato per il 2012, con una percentuale sul bilancio dello Stato pari allo 0,1 per cento negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Nella categoria « relazioni con le autonomie territoriali » è stato previsto uno stanziamento pari a 112.359 milioni di euro nel rendiconto 2009, a 117.008 milioni di euro nel rendiconto 2010, a 111.946 milioni di euro nel rendiconto 2011 e a 115.393 milioni di euro nel disegno di legge assestato per il 2012, con

una percentuale sul bilancio dello Stato pari al 15,7 per cento nel 2009, al 16,4 per cento nel 2010, al 15,8 per cento nel 2011 ed al 14,6 per cento nel 2012.

La categoria « ordine pubblico e sicurezza » ha fatto registrare uno stanziamento pari a 11.775 milioni di euro nel rendiconto 2009, a 10.859 milioni di euro nel rendiconto 2010, a 11.498 milioni di euro nel rendiconto 2011 e a 10.594 milioni di euro nel disegno di legge assestato per il 2012, con una percentuale sul bilancio dello Stato pari all'1,6 per cento nel 2009, all'1,5 per cento nel 2010, all'1,6 per cento nel 2011 ed all'1,3 per cento nel 2012.

Infine, per la categoria « immigrazione » vi è stato uno stanziamento pari a 1.608 milioni di euro nel rendiconto 2009, a 1.757 milioni di euro nel rendiconto 2010, a 1.651 milioni di euro nel rendiconto 2011 e a 1.519 milioni di euro nel disegno di legge assestato per il 2012, con una percentuale sul bilancio dello Stato pari allo 0,2 per cento negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2012.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, fa presente di aver predisposto una prima bozza di parere, che si riserva di presentare nella seduta già prevista per domani, così da poter nel frattempo definire gli ulteriori aspetti relativi al provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IV, VII, VIII, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali, il nulla osta della V Commissione e il parere favorevole con una osservazione della II Commissione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, fa presente di aver attentamente esaminato i

pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, con particolare riguardo a quello approvato dalla Commissione Giustizia, che contiene una osservazione. Ritiene tuttavia opportuno non apportare ulteriori modifiche al testo come definito dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, ritenendo più corretto mantenere l'attuale riferimento alla « denuncia » anziché richiamare la « segnalazione », come suggerito dalla II Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Maria Elena Stasi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ».
C. 4858 Petrenga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 4858 che modifica la disciplina per la concessione della decorazione « Stella al merito del lavoro », istituita con il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, attualmente recata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143.

L'articolo 1 prevede che tale decorazione sia concessa ai cittadini italiani, anche lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private, pur se soci di imprese cooperative, nonché di aziende o stabilimenti dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale nel campo delle attività lavorative.

Il comma 4 di tale articolo diminuisce il numero massimo di decorazioni che può essere concesso annualmente, dalle attuali 1.000 (di cui il 50 per cento lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi) a 100 per i maestri e a 50 per gli ufficiali del lavoro. Ai sensi dell'articolo 5, la concessione della decorazione, che avviene il 1° maggio tramite decreto del Presidente della Repubblica, comporta inoltre il conseguimento del titolo di « Maestro del lavoro ».

L'articolo 3, comma 2, fermi restando i titoli richiesti ai fini della concessione della decorazione, nonché l'età anagrafica minima per ottenere la decorazione (50 anni), innalza il requisito del periodo minimo lavorativo prescritto, pari a 35 anni ininterrotti documentabili (in luogo dei 25 attualmente richiesti). L'articolo 4 prevede il conferimento del titolo di « ufficiale del lavoro » ai maestri del lavoro che abbiano svolto, per almeno 5 anni, attività di formazione nelle scuole secondarie di secondo grado o nell'ambito delle attività di volontariato.

Ricorda che è prevista un'apposita procedura per le candidature dei soggetti ai quali concedere la decorazione (articolo 8) e per l'istruttoria da seguire (articolo 9). In particolare, le candidature sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri. Segnalazioni al Ministro competente possono essere inoltrate anche dai prefetti. Le proposte di candidature sono trasmesse al Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 gennaio di ciascun anno, e sono altresì trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, ai fini dell'istruttoria, che è finalizzata a documentare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale. L'istruttoria tiene conto, oltre che delle informazioni di cui ciascuna prefettura anche delle relazioni richieste all'autorità giudiziaria, alle Camere di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.

La procedura prevede il controllo dei titoli in possesso dei candidati, la documentazione e i rispettivi allegati, corredata di un motivato parere del prefetto, viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ove previsto, al Ministero degli affari esteri, per essere sottoposta all'esame della Commissione di valutazione. Spetta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica, lo stesso Ministro sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento della decorazione in tempo utile per darne notizia in occasione della Festa del 1° maggio.

L'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, intervenendo sulla morfologia della decorazione (stella a 5 punte smaltata di bianco con centro in smalto verde chiaro con rilievo raffigurante la testa d'Italia turrita e la scritta *laboris merita*, la decorazione inoltre è appesa ad un nastro listato da 3 bande) prevede una modifica (aggiunta di un libro da sfondo alla stella e modifiche cromatiche al nastro) nel caso in cui essa sia concessa agli Alfieri del lavoro.

L'Attestato d'Onore « Alfiere del Lavoro » è una benemerenza istituita dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica Italiana, in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell'Unità d'Italia nel 1961. Essa viene concessa contestualmente alla consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro dell'Ordine al merito del lavoro nominati il 2 giugno scegliendo i 25 migliori studenti d'Italia, tra quelli diplomati nelle scuole superiori, nominati sulla base di specifici requisiti.

L'articolo 7 istituisce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro e degli ufficiali del lavoro, quale ente morale riconosciuto, senza scopo di lucro, con autonomia finanziaria e statutaria, la quale è finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo. La Federazione dovrebbe subentrare all'attuale Federazione dei maestri del lavoro, associazione senza fini di lucro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente Morale con il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625.

L'articolo 10 modifica la composizione della Commissione di valutazione che ha il compito di svolgere le valutazioni finali in ordine alla concessione nonché alla revoca della decorazione. La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; quattro membri designati dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro e degli ufficiali del lavoro (di cui all'articolo 7), ai quali non spetta alcuna retribuzione.

L'articolo 12 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno. Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura ai fini della revoca, disponendo che l'interessato possa proporre, entro 30 giorni dalla proposta di revoca, le proprie difese per iscritto, che saranno sottoposte alla Commissione di valutazione che esprime il proprio parere entro i successivi 60 giorni.

Donato BRUNO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, riprende alle 13.35.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pietro LAFFRANCO (PdL) rileva che il tema oggetto delle proposte di legge in

esame è tipicamente tra quelli sui quali si riscontrano le maggiori divisioni politiche. A suo avviso, tuttavia, le divergenze di posizione emerse nel dibattito fin qui svolto nella Commissione dipendono dalle dinamiche politiche della legislatura più che dal merito delle questioni e sono, in altre parole, l'effetto di distorsioni strumentali del tema più che di concezioni culturali o ideologiche differenti.

Ricorda che la Costituzione italiana non definisce il concetto di cittadinanza, in quanto lo assume per evidente e si limita a darlo per presupposto. Nel momento in cui le contingenze storiche e la stessa appartenenza dell'Italia all'Unione europea – la quale ha introdotto una cittadinanza europea che si aggiunge a quelle nazionali – hanno modificato la nozione di cittadinanza, ogni intervento in materia di cittadinanza dovrebbe, a suo avviso, configurarsi innanzitutto come intervento di revisione costituzionale.

A parte questo, si dichiara personalmente contrario ad una idea della cittadinanza come strumento di integrazione dello straniero e come diritto. Ritiene infatti che la cittadinanza debba giungere al termine del percorso di integrazione dello straniero e che, per sua natura, essa sia costituita più da doveri che da diritti.

Sottolinea che, quanto ai diritti, la cittadinanza non conferisce diritti sociali o civili che lo straniero non abbia già in quanto tale; essa comporta, in più, soltanto i diritti politici. Per questo ritiene che le forze politiche che propugnano una più agevole estensione della cittadinanza agli stranieri siano mosse da un calcolo di interesse politico, in quanto ritengono – peraltro forse a torto – che i nuovi cittadini rappresenterebbero un elettorato a loro favorevole. Soltanto questo calcolo può, a suo parere, motivare la proposta di attribuire la cittadinanza ai minori stranieri, ossia a persone che non sono ancora mature per manifestare il proprio consenso. Sottolinea che attribuire la cittadinanza a una persona senza verificarne la volontà equivale a commettere un sopruso, una vera e propria violenza, tanto più considerato che la maggioranza degli stranieri, se anche resta a lungo in Italia, non progetta il proprio futuro in questo Paese, ma in quello di origine.

Ritiene quindi che, senza la verifica della effettiva volontà della persona di essere cittadino italiano e senza l'avvenuta integrazione, attribuire la cittadinanza agli stranieri possa avere l'unico scopo di cercare di creare un nuovo elettore a proprio favore.

In conclusione, valuta favorevolmente modifiche puntuali alla legge vigente volte ad evitare le lungaggini burocratiche che allungano i tempi previsti per l'acquisizione della cittadinanza, ma ritiene che non sussistano le condizioni politiche per una riforma complessiva della legge attuale.

Andrea SARUBBI (PD) rileva di avere attentamente approfondito le proposte di legge in esame, rispetto alle quali ritiene non vi sia molto da aggiungere, essendo a questo punto necessario solo un atteggiamento di disponibilità al dialogo politico che, allo stato, appare tuttavia improbabile.

Ricorda come sia stato chiesto di non utilizzare il tema in discussione per fare propaganda elettorale ma non può non rilevare come tale approccio sembra caratterizzare più i gruppi del Popolo delle libertà e della Lega nord Padania, che hanno fatto riferimento a casi limite o a temi poco inerenti alle proposte di legge in titolo, come il riferimento all'acquisto del diritto di voto, considerato che le misure proposte dalle proposte di legge in titolo riguarderebbero essenzialmente bambini di uno o due anni di età.

Rileva come la sua storia personale sia nota a molti: egli non proviene dall'esperienza politica e, una volta entrato in Parlamento, pensava che questo potesse essere un luogo di incontro e di scambio di opinioni anziché una sede in cui contrapporre schemi divergenti.

Ha quindi presentato, sentita la Comunità di Sant'Egidio, una proposta di legge in materia di acquisto della cittadinanza che potesse raccogliere anche punti di vista di-

versi dal suo, elaborando un testo che è stato poi sottoscritto da venti deputati del Popolo delle libertà, da venti deputati del Partito democratico, da cinque deputati dell'Unione di centro e da cinque deputati dell'Italia dei Valori. Ricorda che la presentazione di tale proposta di legge fece notizia in quanto *bipartisan*.

Con riguardo alle proposte di legge in esame, rileva come le proposte di legge C. 5274 Cazzola e C. 2904 Sbai appaiano vicine alle altre e sottolinea come la soluzione non debba quindi essere trovata altrove se non nei testi presentati. Va solo « tirato fuori » il testo in modo da trovare un accordo possibile, individuando canali diversi per situazioni differenti.

Se l'atteggiamento politico sarà dunque costruttivo sarà possibile giungere ad un risultato ma teme che tale atteggiamento mancherà, anche per timori in vista delle elezioni.

Chiede quindi ai deputati del Popolo delle libertà di non rassegnarsi ad una proposta fatta da altri. Egli stesso incontra periodicamente ragazzi di seconda generazione e associazioni operanti nel settore che ormai sanno che la legge potrà approvarsi con più probabilità nella prossima legislatura, con una maggioranza differente: ritiene tuttavia che su temi come questi non sia corretto procedere a « colpi di maggioranza ».

Il suo gruppo è dunque disponibile ad approvare oggi una legge che non sia in tutti gli aspetti quella che vorrebbe, se ciò servisse a trovare un accordo politico. Non riuscire ad approvare questa modifica normativa è, infatti, a suo avviso una sconfitta per l'intero paese e bisogna quindi continuare a lavorarci con spirito costruttivo.

Ricorda che il 22 dicembre 2009 in Assemblea intervennero 37 deputati sul testo relativo all'acquisito della cittadinanza elaborato dalla I Commissione (C. 103 e abb.), di cui 28 si espressero favorevolmente alla attribuzione della cittadinanza ai minori a determinate condizioni; da allora, tuttavia, non ci si è più mossi.

Il Governo ha sempre detto che si tratta di una materia di cui si deve occupare il Parlamento; da parte sua, avrebbe preferito un apporto più attivo da parte dell'Esecutivo, ma resta il fatto che la materia è nella « piena disponibilità » del Parlamento. Ribadisce quindi il proprio invito ai gruppi, con umiltà e con spirito di servizio, a fare il possibile per giungere all'approvazione di un testo sulla materia.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, ad integrazione di quanto già detto nella precedente seduta, informa la Commissione che il quadro informativo richiesto dal deputato Bragantini in relazione agli stranieri che lasciano l'Italia per trasferirsi altrove può essere integrato – anche se solo per la regione Lombardia, nella quale comunque la presenza di stranieri è molto significativa – anche ricorrendo ai sondaggi svolti dalla Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), che è un ente scientifico autonomo e indipendente che promuove studi, ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. Aggiunge che i dati raccolti dalla Fondazione sono pubblicati sul sito di quest'ultima e che, in ogni caso, ove necessario, il Governo è pronto a fornirli alla Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ringrazia il sottosegretario per il contributo che fornisce ai lavori della Commissione ed esprime l'avviso che sarebbe preferibile che i dati in questione fossero comunicati dal Governo nel corso di una seduta, più che consultati autonomamente dai singoli deputati.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente in che modo intenda organizzare i lavori della Commissione, considerato che le posizioni emerse appaiono fortemente divaricate.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che, essendosi concluso con la seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento, la cosa migliore sia che le relatrici definiscano una proposta di testo base, even-

tualmente individuando quest'ultimo tra le proposte di legge in titolo, in modo che, una volta adottato il testo base, la Commissione possa procedere alla fase emendativa.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, concorda con il percorso ipotizzato dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb.
(Parere alla II Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, chiede il rinvio del seguito dell'esame alla seduta di domani, per poter completare alcuni approfondimenti sul testo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.
C. 4994 Villecco Calipari.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.

ALLEGATO

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 (C. 4994 Villecco Calipari).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4994, Villecco Callipari recante « Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 »;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « difesa e forze armate », che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40

ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori) 57

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 49

ALLEGATO 2 (Ulteriore nuova proposta di parere dei relatori) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 50

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 67

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter* Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali *(Seguito dell'esame e rinvio)* 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 51

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo dell'onorevole Vitali) 68

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dell'onorevole Ria) 76

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 55

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 78

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

AVVERTENZA 56

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 26 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* su richiesta dell'onorevole Bernardini, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte che è stato oggi trasmesso alle Camere il parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento in esame e che domani la Commissione bilancio esprimerà i propri rilievi.

Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione, per sapere, in particolare, quando si intenda procedere alla votazione del parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, replicando all'onorevole Molteni, fa presente che, insieme al correlatore, onorevole Costa, sta predisponendo una proposta di parere che terrà conto anche dei rilievi e delle osservazioni che saranno formulati nel corso della seduta di oggi.

Nicola MOLTENI (LNP) in considerazione di quanto affermato dalla relatrice, auspica che, una volta presentata la proposta di parere dei relatori, sia possibile disporre del tempo necessario per poterla esaminare in modo approfondito, anche al fine di proporre eventuali modifiche o presentare proposte alternative di parere. In considerazione della complessità e delicatezza della materia, ritiene che la proposta di parere dovrebbe essere posta in votazione nella seduta di domani, ritenendo inopportuno, anche ai fini della linearità dell'organizzazione dei lavori della Commissione, porla in votazione oggi.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* fa presente che alcuni deputati hanno chiesto di intervenire oggi sul merito del provvedimento e che la decisione circa il momento in cui la proposta di parere sarà posta in votazione dipende da quando questa sarà concretamente presentata e comunque dall'andamento della discussione. Si riserva comunque di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per risolvere eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione.

Ivano STRIZZOLO (PD), con riferimento alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie nella Regione Friuli Venezia Giulia, ritiene che non si sia tenuto conto che il territorio del Friuli Venezia Giulia confina con due Stati nazionali, quali la Slovenia e l'Austria. Allo stesso modo non si è tenuto conto che l'attuale circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo interessa l'area montana e pedemontana della regione, segnata da una condizione morfologica particolarmente disagevole e con distanze significative (anche di più di 100 km.) tra i vari centri del territorio in questione e il capoluogo provinciale di Udine. Rileva che l'attuale sede del Tribunale di Tolmezzo assolve, in particolare, una precipua funzione sociale, garantendo ai cittadini residenti nel territorio montano della regione la fruibilità dei vari servizi giudiziari.

Dopo aver ricordato che nel territorio del comune di Tolmezzo ha sede un carcere di massima sicurezza di recente costruzione, rileva che eventuali revisioni delle circoscrizioni giudiziarie della regione, proprio in ragione delle particolari condizioni territoriali e linguistiche della stessa, andranno effettuate secondo criteri che tengano conto di tali peculiarità, garantendo il mantenimento del perimetro corrispondente alle attuali circoscrizioni provinciali.

Per questi motivi, chiede che non si proceda alla soppressione del Tribunale di

Tolmezzo, ovvero di provvedere alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie della Regione Friuli Venezia Giulia secondo i confini amministrativi delle attuali circoscrizioni provinciali.

Osserva che la relazione illustrativa allo schema oli decreto legislativo, attuativo della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n.148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dopo avere espresso le « linee guida dell' intervento » (punto I), nel descrivere (al punto 2) « la nuova geografia giudiziaria » afferma che: « Tanto premesso in termini generali, per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) seguono, negli allegati alla presente relazione, l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie ».

Negli allegati alla relazione, quello destinato al distretto di Trieste incentra la sua analisi sulle ragioni della sopprimibilità del Tribunale di Tolmezzo, quale « primo intervento » ipotizzato, mentre l'allegato in questione si esprime ulteriormente nel senso che « un secondo intervento possibile riguarda il rafforzamento del bacino di utenza del Tribunale di Gorizia mediante l'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova, che passerebbe così dal circondario di Udine a quello di Gorizia ».

Il medesimo allegato afferma poi che « per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso: *a)* l'accorpamento del Tribunale di Tolmezzo a quello di Udine, che conseguirebbe un bacino di utenza di 418.730 abitanti per una superfiche di 4.100 kmq; *b)* l'accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine così incrementando il bacino di utenza del Tribunale di Gorizia, che raggiungerebbe le 255.459 unità e la relativa estensione territoriale (1.242 kmq) ».

Orbene, dalla lettura di tale allegato, ritiene evidente che nessuna analisi la relazione illustrativa, o il suo allegato, espressamente compia a giustificare e a rendere trasparente e comprensibile l'accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine: se la ragione di tale scelta volesse essere quella di « incrementare il bacino di utenza » del Tribunale di Gorizia, in realtà tale non può essere la ragione della scelta, bensì il risultato della scelta medesima che invero, per quel che attiene al territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine, rimane del tutto apodittica.

Se poi ci si volesse riferire alle tabelle recate dall'allegato che riportano « le valutazioni relative agli uffici del distretto, volte a esaminarne consistenza e conferenza rispetto ai parametri e le relative specificità territoriali, logistiche e di collegamento » osserva quanto segue. L'allegato in esame valuta in primo luogo, al fine indicato, la distanza tra la città di Palmanova e, rispettivamente, la città di Udine (del circondario del quale Tribunale la prima fa attualmente parte) e la città di Gorizia (al circondario del Tribunale della quale la prima verrebbe accorpata). Già di per sé tale indicazione appare incompleta, se non fuorviante, atteso che le distanze tra le sedi giudiziarie dovrebbero essere considerate e valutate anche rispetto alle altre località del territorio, quali Cervignano del Friuli e Latisana (già sedi di Pretura), proprio al fine dell'adeguata considerazione delle modalità della prestazione del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese, rispetto al quale profilo rilevante è quello della distanza di questi ultimi dall'ufficio giudiziario di riferimento.

Ciò premesso, la suindicata tabella indica che in « auto » la distanza in km tra Palmanova e Gorizia è di 33 km, mentre quella tra Palmanova e il « precedente capoluogo circondariale » (*id est* Udine) è di 25 km: il dato non è corretto, e quindi può risultare fuorviante, atteso che, come risulta anche dalla Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 per il distretto della corte d'appello di Trieste redatta dal presidente Dottor Mario Tram-

pus, la distanza tra Palmanova e Udine, definita del tutto trascurabile, è di 18,12 km.

Attesa tale oggettiva risultanza non si vede, quindi, la ragione per la quale possa essere funzionale alla maggiore efficienza del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese che la distanza tra questi ultimi e la sede giudiziaria di riferimento (Gorizia in sostituzione di Udine) debba quasi raddoppiare, e ciò anche considerando solo la distanza tra Palmanova e Gorizia e non quella, maggiore di altri diversi centri, più lontani, quale Latisana.

A rafforzare tale osservazione valga l'ulteriore considerazione che la medesima tabella recata dall'allegato alla relazione illustrativa indica che la « frequenza autobus » tra Palmanova e Gorizia è scarsa, mentre quella tra Palmanova e Udine è buona.

Ancora, la predetta tabella recata dall'allegato alla relazione illustrativa specifica che la « frequenza treni » tra Palmanova e Gorizia è anch'essa scarsa, mentre quella tra Palmanova e il Udine è buona; addirittura il « tempo di percorrenza in minuti- del treno tra Palmanova e Udine viene indicato in 25 minuti, mentre tra Palmanova e Gorizia è di 80 minuti.

Tali rilevanti oggettive differenze, espresse proprio dalla relazione illustrativa nel suo allegato, rendono evidente come l'eventuale ipotizzata scelta dell'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine al circondario del Tribunale di Gorizia sia oggettivamente contraria alla funzionalità logistica e di collegamento dei territori interessati rispetto alla sede di giustizia e, quindi, si tramuti in difficoltà di fruizione del servizio di giustizia da parte di cittadini e imprese, talché si ritiene che non debba venire perseguita.

Giulio CALVISI (PD) rileva come la delega, che di per sé deve essere giudicata negativamente, sia stata anche esercitata in modo molto discutibile. Sottolinea quindi come lo schema di decreto legislativo in esame non determini la razionalizzazione né una maggiore efficacia della giustizia, ma disponga tagli netti ed interventi di ricostruzione della spesa. Si sofferma in particolare sulla scelta del Governo, non imposta dalla delega, di sopprimere tutte le sezioni distaccate anziché operare una cernita che fosse il risultato dell'analisi delle particolarità e delle esigenze dei singoli territori. Rileva inoltre come il provvedimento, a fronte di un risparmio di spesa eventuale e comunque minimo, sia idoneo a determinare un grave effetto depressivo sull'economia.

Osserva quindi come il mancato rispetto del complesso dei criteri di delega abbia generato anomalie e sperequazioni assolutamente irragionevoli, che devono essere corrette ed eliminate. Illustra quindi nel dettaglio il caso della soppressione della sezione distaccata di Olbia, disposta senza tenere conto che la maggior parte del carico giudiziario del relativo distretto grava non sul tribunale di Tempio Pausania, ma proprio sulla sezione di Olbia e che il tribunale accorpante non dispone delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento. Ritiene che in ogni caso di soppressione di sedi distaccate che abbiano un carico di lavoro superiore rispetto al tribunale accorpante, occorrerebbe prevedere un periodo di transizione che consenta di predisporre la maggiore efficacia del tribunale accorpante.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il provvedimento in esame rischi di essere un'occasione persa a causa dei vizi della delega. Sottolinea in particolare come la cosiddetta « regola del tre » appaia del tutto irrazionale e come non abbia molto senso assumere come base per la riorganizzazione territoriale la provincia, atteso che tale ente sta per subire un riordino drastico e complessivo. Osserva come il provvedimento non sembri tenere conto di molti problemi e di molte questioni. Cita, in primo luogo, le conseguenze delle misure previste, ad esempio, sul funzionamento dei registri delle imprese e delle camere di commercio e per l'applicazione della normativa notarile. Si trascura inol-

tre la necessità di ridisegnare l'organico degli uffici giudiziari.

Non ritiene invece drammatico l'intervento sulle sezioni distaccate, posto che l'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario già ne sopprime la metà, ma sarebbe opportuno, in una logica di compensazione, prevedere il mantenimento di un maggior numero di giudici di pace senza aggravio per i comuni.

Osserva come il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 abbia determinato gravi i danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10 gennaio 2011 sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma.

In forza di tale situazione, la legge delega n. 148 del 2011 ha previsto all'articolo 1, comma 5-*bis* (norma introdotta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 14 del 2012) che « in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti e differito di tre anni ».

La decisione del Governo di intervenire rivedendo fin d'ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riferimento ai tribunali de L'Aquila e di Chieti, differendone l'efficacia (comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto), è contraria al dettato e alla *ratio* della legge. La norma, infatti, ha inteso rinviare di tre anni qualsiasi decisione in ordine alla geografia giudiziaria abruzzese, perché la situazione della regione Abruzzo, a seguito del sisma, sotto il profilo demografico, economico, sociale, dei collegamenti e delle strutture giudiziarie, impedisce di decidere in modo razionale, logico e corretto.

Non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni. Tali decisioni quindi potranno essere assunte solo quando le condizioni suindicate saranno tornate alla normalità e gli effetti del sisma saranno completamente riassorbiti.

Il parere di questa Commissione di conseguenza dovrebbe essere contrario e si chiede al Ministro della giustizia di eliminare dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte di appello e l'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto medesimo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) svolge talune considerazioni generali in merito al provvedimento in esame, soffermandosi sulle conseguenze delle soppressioni degli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano.

Premetto di essere d'accordo e di condividere ampiamente le finalità della delega in merito alla riorganizzazione e alla redistribuzione degli uffici e delle strutture giudiziarie con riferimento alle realizzazioni di risparmi di spesa; tuttavia è dell'idea che si sia operata una qualche forma di taglio indiscriminato alle inefficienze e che il criterio dell'economicità, in tal caso, è ben lontano dal significare efficienza in termini di fruizione dei servizi giudiziari per i cittadini.

L'apparato giudiziario della Corte d'Appello di Trento e Bolzano è composto da tre tribunali (Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate e 22 uffici del giudice di pace.

La geografia giudiziaria esistente in Alto Adige è pensata per rispondere a quelle che sono le esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità del territorio dei comuni montani che, in quanto definiti « montani » per legge, avrebbero dovuto essere quantomeno previamente sentiti prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici giudiziari ivi stenti.

Per di più, il combinato disposto dei due schemi di decreto legislativo in esame presso la Commissione, se consideriamo anche quello concernente la redistribuzione degli uffici del giudice di pace, prevede anche la soppressione di ben 9 degli uffici attualmente esistenti e il conseguente accorpamento all'ufficio di Bolzano. E, su questo punto tengo a sottolineare che, con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici in questione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante norme di attuazione dello Statuto d'autonomia.

A questo, aggiunge il riferimento già ampiamente argomentato dall'onorevole Froner in merito alla peculiarità normativa del distretto di Corte di Appello di Trento e Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario secondo cui ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione. La soppressione delle 4 sezioni distaccate del tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il Tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano, anche come giudici tavolari.

Per concludere, ritiene di poter sostenere che la riorganizzazione operata non ha seguito, né nello schema di decreto di cui trattiamo, né in quello relativo ai giudici di pace, i principi e criteri direttivi secondo cui la delega avrebbe dovuto essere attuata, ossia realizzazioni di risparmi di spesa, ma senza ulteriori « costi ». Se pensiamo alle difficoltà che si creerebbero, nei confronti dei cittadini, non ritiene che la volontà del legislatore delegante fosse questa.

Pertanto, auspica che siano riviste alcune previsioni dello schema di decreto, anche alla luce delle considerazione svolte, al fine di non operare dei tagli indiscriminati sia per quanto riguarda i tribunali ordinari, sia per gli uffici del giudice di pace.

Carlo NOLA (PdL) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti della legge delega e delle modalità di esercizio della stessa, sottolineando come la presenza di sperequazioni e di applicazioni non omogenee dei criteri di delega renda i sacrifici imposti dal provvedimento insopportabili per molte popolazioni locali, che si vedono sottrarre presidi di giustizia in modo spesso irragionevole ed iniquo. Illustra, in particolare, il caso del tribunale di Pavia, che dovrebbe accorpare i tribunali di Vigevano e Voghera, ritenendo tale intervento irragionevole poiché, anche alla luce dei criteri di delega e tenuto conto delle peculiarità dei territori, vi sarebbe la possibilità di una riorganizzazione e di una maggiore efficacia dei tre tribunali. Sottolinea, inoltre come, nonostante le contrarie e non condivisibili dichiarazioni del relativo presidente, il tribunale di Pavia non si trovi assolutamente nelle condizioni di poter sostenere un così massiccio accorpamento.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) rileva come il provvedimento non si basi su un attento esame delle questioni territoriali o comunque di esigenze evidenti e oggettive. Per quanto concerne la regione Piemonte, dichiara di condividere pienamente le osservazioni e le analisi rese dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena.

Sulla base dello schema governativo di decreto delegato la nuova fotografia degli uffici giudiziari sarebbe rappresentata dal tribunale di Torino (sede unica centrale) e dal tribunale di Ivrea. In sostanza, si prevede non solo la soppressione delle quattro sezioni distaccate del tribunale di Torino, ma anche la soppressione del secondo tribunale provinciale per numero di abitanti, attualmente il quarto del distretto: il tribunale di Pinerolo. In questo modo oltre la metà della popolazione della regione viene ripartita su soli due uffici giudiziari, dei quali uno assumerebbe dimensioni eccezionali.

Trovandosi il tribunale di Pinerolo nella stessa provincia del tribunale metropolitano di Torino, una corretta attuazione

della delega imporrebbe invece un potenziamento del tribunale sub-metropolitano di Pinerolo mediante riequilibrio della competenza territoriale rispetto al tribunale di Torino. D'altra parte la stessa commissione consultiva ministeriale ha evidenziato la necessità di mantenere gli uffici sub-metropolitani e sub-provinciali per finalità di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, anche con ampliamento dei relativi territori. Il provvedimento del Governo finisce invece per sortire l'effetto esattamente contrario, congestionando ancora di più e gravemente il tribunale di Torino.

Conclusivamente evidenzia come, secondo lo spirito della delega, occorrerebbe modificare il provvedimento nel senso di mantenere nella provincia di Torino le attuali tre sedi giudiziarie mediante accorpamento dei territori delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa al tribunale di Pinerolo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Tenaglia. Dopo avere evidenziato come la delega non imponga affatto la soppressione di tutte le sezioni distaccate, ritiene indispensabile quantomeno il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace laddove una sede distaccata sia soppressa. Evidenzia quindi come le particolarità dei territori montani rendano, alla luce degli stessi criteri di delega, irragionevole la soppressione di alcuni uffici giudiziari quale il tribunale di Tolmezzo ed evidenzino l'importanza di un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali in simili decisioni. Sottolinea quindi come sia altrettanto irragionevole disporre l'accorpamento della sezione distaccata di Palmanova al tribunale di Gorizia anziché a quello di Udine.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si sofferma sulle peculiarità della regione Marche, sulla situazione fortemente penalizzante per il tribunale di Urbino che deriverebbe dall'applicazione del provvedimento e sull'irragionevolezza della soppressione di alcune sezioni distaccate e, in particolare, di quella di Fano. Evidenzia come i tribunali di Urbino e Camerino, seppure non di grandi dimensioni, rappresentino degli storici presidi di giustizia fortemente radicati nel territorio, la cui soppressione, considerando le peculiarità territoriali delle zone di competenza, creerebbero gravissimi disagi ai cittadini. Invita quindi il Governo ad esercitare la delega con un minore grado di discrezionalità, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze dei cittadini.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che un criterio di ordine generale dovrebbe essere quello secondo cui, ove vengano soppresse le sezioni distaccate, rimangano in essere gli uffici del giudice di pace. In tal modo si riuscirebbe a mantenere il criterio di prossimità che diversamente con la soppressione di tutte le sezioni distaccate e dei due terzi degli uffici del giudice di pace verrebbe totalmente eliminato.

Per le specificità delle strutture, nel senso che si tratta di nuove strutture recentemente finanziate, ritiene che non debbano essere soppressi i tribunali di Bassano del Grappa e chiavari.

Per ragioni di prossimità territoriale dei comuni compresi nel circondario segnala che Treviglio andrebbe accorpato con il tribunale di Crema e non con Bergamo; Legnago andrebbe accorpato a Verona e non a Rovigo; le sedi distaccate di Chivasso e Ciriè andrebbero accorpate a Torino e non a Ivrea; la sezione distaccata di Rho andrebbe accorpato al tribunale di Milano e non a Busto Arsizio; la sezione distaccata di Palmanova andrebbe accorpata con Udine anziché con quella di Gorizia; la sede di Portogruaro andrebbe accorpata con quella di Pordenone e non con quella di Venezia.

Si dovrebbe mantenere il Tribunale di Pinerolo, poiché la Regione Piemonte è quella che dalla presente riforma manterrebbe soltanto due tribunali e quindi carichi di lavoro non sostenibili.

In considerazione dei rispettivi bacini di utenza, si dovrebbero mantenere il tribunale di Vigevano, il tribunale di Crema, la la sezione distaccata di Sassuolo.

Conformemente al parere del Consiglio giudiziario della corte di appello di Milano si dovrebbe mantenere il Tribunale di Desio, per bacino di utenza ed estensione.

Per motivi di estensione territoriale, si dovrebbero mantenere il tribunale di Tolmezzo, il tribunale di Urbino e il tribunale di Camerino.

Il tribunale di Bassano del Grappa dovrebbe essere mantenuto in considerazione del bacino di utenza con l'attuale circondario;

Ritiene inoltre necessario rivedere in modo critico ed informato le chiusure delle « sedi distaccate » mantenendo in essere quelle che, per peculiarità territoriali, grado di efficienza, efficacia e produttività, siano funzionali e non ostative al miglioramento del servizio giustizia.

Mario CAVALLARO (PD) osserva come il tribunale sia nella percezione diffusa il punto di riferimento della giustizia e come alcuni tribunali storici, come quello di Camerino, più di altri facciano parte del tessuto culturale, sociale ed economico di determinati territori. Queste caratteristiche appaiono ancora più marcate per il tribunale di Camerino, storicamente legato in un rapporto fortemente sinergico all'università. Invita quindi il Governo a valutare con maggiore attenzione il parametro dell'efficienza, ritenendo inaccettabile che tutto ciò che persegue l'eccellenza, se non rientra nei parametri numerici indicati, debba essere soppresso. Si sofferma quindi sulle ragioni che rendono irragionevole anche la soppressione di talune sezioni distaccate, quali quelle di Fano, San Benedetto del Tronto, Jesi e Civitanova Marche.

Salvatore TORRISI (PdL) osserva come quello dell'organizzazione degli uffici giudiziari sia un tema dibattuto da molti anni. In tutte le sedi, sia istituzionali che politiche, è stato sottolineato che, in ogni caso, l'eventuale revisione della circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere solo un tassello di una più generale riforma e non formare l'oggetto di un intervento che, slegato da una valutazione complessiva e sull'efficacia dell'intero sistema, è destinato all'insuccesso e a complicare ancor più il sistema giustizia.

Il Governo non ha seguito i criteri di delega che impongono una scelta basata su criteri di valutazione, di efficienza e produttività.

Lo stesso Consiglio nazionale forense ha lamentato che la revisione della geografia giudiziaria si è tradotta in una soppressione dei tribunali giudiziari senza controlli sulle varie voci di spesa. Sul fronte dei tagli arriva l'accusa più forte: secondo il Consiglio nazionale forense i risparmi reali saranno di soli 17 milioni (ben lontani dai 50 attesi dal Governo) a fronte di notevoli disagi determinati dalla creazione di « megauffici » ontologicamente inefficienti, in quanto gli stessi non sarebbero in alcun modo in grado di ricevere e trattare l'elevatissimo numero di procedimenti che deriverebbe dalla soppressione degli uffici proposta con i provvedimenti in esame.

Recentemente il professor De Rita sul Corriere della Sera affrontava una questione importante per il nostro Paese, sottolineando che si corre il rischio di riportare alla ribalta un nostro antico e irrisolto problema: la contrapposizione fra dimensione verticale e dimensione orizzontale della dinamica economica e sociopolitica. L'attuale Governo si è fatto interprete anche nella riorganizzazione delle sedi giudiziarie della spinta verticale.

Resta fuori dalla sua sensibilità, per il modo in cui intende esercitare la legge delega, la dimensione orizzontale del nostro sviluppo garantito dalla molteplicità dei soggetti operanti sul territorio (comuni, province, uffici giudiziari, aziende sanitarie). Occorre però rendersi conto che la verticalizzazione decisionale rende desertico il panorama della nostra attuale società, destinata ad avere sul territorio sempre meno consigli, meno province, meno stazioni dei Carabinieri, meno uffici giudiziari, forse meno imprese. Il deserto, come si sa, tende sempre a crescere se non ci sono adeguati presidi di vita. Di questo pericolo non sembra consapevole il Go-

verno con i provvedimenti sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e degli uffici dei giudici di pace.

I due schemi di decreto, che prevedono la soppressione di 674 sedi di giudice di pace, 67 tribunali e 220 sezioni distaccate impongono una seria riflessione.

Il giudizio pur in presenza di congiunture economiche difficili, come quelle attuali, non può essere gestito in una logica aziendale, disattendendo ogni valutazione sulle ragioni della giustizia di prossimità.

Il Governo sembra ignorare che, con la criminalità sempre presente, i tribunali, anche in sedi minori, rappresentano veri e propri presidi di legalità. Essi sono il segno della presenza dello Stato. Pensa in particolare alla Sicilia, che è una delle regioni più colpite dai tagli ai tribunali: stando al piano del Governo, dovrebbero chiudere le sedi di Sciacca, Nicosia, Modica, Caltagirone, Mistretto oltre a tutte le sezioni distaccate.

Precisa di avere una conoscenza diretta della struttura giudiziaria del tribunale di Catania che ha irrisolti onerosi problemi che attengono alla logistica corrente, alle esigue risorse (economiche e non) a disposizione per gestire i servizi, alle strutture inadeguate, e che richiedono sforzi immensi da parte dei dirigenti per garantire efficienza e un equilibrio che verrebbe definitivamente e sicuramente travolto con l'accorpamento alla sede centrale di ben sette sezioni distaccate.

Tale condizione di sofferenza del tribunale di Catania è evidenziata dal fatto che l'edificio nel quale è allocato è già ora insufficiente, come dimostra il fatto che la sezione lavoro, il tribunale di sorveglianza, l'ufficio notifiche, il tribunale per i minorenni sono dislocati in diversi edifici distanti tra loro.

Le valutazioni sul punto sono state fatte, del resto dal Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Catania, il quale, chiamato ad esprimere parere sull'argomento, ha ritenuto confacente alle necessità del territorio, per un efficiente servizio di giustizia, ridurre le attuali sette sezioni di Catania a tre, mantenendo quella di Paternò, comune con una forte presenza della criminalità organizzata.

Non si vogliono difendere sterili campanilismi, dovendo considerarsi un obiettivo essenziale quello della efficienza del sistema giudiziario, inteso come capacità di definire un maggior numero di controversie in tempi ragionevoli, con l'impegno di risorse proporzionate. Non può però accettarsi che la revisione della geografia giudiziaria sia dettata da esigenze di pura e semplice riduzione numerica o di mero contenimento dei costi, come si percepisce dai provvedimenti emessi dal Governo.

Pertanto, ritiene opportuno che il Governo riveda i provvedimenti proposti e che qualsiasi decisione in merito sia preceduta da una raccolta esaustiva e obiettiva di dati sulle caratteristiche del territorio, su domanda di giustizia e sua tipologia, sulle risorse, sui carichi di lavoro, sulla viabilità, sulla realtà sociale ed economica, sulla diffusione della criminalità. Sia compiuta la valutazione della dimensione attuale degli uffici non in astratto, ma con riguardo a ogni singolo ufficio, a seguito della considerazione di tutti i fattori intervenuti sotto il profilo delle domande di giustizia, del risultato e della organizzazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere rilevato come la materia in questione sia estremamente complessa e difficile da trattare, sottolinea l'elevato numero di osservazioni, suggerimenti, indicazioni, sollecitazioni e contributi raccolti dalla Commissione, anche nel corso delle audizioni. Precisa peraltro che la Commissione, nell'esaminare lo schema di decreto legislativo ed esprimere il parere di competenza, dovrà avere come ineludibile parametro di giudizio il rapporto tra i criteri di delega ed il loro concreto esercizio da parte del Governo. Dovendo l'esame della Commissione svolgersi all'interno di quest'ambito non sarà pertanto possibile tenere conto di molti dei suggerimenti pervenuti, alcuni delle quali estremamente utili ed interessanti. Cita, in particolare, l'indicazione pervenuta dal Consiglio giudiziario di Sassari.

Dichiara di nutrire perplessità su molti aspetti del provvedimento, ma, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritiene che la Commissione possa esprimere oggi stesso un parere, il cui contenuto sia costruttivo. Coglie altresì l'occasione per ringraziare i sottosegretari Mazzamuto e Gullo per avere assicurato la costante presenza del Governo ai lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Costa, una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*.

Precisa come la proposta contenga delle indicazioni, critiche ma propositive, che possano permettere al Governo di rivedere in alcuni aspetti le modalità di esercizio della delega, tenuto conto dell'enorme quantità di dati acquisiti dalla Commissione e delle peculiarità dei territori interessati. Si tratta, in alcuni casi, di soluzioni a questioni lasciate aperte dalla stessa relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo; di inviti a calare nel caso concreto criteri meramente astratti.

Nicola MOLTENI (LNP) fa presente di avere compreso, all'inizio della seduta, che l'organizzazione dei lavori fosse diversa e che, in particolare, dovendosi attendere i rilievi della Commissione bilancio e dovendosi concedere ai deputati il tempo necessario per esaminare la proposta di parere dei relatori, peraltro presentata in questo momento, non fosse opportuno votare oggi. Ritiene, anzi, che non sussistano le condizioni per votare oggi e che non si possa votare prima di domani, atteso che la necessità di concedere il tempo necessario per valutare la proposta di parere presentata discende da quel principio di compartecipazione di tutte le forze politiche all'espressione del parere che sembrava essersi affermato nelle precedenti sedute.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, quanto ai rilievi della Commissione bilancio, ricorda che questa aveva termine per esprimerli entro il 24 luglio scorso e che oggi è comunque pervenuto il parere del CSM. Pertanto, sotto questo profilo, la Commissione potrebbe anche esprimere il parere oggi.

Lorenzo RIA (UdCpTP) sottolinea come sia prassi di questa Commissione, anche per provvedimento meno importanti di quello in esame, concedere un termine per esaminare le proposte di parere presentate, per proporre riformulazioni o per presentare eventuali proposte alternative di parere. In base a quanto affermato dalla relatrice Ferranti e dalla presidente Bongiorno all'inizio della seduta, non essendo stata allora ancora presentata alcuna proposta di parere, si è diffusa la convinzione che il parere sarebbe stato comunque votato domani.

Roberto RAO (UdCpTP) con riferimento all'intervento del collega Ria, osserva che l'urgenza di esprimere il parere deriva dal fatto che oggi anche la Commissione giustizia del Senato esprimerà il proprio e ritiene che tale circostanza non dovrebbe essere sottovalutata. Ritiene quindi che la Commissione possa votare oggi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che si possa di porre in votazione la proposta di parere più tardi, convocando la Commissione al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. In questo modo tutti i commissari avrebbero il tempo per esaminare la proposta di parere presentata.

Nicola MOLTENI (LNP) insiste perché la Commissione voti domani. Osserva infatti come, data l'estrema complessità della materia, se si votasse al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea, non vi sarebbe comunque il tempo sufficiente per un esame approfondito e per l'eventuale redazione di una proposta alternativa di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e convoca immediatamente l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tutti i gruppi presenti, ad eccezione della Lega Nord e dell'Idv, hanno concordato sull'opportunità di porre in votazione la proposta di parere al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà appositamente convocata al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 19 luglio 2012.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Cavallaro, una ulteriore nuova proposta di parere *(vedi allegato 2)* che tiene conto di quanto è emerso nel corso del dibattito in merito al principio di giustizia di prossimità, aggiungendo una ulteriore condizione alla nuova proposta di parere già presentata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di parere sarà votata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.30.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.
C. 4994 Villecco Calipari.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla presente seduta, illustra il provvedimento osservando che prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare, in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace del 1947, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

Tra i requisiti necessari per il conferimento del grado onorifico è richiesta, tra l'altro, l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi (articolo 2).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter* Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 giugno 2012.

Rita BERNARDINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori per evidenziare il grave ritardo con cui la Commissione procede all'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, ricordando che l'iter legislativo è stato avviato il 29 marzo scorso e che ha visto lunghi periodi senza che si sia svolto alcun intervento in Commissione. Ritiene che tutto ciò sia gravissimo in quanto si tratta di un provvedimento diretto se non a risolvere, almeno ad alleviare la drammatica situazione che si vive quotidianamente nelle carceri, la quale è destinata ad assumere prossimamente contesti ancora più drammatici, considerate le condizioni delle carceri in piena estate. Chiede quindi al Governo se consideri realmente importante il citato disegno di legge e, in particolare, se, anche al fine di accelerare l'esame in Commissione, abbia intenzione di chiedere l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in tempi rapidi.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva avente ad oggetto le diverse delicate questioni poste dal provvedimento in esame, dalla quale è emersa l'esigenza di trasformare alcune disposizioni di delega legislativa in disposizioni direttamente precettive, come quelle relative alla messa alla prova ed agli irreperibili. A tale proposito fa presente che insieme al correlatore, onorevole Costa, sta procedendo alla formulazione di una proposta di nuovo testo del disegno di legge in esame, che potrà essere adottato come testo base, sulla base degli orientamenti emersi nell'indagine conoscitiva. Ritiene, tuttavia, che vi siano ancora dei punti da approfondire quale, ad esempio, la reale portata applicativa delle disposizioni sulle pene detentive non carcerarie, per cui sarebbe utile acquisire dal Governo le proiezioni statistiche relative alla diminuzione degli ingressi e permanenze nelle carceri che si avrebbe in caso di approvazione del provvedimento. Occorre inoltre verificare la congruità delle disposizioni relative al cosiddetto braccialetto elettronico, facendo riferimento sia alla convenzione in corso sia alle eventuali questioni applicative verificatesi in concreto nel passato.

Il sottosegretario Antonino GULLO ribadisce che il Governo considera il disegno di legge in esame di prioritaria importanza

e, quindi, da approvare quanto prima, completando l'intervento in materia penitenziaria iniziato in via d'urgenza con la legge n. 26 novembre 2010, n. 199, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Si tratta ora di procedere attraversi interventi strutturali assolutamente necessari per ridurre la tensione nelle carceri. Ricorda altresì che il Ministro Severino, oltre ad essere intervenuta direttamente in Commissione per sottolineare l'importanza che il Governo attribuisce al provvedimento in esame, ha scritto al Presidente della Commissione per chiedere che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione giustizia con priorità rispetto agli altri provvedimenti affinché pervenire quanto prima alla sua approvazione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente,* dopo aver ricordato che il disegno di legge si trova costantemente all'ordine del giorno della Commissione e rilavato che non si proceduto molte volte al suo esame perché sono stati privilegiati provvedimenti con scadenza di diversa natura, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 19.45.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella giornata odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno presentato una proposta di parere, la cui votazione, secondo quanto stabilito all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi immediatamente dopo tale presentazione, si dovrebbe svolgere nel corso della presente seduta. Avverte che l'onorevole Luigi Vitali ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 4)*, che sarà posta in votazione solo qualora dovesse essere respinta la proposta di parere dei relatori.

Luigi VITALI (PdL) interviene per illustrare la propria proposta alternativa di parere, che ha presentato con rammarico per contrastare la proposta di parere presentata dai relatori, che non evidenzia adeguatamente tutte le incongruità dello schema di decreto legislativo in esame, come invece viene fatto nel parere approvato oggi dal Senato. Proprio per tale ragione ha ritenuto di presentare come proposta alternativa di parere proprio il parere approvato dal Senato, consentendo così alla Commissione di poter esprimere un parere adeguato alla gravità delle conseguenze che deriverebbero dall'emenazione di un decreto legislativo dello stesso tenore dello schema in esame. Considera estremamente grave che il Governo, senza procedere ad alcuna verifica sul territorio delle reali specificità ed esigenze di ciascuna realtà locale, abbia deciso di spazzare all'incirca mille uffici giurisdizionali, quali tribunali, sezioni distaccate e sedi di giudice di pace. È grave anche la scelta di far pesare sui comuni, nonostante che spesso si trovino in dissesto finanziario, l'onere ecomomico del mantenimento di uffici giudiziari che comunque forniscono un servizio pubblico che deve essere addossato al bilancio dello Stato. Con rammarico rileva che neanche questa questione è stata affrontata nella proposta di parere dei relatori, che non si sofferma sugli effetti devastanti per la giustizia che si determineranno in seguito all'emanazione del decreto legislativo voluto dal Governo. Per tale ragione voterà contro la

proposta di parere dei relatori auspicando che sia approvata la sua proposta alternativa di parere che riproduce integralmente il parere approvato oggi dal Senato.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'ordine dei lavori rilevando che solo in questo momento apprende che è stata depositata in Commissione una proposta alternativa di parere che riproduce integralmente un parere che il Gruppo di Italia dei Valori ha votato proprio oggi nell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che sia grave che solo casualmente sia venuto a conoscenza di un fatto politicamente estremamente rilevante, essendo a tutti evidente che la presentazione di una proposta di parere che sia stata già condivisa da Italia dei Valori al Senato non possa essere priva di conseguenze per la votazione della proposta di parere dei relatori. Ribadisce la gravità del fatto che i componenti della Commissione non siano stati messi nelle condizioni di conoscere preventivamente la proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Vitali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Di Pietro che in realtà, come avviene per prassi, viene data comunicazione ai deputati della presentazione di una proposta alternativa di parere alla prima occasione utile nel corso di una seduta. Nel caso in esame, si è dato conto della proposta alternativa di parere dell'onorevole Vitali all'inizio della seduta convocata successivamente alla presentazione della stessa. Per quanto attiene alla contestazione relativa alla non conoscibilità di tale proposta di parere, rileva che questa è stata messa immediatamente in distribuzione e, che, pertanto, sia pienamente conoscibile.

Antonio DI PIETRO (IdV) interrompe il Presidente contestandone le affermazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver più volte chiesto inutilmente all'onorevole Di Pietro di non essere interrotta, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, da la parola all'onorevole Ria, che risulta essere iscritto a parlare.

Lorenzo RIA (UdCpTP) in primo luogo osserva che la proposta di parere dei relatori è stata presentata alle ore 15 di oggi dopo che alle ore 13 la Presidenza aveva comunicato che questa sarebbe stata presentata domani in attesa dei rilievi che sempre nella giornata di domani verranno espressi dalla Commissione Bilancio. Ritiene quindi una forzatura votare oggi tale proposta di parere che scade l'8 agosto e non concentrarsi sul parere sullo schema di decreto legislativo relativo alle sedi dei giudici di pace, la cui scadenza è prevista proprio oggi, secondo la proroga concessa dal Ministro della gistizia.

Dichiara di non condividere assolutamente la proposta di parere dei relatori, che non affronta in maniera adeguata molte delle questioni sollevate dallo schema di decreto in esame ed in particolare la questione della soppressione delle sezioni distaccate. Proprio per tale ragione qualora egli si dovesse rendere conto che i relatori non intendono accogliere le sue osservazioni relative alla questione delle sezioni distaccate, presenterà anch'egli una proposta alternativa di parere.

Svolge, pertanto, una serie di considerazioni affinché siano accolte dai relatori ed inserite in una nuova proposta di parere.

In primo luogo premette che la distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega; per cui qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria non può prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura

proporzionale l'attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei.

Rileva che in base all'articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai sensi della lettera *b)*, ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Osserva che nel determinare i criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. *b)*); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett *e)*) secondo « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.

Ritiene che lo spirito della delega, finalizzato a razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera *e)*. Si assisterebbe, infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate. La riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale, sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l'applicazione di quanto previsto ai punti *b)* ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il « riequilibrio delle attuali competenze territoriali » viene individuato come « prioritaria linea di intervento ». Ricorda che per le sezioni distaccate la delega, alla lettera *d)*, prevede la soppressione ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale. Ciò significa che non si può ritenere che il legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant'è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220. La proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata. Se tale impostazione fosse accolta l'effetto sarebbe quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini.

Per evitare, con una generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile, a suo parere, valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili.

Propone, pertanto, di prevedere nel parere l'adozione di criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Si potrebbe, ad esempio, convenire sulla necessità di mantenere almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino determinati parametri legati al numero di abitanti e all'estensione territoriale, escludendo le grandi aree metropolitane richiamate all'articolo 1, co. 2, lett. *b)* della delega (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo).

Per valorizzare i criteri già indicati dal Governo si potrebbe prevedere almeno una sezione distaccata in quei circondari che superino il valore soglia della popolazione media di 363.769 abitanti nonché, congiuntamente, il parametro dell'estensione territoriale superiore a 2.169 Kmq.

Si, potrebbe, da ultimo, adottare l'ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l'ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km).

Infine, considerata anche la possibilità di ridefinire i confini di competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione).

Concludendo, per garantire il raccordo tra uffici giudiziari, laddove all'esito dell'applicazione dei nuovi parametri si localizzerebbero alcune sezioni distaccate – che allo stato dello schema di decreto sono tutte soppresse – nella stessa sede si prevedrebbe anche l'Ufficio del Giudice di Pace. L'adozione di tali parametri permetterebbe una redistribuzione più equa sul territorio dei presidi giudiziari, valorizzando, peraltro, la necessaria coerenza rispetto allo spirito della legge delega.

Deposita un prospetto risultante dall'applicazione dei nuovi criteri nel quale sono evidenziati 38 circondari di tribunali che possiedono sia il requisito del numero di abitanti superiore al valore soglia di 363.769 sia il requisito dell'estensione superiore a 2.169 kmq; volendo prevedere almeno una sezione distaccata per ogni circondario che supera tale valore, si avrebbero, dunque, 39 sezioni distaccate (con un dato di soppressione pari a 181 sezioni, invece delle totali 220).

A suo parere resterà da verificare, una volta definiti i parametri da adottare nella selezione dei circondari di tribunali che manterrebbero almeno una sezione distaccata, dove ubicare quest'ultima. A tal proposito si potrebbe adottare il criterio della distanza lineare delle attuali sezioni con il tribunale di riferimento, fissando un valore soglia (ad esempio 50 km). In caso di più sezioni distaccate, nell'ambito dello stesso circondario, in possesso del requisito della distanza lineare dal tribunale superiore al valore soglia fissato, l'opzione potrebbe ricadere su quella in posizione più isodistante (più centrale) rispetto ai confini del territorio di competenza. Inoltre, è necessario evidenziare che gli attuali confini territoriali delle sezioni distaccate sono tutt'altro che intangibili: bisognerà, dunque, analizzare caso per caso i territori interessati, al fine di ottenere una distribuzione omogenea degli uffici giudiziari.

Presenta, pertanto, una proposta alternativa di parere che legge integralmente (*vedi allegato 5)*.

Nicola MOLTENI (LNP) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo a votare una proposta di parere presentata solo oggi alle ore 15 su una materia tanto rilevante quale quella della geografia giudiziaria, quando non vi è nessun ostacolo per poterla esaminare e votare nella giornata di domani dopo averla adeguatamente verificata in tutte le sue parti ed aver potuto eventualmente presentare una proposta alternativa di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* prendendo atto di quanto appena affermato dall'onorevole Molteni a nome del suo Gruppo, sospende la seduta e convoca l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di programmare i tempi di esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* nel dare atto dell'esito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che il parere verrà espresso nella seduta di domani. In

particolare oggi e domani alle ore 10 si svolgeranno gli ulteriori interventi dei deputati che ne hanno fatto richiesta. Alle ore 13 sarà votato il parere. Nel frattempo si passa all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Successivamente si tormerà ad esaminare lo schema recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella giornata odierna.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, presenta anche a nome del correlatore, on. Costa, una nuova ulteriore proposta di parere, che si differisce da quella presentata nella seduta antimeridiana di oggi in due sole parti, quali la precisazione nella seconda condizione che tenga conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini della valutazione dei carichi di lavoro, nonché la soppressione nella quinta condizione delle parole: « ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova ulteriore proposta di parere dei relatori *(vedi allegato 6)*.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che risulta iscritto a parlare l'onorevole Iannuzzi.

Tino IANNUZZI (PD) ritiene, riportando orientamenti condivisi anche dai deputati Bonavitacola, Samperi, Tenaglia e Cuomo, che la parte della proposta di parere relativa al distretto della Corte d'appello di Salerno dovrebbe essere modificata prevedendo che il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d'appello di Potenza, nella regione Basilicata, come hanno peraltro osservato il Procuratore distrettuale di Salerno, il Consiglio giudiziario e l'ANM. Nel parere si dovrà prevedere espressamente che il Tribunale di Sala Consilina sia mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno, con eventuali accorpamenti di comuni limitrofi già ricadenti nella sezione distaccata di Eboli, così riducendone, in parte, l'elevatissimo carico di lavoro.

Con tale proposta rimarca come l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina con il più piccolo tribunale di Lagonegro, appartenente ad altra regione ed altra Corte d'appello, sia ingiustificato ed in contrasto con la leggera *e)* comma 2 dell'articolo 1 della legge di delega. Il tribunale di Sala Consilina deve essere mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno, sussistendo tutte le condizioni per la salvaguardia di detto tribunale. Al tribunale di Sala Consilina potrebbero essere accorpati comuni limitrofi (Buccino, Bellosguardo, Ottati, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Romagnano al Monte) attualmente ricadenti nella competenza territoriale della sezione distaccata di Eboli e che hanno già deliberato in tal senso. In tal modo si ridurrebbe, in parte, l'elevatissimo contenzioso che grava i carichi di lavoro della sezione distaccata di Eboli, una delle più importanti d'Italia e sicuramente rientrante fra quelle da mantenere almeno per il regime transitorio quinquen-

nale, come ha sollecitato espressamente il Consiglio giudiziario.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* rinvia alla seduta che sarà convocata domani alle ore 10, per proseguire con gli interventi in vista all'espressione del parere che verrà votato alle ore 13.

La seduta termina alle 21.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
C. 5117 Governo.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;

considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera *b)* del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

rilevato che:

la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell'elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall'amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l'altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell'intento di « individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati »;

i predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lett. *a)* del citato comma 2) e deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lett. *g)* del citato comma 2);

considerato che:

la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell'articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento;

anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che « la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti »;

al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera *f)* dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre).

richiamata l'istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;

considerato che la Commissione nell'intento di verificare l'attuazione dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall'esame delle osservazioni richieste ai Consigli Giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;

sottolineato che nel corso dell'istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all'attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d'appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;

rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:

1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

a) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all'efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;

b) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, e Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla relazione del Procuratore di-

strettuale depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania;

c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d'utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l'incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;

d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l'inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un'alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;

e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.

2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:

la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all'esito dell'indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:

a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;

b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12. milioni di euro destinati al completamento della cittadella della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei, quale, ad esempio, Cittadella;

c) del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto.

3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:

la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:

a) nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell'audizione presso la Commissione Giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, cui dovrebbero essere accorpati i territori di Moncalieri e Susa, per mantenere unicità di giurisdizione nelle due valli. Val di Susa e Val Chisone. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Torino-Pinerolo è stata recentemente soppressa, per cui l'accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;

b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l'accorpamento del territorio dell'aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l'audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;

c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l'area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolemente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.

d) nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall'Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell'ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all'alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).

4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondario, come è il caso:

a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell'intera Liguria, che misura 5.402 kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in

Comuni « non capoluogo » della Corte d'Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;

b) in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;

c) in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.

5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:

a) nel distretto di Salerno, il tribunale di Sala Consilina, viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro, del distretto di Potenza, nella regione Basilicata. Il Procuratore distrettuale, il Consiglio Giudiziario e l'Anm hanno rappresentatola necessità che il tribunale di Sala Consilina sia accorpato a quello di Vallo della Lucania, in modo da consentire la creazione di un tribunale di medie dimensioni con un territorio omogeneo di circa 200.000 abitanti, situato sempre nel distretto di Salerno;

b) nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Terni o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia).

c) nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera a) della legge delega, tanto più che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Il Consiglio giudiziario segnala l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 collocato in zona pedemontana Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti;

d) nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l'altro è appena sufficiente a ospitare l'attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall'ANM;

e) nel distretto della Corte d'Appello di Potenza, l'ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;

rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all'introduzione delle preture cir-

condariali della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta, in linea di massima condivisibile, nella fase di prima attuazione può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l'Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l'eccessiva discrezionalità o casualità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 7 dello schema di decreto che prevede « che il Ministro della Giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai Comuni alcun rimborso spese », questa valutazione determina:

a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali « presidi territoriali di giustizia » dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli « sportelli telematici della giustizia »;

b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi e funzionali eccessivi per la popolazione e il servizio giustizia, così come peraltro segnalato dai Consigli Giudiziari;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, lett. i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell'articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpati, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;

è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l'adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall'ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;

osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, previsto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l'efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;

rilevato che:

lo schema di decreto non procede all'attuazione de principio di delega previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto

territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuato secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

la necessità di razionalizzazione del servizio giustizia è particolarmente sentita nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Palermo;

in riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L'Aquila e di Chieti, osservato che:

occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;

la legge delega n. 148/2011 ha previsto all'articolo 1 comma 5 bis (norma introdotta dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che « in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni »;

la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

rilevato che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera b), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;

per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera b), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;

non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi

di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario;

il predetto parametro che, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche in questo caso alcuna giustificazione;

non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;

nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;

sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari;

ritenuto comunque necessario assicurare l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, al fine di garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, per cui occorre comunque garantire il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

2) siano valutati attraverso parametri oggettivi, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;

3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;

4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica

nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;

5) sia comunque garantito il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate.

ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 3 prevede una forma di certificazione del credito che l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, consistente in un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito;

sulla base del certificato, secondo l'articolo 4, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento;

i commi da 3 a 8 dell'articolo 4 prevedono peraltro una procedura per la richiesta e l'ottenimento del certificato che appare particolarmente complessa ed articolata;

osservato che:

secondo la normativa vigente, il creditore può comunque ottenere una ingiunzione di pagamento sulla base delle « prove scritte » indicate dall'articolo 634 del codice di procedura civile, fra le quali, secondo la giurisprudenza costante, rientra anche la « fattura commerciale »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il rapporto tra le disposizioni del provvedimento in oggetto e la disciplina vigente in materia di procedimento di ingiunzione (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e di verificare se, al fine di fornire all'impresa strumenti realmente utili, più rapidi ed efficaci per il recupero dei crediti, sia preferibile mantenere la disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento in oggetto ovvero, anche per ragioni di coerenza sistematica, modificare direttamente l'articolo 634 del codice di procedura, aggiornando l'elenco delle prove scritte idonee a fondare la pronuncia di ingiunzione e la relativa disciplina.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE VITALI

La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;

criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;

ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere *b)* ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle « specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale » e del « tasso di impatto della criminalità organizzata » e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* il nequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;

ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;

ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;

ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre

4000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera *e)*; mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;

ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;

ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;

ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;

ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere

un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:

1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:

a) Caltagirone;

b) Sciacca;

c) Lamezia Terme;

d) Rossano;

e) Castrovillari;

f) Paola;

2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356210). (La necessità di mantenimento ditale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);

b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;

c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondano di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondano di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Snsa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.

c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi

di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).

d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondano con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di « prioritaria linea di intervento... in riequilibrio delle attuali competenze territoriali... tra uffici limitrofi della stessa area provinciale » non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondano di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.

e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.

f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. *a)* della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.

g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

h) Lagonegro accorpando al relativo circondano i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.

4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.

5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Ligunia che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale at-

traverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondano congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq.

6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

a) la sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondano del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondano del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.

d) che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegate al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondano di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera *e)* della legge delega.

e) la sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondano del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.

7. Sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a « Cosa Nostra ».

8. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.

9. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

con riguardo alle sezioni distaccate:

1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID	Sede	Magistrati assegnati	Popolazione residente 2011	Media sopravvenuti 2006-2010	Personale amministrativo	Sedi accorpate	Nuovo bacino	Nuove sopravvenienze
1	ALBANO LAZIALE	2,0	141.871	3.665	26	Anzio	237.561	6.287
2	ALBENGA	5,0	116.996	4.074	24	*Può essere accorpata a Imperia*		
3	ALTAMURA	2,0	114.661	2.710	19	Acquaviva delle fonti, Bitonto e Modugno	386.768	8.626
4	AVERSA	6,0	269.912	8.945	32			
5	AVOLA	3,0	102.655	2.417	19	Augusta e Lentini	219.827	5.147
6	CASARANO	3,0	119.057	2.965	16	Maglie e Nardò	298.492	6.910
7	CASERTA	5,0	120.502	8.511	38			
8	CASORIA	4,0	132.252	4.013	18	Afragola e Frattamaggiore	378.796	17.549
9	CESENA	7,0	205.942	5.964	22			
10	DESIO	7,0	399.434	8.242	32			
11	EBOLI	6,0	201.729	11.140	35			
12	EMPOLI	2,0	157.090	4.838	25			
13	FRANCAVILLA FONTANA	3,0	100.972	2.169	17	Ostuni e Fasano	206.229	4.480
14	GALLARATE	4,0	216.413	5.476	22	*parere positivo all'accorpamento*		
15	LEGNAGO	3,0	157.360	3.293	16	Soave	276.538	5.392
16	LEGNANO	2,0	215.839	4.640	19	*Sezione di Busto Arsizio*		
17	MARANO DI NAPOLI	8,0	301.822	6.222	20			
18	MARCIANISE	4,0	159.789	5.197	22			
19	MARTINA FRANCA	2,0	48.483	1.610	12	Grottaglie e Ginosa(?)	194.575	4.803

20	GIARRE		80.863	2.141		Acireale	210.445	5.269
21	MONCA-LIERI	3,0	236.173	4.867	24	*Sezione distaccata di Pinerolo*		
22	OLBIA	3,0	78.606	3.671	12	La Maddalena	94.670	4.080
23	OSTIA	3,0	228.252	4.264	29			
24	PONTE-DERA	4,0	203.291	5.610	30			
25	POZZUOLI	6,0	169.669	7.255	18			
26	RHO	4,0	302.834	5.804	22	*Sezione di Milano*		
27	MONOPOLI	3,0	63.075	1.502	15	Putignano e Rutigliano	312.823	6.516
28	SAN DONÀ DI PIAVE	3,0	126.146	3.076	19	Portogruaro	222.054	5.123
29	SCHIO	4,0	243.393	4.092	23			
30	TREVIGLIO	3,0	230.788	4.240	13	*Sezione distaccata di Crema*		
31	VIAREGGIO	5,0	165.362	5009	38			
32	CECINA		76.235		23	Piombino	132.137	4.029
33	PATERNÒ		77.769	1.716		Adrano, Bronte e Belpasso	206.001	4.523
34	CARBONIA		76.061	1.453		Iglesias e Salluri	276.564	4.779
35	ISCHIA	9,0	61.490	2.783	18			
36	PORTO-FERRAIO	3,0	31.543	1.115	9			
37	LIPARI	1,0	14.343	609	10			
38	IMOLA		145.996	3.706	10			
39	CHIOGGIA		70.536	1.353	26	Dolo	182.686	3.885

2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;

3. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondati di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;

4. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;

5. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE RIA

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;

rilevato che:

la distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega;

pertanto, qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria, non può prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura proporzionale l'attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei;

in base all'articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai sensi della lettera *b*) ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

nel determinare i criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. b); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett e) secondo « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata;

preso atto che:

lo spirito della delega, finalizzato a razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera e);

si assisterebbe, infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate;

la riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale, sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l'applicazione di quanto previsto ai punti b) ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il « riequilibrio delle attuali competenze territoriali » viene individuato come « prioritaria linea di intervento »;

per le sezioni distaccate la delega, alla lettera d), prevede la soppressione

ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale;

non si può ritenere che il legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant'è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220;

la proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata;

se tale impostazione fosse accolta l'effetto sarebbe quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini;

per evitare, con una generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili;

si sarebbero potuti adottare criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini, prevedendo almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino i parametri del numero di abitanti superiore a 363.769 e dell'estensione territoriale superiore a 2.169 kmq, entrambi valori soglia indicato dal Governo, con esclusione delle grandi aree metropolitane richiamate all'articolo 1, co. 2, lett. b) della delega;

vi sarebbe stata la possibilità di applicare l'ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l'ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km);

era necessario considerare anche la possibilità di ridefinire i confini di competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione);

per garantire il raccordo tra uffici giudiziari, nella stessa sede in cui, all'esito dell'applicazione degli indicati parametri, si fossero allocate le sezioni distaccate, era necessario prevedere anche l'Ufficio del Giudice di Pace,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera *l)*, comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

rilevato che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera *b)*, previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;

per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illutrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera *b)*, risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;

non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario,

il predetto parametro che, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche inquesto caso alcuna giustificazione;

non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;

nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

il principio di cui alla lettera *o)* secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;

sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari;

ritenuto comunque necessario assicurare l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, al fine di garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, per cui occorre comunque garantire il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

2) siano valutati attraverso parametri oggettivi tenuto conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;

3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;

4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infra-

strutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;

5) sia comunque garantito il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 81

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 91

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 11424/12 *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 85

AVVERTENZA 90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame non solo dal punto di vista politico e legislativo, ma anche da quello culturale ed identitario, in quanto concerne la valorizzazione della memoria storica di un fenomeno che ha segnato l'evoluzione della società italiana e che oggi, peraltro, acquista nuova luce dalla trasformazione dell'Italia in paese-ospite. Al riguardo, invita a considerare la questione dei migranti in termini di civiltà, senza liquidarla demagogicamente. Nel raccomandare, pertanto, l'approvazione in tempi brevi di un così importante atto legislativo, osserva che la VII Commissione Cultura ha adottato, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, un testo unificato recante « Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo dell'emigrazione italiana ». Tale testo ricalca sostanzialmente la proposta di legge n. 4698, il cui primo firmatario è il collega vicepresidente Narducci, presentata per assicurare

continuità di sede e di finanziamento al predetto Museo.

Ricorda che la legge finanziaria per il 2008 aveva previsto la spesa per la realizzazione in Roma, presso il complesso monumentale del Vittoriano, del Museo dell'emigrazione. A fronte del significativo successo anche di pubblico registrato dall'esposizione allestita in concomitanza con le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, occorre garantire la dotazione finanziaria necessaria a gestire l'apertura del Museo in via ordinaria.

Precisando che il provvedimento in esame stanzia, quindi, l'importo di 200 mila euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, rileva come, in tutta evidenza, si tratti di una cifra limitata, se si pensa che il testo iniziale prevedeva l'assegnazione di 500 mila euro, essenzialmente pari al minimo indispensabile per mantenere in vita la struttura.

Fa presente che il testo illustra nel dettaglio le importanti funzioni e finalità del Museo, che viene qualificato come struttura permanente del Ministero degli affari esteri, la cui responsabilità è tuttavia opportunamente condivisa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Rimarca che l'iniziativa legislativa conferisce un riconoscimento giuridico di rango primario all'atto istitutivo di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 3 dicembre 2008, a cui ha fatto seguito l'accordo di programma del 12 dicembre 2008. Si recepisce tra l'altro l'istituzione del Comitato scientifico del Museo, la cui presidenza, a mio avviso, dovrebbe essere conferita al Ministro degli affari esteri, salvo delega permanente ad un sottosegretario, anche perché il potere di nomina degli altri componenti è un potere ministeriale, da esercitarsi con decreto. Al riguardo rilevo altresì l'opportunità che faccia parte ex officio del Comitato stesso il Presidente della Società geografica italiana.

Sottolinea l'importanza del recupero della memoria storica dell'esperienza migratoria dell'Italia, che è sviluppata nelle cinque sezioni cronologiche in cui si articola l'esposizione museale, ma anche il collegamento in rete degli analoghi musei esistenti in Italia e all'estero. Tale aspetto era peraltro oggetto delle proposte di legge abbinate n. 521 presentata dal collega Osvaldo Napoli e n. 660 presentata dalla collega D'Antona ed altri.

Nel rammentare che la realtà storica dell'emigrazione italiana si caratterizza infatti per una ricca dimensione regionale, che ormai da tempo è in corso di valorizzazione e che necessita di un punto di coordinamento, auspica che in futuro siano disponibili più adeguate risorse proprio per sviluppare tale funzione.

Manifesta soddisfazione per il fatto che, con questo Museo, l'Italia si sia finalmente dotata di una struttura espositiva di alto profilo, che può aspirare a paragonarsi con altre analoghe strutture nate nei paesi destinatari dell'emigrazione italiana (Brasile, Australia, USA), con cui potrebbe senz'altro collaborare proficuamente, allestendo ad esempio congiuntamente mostre itineranti.

Per quanto concerne la sede definitiva del Museo stesso, il provvedimento indica una preferenza per gli attuali locali dell'ex Gipsoteca del Vittoriano, che caldamente raccomanda alle amministrazioni competenti per il grande valore simbolico che racchiude.

Da ultimo, segnala che l'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo sarà definita da un accordo di programma tra il Ministero degli esteri e il Ministero dei beni culturali. In tale ottica, ritiene opportuno che il testo di legge precisi meglio la qualifica del direttore del Museo e l'imputazione del relativo onere.

Preannuncia pertanto la formulazione di un parere favorevole, che si riserva di articolare dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, nel ricordare le sue origini familiari di figlio di emigrato italiano in Svezia, manifesta sentimenti di gratitudine e di rispetto per l'esperienza storica dell'emigrazione italiana, sottolineando come la visita del museo abbia un impressionante valore

didattico, che è opportuno fare sopravvivere anche dopo le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, in considerazione dell'elevato numero di visitatori. Nel rendersi conto dei limiti relativi alla modesta copertura finanziaria, su cui si esprimerà comunque la Commissione Bilancio, si dichiara certo che con il lavoro comune tra Governo e Parlamento conseguirà il risultato auspicato.

Marco FEDI (PD), nel riprendere alcune delle considerazioni svolte dal relatore, considera limitativo il nome conferito al Museo, stante l'esigenza di documentare non solo l'emigrazione dall'Italia ma anche l'immigrazione in Italia. Confida al riguardo che in futuro il museo possa svilupparsi in tale direzione. Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla necessità che i componenti del comitato scientifico non siano dei veri esperti e non figure meramente rappresentative. Auspica conclusivamente che il Governo sappia valorizzare il nuovo museo come un vero e proprio « gioiello » della storia e della cultura italiana nel mondo.

Jean Leonard TOUADI (PD) richiama le ragioni storiche che fanno di Roma la degna sede per il Museo dell'immigrazione, ricollegandosi alla tradizione della proiezione dell'Italia nel mondo che si è caratterizzata anche per la presenza missionaria e per le esplorazioni geografiche. Auspica che le testimonianze private si trasformino in memoria collettiva per realizzare un progetto di pedagogia storica che spezzi il corto circuito della memoria e valorizzi il senso della presenza italiana nel mondo frutto del lavoro e dell'ingegno, che hanno contribuito allo sviluppo di tanti paesi nei vari continenti. Invita conclusivamente a non considerare residuale il nuovo museo che è ormai diventato parte integrante dell'offerta culturale della città di Roma e che sarebbe davvero miope chiudere.

Franco NARDUCCI (PD) fa presente come il Museo sia nato anche grazie all'impegno dell'ex ministro Frattini e come purtroppo rischi ancora lo smantellamento, pur testimoniando un pezzo importante della storia d'Italia. Sarebbe a suo avviso assai grave che ciò avvenisse mentre tanti musei all'estero, nei paesi destinatari dell'emigrazione italiana, già da tempo testimoniano tale fenomeno. Segnala l'importanza della forma multimediale che il Museo ha assunto e il rilievo del contributo fornito dall'associazionismo regionale. Quale primo firmatario della proposta di legge in titolo, lamenta come il provvedimento avrebbe dovuto ormai da tempo essere approvato, dal momento che i visitatori hanno superato oltre il milione, per cui la gestione potrebbe anche in futuro poter contare sui proventi di un biglietto di ingresso. Segnala poi l'opportunità che la direzione del Museo sia affidata ad un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, superando l'impostazione originaria dell'appalto. Nel ricordare come non ci sia famiglia italiana in cui non ci sia stato un emigrante, ringrazia il relatore per l'intervento iniziale ed invita a cogliere l'occasione di pensare in grande e di valorizzare finalmente il patrimonio storico dell'emigrazione italiana.

Franco FRATTINI (PdL) concorda con il relatore circa la doverosità del tributo a un pezzo della storia d'Italia, confortato altresì dalle parole appena spese dal collega Narducci. Ricorda di aver difeso, da ministro degli affari esteri, i fondi necessari alla realizzazione del Museo, che è stato inserito nelle celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, il cui successo ha dimostrato che la somma è stata ben spesa. Ritiene quindi che ci siano tutte le ragioni per stabilizzare e consolidare la struttura mussale, da sviluppare soprattutto sul piano multimediale. Invita quindi il sottosegretario de Mistura a riprendere il progetto da lui avviato per la creazione di una rete con gli Istituti italiani di cultura all'estero, che potrebbe essere realizzata senza oneri ed offrirebbe un servizio che sarebbe molto apprezzato dalle comunità italiane all'estero.

Furio COLOMBO (PD) manifesta la preoccupazione che la pur nobile discussione odierna, che per una volta entra nel merito della questione, si esaurisca in uno scambio di buoni sentimenti, a causa dell'enorme discrasia fra i mezzi ed i fini, dal momento che la somma preventivata è assolutamente inadeguata. Ben altro approfondimento richiederebbe, infatti, a suo avviso, la ricostruzione della drammatica realtà socio-politica dell'emigrazione italiana di cui, a titolo di esempio, rievoca per esperienza personale, peraltro comune al sottosegretario de Mistura, la componente statunitense. A questo proposito, richiama l'esperienza di alcuni emigrati italiani che si sono distinti nelle arti e nelle scienze, osservando come però non siano mancati anche episodi di persecuzione come il caso della condanna a morte degli anarchici Sacco e Vanzetti. Nel ricordare le testimonianze storiche orali, raccolte ad esempio dalla RAI in forma di intervista, ne auspica la valorizzazione nell'ambito del Museo. Conclude auspicando che tale museo possa svilupparsi anche come museo dell'immigrazione in Italia.

Osvaldo NAPOLI (PdL) aggiunge ai ricordi del collega Colombo la sofferta testimonianza dei tanti lavoratori italiani che sono rimasti umilmente tali ma con enormi sacrifici hanno rappresentato con orgoglio il nostro Paese e meritato la nostra gratitudine.

Walter VELTRONI (PD), ricordando l'esperienza di ministro dei beni culturali e sindaco di Roma, sottolinea l'inadeguatezza della somma stanziata che esplicita uno stridente conflitto tra ambizioni ideali e mezzi finanziari. Invita poi i colleghi a non dividersi sugli apprezzamenti storici perché tutti gli italiani emigrati sono stati accomunati da un destino di dolore e di riscatto. Riprendendo l'indicazione dell'ex ministro Frattini, invita a sviluppare la rete multimediale, in quanto anche meno costosa, ad esempio stringendo accordi con altre strutture come quella di Ellis Island. Conclusivamente, ritiene che la ricostruzione della memoria dell'emigrazione italiana riannodi un filo essenziale della storia nazionale.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per il denso ed elevato dibattito svolto che fa ben sperare circa la qualità di una classe politica che non è allora da rottamare, se sa farsi carico senza partigianeria delle ragioni della memoria storica. Concorda con il rilievo del collega Veltroni sulla modesta entità della copertura finanziaria, che giudica alla stregua di un'elemosina richiamando al riguardo l'attenzione del rappresentante del Governo. A suo avviso, infatti, un popolo che si priva della memoria si condanna al declino. Ringrazia poi il collega Frattini per il suggerimento relativo al coinvolgimento della rete degli istituti italiani di cultura. Trova comunque un nesso tra le considerazioni svolte pur con sensibilità diverse dai colleghi Colombo e Napoli, alla luce delle sofferenze patite dai nostri emigranti, come i « miserabili » di Victor Hugo, esemplate dalla tragedia di Marcinelle. Concorda anche con il collega Touadi sull'importanza della storia degli italiani nel mondo che hanno sempre sostenuto un'idea inclusiva di civiltà. Nel raccogliere le osservazioni infine del collega Fedi e nel ringraziare i colleghi firmatari delle proposte in titolo Narducci, Napoli e D'Antona, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Osvaldo NAPOLI (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che la competenza della Commissione è chiamata in causa per il mero richiamo anche agli accordi internazionali in ordine al coordinamento ed armonizzazione della normativa concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

L'iniziativa legislativa, che consiste in una delega biennale al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, è nata dall'esigenza di accrescere l'essenzialità, la semplicità e la chiarezza delle norme del codice della strada, al fine di renderle maggiormente comprensibili e rispettabili da parte degli utenti. Il Governo è altresì autorizzato ad esercitare la potestà normativa regolamentare per la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi formulati, segnala la revisione dell'apparato sanzionatorio, da inasprire per i comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e sicurezza degli utenti deboli, come i bambini. Rispetto al testo originario, la Commissione di merito ha tuttavia espunto la previsione della fattispecie dell'omicidio stradale, su cui pure si era svolto un approfondito esame. Sarà oggetto di revisione anche il sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, al fine di semplificarne la procedura.

Segnala altresì il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale. Al riguardo, sottolinea l'importanza del raccordo con gli enti locali per le rispettive sfere di competenza in materia di gestione e di manutenzione delle strade.

Osserva che l'aggravarsi delle condizioni climatiche ha poi suggerito l'opportunità di introdurre disposizioni riguardanti la circolazione autostradale in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali. A questo proposito, auspica una riflessione circa i costi che le famiglie dovrebbero però essere chiamate a subire.

Si limita infine ad osservare che la tutela dell'utenza debole sulle strade, ivi inclusi i sistemi per la sicurezza e la visibilità notturna dei ciclisti, potrebbe essere ricompresa tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, e non soltanto tra le materie da regolamentare di cui all'articolo 2, comma 3.

Formula conclusivamente la proposta di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, si rimette alle considerazioni svolte dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 16.

Priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 11424/12.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI *presidente*, ricorda che l'esame del documento in titolo riveste particolare rilevanza soprattutto in vista dell'imminente partecipazione di una delegazione della Commissione ai lavori della alla 67ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si svolgerà a New York a fine settembre.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che la Commissione procede per la prima volta al suo esame e che esso indica le priorità dell'Unione europea per la sessione annuale dell'Assemblea generale dell'ONU con l'obiettivo di individuare i temi rispetto ai quali le singole delegazioni dei Paesi membri possono in quella sede operare in maniera coordinata.

Sottolinea che l'impegno in favore di un effettivo multilateralismo, con le Nazioni Unite come nucleo del sistema, è un elemento centrale della politica estera dell'UE. Tale impegno è radicato nella convinzione che, per essere in grado di affrontare con successo crisi e sfide globali, la comunità internazionale necessita di un sistema multilaterale efficiente, basato su valori e regole universali. Su tali basi, nel corso degli anni l'UE ha stabilito una stretta relazione con le Nazioni Unite.

Ricorda che l'UE è il singolo maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite. I 27 Stati membri finanziano il 38 per cento del bilancio regolare e più dei due quinti delle operazioni di *peacekeeping*, e forniscono quasi la metà delle contribuzioni dei membri delle Nazioni Unite a programmi e fondi. L'UE lavora con tutti gli organismi, agenzie e programmi delle Nazioni Unite nell'intera gamma delle sue attività. In qualità di osservatore l'UE non ha diritto di voto ma è parte di oltre 50 accordi e convenzioni multilaterali come il solo partecipante non statale.

Fa presente che, il 3 maggio 2011, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. /65/276 aggiornando lo *status* della partecipazione dell'UE alle Nazioni Unite. Questa risoluzione consente ai rappresentanti dell'UE di presentare posizioni comuni nell'Assemblea generale; di fare interventi durante le sessioni e di essere invitati a partecipare al dibattito generale dell'Assemblea generale. La risoluzione consente all'UE comunicazioni relative alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea. I rappresentanti UE hanno inoltre il diritto di presentare proposte e emendamenti approvati dai suoi Stati membri e di esercitare il diritto di replica.

In questo contesto, come ogni anno, il 23 luglio 2012 il Consiglio ha approvato la priorità dell'UE per la 67ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le priorità sono organizzate intorno ai tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza; sviluppo sostenibile; diritti umani) e alla riforma dell'organizzazione. Preannuncia che sui temi dello sviluppo e dei diritti umani si soffermerà il collega Pianetta nel procedere a sua volta all'illustrazione del provvedimento.

Per quanto riguarda il pilastro pace e sicurezza, evidenzia che le priorità dell'UE prevedono il rafforzamento della cooperazione tra UE e ONU nella gestione delle crisi, nonché tra l'ONU e le altre organizzazioni regionali, continuando a promuovere il rispetto dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario e favorire il dibattito in atto sulla protezione della popolazione civile. L'UE intende inoltre contribuire a rafforzare la protezione dei bambini nei conflitti armati e potenziare la partecipazione delle donne ai processi di pace. Inoltre, l'UE si prefigge di appoggiare tutte le iniziative volte al disarmo e alla messa al bando delle armi e degli esperimenti nucleari, nonché di favorire le revisioni in corso delle diverse convenzioni in materia di armi.

In relazione alla riforma dell'organizzazione, il documento impegna l'UE a rafforzare le Nazioni Unite e a migliorare efficienza, efficacia, trasparenza, affidabilità e rappresentatività del sistema. In particolare, l'UE sostiene e promuove la rivitalizzazione dell'Assemblea generale e la riforma del Consiglio di sicurezza, continuando a promuovere il dibattito sul ruolo delle Nazioni Unite nella *governance* globale. L'UE incoraggia una solida gestione finanziaria e lavorerà in favore di una distribuzione più equa e bilanciata delle responsabilità finanziarie tra i membri delle Nazioni Unite, in accordo con la loro capacità contributiva.

Rileva che sarebbe utile ricevere dal rappresentante del Governo elementi di approfondimento circa il ruolo svolto dal nostro Paese nell'elaborazione delle priorità oggi in esame e in merito alle iniziative che si intendono assumere per la loro implementazione in sede di ONU.

Ricorda, inoltre, che 13 giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato una serie di raccomandazioni destinate al Consiglio, in vista della 67ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo chiede al Consiglio di coordinarsi quanto più possibile, comunicare posizioni unificate e rafforzare la coerenza e la visibilità dell'UE in qualità di attore globale presso le Nazioni Unite. Il Consiglio è invitato a lavorare con gli Stati membri dell'UE e la delegazione dell'UE alle Nazioni Unite per migliorare il coordinamento, la trasparenza e lo scambio di informazioni all'interno del Consiglio di sicurezza e la difesa delle posizioni e degli interessi dell'UE da parte degli Stati membri che siedono in tale organismo o, in alternativa, da parte di un rappresentante dell'UE invitato dal presidente.

Segnala in particolare che il Parlamento europeo ricorda che un seggio dell'UE in seno a un Consiglio di sicurezza allargato rimane un obiettivo centrale di lungo termine per l'Unione europea e chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante di elaborare una posizione comune degli Stati membri a tal fine. Il Consiglio è invitato inoltre a contribuire a rivitalizzare e rendere più efficiente l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sostenendo, tra l'altro, l'attività del gruppo di lavoro *ad hoc*, facilitando dibattiti tematici maggiormente approfonditi e orientati ai risultati su importanti temi specifici e attraverso un impegno più stringente dell'Assemblea generale nei confronti di altri soggetti interessati, inclusi la società civile e altre organizzazioni e consessi internazionali e regionali.

A conclusione della sua esposizione, preannuncia ulteriori riflessioni, da svolgere in un suo intervento di replica.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, segnala che, come preannunciato dal collega Tempestini, la sua relazione si concentrerà sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela dei diritti umani, inclusi tra le priorità individuate dal documento in esame.

Fa, quindi, presente che il 22 giugno 2012 si è conclusa la conferenza ONU « Rio+20 » (UNCSD) che, a 20 anni esatti dal primo Vertice per la Terra di Rio de Janeiro, ha approvato un documento politico finale inteso a rafforzare l'impegno politico globale per lo sviluppo sostenibile. Pur non contenendo impegni vincolanti per i Governi che l'hanno condiviso, il documento esplicita in maniera articolata un insieme di dichiarazioni che, per la prima volta in un testo Onu, riconoscono la *green economy* come uno degli strumenti più importanti per il conseguimento dello sviluppo a lungo termine nel quadro di una gestione sostenibile del capitale naturale, per garantire la creazione di occupazione, e per sradicare la povertà.

Il documento insiste sulla necessità di fissare, in base al modello degli Obiettivi del Millennio, pochi obiettivi ben definiti e rivolti all'azione, applicabili a tutti i Paesi tenendo conto delle circostanze nazionali particolari. A tale riguardo, la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite in settembre dovrebbe veder la nascita di un gruppo di lavoro che, entro il 2013, dovrà presentare proposte da approvare entro il 2015.

Il testo, inoltre, rafforza il ruolo dell'ONU, con particolare riferimento alla creazione di un *forum* intergovernativo di alto livello e al Programma ambientale dell'UNEP, cui vengono garantite risorse sicure, superando l'attuale regime di versamenti volontari, e una rappresentanza di tutti gli Stati membri. Il documento individua, inoltre, i settori che richiedono azioni urgenti come la lotta alla povertà,

la sicurezza alimentare, l'acqua, l'energia, la salute, gli oceani, i cambiamenti climatici, la biodiversità.

Rileva che, seppur definito da molti osservatori come deludente e privo di ambizione, il documento finale è invece considerato positivamente sia dal Governo italiano sia dall'UE in quanto le dichiarazioni finali nei loro intenti e propositi, possono rappresentare punti di leva per richiamare i Governi nazionali ad adottare misure concrete per lo sviluppo sostenibile.

Segnala che il documento in esame contiene quindi alcuni punti tesi ad assicurare l'impegno comunitario per l'attuazione effettiva dei risultati della Conferenza di Rio.

Come noto, il 2015 è anche l'anno fissato per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM). Nel 2013 si terrà una conferenza di revisione dei progressi raggiunti, che in alcuni ambiti (accesso all'acqua potabile, riduzione della povertà e delle morti per malaria e HIV) sono stati anche consistenti. Purtroppo altri obiettivi sono invece in ritardo, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della salute materna e l'accesso alle strutture igienico sanitarie.

Ricorda che l'UE ha presentato nel 2010 un piano d'azione in 12 punti per favorire la realizzazione degli obiettivi che sono più in ritardo, piano che è stato anche esaminato dal Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Sottolinea che l'UE ritiene essenziale che la comunità internazionale prepari il percorso per il « post 2015 », tenendo conto dei cambiamenti in atto nello scenario globale. Da un lato i risultati della Conferenza di Rio hanno visto emergere il concetto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e pongono il tema della loro conciliazione con il processo « post 2015 ». Dall'altro, il panorama politico ed economico mondiale si è significativamente modificato negli anni recenti: si è verificata la crescita di economie emergenti; è aumentata la disparità tra i Paesi in via di sviluppo e il prodotto interno lordo *pro capite* di alcuni paesi a medio reddito ha superato quello di alcuni Stati membri dell'UE. Inoltre, nuovi attori sono emersi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, inclusi attori privati. Di tali cambiamenti ha in parte tenuto conto anche il Forum di Busan sull'efficacia degli aiuti, svoltosi nel 2011, al quale ha preso parte insieme al collega Barbi e che ha definito una nuova filosofia delle politiche internazionali per lo sviluppo, chiamando i Paesi emergenti ad assumersi nuove responsabilità nei confronti degli Stati a più basso reddito.

Segnala che su questi temi la Commissione europea ha organizzato dal 15 giugno al 15 settembre 2012 una consultazione pubblica in previsione della citata revisione del 2013 e della definizione di un quadro post 2015.

Passando alla tutela dei diritti umani, ricorda che essa costituisce un obbligo dell'Unione europea sul piano interno e un obiettivo prioritario nelle relazioni esterne. Il tema rappresenterà dunque il filo conduttore dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU. In particolare, l'UE intende cercare di accrescere il sostegno a favore della risoluzione n. 67 sulla moratoria della pena di morte che l'Assemblea generale della Nazioni unite ha approvato il 18 dicembre 2007, su un progetto elaborato dall'UE; promuovere il dialogo in materia di libertà religiosa nei paesi terzi, sviluppando l'*acquis* delle risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di diritti umani presentate dall'UE; continuare a combattere la tortura e le altre pene degradanti; combattere la violenza di genere e promuovere il pieno godimenti dei diritti umani da parte delle donne; promuovere la ratifica internazionale della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

A rimarcare l'importanza del tema a livello comunitario, segnala la recentissima istituzione della figura di Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani. A partire dal 1° settembre 2012 l'incarico sarà ricoperto da Stavros Lam-

brindis, ex ministro degli esteri greco e vicepresidente del Parlamento europeo.

Associandosi alla richiesta di chiarimenti al Governo avanzata dal collega Tempestini, conclude auspicando che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione possa approvare un atto di indirizzo sulle posizioni da assumere alla imminente Assemblea generale dell'ONU che tenga conto anche di quanto emerso nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, fa presente che il Governo italiano ha contribuito attivamente alla stesura del documento in esame, con cui l'Unione europea ha inteso esplicitare la propria linea d'azione in occasione dell'Assemblea Generale. Nel ricordare che i temi dell'agenda dell'Assemblea Generale sono definiti dalla presidenza di turno, esprime compiacimento per la scelta dell'Europa di uno speciale impegno sul tema dei diritti umani, ritenendo necessario che siano compiuti sforzi maggiori sul terreno della *responsability to protect*, con evidente riferimento alla crisi siriana. Preannuncia lo svolgimento, a margine dei lavori dell'Assemblea, di un evento indetto dal Governo italiano sul tema della libertà religiosa e dichiara la disponibilità del Governo stesso ad un confronto su un atto di indirizzo che la Commissione potrà approvare prima dell'avvio dei lavori a New York.

Margherita BONIVER (PdL), pur valutando il documento in esame in linea con uno spirito più burocratico che politico tipico dei documenti dell'Unione europea, ritiene che la Commissione potrebbe cogliere l'occasione per svolgere un approfondimento sul tema delle missioni di pace delle Nazioni Unite, alla luce delle esperienze fallimentari maturate in Siria o nella Repubblica Democratica del Congo e considerato il ruolo autorevole svolto in questi anni dai colleghi di Commissione che hanno ricoperto incarichi di Governo oltre che dal sottosegretario De Mistura in qualità di funzionario internazionale di altissimo rango. Sottolinea, a tal proposito, come l'Italia, che non ha certo fatto mancare il proprio contributo in questa materia, potrebbe validamente contribuire in sede europea con una riflessione parlamentare approfondita al fine di una migliore riuscita di tali complessi esercizi internazionali.

Franco FRATTINI (PdL), nell'apprezzare l'impegno profuso dal Governo italiano in sede europea, giudica il documento in esame in parte velleitario e poco credibile, a fronte dell'incapacità dell'Unione europea di pervenire ad una linea unitaria sulla Siria. Fa quindi presente che a New York il nostro Paese, che sarà rappresentato al più alto livello istituzionale, potrà e dovrà incidere sul dibattito presso l'Assemblea Generale. Interviene quindi sul riferimento operato nella parte terminale del documento in merito alla riforma del Consiglio di Sicurezza per evidenziare come tale passaggio evidenzi lo schiacciamento dell'Unione europea sulla posizione di quegli Stati membri favorevoli all'ampliamento del numero di seggi permanenti e contrari alla previsione di un seggio unitario dell'Unione europea. Nel rimarcare la necessità che il tema della riforma del Consiglio di Sicurezza sia posto al centro del dibattito della Commissione, fa presente che sulla questione il documento in esame rischia di creare imbarazzo all'Italia, notoriamente sostenitrice del seggio europeo, qualora da esso dovesse derivare, malgrado gli sforzo profusi, un impulso alla ripresa del negoziato internazionale sulla scorta di quella che appare essere una vera delega in bianco sottoscritta a Bruxelles.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi Boniver e Frattini ritenendo che il documento in esame sia espressione di un mero *wishful thinking* non contemplando alcun obiettivo realisticamente realizzabile. Esso è inoltre carente di ogni dimensione analitica fondata sull'esperienza e su una valutazione ponderata dello scenario internazionale. Complessivamente, il documento finisce per rappresentare una di-

chiarazione di fallimento da parte dell'Unione europea per cui appare davvero opportuno che il nostro Paese faccia sentire la propria voce esercitando un ruolo costruttivo e fattivo.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD) si associa alle riflessioni dei colleghi intervenuti, ritenendo che i temi trattati dal documento in esame costituiscano delle priorità indiscutibili per la comunità internazionale cui l'Unione europea, attraversata dalla profonda crisi economica, può solo parzialmente fare fronte.

Stefano STEFANI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno 2012. (Relazione alla V Commissione).

ALLEGATO

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (Testo unificato C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona, recante « Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana »;

condivisa pienamente la finalità del provvedimento volto a garantire continuità e definitività al Museo nazionale dell'emigrazione italiana quale custode della memoria storica del patrimonio rappresentato dagli italiani nel mondo;

auspicato che il predetto Museo possa diventare il punto di riferimento della rete di tutte le analoghe strutture espositive esistenti in Italia e all'estero, promuovendo ogni utile forma di collaborazione;

affermata l'esigenza prioritaria che il Museo stesso possa continuare ad essere collocato simbolicamente nell'ambito del complesso monumentale del Vittoriano;

rilevata l'esigenza che il Comitato scientifico sia presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero da un sottosegretario da lui delegato e che ne faccia parte *ex officio* il Presidente della Società geografica italiana;

segnalata l'opportunità che il Direttore del Museo provenga dai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, così da assicurare l'applicazione dei più moderni criteri museologici nel raccordo con le altre istituzioni di tale dicastero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che tra le finalità di cui all'articolo 2 sia inclusa anche la rappresentazione dell'esperienza storica e sociale del fenomeno migratorio in Italia;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il Comitato scientifico sia presieduto dal Ministro degli affari esteri, salvo delega ad un sottosegretario preposto al medesimo dicastero, e sia da lui nominato, nonché che ne sia chiamata a far parte *ex* officio il Presidente della Società geografica italiana;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare la qualifica del Direttore del Museo e l'imputazione del relativo onere, preferibilmente prevedendone la provenienza dai ruoli dei funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specificamente l'istituzione di una rete multimediale che valorizzi le raccolte espositive del Museo attraverso gli istituti italiani di cultura all'estero.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti)* 92

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2044/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter, *comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta *(Svolgimento e conclusione)* 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, preliminarmente fa presente che è stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica. In merito all'ulteriore differimento del termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non formula osservazioni, considerato che all'originaria norma di delega non sono stati ascritti effetti finanziari. Riguardo all'articolo 2, comunicazione della cessione di fabbricato, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'attivazione del sistema di comunicazione e trasmissione dei dati ivi prevista avverrà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. È stata, in ogni caso, inserita un'apposita clausola di invarianza della spesa. Al riguardo, pur tenendo conto di quanto affermato nella nota tecnica – depositata dal Governo presso la 5ª Commissione del Senato l'11 luglio 2012 e confermato dalla relazione tecnica aggiornata – appare utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 2-*ter*, ricorda che la 5ª Commissione del Senato aveva reso rispetto all'articolo aggiuntivo 2.0.200 parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, effettivamente inserita nel testo in esame. Al riguardo, osserva che le norme, determinando un'anticipazione della promozione ad agente in prova di tre mesi, sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato dal momento che gli allievi agenti godono di una retribuzione inferiore. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca indicazioni circa le modalità che saranno adottate per sterilizzare le maggiori spese di personale che sembrano discendere dall'applicazione delle disposizioni in esame. Riguardo all'articolo 3, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anche perché ripropone, sia pure in termini più dettagliati, la medesima procedura semplificata e gli stessi limiti temporali delle disposizioni straordinarie di cui all'articolo 10, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70 del 2011, e all'articolo 4, comma 15, della legge n. 183 del 2011. Rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla retribuzione del personale, all'accesso alle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto, afferma che le relative disposizioni non necessitano di specifico finanziamento in quanto l'accesso dall'interno trova già la sua copertura finanziaria nel provvedimento legislativo recante l'ordinamento del personale. Osserva che, in tal senso, le dotazioni ordinarie di bilancio costituiscono la naturale copertura finanziaria, essendo esse opportunamente determinate – in sede di formazione annuale del bilancio di previsione – in ordine al personale in servizio e alle sue progressioni interne, sia per concorso da un ruolo all'altro che per promozione all'interno del medesimo ruolo, ferme restando le limitazioni previste, per il triennio 2011-2013, dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente che la relazione tecnica afferma, inoltre, che dall'immissione del personale nei suddetti ruoli non scaturiscono oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili, in quanto non e' prevista la retroattività degli effetti economici. Per quanto attiene alle spese diverse dalla retribuzione del personale, osserva che la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in questione determinano sicuri risparmi di spesa, in virtù non solo dell'eliminazione delle prove scritte dai concorsi, ma anche della ridotta durata dei corsi di formazione, portata a 5 settimane rispetto alla durata minima di 3 mesi prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005. In ordine a quest'ultimo aspetto, rileva che i risparmi di spesa deriveranno dai minori costi sia per la didattica, sia per il supporto logistico. Evidenzia che tali

risparmi potranno avere una puntuale quantificazione a consuntivo. Al riguardo, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la modifica – in via transitoria – del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera comunque nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze. Non formula osservazioni, infine, in merito al comma 6 che riduce da 3 mesi a 5 settimane la durata dei corsi di formazione – funzionali all'accesso alle attività operative – da svolgersi a seguito dell'espletamento dei concorsi in riferimento. Per quanto concernente l'articolo 3-*bis*, fa presente che, secondo la relazione tecnica aggiornata, la norma, introdotta dal Senato, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ricorda in proposito che la 5ª Commissione del Senato aveva espresso parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.100 che ha introdotto nel testo nel decreto le norme in esame e che sul medesimo emendamento il rappresentante del Governo ha espresso un avviso di nulla osta, in quanto, limitandosi a trasferire al Dipartimento dei vigili del fuoco alcune funzioni in materia di protezione civile, non comporta oneri per la finanza pubblica. Al riguardo ritiene utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria della norma anche con riguardo all'avvalimento di una sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Riguardo all'articolo 4, commi 1 e 2, fa presente che la relazione tecnica, conferma che gli oneri finanziari recati dal comma 1, ai sensi del comma 2, sono quantificati in euro 27.438.036 per l'anno 2012 e trovano copertura nella quota parte delle risorse destinate al Ministero dell'interno, pari a 320 milioni di euro, nell'ambito del fondo, pari complessivamente a 750 milioni di euro, di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011. Rileva che la relazione tecnica, evidenzia, tra l'altro, che le risorse che si rendono disponibili per effetto della norma in esame, consentono il ricorso a 12.800 richiami in più nel 2012. Al riguardo, non formula osservazioni, stante quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato e considerato che i dati della relazione tecnica relativi alla quantificazione del maggior onere disposto dalla norma connesso al maggior numero di richiami di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2012, appaiono conformi a quelli riportati dalla relazione tecnica allegata al legge di stabilità 2012 con riguardo all'articolo 4, comma 10, che ha previsto nel triennio 2012-2014 la generale riduzione della spesa per la retribuzione del medesimo personale volontario. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse stanziate in bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della legge di stabilità per il 2012 sono state iscritte nel capitolo n. 3039 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul capitolo non sono più presenti disponibilità in conto competenza e precisa che tale dato è ascrivibile al fatto che le relative risorse sono state ripartite tra gli stati di previsione interessati dalla disposizione. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo, integrando quanto affermato nella relazione tecnica e durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, indichi il capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel quale sono state iscritte le risorse e confermi la loro disponibilità. Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 2-*bis*, rileva che le assunzioni previste dalla norma in esame sono riconducibili a limiti di spesa già previsti a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dal rappresentate del Governo nel corso dell'esame della norma presso la 5ª Commissione del Senato e confermato dalla relazione tecnica aggiornata. Riguardo all'articolo 4-*bis*, mi-

sure per il reperimento di risorse aggiuntive, in merito al versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3, appare opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, confermi che si tratta – come sembra evincersi dalla formulazione della disposizione – di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento da parte del Governo con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera *a),* che prevede il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA-SAIA, dal momento che a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, ai dati contenuti in tale sistema informativo accedono, a titolo gratuito, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive, le amministrazioni pubbliche indicate dalla medesima disposizione. Fa quindi presente che la relazione tecnica aggiornata è stata negativamente verificata in ordine all'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b)*, evidenziando che la disposizione, concernente la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dalla stipula di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, potrebbe comportare effetti finanziari negativi in quanto essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17, comma 79-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ricorda, infatti, che tale ultima disposizione è inclusa nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto di riassegnazione, per le norme ricomprese nel citato elenco, delle somme versate all'entrata, al fine di garantire risparmi per la finanza pubblica. Rileva tuttavia che la disposizione appare suscettibile di determinare la riassegnazione di somme di entità relativamente modesta che non risultano in ogni caso oggetto di una specifica quantificazione, essendo per loro natura eventuali e connesse ad attività discrezionali del Ministero dell'interno e che, pertanto, la disposizione in questione non sembra di per sé idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio riferiti al divieto di riassegnazione delle somme di cui all'elenco 1 della legge n. 244 del 2007. Con riferimento all'articolo 5, disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione, la relazione tecnica ribadisce, in primo luogo, la neutralità finanziaria del contenuto del comma 1. In merito alle norme recate dal comma 2, evidenzia che la relazione tecnica chiarisce che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nell'anno 2012 al Fondo nazionale per il Servizio civile, mentre una quota ulteriore di euro 10.073.944 è assegnata ad apposito programma del Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle Questure. Osserva che tale ammontare è stato determinato tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio, quota *pro capite* per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. Precisa che a detta quantificazione sono stati infine applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria. L'onere complessivo per l'anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l'importo corrispondente. Pertanto rileva che il decreto del Ministro dell'interno, come chiarito dalla stessa relazione

tecnica, assumerà natura ricognitiva. Al riguardo, ritiene che andrebbe escluso che la proroga dell'utilizzo del personale in questione possa determinare, in base alla vigente normativa in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso con conseguenti oneri di carattere permanente. Osserva inoltre che il meccanismo di riversamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a capitoli di spesa, mentre configura un'idonea modalità di compensazione ai fini del saldo netto da finanziare, è suscettibile in linea di principio di determinare effetti di maggiore spesa sui saldi di cassa negli esercizi in cui tali somme sono effettivamente spese. Tali effetti non appaiono dotati di compensazione in base alle norme in esame. In merito all'entità di tali effetti andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, con riferimento alla formulazione delle disposizioni di cui al comma 1, che il Governo chiarisca se le risorse relative al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura iscritte nel capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno siano successivamente iscritte fuori bilancio. Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare se il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto dal medesimo comma sia necessario, in quanto le relative somme non sono iscritte nel bilancio dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca la portata della locuzione « somme resesi disponibili », sottolineando come tale chiarimento sia opportuno al fine di verificare se tale disposizione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi a valere sullo stanziamento complessivamente previsto a legislazione vigente. Ritiene infine necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 1, che presenta carattere permanente, prevedendo che la riassegnazione avvenga nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Con riferimento al comma 2, anche al fine di valutare gli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca come si siano rese disponibili le risorse in questione, in particolare se le risorse siano state iscritte nel conto dei residui e, in tal caso, indichi a quale tipologia di residui possano essere ricondotte le somme in questione. Circa l'articolo 6, Fondazione Gerolamo Gaslini, la relazione tecnica afferma che le norme hanno natura esclusivamente ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo non formula rilievi per i profili di quantificazione. Per quanto concerne l'articolo 6-*ter*, fa presente che, in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali potrebbero determinare oneri, non quantificati, che graverebbero sulle risorse da destinare agli interventi da realizzare, comportando effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito rileva che l'attuazione di tali disposizioni è, comunque, vincolata al rispetto dell'invarianza finanziaria, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6-*ter* e, in ogni caso, i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali sarebbero adeguatamente coperti a valere sulle risorse a disposizione delle stesse gestioni commissariali e non si determinerebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, connessi alla proroga della gestione, siano già stati scontati nelle previsioni tendenziali riferite ai saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime parere contrario, per inidoneità o carenza di quantificazione o copertura sulle seguenti proposte emendative: Rosato 3-*bis*.09 e Di Pietro 3-*bis*.012, gli identici emendamenti Rosato 4.2 e Di Pietro 4.3,

Favia 4-*bis*.1, gli identici articoli aggiuntivi Di Pietro 4-*ter*.031 e Fallica 4-*ter*.032; Favia 4-*ter*. 09, Favia 4-*ter*.034 e Barani 4-*ter*.038. Chiede invece l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative: Rosato 3-*bis*.1, Favia 3-*bis*.2, Fallica 3-*bis*.04, gli identici articoli aggiuntivi Iapicca 3-*bis*.06 e Favia 3-*bis*.07 Favia 4.1, gli identici Rosato 4-*ter*.01 e Di Pietro 4-*ter*.02; gli identici Di Pietro 4-*ter*.03 e Rosato 4-*ter*.021; gli identici Rosato 4-*ter*.04 e Di Pietro 4-*ter*.05, Rosato 4-*ter*.08, Amici 4-*ter*.010, gli identici Di Pietro 4-*ter*.011 e Barani 4-*ter*.030, Amici 4-*ter*.014, Favia 4-*ter*.015, Barani 4-*ter*.035, 4-*ter*.036, Amici 4-*ter*.019, Favia 4-*ter*.020, Favia 4-*ter*.025, Favia 5.3 e Garavini 5.31.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione due note elaborate rispettivamente dall'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, conferma che gli eventuali oneri di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b)*, sarebbero di modesta entità e, anche in riferimento all'articolo 6-*ter*, fa presente che, pur non determinandosi in entrambi i casi una diretta violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, essendo tali disposizioni non in linea con l'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica intrapresa, il Governo si impegna ad intervenire con un apposito provvedimento. Riterrebbe pertanto sufficiente un richiamo alla questione nel parere, senza la formulazione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4-*bis*.1, 5.3 e 5.31 e sugli articoli aggiuntivi 3-*bis*.04, 3-*bis*.06, 3-*bis*.07, 3-*bis*.09, 3-*bis*.012, 4-*ter*.01, 4-*ter*.02, 4-*ter*.03, 4-*ter*.04, 4-*ter*.05, 4-*ter*.08, 4-*ter*.09, 4-*ter*.010, 4-*ter*.011, 4-*ter*.014, 4-*ter*.015, 4-*ter*.019, 4-*ter*.020, 4-*ter*.021, 4-*ter*.025, 4-*ter*.030, 4-*ter*.031, 4-*ter*.032, 4-*ter*.034, 4-*ter*.035, 4-*ter*.036, 4-*ter*.038, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere;

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 79 del 2012, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (C. 5369-A), nonché le proposte emendative ad esso riferite contenuti nel fascicolo n. 1;

premesso che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con alcune riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b)* e dell'articolo 6-*ter*;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, per cui:

agli adempimenti previsti dall'articolo 2 verrà fatto fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 3-*bis* non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto si limita a trasferire funzioni di coordinamento tecnico da una struttura statale ad un'altra;

preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come:

l'articolo 2-*ter* non determini un'anticipazione dalla nomina a nei ruoli della Polizia di Stato, atteso che attualmente trova ancora applicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2011, n. 53, secondo cui l'allievo agente è nominato agente in prova dopo sei mesi di corso, la disciplina transitoria di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e, in ogni caso,

anche l'applicazione del nuovo articolo 6-*bis*, con la previsione della nomina ad agente in prova dopo sei mesi di corso, non determina maggiori spese per il personale;

l'articolo 5 sia formulato in modo tale da escludere che la proroga ivi prevista possa determinare il presupposto per una stabilizzazione dei lavoratori di cui trattasi;

considerato che in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 12, lettera *b)*, concernente la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dalla stipula di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, potrebbe comportare effetti finanziari negativi in quanto essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17, comma 79-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale ultima disposizione è, infatti, inclusa nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto di riassegnazione, per le norme ricomprese nel citato elenco, delle somme versate all'entrata, al fine di garantire risparmi per la finanza pubblica;

rilevato che l'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame appare suscettibile di determinare la riassegnazione di somme di entità relativamente modesta che non risultano in ogni caso oggetto di una specifica quantificazione, essendo per loro natura eventuali e connesse ad attività discrezionali del Ministero dell'interno e che, pertanto, tale disposizione non sembra di per sé idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio riferiti al divieto di riassegnazione delle somme di cui all'elenco 1 della legge n. 244 del 2007;

considerato che, in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia come i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali, di cui all'articolo 6-*ter*, potrebbero determinare oneri, non quantificati, che graverebbero sulle risorse da destinare agli interventi da realizzare, comportando effetti negativi per la finanza pubblica;

rilevato che l'attuazione dell'articolo 6-*ter* è, comunque, vincolata al rispetto dell'invarianza finanziaria, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6-*ter* e, in ogni caso, i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali sarebbero adeguatamente coperti a valere sulle risorse a disposizione delle stesse gestioni commissariali e non si determinerebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

ritenuto, tuttavia, che le disposizioni dell'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *b)*, e dell'articolo 6-*ter*, pur non determinando oneri privi di copertura finanziaria, non siano in linea con l'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;

preso atto con favore dell'impegno assunto dal Governo ad adottare possibili interventi correttivi in futuri provvedimenti legislativi;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 4-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera *b)*;

Sopprimere l'articolo 6-*ter*.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4-*bis*.1, 5.3 e 5.31 e sugli articoli aggiuntivi 3-*bis*.04, 3-*bis*.06, 3-*bis*.07, 3-*bis*.09, 3-*bis*.012, 4-*ter*.01, 4-*ter*.02, 4-*ter*.03, 4-*ter*.04, 4-*ter*.05, 4-*ter*.08, 4-*ter*.09, 4-*ter*.010, 4-*ter*.011, 4-*ter*.014, 4-*ter*.015, 4-*ter*.019, 4-*ter*.020, 4-*ter*.021,

4-*ter*.025, 4-*ter*.030, 4-*ter*.031, 4-*ter*.032, 4-*ter*.034, 4-*ter*.035, 4-*ter*.036, 4-*ter*.038, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2044/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Atto n. 497.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo evidenziando che esso, in attuazione della legge comunitaria per il 2010, recepisce la direttiva 2010/73/UE, che ha modificato la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE, concernente l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnala preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che esclude, per ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto, l'insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica. In proposito, pur considerando che il provvedimento è finalizzato ad introdurre disposizioni di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per gli emittenti, reputa opportuno che il Governo confermi che la nuova disciplina in esame non è suscettibile di alterare l'efficacia degli strumenti e delle procedure di vigilanza da parte delle autorità interessate. Con riferimento alle attività della Consob, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale l'ulteriore attività di regolamentazione e vigilanza non determina maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Autorità provvede con autofinanziamento, anche mediante contributi a carico dei soggetti vigilati. Ritiene, tuttavia, che andrebbero valutati eventuali effetti di minor gettito dovuti all'incremento di oneri a carico dei soggetti vigilati, deducibili in base alla disciplina fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel depositare agli atti della Commissione una nota del Dipartimento del Tesoro, conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta do deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (atto n. 497);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

il provvedimento non affievolisce i poteri di vigilanza esercitati dalla Consob nei confronti degli emittenti finalizzati a garantire la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato;

le modifiche introdotte dal provvedimento non comportano nuovi oneri per la Consob, che già esercita a legislazione vigente analoghe attività di verifica e di controllo, e pertanto non si renderà necessario un incremento dei contributi dei soggetti vigilati,

la Consob è stata consultata nel processo di redazione dello schema e non ha segnalato l'esigenza di nuove risorse umane e finanziarie per fare fronte ai compiti ad essa assegnati dal provvedimento

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nonché i deputati Lino DUILIO (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Giulio CALVISI (PD), Maino MARCHI (PD), Renato CAMBURSANO (Misto) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP), ai quali replicano Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Luigi D'ATTOMA, *dirigente dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per il contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 101

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 105

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano GRAZIANO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci (PdL) ed abbinate, recante delega al Governo per la riforma del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di tre articoli, conferisce, all'articolo 1, comma 1, una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ed introducendo nel predetto codice le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

I commi da 2 a 4 definiscono la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega, prevedendo un meccanismo di doppio parere, in base al quale il Governo, se non intende adeguarsi al parere espresso, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni

e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2 richiama, al comma 1, i criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, stabilendo inoltre alcuni principi generali di delega, consistenti nel riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e nella revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

Il comma 2 fissa inoltre una serie di specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui segnala, in quanto in qualche modo attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera *p)*, la quale prevede il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Gli altri principi e criteri direttivi recati dal comma consistono nella:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali;

b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti;

c) revisione dell'apparato sanzionatorio; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, in particolare con graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, frequenza e effettiva pericolosità del comportamento, ed inasprimento delle sanzione per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;

d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e prevedendo il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione;

e) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

f) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al Prefetto;

g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale;

h) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

i) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

l) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

m) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi

n) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di

sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione;

o) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità;

q) introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote;

r) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

s) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione.

Il comma 3 autorizza inoltre il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione, entro il medesimo termine e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi della delega, per:

a) disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

b) disciplinare la massa limite e la sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto dei carichi sporgenti trasportati;

c) aggiornare la segnaletica stradale e l'organizzazione della circolazione;

d) disciplinare la manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose;

e) disciplinare la classificazione, la destinazione, le caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, nonché l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità;

f) introdurre e definire, nella classificazione dei veicoli, i veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

g) disciplinare la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici;

h) disciplinare i procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

i) disciplinare la patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;

l) disciplinare la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

m) disciplinare l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive.

Il comma 4 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie per le quali si prevede l'emanazione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3.

Il comma 5 autorizza altresì il Governo ad adottare, con regolamento, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati ai sensi della delega.

L'articolo 3, comma 1, prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi

e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precedentemente sintetizzati.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*), la quale segnala l'opportunità che il riassetto, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, riguarda le strade nazionali, ovvero che tale riassetto sia realizzato in accordo con le autonomie locali interessate.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 e abbinate, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, la quale prevede il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che tale riassetto riguarda le strade nazionali, ovvero di prevedere in materia forme di accordo con le autonomie locali interessate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 106

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti 106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di fisici e matematici italiani, sullo stato della ricerca in Italia, anche con riferimento alla recente scoperta del bosone di *Higgs* 106

AVVERTENZA 106

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 luglio 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 luglio 2012.

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno.
C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 luglio 2012.

Audizione informale di fisici e matematici italiani, sullo stato della ricerca in Italia, anche con riferimento alla recente scoperta del bosone di *Higgs*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.
C. 5309 Narducci.

SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2012.

SEDE LEGISLATIVA

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Princìpi fondamentali per il governo del territorio ».

Audizioni informali del Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano, di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e di rappresentanti del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 108

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), di AssoArpa, della CGIL e della CISL 109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 496 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 109

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 116

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 109

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 117

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 luglio 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Princìpi fondamentali per il governo del territorio ».

Audizioni informali del Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano, di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e di rappresentanti del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), di AssoArpa, della CGIL e della CISL.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 496.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 19 luglio scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente,* in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

Ermete REALACCI (PD) fa notare come nel tempo si sia assistito ad una progressiva decurtazione delle risorse da destinare agli Enti Parco nazionali. Invita quindi il Governo a valutare la necessità di non aggravare la situazione di tali Enti con appesantimenti burocratici nella gestione delle scarse risorse a disposizione. Conclude richiamando l'attenzione del Governo sul ruolo che gli Enti Parco nazionali hanno sempre avuto in passato nella gestione di finanziamenti europei.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea l'opportunità di rivedere i criteri che presiedono alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Enti Parco nazionali, evidenziando come, a suo avviso, andrebbe valutata l'ipotesi di affidare alla responsabilità regionale la gestione dei Parchi minerari.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) chiede al rappresentante del Governo di acquisire i dati relativi alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle spese obbligatorie dei diversi Enti Parco nazionali, iscritte nel capitato 1552.

Il sottosegretario Tullio FANELLI dichiara che sarà sua cura far pervenire ai membri della Commissione la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle spese obbligatorie dei diversi Enti Parco nazionali, ma relativamente all'anno 2011 considerato che tale ripartizione non è ancora stata effettuata per l'anno in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD), *relatore,* fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C 4041, che riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011.

In particolare precisa che, rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha soppresso alcune norme, ritenendo che potessero comportare un incremento del contenzioso giudiziario, ha modificato alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea (in particolare in relazione alla modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni e alle innovazioni), ha definito il concetto di « controversia in materia di condominio », al fine dell'applicazione della mediazione obbligatoria, ha disciplinato il tema della morosità del condomino e ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio.

Il provvedimento consta di 32 articoli, che novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali.

Illustrando nel dettaglio il provvedimento, osserva che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, introducendo una definizione più articolata di « parti comuni » dell'edificio; sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV, anche satellitare o via cavo.

L'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1117-*bis* chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio « orizzontale », es. villette a schiera) nonché ai cd. supercondomini. L'articolo 1117-*ter* detta una specifica procedura per la tutela contro le attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni; non solo l'amministratore, ma anche il singolo condomino, può diffidare l'esecutore della condotta e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche attraverso azioni giudiziarie.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1118 del codice civile per precisare che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento in presenza di due condizioni: *i)* l'unità abitativa non gode della normale erogazione di calore, per problemi tecnici all'impianto condominiale, che non vengono risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento; *ii)* il distacco non comporta squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 codice civile, in materia di indivisibilità del condominio prevedendo che le parti comuni possano essere soggette a divisione solo in presenza di una delibera unanime che le sottragga all'uso comune.

L'articolo 5 novella l'articolo 1120 codice civile, in materia di innovazioni. Il testo conferma che i condomini (a maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi), possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma aggiunge che per le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 codice civile escludendo che il condomino

possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio. L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

L'articolo 7 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1122-*bis* disciplina le installazioni non centralizzate di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva nonché l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione riconosce il diritto del condomino a provvedere, senza un preventivo voto dell'assemblea, e prevede che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini debbano lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali. L'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto (con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi) soltanto quando siano necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere ordinate modifiche al progetto iniziale e richiesta garanzia per eventuali danni. L'articolo 1122-*ter* richiede, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 8 novella l'articolo 1124 del codice civile sancendo l'equiparazione tra scale ed ascensori ai fini del riparto delle spese di manutenzione e sostituzione.

Gli articoli 9 e 10 del testo riguardano l'amministratore del condominio. In particolare, l'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile e pone in capo all'amministratore una serie di specifici obblighi da assolvere (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione condominiale, assicurazione professionale) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato. La disposizione prevede l'apertura di un c/c bancario o postale a nome del condominio nonché il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore. Infine, l'articolo 9 amplia e tipizza i gravi motivi alla base della revoca dell'incarico: si segnalano, in particolare, l'omissione del rendiconto di gestione per un anno, irregolarità nella tenuta della documentazione del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, irregolarità fiscali, l'inerzia nel promuovere l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condominio.

L'articolo 10 integra l'attuale formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore, aggiungendo in particolare l'esecuzione degli adempimenti fiscali; la tenuta di due nuovi registri obbligatori; la conservazione di tutta la documentazione; la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominali e delle eventuali liti in corso; la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale di gestione.

L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-*bis* relativo al rendiconto condominiale annuale prevedendo che in particolari ipotesi l'assemblea possa nominare a fini consultivi e di controllo contabile un consiglio di condominio.

L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 del codice civile, in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore, specificando che l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti.

L'articolo 13 ha un duplice contenuto: *i)* riformula l'articolo 1134 del codice civile confermando, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione; *ii)* novella l'articolo 1135 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale, prescrivendo la costituzione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori, in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. In

particolare, la disposizione prevede: la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione ove sia presente la maggioranza dei condomini (attualmente servono i 2/3 dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi (primo comma). In tal caso la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma); le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché 1/3 dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi (terzo comma); le deliberazioni sulla nomina e revoca dell'amministratore, sulle innovazioni di interesse sociale (sicurezza, barriere architettoniche, parcheggi, impianti centralizzati ec...) e sulle riparazioni straordinarie sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi) (quarto comma); le deliberazioni su tutte le altre innovazioni (articolo 1120, primo comma) e sulle installazioni non centralizzate di impianti autonomi (TV ed energia) sono adottate con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi (quinto comma); l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea (sesto comma) e l'obbligo di redigere il processo verbale (settimo comma).

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari attribuendo la legittimazione ad impugnare, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto.

L'articolo 16 coordina il terzo comma dell'articolo 1138 (sull'approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 del codice civile (sulle attribuzioni dell'amministratore). Inoltre, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1138, la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.

L'articolo 17 novella l'articolo 2659, primo comma, del codice civile, stabilendo che chi domanda la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi debba presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l'eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale.

Gli articoli da 18 a 27 della proposta di legge intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini.

L'articolo 19 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore.

L'articolo 20 novella l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (caratteristiche e limiti della delega). La riforma disciplina inoltre l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più edifici o a più condominii (ogni condominio designa il proprio rappresentante che agisce su mandato e riferisce all'amministratore del proprio condominio gli esiti dell'assemblea).

Con finalità di coordinamento, l'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in tema di tabelle millesimali, mentre l'articolo 23 interviene sull'articolo 69. relativo alla revisione delle tabelle millesimali. In particolare, il testo afferma il principio per cui la revisione delle tabelle può essere effettuata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, nelle seguenti ipotesi: errore di calcolo materiale e mutate condizioni dell'immobile.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, per ag-

giornare il valore delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.

L'articolo 25 riscrive l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, per introdurre una compiuta disciplina del Repertorio dei condominii istituito presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Il repertorio dovrà contenere l'anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. Spetterà all'amministratore comunicare ogni atto soggetto ad annotazione all'Agenzia del territorio entro 30 giorni dal compimento, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 26 inserisce tre nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione. L'articolo 71-*bis* istituisce presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio il Registro degli amministratori di condominio, disciplinando i requisiti per l'esercizio della professione (godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale), che viene consentito anche in forma societaria. Peraltro, la disposizione che prevede una sospensione dal registro per gravi negligenze professionali, consente l'esercizio della professione anche a coloro che non sono iscritti nel registro.

L'articolo 71-*ter* prevede che l'assemblea possa disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'articolo 71-*quater* definisce le controversie in materia di condominio (al fine dell'applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (artt. 1117-1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di queste controversie.

L'articolo 27 introduce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-*bis* che detta una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Gli articoli 28, 29 e 30 hanno finalità di coordinamento sostituendo in alcune leggi speciali (su abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico e installazione di impianti televisivi) il riferimento all'articolo 1136 del codice civile con l'articolo 1120, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale (conseguentemente, se il condomino fallisce il condominio avrà diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori).

Infine, l'articolo 32 novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

Ciò premesso in ordine al contenuto del provvedimento in esame, fa presente che non ravvisa nel testo elementi problematici in relazione alle competenze della VIII Commissione. Pertanto propone di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

Tommaso FOTI (PdL) sottolinea come, a suo avviso, nell'ambito della competenza indiscussa della Commissione sulle politiche abitative rientrino anche aspetti della disciplina sui condominii.

Ciò premesso fa notare come a suo avviso sia necessaria un'ulteriore riflessione sul contenuto degli articoli 25 e 26 del testo trasmesso dalla II Commissione recanti, rispettivamente l'istituzione del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio, che producono inutili appesantimenti burocratici. Con riferimento al Repertorio dei condominii di cui all'articolo 25, fa notare come tale disposizione preveda, del tutto ingiustificatamente, annotazioni da eseguire nel documento di cui si prevede l'istituzione di alcuni elementi che, senza fornire alcun valore aggiunto al Repertorio, ne rendono notevolmente più compli-

cata e costosa per i condòmini la predisposizione. Si riferisce, in particolare, all'obbligo di annotare nel documento i bilanci del condominio, tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro, le liti attive e passive, le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa: si tratta, a suo avviso, di documenti che non interessano i terzi e che i condòmini conoscono o comunque hanno il diritto di conoscere.

Quanto al Registro degli amministratori di condominio di cui all'articolo 26, ritiene che tale previsione si risolva in un'inutile duplicazione del Repertorio dei condominii dove infatti è già prevista l'annotazione delle informazioni relative alla nomina e alla revoca degli amministratori di ogni singolo condominio presente nel Repertorio medesimo. Non comprende, quindi, quale valore aggiunto possa discendere dalla previsione di un Registro esclusivamente destinato ad una elencazione di soggetti che svolgono l'attività di amministratore di condominio.

Conclude evidenziando poi come il testo trasmesso per il parere non chiarisca quali siano i soggetti destinati al controllo del Repertorio e del Registro e quali siano le sanzioni per le mancate annotazioni in essi.

Alla luce di tali considerazioni chiede che nel parere venga richiesta la soppressione degli articoli 25 e 26 o, in subordine, la soppressione del solo articolo 26 unita ad una complessiva revisione e semplificazione del Repertorio di cui all'articolo 25.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere le considerazioni testè svolte dal collega Foti, ritenendo necessario contenere l'eccesso di burocrazia ravvisabile, a suo avviso, nell'istituzione di un Registro degli amministratori di condominio, che rischia di porsi come inutile duplicazione di quanto già presente presso le Camere di commercio.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), nel dichiarare di condividere le osservazioni dell'onorevole Foti sul legame tra competenze della VIII Commissione in materia di politiche abitative e aspetti della disciplina in materia di condominii, richiama l'attenzione della Commissione sia sulla nuova disciplina dei *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee condominiali, soprattutto in relazione alle deliberazioni sulle parti comuni, sia sulle nuove disposizioni che regolano i rapporti tra creditori e condomini.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel dichiarare di condividere il principio generale della necessità di evitare appesantimenti burocratici, fa notare come, a suo avviso, gli articoli 25 e 26 non vadano affatto in tale direzione, considerato che nel Repertorio dei condominii e nel Registro degli amministratori di condominio debbano essere annotati elementi che indubbiamente i condomini attuali conoscono, ma che devono potere esser conoscibili anche da parte dei futuri condomini. Sottolinea poi come l'articolo 25, al comma 2, preveda espressamente la sanzione da irrogare in caso di ritardo o omissione nell'annotazione nel Repertorio da parte dell'amministratore di condominio.

Esprime quindi perplessità sulla richiesta del collega Foti di chiedere nel parere alla Commissione di merito la soppressione delle disposizioni di cui agli articolo 25 e 26. Quanto poi alle richieste del collega Bonciani, fa presente l'opportunità di un approfondimento in merito.

Tommaso FOTI (PdL) insiste sulla richiesta di inserire nel parere la soppressione degli articoli 25 e 26, ritenendo che con l'istituzione del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio si creino inutili appesantimenti burocratici.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, al fine di approfondire le questioni sollevate nel corso del dibattito, chiede di rinviare ad altra seduta la votazione sul parere in questione.

Tommaso FOTI (PdL) dichiara la propria contrarietà a rinviare la votazione sul parere sul nuovo testo dell'AC 4041, evidenziando come siano ormai trascorsi gli otto giorni previsti dall'articolo 73, comma 2, del Regolamento della Camera per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, constatando la contrarietà dell'onorevole Foti al rinvio ad altra seduta della votazione sul parere, chiede quindi di sospendere brevemente la seduta in modo da procedere alle necessarie valutazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone quindi di sospendere brevemente la seduta in modo da consentire al relatore di valutare adeguatamente i rilievi avanzati nel corso del dibattito.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, effettuati gli opportuni approfondimenti, propone di esprimere un parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 496.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 496);

preso atto della ripartizione delle risorse del capitolo 1551, piano gestionale 1, del bilancio del MATTM fra gli Enti Parco nazionali, le Aree Marine nazionali, le Convenzioni internazionali, le Aree di rilevanza nazionale e i Parchi minerari;

considerato che anche per l'anno 2012 le risorse per far fronte a spese obbligatorie di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del MATTM sono allocate in un diverso capitolo (1552);

considerati i criteri che hanno presieduto alla ripartizione delle quote di risorse del capitolo 1551 agli Enti Parco nazionale e alle Aree Marine nazionali;

rilevato che la somma da destinare ai singoli Enti parco saranno assegnate sulla base di una direttiva agli Enti parco medesimi in un'ottica di programmazione generale delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

evidenziata peraltro, la necessità di assicurare la salvaguardia e lo sviluppo dei Parchi nazionali e di prevedere misure volte a riconoscere la virtuosità degli Enti parco che adottino politiche di migliore programmazione territoriale tesa a raggiungere l'equilibrio ottimale tra economia e ambiente e di maggiore efficacia della spesa pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato, recante « Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici », come risultante dall'esame degli emendamenti approvati,

considerati gli articoli 25 e 26 relativi, rispettivamente, alla istituzione del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio che introducono adempimenti che rischiano di appesantire le procedure di gestione condominiale, anche in relazione alla ridefinizione territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

rilevata l'opportunità di un ulteriore approfondimento sulla disciplina relativa ai rapporti tra creditori e condomini di cui all'articolo 18, nonché sulle disposizioni che modificano i *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee condominiali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, al fine di evitare appesantimenti burocratici che si determinerebbero con l'istituzione del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06340 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Auditore (PU).

5-06341 Vannucci: Riduzione dei servizi postali nelle frazioni di Cavallino e Canavaccio (PU).

5-06342 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Montecalvo in Foglia (PU) 119

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 131

5-06662 Nastri: Conseguenze del piano di riorganizzazione dei servizi postali, con particolare riferimento alla soppressione del Centro di meccanizzazione postale di Novara 119

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 133

5-06683 Codurelli: Malfunzionamento del servizio postale, in particolare nella provincia di Lecco e necessità di garantire a tutti i cittadini il servizio postale universale 119

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 135

5-06687 Lovelli: Gravi conseguenze occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Piemonte 120

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 137

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 120

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 138

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* ... 127

AVVERTENZA 130

INTERROGAZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo VARI.

La seduta comincia alle 13.30.

5-06340 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Auditore (PU).

5-06341 Vannucci: Riduzione dei servizi postali nelle frazioni di Cavallino e Canavaccio (PU)

5-06342 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Montecalvo in Foglia (PU).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Mario LOVELLI (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, alla risposta resa dal sottosegretario alle interrogazioni testé sottoscritte, ritiene che tale risposta potrà meglio essere valutata dai sindaci dei comuni interessati. Ricorda, sotto un profilo più generale, che il contratto di programma sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa si riferisce ad un periodo trascorso, ossia al triennio 2009-2011, e che è in corso una valutazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul piano di riorganizzazione elaborato da Poste italiane. Osserva che, nelle more di tale valutazione, Poste italiane sta già prendendo decisioni sul servizio postale che non è chiaro se rientrino o meno nel perimetro del contratto di programma, e se rispettino gli obblighi di servizio universale. Nel ritenere opportuno che, in attesa della valutazione dell'Agcom, il Ministero per lo sviluppo economico, in qualità di organismo vigilante, svolga una verifica sul rispetto del servizio universale, dal momento che il contratto di programma è a titolo oneroso per lo Stato, prende atto dell'apertura manifestata dalla società relativamente all'interlocuzione con gli enti locali e giudica in ogni caso opportuno che la Commissione affronti in modo organico l'argomento oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo.

5-06662 Nastri: Conseguenze del piano di riorganizzazione dei servizi postali, con particolare riferimento alla soppressione del Centro di meccanizzazione postale di Novara.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Piero TESTONI (PdL), replicando in qualità di cofirmatario alla risposta resa dal rappresentante del Governo all'interrogazione testé sottoscritta, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che nella sua ampiezza non dà elementi riguardo alla questione principale posta dall'atto di sindacato ispettivo, ossia l'impegno che la società Poste italiane intende assumere nei confronti della città di Novara. Nel sottolineare con preoccupazione che i numeri ipotizzati nell'interrogazione riguardo agli esuberi del personale a seguito del piano di riorganizzazione elaborato dalla società sono sostanzialmente confermati, ritiene che, pur non registrandosi inefficienze dal punto di vista del servizio, la decisione presa da Poste italiane avrà una ricaduta molto pesante sul territorio.

5-06683 Codurelli: Malfunzionamento del servizio postale, in particolare nella provincia di Lecco e necessità di garantire a tutti i cittadini il servizio postale universale.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la disponibilità manifestata, si dichiara, tut-

tavia, insoddisfatta della risposta resa, dal momento che vengono enunciate una serie di misure che non trovano riscontro con la realtà. Osserva che molta dell'attività di sindacato ispettivo della Commissione verte su interrogazioni che hanno ad oggetto il malfunzionamento e la generale inefficienza del servizio postale. A suo avviso, l'ampio numero di interrogazioni presentate al riguardo da parlamentari di tutti i gruppi e di tutte le provenienze territoriali sono lo specchio dell'inefficienza del servizio postale e del mancato rispetto degli impegni assegnati dalla legge alla società e assunti dalla stessa a seguito della sottoscrizione di accordi con il Ministero e con gli enti locali. Rileva inoltre che le Poste hanno più volte dichiarato che il piano di riorganizzazione rappresenta soltanto un'ipotesi di lavoro al vaglio dell'Agcom, ma che prima degli esiti della valutazione che l'Autorità dovrà compiere si sta in ogni caso procedendo ad una drastica riduzione dei servizi postali offerti, sia attraverso la chiusura degli uffici postali, sia attraverso la riduzione degli orari di apertura degli stessi. Nel sottolineare che la mancata consegna della posta comporta gravi conseguenze per l'utenza, chiede al Governo di vigilare affinché la società concessionaria del servizio postale rispetti gli impegni assunti attraverso la stipula del contratto di programma e garantisca il servizio universale, al quale lo Stato contribuisce con risorse pubbliche.

5-06687 Lovelli: Gravi conseguenze occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Piemonte.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Mario LOVELLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, che tuttavia non ritiene possa considerarsi conclusiva ai fini di una verifica generale sulle questioni poste nell'interrogazione in esame e in numerosi altri atti di sindacato ispettivo, fa presente che le rassicurazioni che vengono date rispetto alla tutela dei livelli occupazionali, e che rispecchiano il contenuto degli accordi sindacali sottoscritti, non esauriscono tuttavia le preoccupazioni riguardo alla successiva riorganizzazione del servizio postale sul territorio, sulla quale auspica una vigilanza attenta del Ministero dello sviluppo economico, che ha sottoscritto a titolo oneroso un contratto di programma con la società Poste italiane. Nell'evidenziare che, come emerge dai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati al riguardo, esiste sul territorio nazionale una situazione di generale sofferenza relativamente all'efficienza e alla qualità del servizio postale, ritiene indispensabile che il Ministero vigili sul rispetto degli obblighi di servizio universale in capo a Poste italiane – che, a seguito di una recente normativa emanata dal Governo, risulta concessionaria del citato servizio per un periodo complessivo di 15 anni – al fine di evitare che ci sia erogazione di denaro pubblico senza la prestazione del corrispondente servizio. Nell'auspicare che il Governo ponga particolare e urgente attenzione alla questione sollevata, preannuncia, in caso contrario, ulteriori atti ispettivi da discutersi in Commissione o in Assemblea.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, che reca modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Ricorda che la Commissione Giustizia ha adottato in data 23 maggio 2012 un nuovo testo base elaborato dal Comitato ristretto, successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

Rileva che le ragioni dell'intervento normativo risiedono nell'insufficienza della disciplina contenuta nel codice civile, nella necessità di superare il concetto « verticale » del condominio e di adeguarlo alle nuove realtà edilizie – come ad esempio le villette a schiera o i supercondominii – nell'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di ridurre il contenzioso in materia.

Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento sottolinea che esso consta di 32 articoli e segnala, tra le novità introdotte dalla riforma, il rafforzamento della figura dell'amministratore di condominio, l'introduzione dell'obbligo di polizza di assicurazione per gli atti compiuti dall'amministratore, l'istituzione del registro degli amministratori presso l'Agenzia del territorio, l'abbassamento dei *quorum* richiesti per deliberare sulle modificazioni d'uso e sulla sostituzione delle parti comuni e per deliberare sulle innovazioni, l'ulteriore abbassamento del *quorum* per deliberare sulle innovazioni « di utilità sociale » (tra queste le innovazioni in materia di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, di superamento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico) e l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.

Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione segnala gli articoli 1, 5, 7 e 27. In particolare osserva che l'articolo 1, nel sostituire il vigente articolo 1117 del codice civile, definisce più dettagliatamente rispetto all'attuale testo dell'articolo in esame le parti comuni dell'edificio. Tra queste sono annoverati anche i sistemi centralizzati « per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche ».

L'articolo 5, nel novellare l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni, prevede che, con riferimento alle innovazioni specificamente definite nel testo del provvedimento, sia necessaria, ai fini della deliberazione da parte dell'Assemblea dei condomini, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, anziché la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, come attualmente previsto.

L'articolo 7, nell'introdurre l'articolo 1122-*bis* del codice civile, in materia di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i

due terzi del valore dell'edificio, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.

L'articolo 27, nell'introdurre l'articolo 155-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, prevede che l'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-*bis*, primo comma, del codice, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo ossia, nel caso di prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio; nel caso di seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. In tali casi, quindi viene abbassato, rispetto a quanto previsto a regime, il quorum necessario per imporre prescrizioni per la realizzazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Osserva che, in definitiva, come emerge anche dal dibattito che ha preceduto l'adozione del nuovo testo base in Commissione Giustizia, il provvedimento in oggetto dedica particolare attenzione alle disposizioni volte a consentire un più facile ingresso della tecnologia nel condominio, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle reti in fibra ottica. Infine, richiama l'attenzione della Commissione sugli articoli 25 e 26 del provvedimento, concernenti l'istituzione, rispettivamente, del repertorio dei condominii e del registro degli amministratori di condominio che, pur non rientrando tra gli articoli di diretto interesse della Commissione Trasporti, giudica di particolare importanza. Per quanto riguarda il repertorio dei condominii, segnala come gli obblighi di annotazione ivi previsti, appaiano giustificati soltanto limitatamente ai dati essenziali ed effettivamente rilevanti del singolo condominio, quali il codice fiscale, le unità immobiliari che compongono il condominio con i relativi estremi catastali nonché la nomina e cessazione dell'amministratore, mentre negli altri casi tali obblighi appaiono come un inutile aggravio burocratico. Con riguardo al registro degli amministratori di condominio, rileva invece come esso appaia un'inutile duplicazione del repertorio dei condominii, che già contiene le informazioni in merito alla nomina e alla revoca degli amministratori di ciascun condominio e propone quindi di valutare l'opportunità di sopprimere tale registro, facendo confluire alcune informazioni essenziali in esso contenute nel repertorio dei condominii. Tutto ciò considerato formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 5)*.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede chiarimenti al relatore sulle osservazioni poste nella proposta di parere, che a suo giudizio non rientrano nelle competenze della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel fare presente che si tratta di mere osservazioni di cui la Commissione competente in sede referente potrà tener conto, giudica opportuno che la Commissione si esprima riguardo alla sburocratizzazione e all'eliminazione di duplicazioni, come previsto, per la pubblica amministrazione, dal provvedimento sull'Agenda digitale in esame.

Carlo MONAI (IdV) chiede al relatore di precisare se il provvedimento in esame incide sull'obbligatorietà della presenza dell'amministratore di condominio anche per condomini composti da meno di quattro unità abitative e propone di inserire nel parere un'osservazione relativa alla necessità di definire una serie di requisiti che costituiscano una sorta di canone deontologico per tale professione, anche per superare le numerose esperienze negative che i condomini hanno registrato negli anni riguardo a tali figure.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, nel fare presente che la *ratio* del provvedi-

mento è quella di innovare la normativa sui condomini affinché sia al passo con le innovazioni tecnologiche intervenute, riguardo alle osservazioni poste nella proposta di parere, ritiene che non siano da considerarsi ultronee rispetto alla competenza della Commissione, da sempre impegnata nello snellimento della burocrazia, e le giudica comunque opportune dal momento che rappresentano un interesse generale di economia procedimentale. Pur concordando con il collega Monai rispetto alla necessità di determinare dei requisiti specifici per svolgere l'attività di amministratore di condominio, ritiene che un'osservazione in tale senso travalichi del tutto le competenze della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il testo approvato dalla Commissione Giustizia, all'articolo 9, prevede specificamente che quando i condomini sono più di quattro, se non vi provvede l'assemblea, la nomina dell'amministratore deve essere fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario e che l'articolo 26 nell'istituire il registro degli amministratori del condominio, prevede il possesso di una serie di requisiti al fine di poster essere iscritti al predetto registro.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), nell'esprimere perplessità sul generale abbassamento dei *quorum* previsti dal codice civile per l'installazione delle antenne per la ricezione del segnale televisivo, dal momento che *quorum* più elevati garantiscono un maggiore rispetto del decoro dell'edificio, ritiene che l'esigenza di facilitare l'accesso al digitale debba essere adeguatamente contemperata con la necessità del mantenimento del decoro per i singoli palazzi e per le città.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione rispetto alla possibilità che l'esigenza manifestata nella proposta di parere di evitare duplicazioni dei registri possa far venir meno alcuni dei requisiti attualmente previsti per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, nel rassicurare il collega Monai rispetto al mantenimento di tutti i requisiti oggi necessari per l'esercizio dell'attività, riguardo alle osservazioni del collega Di Vizia sottolinea il diritto di ogni cittadino alla ricezione del segnale televisivo e osserva che il testo in esame si limita ad adeguare disposizioni che oggi risultano superate stante il progresso della tecnologia. Rileva inoltre che nel testo è espressamente previsto il divieto, per il condominio, di eseguire opere che determinino significativo pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio.

Marco DESIDERATI (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Sandra ZAMPA (PD) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 », limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2012, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, recato dalla Tabella 3, nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recato dalla Tabella 10. Una volta conclusa la discussione di carattere generale, la Commissione procederà alle votazioni relative alle parti di sua competenza, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione relativa a ciascun provvedimento e stato di previsione.

Per quanto concerne l'emendabilità degli atti, ricorda in primo luogo che, riguardo al disegno di legge di approvazione del rendiconto sono ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge di assestamento, si applicano invece le consuete regole di ammissibilità concernenti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio. In particolare, gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione devono essere presentati presso la Commissione di merito. Gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, possono essere invece presentati anche presso la Commissione bilancio.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, per le parti di competenza della Commissione, sarà fissato nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

Ricorda, preliminarmente, che le parti dei citati provvedimenti di interesse della Commissione Trasporti si riferiscono, in via prevalente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico nonché, in misura più limitata, al Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto attiene al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parti di competenza della Commissione si riferiscono alle funzioni e alle corrispondenti risorse finanziarie del soppresso Ministero dei trasporti, trasferite al citato dicastero con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, vale a dire la Missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », affidato alle Capitanerie di porto, nonché le missioni « Diritto alla mobilità » e « Ricerca e innovazione », entrambe affidate al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi.

Per quanto concerne il Ministero dello sviluppo economico, invece, le parti di competenza della Commissione riguardano le funzioni e le corrispondenti risorse finanziarie del soppresso Ministero delle comunicazioni trasferite al predetto dicastero con il medesimo decreto-legge n. 85 del 2008, vale a dire l'intera Missione « Comunicazioni », nonché il programma « Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni » facente parte della Missione « Ricerca e innova-

zione », nonché il programma « Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico », nell'ambito della Missione « Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente ».

Infine, per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, una distinta analisi viene svolta per gli stanziamenti iscritti alla Missione « Diritto alla mobilità », nell'ambito del programma « Sostegno allo sviluppo del trasporto », riferito principalmente al settore ferroviario, nonché agli iscritti nel programma relativo ai servizi postali e telefonici.

Per quanto riguarda il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 fa presente che le risorse stanziate per le competenze dell'ex Ministero dei trasporti trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come approvate nel bilancio di previsione per l'anno 2011 ammontano a complessivi 3.979,4 milioni di euro in conto competenza e a 4.585,1 in conto cassa. Rileva che, nel corso dell'esercizio 2011, tali previsioni hanno registrato, rispettivamente, un incremento di 114,3 milioni di euro, attribuibili prevalentemente a variazioni per atto amministrativo, e di 610,6 milioni di euro, attribuibili prevalentemente a variazioni recate dal disegno di legge di assestamento 2011. Le previsioni definitive a consuntivo invece risultano, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 4.105,9 milioni di euro, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, pari a 5.279,3 milioni di euro. Osserva che l'incremento dei dati di competenza è ascrivibile all'aumento degli stanziamenti per le missioni « Diritto alla mobilità », con un aumento di 69,8 milioni di euro, e « Ordine pubblico e sicurezza », che registra un incremento di 56,6 milioni di euro. Il programma « Ricerca e innovazione » non prevede invece alcuna variazione degli importi di competenza. Nel triennio 2009-2011, gli stanziamenti di competenza ascritti alle Missioni corrispondenti alle principali funzioni dell'ex Ministero dei trasporti assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno registrare complessivamente una diminuzione del 6,5 per cento della spesa di competenza nel 2010 rispetto al 2009 e una diminuzione più contenuta nel 2011 rispetto all'anno precedente (-0,77 per cento). Infine, si registra una diminuzione del 3,82 per cento dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2011, pari a 2.662,2 milioni di euro, rispetto a quelli accertati al 31 dicembre 2010 (2.767,8 milioni).

Con riferimento alle citate missioni rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione sul disegno di legge di rendiconto, si sofferma unicamente sulla missione concernente il diritto alla mobilità. In particolare, osserva che, per quanto concerne il programma relativo all'autotrasporto, la spesa corrente ha avuto una significativa incidenza sul totale della spesa del programma, pari al 71,47 per cento in termini di impegni e che il 2011 si è caratterizzato, da un lato, per la previsione normativa di significative risorse aggiuntive da destinare al settore dell'autotrasporto, dall'altro, per importanti riduzioni di stanziamento sui capitoli più significativi del programma. Per quanto concerne il programma concernente la mobilità locale, sottolinea che le categorie di spesa che caratterizzano il programma sono i trasferimenti che, per la parte corrente, costituiscono, in termini di impegni, il 41,62 per cento del totale della spesa del programma, e per la parte in conto capitale, costituiscono il 57,09 per cento. Fa presente che la relazione sottolinea che il settore della mobilità locale presenta un costo « storico » di circa 7,9 miliardi, di cui circa 2 miliardi per i servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia S.p.A. e che tale costo, a seguito della riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, è risultato scoperto per circa 1,4 miliardi. Detto importo è stato poi compensato per il 2012 con le risorse stanziate sul Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario nelle Regioni a statuto ordinario previsto dall'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Quanto alle risorse stanziate in relazione alle competenze dell'ex Ministero

delle comunicazioni trasferite al Ministero per lo sviluppo economico, come approvate nel bilancio di previsione per l'anno 2011, fa presente che esse ammontano invece a complessivi 380,9 milioni di euro in conto competenza e a 403 milioni di euro in conto cassa. Osserva che, nel corso dell'esercizio, con l'approvazione della legge di assestamento, tali previsioni hanno registrato, rispettivamente, un incremento di 22,8 milioni di euro e di 42 milioni di euro. Le previsioni definitive a consuntivo, invece, risultano, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 430 milioni di euro, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, pari a 473 milioni di euro. Evidenzia che la quasi totalità dello stanziamento di competenza è riferita alla Missione « Comunicazioni » che rappresenta circa il 97 per cento degli stanziamenti riferibili all'ex Ministero delle comunicazioni. Quanto alle variazioni dei citati stanziamenti di competenza nel triennio 2009-2011 assegnati alle funzioni dell'ex Ministero delle comunicazioni trasferite al Ministero per lo sviluppo economico, osserva che a consuntivo la spesa per competenza si è ridotta del 42,5 per cento dal 2009 al 2010 per poi subire un notevole incremento nel 2011 rispetto all'anno precedente, pari al 144,6 per cento. Infine, i residui accertati al 31 dicembre 2011 sono pari a 342 milioni di euro.

Fa presente che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gli stanziamenti del programma relativo al sostegno allo sviluppo del trasporto, nell'ambito della Missione « Diritto alla mobilità », sono pari complessivamente in termini di competenza a 5.594,2 milioni di euro, registrando un incremento del 9,5 per cento rispetto all'anno precedente, contrariamente a quanto avvenuto nell'anno 2010 allorché si era registrata una riduzione degli stanziamenti di competenza pari al 39 per cento. Gli stanziamenti del programma relativo ai « Servizi postali e telefonici », invece, sono risultati pari complessivamente in termini di competenza a 756,5 milioni di euro con una leggera diminuzione, pari allo 0,6 per cento rispetto all'anno precedente, contrariamente a quanto avvenuto nell'anno 2010, allorché si era registrato un aumento degli stanziamenti di competenza pari al 46,2 per cento.

Passando all'esame del disegno di legge recante l'assestamento del bilancio 2012, rileva che le differenze che si riscontrano tra le previsioni iniziali di bilancio e le previsioni assestate dipendono sia da atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2012; sia dal disegno di legge di assestamento. In particolare, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osserva che gli stanziamenti complessivi assestati per l'anno 2012 concernenti le tre missioni di interesse della Commissione Trasporti di cui si è detto in precedenza ammontano in termini di competenza e di cassa, rispettivamente a 3.852,1 milioni di euro e a 4.386,8 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali pari 30,5 milioni di euro in termini di competenza e di 405,1 milioni di euro in termini di cassa. I residui passivi, invece, aumentano di 668,3 milioni di euro e raggiungono complessivamente un ammontare pari a 2.662,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, gli stanziamenti complessivi assestati concernenti le tre missioni di interesse della Commissione Trasporti di cui si è detto in precedenza ammontano in termini di competenza e di cassa, rispettivamente a 195,1 milioni di euro e a 412,7 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali pari 2,2 milioni di euro in termini di competenza e di 191 milioni di euro in termini di cassa. I residui passivi invece aumentano di 110,5 milioni di euro e raggiungono complessivamente un ammontare pari a 342 milioni di euro.

Per quanto riguarda, infine, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in particolare gli stanziamenti del programma relativo al sostegno allo sviluppo del trasporto, nell'ambito della Missione « Diritto alla mobilità », ricorda che le previsioni assestate sono pari

a 4.124,1 milioni di euro, in termini di competenza e a 5.133,5 milioni di euro in termini di cassa, con una diminuzione di queste ultime rispetto alle previsioni iniziali pari a 79,2 milioni di euro. Inoltre, i residui passivi registrano una riduzione di circa il 30 per cento, passando da 4.393 a 3.109 milioni di euro. Gli stanziamenti del programma relativo ai « Servizi postali e telefonici » sono risultati pari complessivamente a 553,1 milioni di euro, in termini di competenza, e a 853,1 milioni di euro, in termini di cassa, con un incremento pari rispettivamente a 72,7 e a 372,7 milioni di euro. I residui passivi, infine, registrano un incremento di 146 milioni di euro passando da 836,7 a 982,9 milioni di euro.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sui provvedimenti in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 e sulla relazione programmatica, concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012, predisposta dal Governo. Rileva che la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2012, trasmessa dal Governo alle Camere il 4 maggio 2012, sarà quindi esaminata congiuntamente con il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. Ricorda preliminarmente che il programma legislativo dell'Unione europea è da qualche anno trasmesso ai Parlamenti nazionali mentre la relazione programmatica è stata prevista dalla legge comunitaria 2009 che ha modificato l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, prevedendo, in luogo della precedente relazione annuale consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ed una relazione consuntiva, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Fa presente che il programma legislativo della Commissione europea è stato trasmesso alle Camere il 15 novembre 2011, mentre la relazione programmatica è stata trasmessa il 4 maggio 2012, quindi, 4 mesi dopo la scadenza del termine previsto dalla legge. Giudica evidente che il ritardo nella trasmissione della relazione depotenzi sensibilmente l'esame parlamentare, poiché i contenuti della relazione programmatica e del programma legislativo sono in buona parte superati dagli sviluppi intervenuti nei primi sette mesi del 2012.

Ciò premesso, avendo a riferimento i profili di interesse della Commissione Trasporti di entrambi i documenti, rileva che il programma della Commissione europea tratta della revisione in corso della normativa dell'Unione in materia di trasporti. Sottolinea che tale revisione si propone di armonizzare le condizioni di funzionamento del settore, riducendone i costi generali per favorire la competitività. In

tale quadro, si terrà conto degli orientamenti contenuti nel Libro bianco del 28 marzo 2011, nel quale sono definitivi dieci obiettivi prioritari per sviluppare, entro il 2050, uno spazio unico europeo dei trasporti. La relazione programmatica contiene l'impegno del Governo a vigilare e a partecipare all'opera di revisione.

Quanto alla relazione programmatica, rileva che essa colloca tra i principali dossier di interesse del Governo la proposta di regolamento del 19 luglio 2011 (COM(2011)451) sul tachigrafo digitale. Ricorda che la proposta ha la finalità di rendere più efficiente tale strumento, in modo da garantire che i conducenti professionisti del trasporto su strada osservino le regole sul tempo di guida e sui periodi di riposo. Al riguardo, la posizione negoziale italiana riportata nella relazione programmatica è volta al raggiungimento dell'obiettivo generale del miglioramento delle prestazioni del tachigrafo, armonizzando le regole di controllo.

Segnala che un altro dossier che il Governo si impegna a seguire è quello sulla proposta COM(2011)710 di modifica della direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida. Rammenta che la proposta si propone di riunire in un unico documento, a partire dal 19 gennaio 2018, le patenti di guida dei conducenti abilitati al trasporto su strada di merci e passeggeri, e la carta del conducente prevista dal regolamento (CEE) n. 3821/1985.

Sottolinea che, nella relazione programmatica, il Governo si impegna a seguire con attenzione anche la stesura della nuova proposta di direttiva (« quarto pacchetto ferroviario ») sull'accesso al mercato ferroviario, nella prospettiva che questa proposta possa rappresentare un ulteriore passo avanti nel processo di liberalizzazione del trasporto nazionale passeggeri e una più marcata separazione fra imprese ferroviarie e gestore della rete. FA presente che la proposta figura anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2012. In questo ambito, si indicano le linee portanti del provvedimento: accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, inclusi i servizi ferroviari, mediante la separazione strutturale tra gestione dell'infrastruttura e fornitura dei servizi; obbligo di aggiudicare mediante gare di appalto i contratti di servizio pubblico nel settore.

Rileva che il programma della Commissione fa anche riferimento all'estensione dei compiti dell'Agenzia ferroviaria europea, al fine di ricomprendervi la supervisione sulle misure di sicurezza adottate a livello nazionale e la loro progressiva armonizzazione.

Al riguardo, segnala che il Parlamento europeo il 3 luglio 2012 ha approvato in seconda lettura la proposta di direttiva COM(2010)475 che prospetta la rifusione del « primo pacchetto ferroviario » (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE), al fine di creare uno spazio ferroviario unico europeo che garantisca servizi più competitivi ed efficienti. Il Parlamento europeo propone tra l'altro di: separare la contabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie al fine di garantire la trasparenza ed evitare qualsiasi trasferimento illegale di fondi pubblici tra le due entità; istituire, a livello di ogni singolo Stato membro, organismi di regolamentazione indipendenti per vigilare sul buon funzionamento del mercato e gestire i reclami delle imprese ferroviarie, in vista della creazione futura di un unico organismo di regolamentazione; fare in modo che i costi della concessione di linee ferroviarie includano incentivi, al fine di ridurre il rumore e dotare i treni di sistemi di controllo europei; prevedere contratti di finanziamento da parte delle autorità pubbliche della durata minima di 5 anni, al fine di assicurare una pianificazione corretta delle infrastrutture ferroviarie. Ricorda che la proposta dovrà essere esaminata anche dal Consiglio in seconda lettura.

Fa presente inoltre che nella relazione programmatica, il Governo si impegna a fornire un contributo in sede di esame del « pacchetto aeroporti ». Le tre proposte di regolamento COM(2011)824, COM(2011)827 e COM (2011)828 intendono rendere più efficiente l'assegnazione delle bande orarie, migliorare l'assistenza

a terra e ridurre le emissioni sonore negli aeroporti. Il programma di lavoro della Commissione per il 2012 sottolinea la necessità di dare attuazione all'iniziativa « cielo unico europeo » per eliminare le inefficienze, che costano circa 3,8 miliardi di euro all'anno, ridurre le emissioni di CO2, aumentare la sicurezza e ridurre i ritardi subiti dai passeggeri.

Rileva ancora che nella relazione programmatica si dà conto dell'impegno del Governo a proseguire, nel corso del 2012, la realizzazione del progetto « BluMed » riguardante la creazione nell'area sudorientale del Mediterraneo di blocchi funzionali di spazio aereo transnazionali.

Ricorda che sulle tre proposte di direttiva relative al « cielo unico europeo » la Commissione Trasporti ha approvato il documento finale di competenza il 4 dicembre 2008. Nel documento si richiedeva, tra le altre cose, di valorizzare, anche ai fini dell'eventuale accesso a forme di finanziamento a livello europeo, le iniziative per contribuire alla razionalizzazione delle rotte già avviate o perfezionate, nel rispetto del principio del pieno consenso degli Stati interessati, ivi compreso, per quanto concerne l'Italia, il progetto Blue Med, definito insieme ad altri Paesi del bacino del Mediterraneo. In tal senso, l'impegno enunciato dal Governo nella relazione programmatica appare coerente con le richieste della Commissione Trasporti. Si richiedeva anche, in sede di definizione dei blocchi che dovessero interessare il nostro Paese, di incentivare le potenzialità dei maggiori aeroporti italiani anche ai fini di un riequilibrio e di una razionalizzazione complessiva del sistema dei trasporti, tenendo conto delle prospettive di crescita del traffico oltre che nell'aera del Mediterraneo, anche nell'area del centro Europa, in relazione alla quale esistono consistenti margini di recupero di competitività e di fasce di mercato.

Fa presente che nella relazione programmatica si esprime una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di regolamento COM(2011)650 relativa alle nuove reti di trasporto europee. Ricorda che la IX Commissione trasporti ha lungamente esaminato questa proposta, licenziando nelle scorse settimane un articolato documento conclusivo. Infine segnala che il programma di lavoro della Commissione europea preannuncia anche la presentazione di ulteriori iniziative in materia di trasporti alle quali la relazione programmatica non fa riferimento. Si tratta in particolare della promozione di carburanti alternativi nel settore dei trasporti; della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e dell'inserimento delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo nella strategia UE per la riduzione dei gas serra.

Inoltre, sempre nel programma di lavoro, per il 2013 viene preannunciata la presentazione delle seguenti iniziative: la semplificazione del flusso elettronico di informazioni associato al flusso fisico delle merci; la creazione di un quadro per la politica futura dell'UE in materia di porti; il miglioramento del quadro normativo in materia di trasporto di merci su strada con particolare riferimento all'accesso al mercato, all'accesso all'attività di trasportatore e alle sanzioni, al fine di garantire un trattamento omogeneo delle infrazioni. Infine fa presente che nel 2014 la Commissione intende presentare proposte volte a promuovere i biglietti integrati e gli orari multimodali e a limitare le emissioni di biossido di azoto del settore dell'aviazione.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sui documenti in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere sui documenti stessi nella quale sarà evidenziato il lavoro svolto dalla Commissione Trasporti che in molti casi, come ad esempio per le reti di trasporto europee o l'Autorità dei trasporti, ha anticipato quello previsto in sede europea.

Carlo MONAI (IdV), ritiene che su alcune delle iniziative della Commissione europea in materia di trasporti – come ad esempio la promozione di carburanti alternativi e in generale di sistemi di propulsione alternativa, l'inserimento delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo ai fini della riduzione dei gas serra e la

riduzione di anidride carbonica da parte dei veicoli pesanti, il Governo debba fare un approfondimento volto a comprendere quali siano le iniziative che intenda sostenere in sede europea.

Marco DESIDERATI (LNP), riguardo alla proposta di direttiva approvata dalla Commissione europea, volta a creare uno spazio ferroviario unico, ritiene opportuno che il canone di concessione delle linee ferroviarie includa anche i costi di ammortamento, al fine di permettere la costruzione più agevole di nuove infrastrutture. Rileva inoltre che non tutti gli Stati membri attuano le direttive europee nei medesimi tempi e che questo determina una restrizione della concorrenza a favore degli operatori dei Paesi più tempestivi rispetto agli altri.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, nel riservarsi di approfondire gli spunti offerti dai colleghi nel corso del dibattito, ricorda, riguardo alla promozione di carburanti alternativi nel settore dei trasporti, che nel recente decreto-legge sviluppo è stato approvato un emendamento volto a promuovere i veicoli a basse emissioni complessive.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Nuovo testo C. 5118 Governo e abb.

ALLEGATO 1

5-06340 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Auditore (PU)

5-06341 Vannucci: Riduzione dei servizi postali nelle frazioni di Cavallino e Canavaccio (PU)

5-06342 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Montecalvo in Foglia (PU).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.

Relativamente agli uffici postali di Auditore, di Cavallino e Canavaccio, e di Montecalvo in Foglia si fa presente quanto segue.

Il contratto di programma 2009-2011, sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane, all'articolo 2, comma 6, prevede un intervento della Società volto ad una progressiva razionalizzazione degli uffici postali « *che non garantiscono condizioni di equilibrio economico* ». Le misure in cui tale intervento si concreta sono oggetto di un piano, redatto nel rispetto dei criteri di dislocazione degli uffici postali contemplati dal Decreto 7 ottobre 2008 e specificati dal contratto di programma all'articolo 2, ai commi 7 e 8.

Poste Italiane, sulla base della normativa citata aveva già inserito nel piano di chiusura per l'anno 2011 i suddetti uffici postali presenti nella provincia di Pesaro e Urbino.

Tenuto conto di detto piano e sia, pure in epoca differita rispetto a quella originariamente prevista, è stato chiuso, l'8 marzo scorso, l'ufficio postale di « Auditore » ubicato nel comune omonimo, a causa dei modesti flussi di traffico che da tempo venivano registrati; attualmente, le operazioni vengono svolte dall'ufficio di « Casinina » aperto, tutti i giorni, con orario 8.15-13.45 ed il sabato con orario 8.15-12.45.

L'ufficio postale di « Montecalvo in Foglia », ubicato nel comune omonimo è stato chiuso, con la stessa motivazione, e le operazioni sono svolte attualmente dal presidio di « Cà Gallo », presente nello stesso ambito territoriale.

La società ha, inoltre, comunicato che gli uffici postali « Canavaccio » aperto tre giorni a settimana e « Cavallino » aperto solamente il sabato, entrambi ubicati nel comune di Urbino, sono stati chiusi nei mesi di febbraio e marzo 2012, in ragione del modesto traffico.

Rimangono nello stesso comune, a disposizione della clientela, gli uffici « Urbino » « Urbino 1 », « Trasanni Schieti » e « Pieve di Cagna ».

Relativamente all'attività di vigilanza sul piano di razionalizzazione di cui si discute, la materia è di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha convocato una riunione con Poste Italiane sia per ottenere chiarimenti sul piano stesso sia per richiamare l'attenzione della Società sulla necessità di garantire un'effettiva e preventiva interlocuzione con le realtà locali.

È stata, inoltre, inviata una richiesta di informazioni per acquisire maggiori ragguagli sui parametri base utilizzati, nella predisposizione degli interventi di rimodu-

lazione degli orari di apertura e di chiusura degli uffici postali, si da procedere a un'analisi comparativa degli interventi posti in essere nell'anno in corso con quelli predisposti negli anni passati e per conoscere l'impatto delle misure adottate sul mercato postale e sulla quantificazione del costo netto del servizio universale.

Per quanto riguarda le verifiche sollecitate dall'onorevole interrogante, sul rispetto del criterio che impone di prevedere la localizzazione di « un punto di accesso entro la distanza di sei chilometri dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione », si tratta di un parametro da verificare su base nazionale. Per tale motivo l'Agcom disporrà approfonditi accertamenti che terranno conto della complessità dell'attività richiesta per il riscontro dell'effettivo rispetto dei parametri indicati dalla norma.

Per ragioni di maggiore completezza si ritiene di aggiungere che, a seguito di una segnalazione inoltrata dal Comune di Auditore al Ministero dello sviluppo economico e trasmessa da quest'ultimo all'Agcom, la Società Poste italiane ha inviato elementi informativi nel senso dell'ottemperanza ai criteri previsti dal Decreto del 7 ottobre 2008 e dal contratto di programma. Sempre per quanto riguarda il Comune di Auditore, l'iniziativa di chiusura dell'Ufficio postale risulta essere stata comunicata al Sindaco il 10 febbraio 2012, con una nota nella quale venivano illustrate le ragioni di diseconomicità poste a base dell'intervento.

Per quanto concerne poi gli uffici postali delle frazioni di Cavallino e Canavaccio, nel Comune di Urbino, e l'ufficio postale del comune di Montecalvo in Foglia, è intenzione dell'Autorità di avviare specifiche attività istruttorie volte a verificare sia la conformità degli interventi ai criteri previsti dalla normativa vigente sia l'avvenuto adempimento dell'interlocuzione con le istituzioni locali.

ALLEGATO 2

5-06662 Nastri: Conseguenze del piano di riorganizzazione dei servizi postali, con particolare riferimento alla soppressione del Centro di meccanizzazione postale di Novara.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde all'interrogazione in esame, avente ad oggetto il nuovo piano aziendale di Poste italiane, sulla base degli elementi forniti dalla Società.

Detto piano si pone come obiettivo l'efficienza dei processi e il conseguente miglioramento della qualità dei servizi.

Inserendosi in uno scenario europeo e internazionale caratterizzato dalla liberalizzazione nel settore del recapito, nonché dalla progressiva e significativa contrazione dei volumi, anche per effetto della digitalizzazione delle comunicazioni, il nuovo piano tende alla riorganizzazione del recapito, dei trasporti e della rete logistica dei servizi postali, in termini di maggior efficacia, efficienza e innovazione, con l'obbiettivo di venire incontro alle esigenze e alle abitudini sempre più diversificate della clientela.

Come la società Poste italiane ha avuto occasione di precisare, il nuovo piano ha formato oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali; in particolare, nella riunione del 12 aprile 2012, nella quale sono state illustrate le linee di intervento e in quella successiva del 17 aprile nella quale è stato analizzato l'impatto sul personale alla luce di quanto pianificato per l'anno 2012, nelle cinque Regioni interessate: Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Basilicata.

È il caso, comunque, di precisare che, in questo momento, in considerazione delle difficoltà conseguenti al sisma del maggio scorso, è stata esclusa dalle iniziative la regione Emilia Romagna.

Venendo, ora, al problema più specifico dell'eliminazione delle zone di recapito nella Regione Piemonte, Poste italiane ha chiarito che, a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri di calcolo, è previsto il passaggio dalle attuali 2.979 a 2.577 zone e, con particolare riferimento alla provincia di Novara, da 207 a 182 zone.

Per ciò che concerne, poi, il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Novara, Poste italiane ha fatto sapere che gli interventi previsti, nell'intento di realizzare una maggiore efficienza della lavorazione, concentreranno tutte le attività di smistamento della posta da recapitare secondo il criterio temporale di « non più di 3 giorni per la consegna » (c.d. J + 3) presso il CMP di Torino che, in funzione della riduzione dei volumi di traffico postale che hanno caratterizzato gli ultimi anni, si appresta a svolgere il servizio per l'intera Regione. Nel CMP di Novara resteranno invece le lavorazioni della posta da recapitare secondo il criterio temporale di « non più di 1 giorno per la consegna » (c.d. J+1) oltre alle attività dei Centri di distribuzione che curano il recapito nella città.

Per l'occasione si fa presente che lo stabilimento di Novara è stato completato tra il 2008 ed il 2009, con interventi che hanno riguardato sia la riorganizzazione degli spazi che la riallocazione della dotazione tecnologica.

Proprio in ragione di quanto sopra, Poste italiane assicura che la riorganizzazione delle lavorazioni, come sopra operata, garantirà standard di elevata e omo-

genea qualità, grazie anche al migliore impiego di tutte le strutture esistenti.

Quanto al personale applicato presso il CMP di Novara, la società ha fatto presente che il recente modello organizzativo, volto a prevedere, come sopra detto, non la chiusura del Centro bensì solo la sua riconversione, consentirà di mantenere presso di esso 85 addetti sui 184 attualmente in organico.

In ogni caso, sarà garantita la massima attenzione alla gestione delle eccedenze, attraverso la dichiarata disponibilità ad individuare idonee soluzioni per la ricollocazione del personale.

Per completezza, si ritiene, infine, di far presente che, per effetto dell'articolo 21, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), risulta attribuita all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la competenza prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativa alla « *determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio* ».

L'Agcom ha comunicato che la stessa intende svolgere un'apposita istruttoria, avente ad oggetto tra l'altro, la distribuzione dei punti di accesso al servizio postale universale; un'attività istruttoria all'esito della quale, se dovesse emergere l'opportunità di una diversa e più efficiente regolamentazione della materia, si procederà ad indicare i relativi criteri.

ALLEGATO 3

5-06683 Codurelli: Malfunzionamento del servizio postale, in particolare nella provincia di Lecco e necessità di garantire a tutti i cittadini il servizio postale universale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito agli episodi di malfunzionamento del servizio postale nel territorio lecchese, denunciati dall'onorevole interrogante, la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

L'ufficio « Casatenovo », ubicato nell'omonimo Comune, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose che avevano investito il territorio, non è stato in grado di garantire l'apertura al pubblico secondo l'orario previsto, esclusivamente nella giornata del 2 febbraio 2012. Nella stessa giornata, al fine di soddisfare le richieste della clientela, è stato, comunque, prolungato l'orario di apertura fino al pomeriggio.

Quanto alla « mancanza di informazione agli sportelli » che, secondo quanto riportato, si sarebbe registrata presso l'ufficio di Olgiate Molgora, non risultano pervenuti a Poste Italiane reclami al riguardo. La Società ha comunicato, comunque, che, proprio al fine di evitare inefficienze di tal tipo, non manca di dedicare la dovuta attenzione alla formazione del personale.

Per ciò che concerne il caso di sottrazione e occultamento di corrispondenza, verificatosi nel Comune di Mandello del Lario, si comunica che la persona, presso la cui abitazione sarebbero stati scoperti dai Carabinieri circa 11.600 chili di corrispondenza, non è un operatore della Società, bensì un dipendente di un'altra società, incaricata della distribuzione della corrispondenza. A tale proposito, Poste Italiane, nel ribadire la propria estraneità alla vicenda, ha precisato di aver fornito al Sindaco tutte le informazioni del caso, mentre non ha ritenuto di dare informazioni all'utenza essendo in corso un'indagine giudiziaria.

Per quanto riguarda i disagi registrati nel Comune di Osnago, Poste Italiane ha precisato che i disguidi segnalati dal Sindaco, riconducibili al trasferimento di uno dei quattro portalettere, che operano nelle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, sono stati sollecitamente superati e, al momento, il recapito viene svolto con regolarità da tutti gli operatori.

Circa la recente nuova disciplina degli orari di apertura degli uffici postali, cui l'interrogante fa riferimento, la tematica merita di essere inquadrata nel più ampio ambito delle problematiche riorganizzative che hanno interessato il settore postale.

Più in particolare, l'Azienda ha stabilito di uniformare gli orari in tutto il territorio nazionale per omogeneizzare e ottimizzare ovunque la rete dei servizi al pubblico in funzione di un'analisi dei flussi di traffico e delle curve di affluenza negli uffici. In tale contesto, a livello nazionale, circa 5.000 Uffici Postali hanno anticipato l'orario di apertura e più di 1.000 hanno ampliato l'operatività nel turno pomeridiano, fino alle ore 19.10.

Per quanto riguarda, in particolare gli orari di apertura degli uffici postali ubicati in provincia di Lecco, si fa presente che, con decorrenza 7/05/2012, gli uffici « Esino Lario » e « Margno », sono stati assoggettati ad una disciplina *part-time*, che prevede l'apertura per tre giorni a settimana. Le ragioni sono riconducibili al

fatto che i due uffici citati presentavano da tempo flussi di traffico particolarmente esigui, tali da consentire agevolmente la riduzione delle giornate di apertura senza determinare criticità o ripercussioni a carico della clientela. L'iniziativa, si è svolta nell'osservanza delle procedure previste, che contemplano la comunicazione all'Autorità di Regolamentazione e il coinvolgimento degli esponenti delle Amministrazioni locali e delle rappresentanze sindacali.

Trattandosi della fruibilità del servizio universale, in particolare nei piccoli Comuni e nelle aree più disagiate del Paese, la società Poste Italiane ha tenuto a precisare che gli interventi di chiusura o di rimodulazione dell'orario di apertura degli uffici vengono effettuati nel rispetto degli stringenti criteri definiti dal decreto ministeriale 7 ottobre del 2008, concernente la distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.

Si tratta di vincoli posti in capo al fornitore del servizio universale allo scopo di garantire a tutti i cittadini la fruibilità e la continuità del servizio postale, anche nei Comuni più piccoli. Va, in particolare rammentato che, in tali Comuni, l'ufficio postale che sia presidio unico sul territorio, non può essere chiuso e deve sempre garantire un'apertura minima di tre giorni e diciotto ore settimanali.

Sempre in tema di fornitura del servizio universale, si ricorda che il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, aveva previsto che le funzioni regolamentari e di vigilanza, già assegnate al Ministero dello sviluppo economico, fossero conferite all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita con il medesimo decreto legislativo, ferme restando le periodiche verifiche di conformità e di efficienza affidate al Ministero, sulla base delle analisi effettuate dall'Autorità di Regolamentazione.

A seguito dell'istituzione della suddetta Agenzia, la Commissione Europea ha deciso di archiviare la procedura d'infrazione (ex articolo 226 del Trattato CE), alla quale fa riferimento l'Onorevole Interrogante, aperta nei confronti dell'Italia per la mancata istituzione a livello nazionale di un'autorità indipendente di regolamentazione del settore postale.

È noto, peraltro, che l'articolo 21, comma 13, dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha soppresso la citata Agenzia, in realtà mai divenuta operativa, attribuendo la funzione di regolazione del settore postale all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'Agcom ha comunicato che, nell'ambito dei propri poteri di recente attribuzione, intende meglio definire, nell'ambito del controllo di qualità del servizio universale, la base campionaria delle prestazioni prevista dall'articolo 12 comma 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, attivando, ove si confermassero problematiche come quelle in esame, puntuali accertamenti e conseguenti attività sanzionatorie.

ALLEGATO 4

5-06687 Lovelli: Gravi conseguenze occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Anche l'interrogazione in esame come quella dell'Onorevole Nastri affronta il tema della riorganizzazione messa in atto da Poste Italiane che coinvolge, come già riferito, le Regioni Piemonte, Marche, Toscana, Basilicata e Emilia Romagna.

A tal riguardo, la società ha confermato che il nuovo progetto di riorganizzazione è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali. In particolare, nel corso degli incontri sono stati illustrati gli interventi previsti, nell'anno 2012, nelle cinque Regioni citate nell'interrogazione, analizzando anche il relativo impatto sul personale.

Relativamente alle conseguenze occupazionali, Poste Italiane ha confermato i dati già illustrati alle organizzazioni sindacali, che prevedono in Piemonte, nel settore del recapito, un'eccedenza complessiva di 440 unità, di cui 41 unità nella Provincia di Alessandria.

Nel Centro di Meccanizzazione Postale di Novara è previsto un livello occupazionale di 85 risorse rispetto alle 184 in organico, mentre nel CMP di Torino si prevede una consistenza di 789 risorse rispetto alle 734 attuali.

La società Poste Italiane ha garantito, comunque, la massima attenzione al problema delle eccedenze, dichiarandosi disponibile ad individuare tutti gli strumenti utili alla ricollocazione del personale. La stessa ha, inoltre, precisato che, in ogni caso, la riorganizzazione non comporterà alcun licenziamento. È infatti intenzione dell'Azienda gestire le eccedenze secondo percorsi pianificati che consentiranno di attivare tutte le leve di riqualificazione, diversificazione e valorizzazione delle risorse umane, offrendo alle stesse l'opportunità di una ricollocazione territoriale attraverso processi di mobilità.

Sulla menzionata attività di riorganizzazione del servizio postale, è intervenuta anche l'AGCOM che, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, ha convocato una riunione con Poste Italiane per ottenere chiarimenti sul piano posto in essere dalla Società e al tempo stesso per richiamare l'attenzione della Società medesima sulla necessità di garantire un'effettiva e preventiva interlocuzione con le realtà locali.

L'AGCOM ha, inoltre, inviato una richiesta di informazioni per acquisire maggiori ragguagli sui parametri base utilizzati nella predisposizione dei progetti di rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura degli uffici postali, sì da poter procedere a un'analisi comparativa degli interventi posti in essere nell'anno in corso con quelli predisposti negli anni passati e conoscere l'impatto delle misure adottate sul mercato postale e sulla quantificazione del costo netto del servizio universale.

Ulteriori richieste di informazioni e di chiarimenti sono state, infine, indirizzate alla Società sulla base delle denunce inoltrate all'Agcom da parte di comuni interessati dal piano di razionalizzazione, alle quali la società ha risposto assicurando il rispetto, nell'adozione di misure di riduzione e/o chiusura, dei criteri previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (C. 4041, approvata dal Senato, e abb.);

premesso che le ragioni dell'intervento normativo recato dalla proposta di legge in oggetto risiedono nell'insufficienza della disciplina contenuta nel codice civile, nella necessità di superare il concetto « verticale » del condominio e di adeguarlo alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomìni), nell'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di ridurre il contenzioso in materia;

valutati positivamente gli articoli 1, 5, 7 e 27, che recano disposizioni volte a consentire un più facile ingresso della tecnologia nel condominio, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle reti in fibra ottica;

considerato, tuttavia, che gli articoli 25 e 26, concernenti l'istituzione, rispettivamente, del repertorio dei condominii e del registro degli amministratori di condominio rischiano di introdurre inutili aggravi burocratici, dal momento che gli obblighi di annotazione nel repertorio dei condominii previsti dall'articolo 25 potrebbero essere limitati ai soli dati essenziali del condominio e che il registro degli amministratori potrebbe rappresentare una mera duplicazione di alcune informazioni già contenute nel repertorio dei condominii,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di limitare gli obblighi di annotazione nel repertorio dei condominii di cui all'articolo 25 ai soli dati essenziali ed effettivamente rilevanti del singolo condominio, quali il codice fiscale, le unità immobiliari che compongono il medesimo condominio con i relativi estremi catastali nonché la nomina e cessazione dell'amministratore;

2) si valuti l'opportunità di sopprimere il registro degli amministratori di condominio, facendo confluire alcune informazioni essenziali in esso contenute nel repertorio dei condominii.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli *(Svolgimento e conclusione)* 139

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 140

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 149

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Andrea LULLI (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), ai quali risponde il sottosegretario Tullio FANELLI.

I deputati Ludovico VICO (PD) e Laura FRONER (PD) formulano ulteriori osser-

vazioni, cui risponde il sottosegretario Tullio Fanelli.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Fanelli per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL); *presidente*, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione alla V Commissione per ciascun provvedimento, riferita a ciascuno stato di previsione, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione, e con la nomina di un relatore per la X Commissione.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata di domani, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, martedì 31 luglio 2012. Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio, e comunque saranno di nuovo, in quella sede, esaminati.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, sottolinea che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Rileva che la disciplina del rendiconto generale dello Stato è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

L'articolo 36 della legge 196/2009 stabilisce che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1. il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2. il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 costituisce il primo documento di consuntivo redatto secondo i dettami della legge di contabilità n. 196/2009 – entrata in vigore il 1° gennaio 2010 – che individua nei programmi le unità di voto.

Pertanto, per la prima volta, il conto consuntivo finanziario dell'anno 2011 espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa (in numero, rispettivamente, di 34 missioni e 173 programmi), che privilegia una esposizione di tipo funzionale.

Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali.

Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti.

In attuazione dell'articolo 35 della legge n. 196 del 2009, per la prima volta, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2011 è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Il Rendiconto generale dello Stato 2011 è, inoltre, corredato – dopo l'elaborazione effettuata in via sperimentale lo scorso anno per l'esercizio finanziario 2010 – del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2010, al Rendiconto generale dello Stato 2011, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità, è allegata, inoltre, una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

Illustra, quindi, la parte di Competenza della Commissione Attività produttive del disegno di legge C. 5324 recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2011 (legge n. 221/2010) ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 12.697,4 milioni di euro (che includono la somma di 36 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 11.872,6 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 788,8 milioni di euro di spese correnti.

L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2011, risultava di 9.637,9 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 8.796 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 805,9 milioni di euro di spese correnti. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 ammontava complessivamente a 6.187,1 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 2,5 milioni di euro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 374,9 per la parte corrente e 5.809,8 per il conto capitale.

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2011 hanno determinato le seguenti riduzioni:

competenza: – 689,2 milioni di euro (-5,4 per cento). La dotazione definitiva di competenza risulta pertanto di 12.008,2 milioni di euro;

autorizzazione di cassa: + 518,8 milioni di euro (+5,4 per cento). L'autorizzazione di cassa si attesta sui 10.156,7 milioni di euro definitivi;

residui: – 1,3 milioni di euro (-0,02 per cento). I residui si riducono pertanto a 6.185,8 milioni di euro.

Relativamente alla gestione nel corso del 2011 risulta quanto segue:

competenza: sono state impegnati 11.926,9 milioni di euro (i pagamenti effettuati ammontano a 5.100 milioni di euro) e risultano economie per 81,3 milioni di euro;

autorizzazioni di cassa: risultano pagamenti per 7.847,9 milioni di euro ed economie per 2.308,8 milioni di euro;

residui: 5.301,7 milioni di euro in conto residui.

I residui accertati al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a 9.380,7 milioni di euro (e sono così costituiti: 2.553,9 milioni di euro come somme rimaste da pagare sul conto residui e 6.826,9 milioni di euro come somme rimaste da pagare sul conto della competenza).

La gestione nel 2011 ha potuto contare su stanziamenti definitivi per 12.008 milioni, evidenziando un forte aumento delle risorse rispetto al dato del 2010 (+68 per cento). Si tratta tuttavia, secondo la Corte dei Conti, di una variazione solo apparente. L'incremento si riduce se si tiene conto che, in entrambi gli esercizi, ma soprattutto nel 2011, parte dello stanziamento del Fondo aree sottoutilizzate (oggi Fondo per la crescita e la coesione) non è stato ripartito né, quindi impegnato, senza per questo che ne sia data la disponibilità, come residuo di stanziamento, alle attività del Mise. Il Fondo, come è noto, va ad alimentare la spesa di diverse amministrazioni. Al netto delle somme rimaste nel FAS, nel 2011 l'aumento delle risorse stanziate rimane comunque di rilievo (+4,2 per cento).

Relativamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si evidenzia che esso aggrega, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 85 del 2008, l'ex Ministero dell'università e della ricerca e l'ex Ministero della pubblica istruzione.

I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata di competenza della X Commissione sono gestiti dal Centro di responsabilità « Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica ».

Di seguito si illustrano i capitoli di spesa 1678, 7236, 7308 e 7320 relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza e di interesse della X Commissione Attività produttive.

Per le spese di parte corrente:

Cap. 1678 relativo al « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Comprende una parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991. Rispetto ai valori iniziali 2011, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (45,3 milioni di euro) e cassa

(45,3 meuro), sia in termini di residui (2,4 milioni di euro).

Per le spese in conto capitale:

Cap. 7236 relativo al « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca », nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana). Rispetto alle previsioni iniziali si registrano variazioni di segno positivo sia in termini di competenza, il cui stanziamento passa da 1.792,7 a 1.794,2 milioni di euro (+1,5 meuro), che in termini di cassa (da 1.792,7 a 1.844,2 meuro, con un aumento di 51,5 meuro). Rimangono invece invariati i residui, pari a 715,5 milioni di euro.

Cap. 7236 relativo al « Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel sud ». Lo stanziamento di competenza è di 13,5 meuro, e per quanto riguarda la cassa lo stanziamento passa da 4,5 a 13,5 milioni di euro (+9 meuro).

Cap. 7308 relativo al Fondo rotativo per le imprese (FRI) con 30 milioni di euro di competenza e 20,1 di residui (importi iniziali e definitivi invariati). La cassa passa dagli iniziali 30 meuro a 50,1 (+20,1 meuro).

Cap. 7320, relativo al « Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica » (FIRST). Le previsioni iniziali 2011, recanti spese per 101,1 milioni di euro in termini di competenza e 116,1 meuro di cassa, subiscono un incremento passando, rispettivamente, a 104,7 milioni di euro (+ 3,7) e a 308,1 milioni di euro (+ 192). La consistenza dei residui, pari a 969,4 meuro, è invariata.

Relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nel rendiconto del MEF. Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma « Incentivi alle imprese », unico programma della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (missione 11) di competenza del MEF, nel programma « Sviluppo e competitività del turismo », che costituisce l'unico programma della missione « Turismo » (missione 31), nel programma « Ricerca di base ed applicata » (17.15) e nel programma « Sviluppo sostenibile » (18.5).

All'interno della missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » si segnalano:

Cap. 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 354 e seguenti.

Cap. 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST Spa destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo).

Cap. 7299 (Contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno).

Nella missione 17 (Ricerca e innovazione):

Cap. 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.

Cap. 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia.

Nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) si segnalano:

Cap. 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica);

Cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di – metanizzazione).

Per quanto concerne il turismo (missione 31), si ricorda che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite all'ex Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300/1999. Successivamente, il decreto-legge 262/2006 ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. I capitoli di spesa relativi al turismo, dunque, si trovano nella tabella n. 2 Ministero dell'economia e delle finanze, ove sono ubicati gli stanziamenti a favore della Presidenza del Consiglio.

All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo »(31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione « Turismo » – si rinvengono tre capitoli:

Cap. 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo;

Cap. 2194, « Spese di funzionamento dell'ENIT »;

Cap. 2193, « Spese di natura obbligatoria dell'ENIT ».

All'interno della missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », si segnala il Cap. 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy*.

La Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, ha esaminato i risultati della gestione 2011 del Ministero dello sviluppo economico partendo da una valutazione del funzionamento del complesso e articolato sistema di sostegno delle imprese, che trova in questa amministrazione ancora il principale punto di riferimento. Nel 2010 l'Italia ha destinato ad interventi di sostegno all'accumulazione delle imprese lo 0,3 per cento del prodotto, contro lo 0,6 per cento della Germania e della Francia e lo 0,5 per cento della Spagna. Guardando alla distribuzione tra settori, l'Italia concentra il 64 per cento degli aiuti sul settore manifatturiero, contro il 79 per cento della Germania e una media a 27 paesi del 66 per cento. E ancora, gli aiuti alla ricerca nel 2010 sono stati poco più di un sesto di quelli tedeschi, un terzo di quelli francesi e meno della metà di quelli spagnoli. Ancora di più, guardando ai dati finanziari, alla Corte appare necessaria una revisione del sistema di incentivazione, su cui il Governo è intervenuto di recente con il decreto legge n.83 del 2012 recante « Misure urgenti per la crescita economica ». Nel 2011, se si eccettuano gli interventi per il settore aereonautico e gli importi relativi agli acquisti di unità navali Fremm o unità aeree, le risorse destinate alle altre numerose normative stratificatesi negli anni risultano limitate, mentre le nuove iniziative stentano a diventare operative. È il caso del Fondo nazionale innovazione e dei progetti a favore dei distretti o i contratti di rete. Solo dal fondo rotativo della legge n. 394 del 1981 per il sostegno alle esportazioni si traggono segnali positivi di un qualche rilievo, in attesa della riforma dell'ex-ICE. Non minori difficoltà emergono ove si guardi alle misure destinate al riequilibrio territoriale e al sostegno delle aree sottoutilizzate. Sempre secondo la Corte, anche nel settore dell'energia l'esercizio mantiene le caratteristiche di un cantiere ancora aperto nella definizione di una chiara politica energetica una volta chiusa l'opzione nucleare. L'esercizio 2011 sembra lasciare tra le righe dell'attività svolta alcuni quesiti relativamente alle soluzioni offerte dal piano di azione per le fonti rinnovabili, agli oneri prevedibili a carico delle tariffe elettriche per l'incentivazione del settore e alla strategia da adottare per gestire l'operare sui grandi settori produttivi degli oneri di emissione. Incertezze emergono anche dall'esame delle caratteristiche della gestione: assetti organizzativi in continua revisione, che devono conciliare obiettivi di contenimento dei costi del personale con i processi di reinternalizzazione; forti compres-

sioni nelle spese di funzionamento (almeno a preventivo) che a consuntivo risultano disattese, anche al di là delle variazioni riconducibili al riparto del fondo consumi intermedi. Gli acquisti attuati attraverso le convenzioni Consip rappresentano ancora una quota limitata della spesa (inferiore al 10 per cento). Si consolida poi il ricorso a convenzioni con società controllate dalla stessa amministrazione per l'esercizio di funzioni e per lo svolgimento di attività per importi consistenti. Dal momento che la dimensione strutturale dell'amministrazione sta aumentando in ragione di processi di riorganizzazione che hanno interessato organismi controllati (con il riassorbimento dell'IPI e gli esuberi occupazionali rispetto al progetto di trasformazione dell'ex ICE in Agenzia), secondo la Corte occorre rivedere tali politiche di esternalizzazione dei servizi, che hanno caratterizzato le gestioni degli ultimi anni. Il rischio è, altrimenti, di vedere crescere gli oneri della gestione e del funzionamento di una struttura a fronte di un impoverimento dei contenuti della missione istituzionale ad essa affidata.

Passa, quindi, all'illustrazione del disegno di legge di C. 5325 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

L'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le entrate;

b) ad esigenze sopravvenute, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale;

c) alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa).

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, recante la legge di contabilità e finanza pubblica. Rispetto alla precedente normativa, che limitava le variazioni di spesa al rispetto della legislazione sostanziale vigente (nel senso che non potevano essere modificati, in sede di assestamento, stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti), ai fini della formazione delle previsioni assestate di spesa, va considerata la disposizione in materia di flessibilità di bilancio, contenuta al comma 3 dell'articolo 33 della attuale legge di contabilità, il quale prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, tra programmi della stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità.

La circolare del Ministero dell'economia n. 17 del 4 maggio 2012, sull'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, prevede, inoltre, tenuto conto di quanto disposto in tema di flessibilità di bilancio, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che per il biennio 2012-2013 potranno essere valutate e accolte in sede di assestamento anche proposte di rimodulazione di risorse tra Programmi di Missioni diverse.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2012 in esame riflette la struttura del bilancio dello Stato 2012 organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2012 (approvato con la legge n. 184 del 2011), indicate nelle annesse tabelle. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 (legge n. 184 del 2011). In particolare, viene aumentato il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 26.500 milioni a 40.000 milioni di euro.

L'articolo 3 sopprime l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge di bilancio 2012, che – relativamente alle variazioni compensative che il Ministero dell'economia, su proposta del Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare in sede gestionale tra i capitoli allocati nel programma « cooperazione allo sviluppo », nell'ambito della missione « l'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MAE, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo – mantiene ferma la norma che consente l'impegnabilità nell'esercizio successivo delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza.

Infine, l'articolo 4 aggiunge un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 8 della legge di bilancio 2012, che autorizza il Ministro dell'economia – al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi – ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda le previsioni iniziali 2012 del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3), ricorda che la legge di bilancio per il 2012 (n. 184 del 2011) assegna al Ministero una dotazione di competenza pari a 7.170,2 milioni di euro (che includono la somma di 9 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 6.623.7 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 537,5 milioni di euro di spese correnti. L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2012, risulta di 7.757,1 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 9 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 7.199,5 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 548,6 milioni di euro di spese correnti. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2012 ammonta complessivamente a 8.453 milioni di euro (che includono la somma di 2,5 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 257,2 per la parte corrente e 8.193,1 per il conto capitale. Relativamente alle variazioni sulle previsioni iniziali, già modificate con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2012 in forza di atti amministrativi, si evidenzia che esse subiscono ulteriori modifiche. Ciò a causa di un duplice ordine di fattori: il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2012 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi; il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2011 (n. 221 del 2010) ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 12.697,4 milioni di euro di cui 11.872,6 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 788,8 milioni di euro di spese correnti. Le variazioni di segno negativo più consistenti riguardano la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) nella misura di 19,3 milioni di euro (competenza) e 248,6 milioni di euro (cassa). Riguardo alle variazioni di segno positivo si segnala, l'incre-

mento della dotazione della Missione e sviluppo delle imprese (11), pari a 624,2 milioni di euro in termini di competenza, 764,6 milioni di euro in termini di cassa. I residui invece sono di segno negativo pari a 248,5.

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2011, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va evidenziato che, quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tabella 7) i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di interesse per la X Commissione Attività produttive, corrispondono – secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi – ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Essi sono gestiti dal Centro di responsabilità « Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica ». Con riferimento al programma 17.9 si segnala che la dotazione in termini di competenza, pari a 2 milioni di euro, rimane invariata, mentre l'autorizzazione di cassa registra una più sensibile variazione di segno positivo aumentando da 96,7 milioni di euro a 219,3 milioni di euro. I residui registrano un decremento (da 766 delle previsioni iniziali 2012 a 556,3 milioni di euro delle previsioni assestate 2012). Le variazioni relative al programma 17.10 sono le seguenti: la competenza passa da 1.988,1 milioni di euro a 1.990.2 milioni di euro, l'autorizzazione di cassa da 2.076,6 a 2.255,3 milioni di euro, e i residui, che registrano invece un decremento, passano dai 1.022,5 milioni di euro delle previsioni iniziali passano ai 990,2 milioni di euro.

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica rilevanti per la X Commissione Attività produttive sono i seguenti:

Programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9), U.P.B. 3.2.6 (Investimenti):

Cap. 7308, Fondo rotativo per le imprese, lo stanziamento è stato soppresso per cessazione delle spese.

Cap. 7320, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), non ha una dotazione di competenza mentre le autorizzazioni di cassa passano da 94,7 milioni di euro a 204,8 milioni di euro e i residui registrano un decremento passando da 766 milioni di euro a 544 meuro.

Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

U.P.B. 3.3.2 (Interventi):

Cap. 1678, intitolato « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », la cui dotazione in termini di competenza e di cassa, pari a 45,3 milioni di euro, rimane quasi invariata, come i residui che risultano pari a 2,4 milioni di euro. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991.

U.P.B. 3.3.6 (Investimenti):

Cap. 7236 relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI. Crescono i residui (da 665 milioni di euro a 668 milioni), mentre il cap. registra un incremento di 102 milioni euro in termini di autorizzazione di cassa passando dai 1.824 milioni di euro delle

previsioni iniziali ai 1.926,1 milioni di euro delle previsioni assestate. La dotazione di competenza registra un incremento di segno positivo (+2,1 milioni di euro) passando da 1.824 a 1.826,1 milioni di euro.

Il MIUR ha comunicato con nota del 23 dicembre 2011 l'assegnazione per l'ASI – valida per l'esercizio 2012 – di un importo di 502,7 meuro euro. Questa cifra è stata confermata nel successivo decreto di riparto delle somme da assegnare agli enti di ricerca.

Con riferimento alla tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nei seguenti programmi:

Incentivi alle imprese (11.4) e Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8), della Missione Competitività e sviluppo delle imprese (missione 11);

Ricerca di base e applicata (17.15) della Missione Ricerca e innovazione (missione 17);

Sviluppo e competitività del turismo, unico programma della Missione Turismo (missione 31).

Tra gli stanziamenti di competenza segnala, in particolare:

il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese – del programma 11.8), istituito in applicazione della legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 354, con una dotazione di competenza e di cassa di 150 milioni di euro che rimane invariata. I residui passano da 3,8 milioni di euro a 7,1 milioni di euro.

il capitolo 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST Spa destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo – del programma 11.8). Le dotazioni iniziali sono state incrementate in termini di competenza e di autorizzazione di cassa pari a 150 milioni di euro, mentre non risultano i residui;

il capitolo 2196 (Fondo per gli interventi finalizzati a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento – del programma 11.4). Le dotazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, sono azzerate. I residui, azzerati nelle previsioni iniziali, risultano pari a 5 milioni di euro, come le dotazioni in termini di cassa;

il capitolo 7425 (Fondo rotativo per le imprese – del programma 11.4). Le dotazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, sono azzerate. I residui, azzerati nelle previsioni iniziali, risultano pari a 5,6 milioni di euro, come le dotazioni in termini di cassa.

Con riferimento al programma « Ricerca di base e applicata » (17.15), segnala che le previsioni iniziali sia di competenza che di cassa non subiscono variazioni e sono pari a 136,6 milioni di euro mentre i residui, subiscono un decremento da 65,5 milioni di euro a 51,7. Il capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, presenta una dotazione di competenza di 1,4 milioni di euro che rimane invariata, così come l'autorizzazione di cassa di analogo importo.

Quanto alla Missione 31 « Turismo » segnala che gli stanziamenti di competenza dell'unico programma rimangono sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni iniziali: 28,6 meuro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali ammontano a 0,027 milioni di euro e sono iscritti nel cap. 2107 (somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo »(31.1) – che come si è detto rappresenta l'unico della missione « Turismo » – si rinvengono tre capitoli:

il capitolo 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Con-

siglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 10 milioni (invariata a previsioni assestate);

il capitolo 2194, « Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT », con una dotazione di competenza e di cassa di 3 milioni di euro che rimane invariata;

il capitolo 2193, relativo a spese di natura obbligatoria, con una dotazione di competenza e di cassa di 15,6 milioni di euro, che rimane invariata.

Da ultimo, segnala nell'ambito della missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, del programma Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche, il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione *del made in Italy*. La dotazione di competenza iniziale per l'anno 2012, pari a 2 milioni di euro, rimane invariata nelle previsioni assestate, così come l'autorizzazione di cassa di pari importo. Il capitolo risulta privo di residui.

Considerato che il rendiconto è sostanzialmente immodificabile e che in questa sede non si può che prendere atto di quanto presentato dal Governo, manifesta l'intenzione di chiedere un incontro con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che possa preventivamente illustrare l'utilizzo delle risorse per programmi e missioni di competenza della Commissione.

Alberto TORAZZI (LNP), preso atto del carattere definitivo dei provvedimenti in esame, riterrebbe opportuno passare direttamente alla votazione delle proposte di relazione, senza attendere la scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, sottolinea che vi è una procedura da rispettare e che deve essere assicurata a tutti i deputati della Commissione la possibilità di presentare proposte emendative.

Luigi LAZZARI (PdL) rileva che vi è una scarsa comunicazione dell'utilizzo delle risorse da parte dei Ministeri competenti. Ritiene che la Commissione dovrebbe avere un rapporto più costante con i soggetti gestori delle risorse per essere messa in condizione di conoscere preventivamente – e non solo in fase di rendiconto – il loro utilizzo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, osserva che la sede propria per discutere l'allocazione e la destinazione delle risorse è prioritariamente quella della discussione della legge di stabilità. Aggiunge che lo strumento del sindacato ispettivo può essere particolarmente utile nel rapporto dialettico tra parlamentari e Governo per chiedere conto, in corso d'anno finanziario, delle modalità di utilizzo delle risorse destinate ai Ministeri di riferimento della Commissione.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) fa presente che scriverà alla presidenza della Commissione per chiedere l'audizione di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la ripresa della pausa estiva. Si riserva, quindi, di presentare domani la proposta di parere.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), *relatore*, sottolinea che il progetto di legge, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26

gennaio, mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio dettata dal codice civile.

La necessità di una revisione del quadro normativo sul condominio negli edifici deriva dall'insufficienza della disciplina civilistica, dalla necessità di superamento del concetto di *verticalità* del condominio e del conseguente adeguamento alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), dall'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali divenuti prevalenti in una massa enorme di contenziosi civili, che la riforma intende contribuire a ridurre in misura significativa.

La riforma della normativa sul condominio è da numerose legislature all'esame del Parlamento; in particolare, nella XIV legislatura, la Commissione Giustizia del Senato approvò all'unanimità un testo (S. 622 e abb.-A) il cui iter fu interrotto dalla fine della legislatura e che fu ripreso nelle linee generali dal disegno di legge S. 647 della scorsa legislatura.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la II Commissione Giustizia ha apportato numerose modifiche al testo approvato dal Senato della Repubblica.

Passando all'illustrazione dei singoli 32 articoli dei quali si compone il testo in esame, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di « parti comuni » dell'edificio, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che, come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio). La nuova formulazione della norma si adegua alle nuove ed estese innovazioni tecnologiche intervenute rispetto all'epoca dell'approvazione del codice civile, che hanno radicalmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità funzionali alle abitazioni. Sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni, tra gli altri, le facciate degli edifici, i parcheggi, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.

L'articolo 2 introduce due nuovi articoli dopo l'articolo 1117 del codice civile, con l'intento di disciplinare la materia dell'uso delle parti comuni che in questi anni ha dato luogo ad un significativo contenzioso civile. In particolare, l'articolo 1117-bis – superando la tradizionale concezione della « verticalità » del condominio – chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cd. supercondomini; in tal caso, tuttavia, il complesso abitativo deve però essere realizzato in modo che l'utilizzazione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come definite dall'articolo 1117.

La disposizione precisa inoltre la non applicabilità ai condomini delle norme sulle distanze tra gli edifici, con eccezioni legate alle condizioni dei luoghi, tenuto conto dell'amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che vi si trovano. Il successivo articolo 1117-ter detta una specifica procedura per la tutela contro eventuale attività contraria alle destinazioni d'uso da parte del singolo condomino.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni. La riformulazione rafforza il vincolo di solidarietà dei condomini verso i terzi. Il nuovo articolo 1118 valorizza nel calcolo del diritto di ciascun condomino sulle cose comuni la destinazione d'uso strutturale e funzionale della quota posseduta, rafforzando gli obblighi di partecipazione alle spese condominiali. L'ultimo comma della norma è dedicato alla precisazione delle condizioni, fonte di numerosi contenziosi, che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. La disposizione approvata dal Senato poneva come limite al distacco il fatto che da esso derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, mentre le modifiche apportate alla Camera limitano la possibilità del distacco al dato che l'immobile non goda di normale erogazione di calore a causa di problemi tecnici dell'impianto e tali problemi non

siano risolti nell'arco della stagione di riscaldamento; la disposizione prevede che il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile in materia di indivisibilità del condominio. La disposizione prevede che le parti comuni non sono soggette a divisione a meno che esse siano sottratte con delibera unanime all'uso comune, rispettandone comunque la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari.

L'articolo 5 riformula l'articolo 1120 del codice civile in materia di innovazioni che attualmente stabilisce che i condomini, con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. La nuova disposizione prevede, da un lato, quorum meno severi sia per l'approvazione delle innovazioni in genere (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del valore dell'edificio) sia per le innovazioni di interesse « sociale »: sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici; dall'altro, un nuovo e più stringente iter di convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore (anche su richiesta di un solo condomino).

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile. La nuova disposizione pone alcuni limiti alle opere su parti in proprietà o uso individuale (oltre che alle variazioni della destinazione d'uso indicata nel titolo, anche se consentite dalle norme edilizie), confermando il limite del danno alle parti comuni e prevedendo i seguenti ulteriori limiti:

danno alle parti individuali;

diminuzione del loro godimento o valore;

pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio.

L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

L'articolo 7 della proposta aggiunge due nuovi articoli dopo l'articolo 1122. Il testo approvato dal Senato prevedeva un articolo 1122-*bis* con il quale veniva stabilito il divieto di realizzare o mantenere nelle parti comuni o nelle unità immobiliari di proprietà individuale impianti od opere che violassero la normativa sulla sicurezza degli edifici; la norma concedeva altresì penetranti poteri all'amministratore ai fini dell'imposizione al condomino del rispetto delle disposizioni di sicurezza. Tale articolo non è stato confermato in sede di esame presso la II Commissione della camera. L'attuale articolo 1122-*bis* interviene su una materia frequentemente oggetto una di contenzioso tra i più frequenti ovvero la disciplina delle installazioni di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva (ad esempio, parabole) e, con una modifica della camera, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1122-*ter* prevede altresì disposizioni per l'installazione di impianti di videosorveglianza, la cui deliberazione è effettuata a maggioranza di più della metà del valore dell'edificio.

L'articolo 8 reca una novella all'articolo 1124 (che viene rubricato « Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori »): la riforma sancisce la piena equiparazione – già riconosciuta dalla giurisprudenza – tra scale ed ascensori. L'articolo 8 approvato dal Senato recava anche una modifica dell'articolo 1126 c.c. concernente la ripartizione delle spese relative alla riparazione del lastrico solare, soppressa alla Camera.

Gli articoli 9 e 10 della proposta di legge riguardano specificatamente l'amministratore del condominio.

L'articolo 9 novella l'articolo 1129 del codice civile ora nuovamente rubricato « Nomina, revoca e obblighi dell'amministratore.

Il nuovo articolo 1229 prevede numerose novità. Tra le principali si segnalano:

l'introduzione, in capo all'amministratore, di una serie di specifici obblighi da assolvere (in particolare, comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione amministrativa condominiale, affissione nel condominio del nome, recapito e numeri telefonici dell'amministratore) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato;

l'obbligo per l'amministratore (ma solo ove richiesto) di presentare – all'atto dell'accettazione della nomina – una polizza individuale di responsabilità civile i cui oneri sono a carico dei condomini a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del suo mandato; i massimali della polizza vanno adeguati in caso di lavori straordinari;

l'apertura di un c/c bancario o postale a nome del condominio sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o erogate per conto del condominio stesso; possibilità di tracciabilità e controllo da parte del singolo condomino;

il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore;

l'allargamento e tipizzazione dei gravi motivi alla base della revoca dell'incarico, anche in relazione alle novelle introdotte dalla proposta alla disciplina del condominio; tra le numerose ipotesi di revoca), si segnalano l'omissione del rendiconto di gestione per un solo anno (attualmente 2 anni), la mancata apertura del conto del condominio, l'inerzia nella riscossione forzosa delle quote condominiali, ecc.

L'articolo 10 della proposta in esame integra la formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore.

Come novità, si segnalano la « esplicita » previsione delle seguenti attribuzioni dell'amministratore:

l'esecuzione degli adempimenti fiscali; si tratta dell'obbligo di tenuta della contabilità e di rispondere a eventuali richieste degli Uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, ex articolo 32, comma 1, n. 8-*ter*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 600/1973; di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori, *ex* articolo 7, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973; dell'obbligo di ritenuta d'acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore, *ex* articolo 23 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; dell'obbligo di presentazione del modello 770 che è la dichiarazione unica con la quale i sostituti di imposta denunciano all'Agenzia delle Entrate competente le somme e i valori soggetti a ritenuta alla fonte nonché i contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) versati nel periodo d'imposta;

la tenuta di due registri obbligatori: il registro dell'anagrafe condominiale, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari e il registro dei verbali delle assemblee già previsto dalla normativa vigente;

la conservazione di tutta la documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con i singoli condomini;

la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominali e delle eventuali liti in corso;

dopo la redazione del rendiconto annuale della gestione (nelle nuove forme di

cui all'articolo 1130-*bis*), la convocazione dell'assemblea entro 180 giorni per l'approvazione.

L'articolo 11 aggiunge al codice civile il richiamato articolo 1130-*bis* relativo al rendiconto condominiale. La nuova disposizione mira ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile dell'amministratore. L'articolo 1130-*bis* prevede ora un rendiconto condominiale annuale redatto in base a criteri di competenza e che deve contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione.

L'assemblea – che delibera sul rendiconto a maggioranza degli intervenuti e con la maggioranza dei millesimi (ovvero con la maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dell'amministratore) – può anche nominare a fini consultivi e di controllo contabile un revisore ovvero un consiglio di condominio (se i condomini sono più di 3 e le unità immobiliari più di 12).

L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 (in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore).

L'articolo 13 riformula l'articolo 1134 del codice civile – attualmente relativo alle « *spese fatte dal condomino* » e rubricato ex novo « gestione ad iniziativa individuale » – ed aggiunge un comma all'articolo 1135 in materia di attribuzioni dell'assemblea. Il primo comma del nuovo articolo 1134 del codice civile conferma, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anziché il riferimento al »*condomino che ha fatto spese per le cose comuni* » quello, più ampio, al »*condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni* ». Il secondo comma dell'articolo 13 interviene sull'articolo 1135 del codice civile in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale. Il comma aggiunto alla disposizione consente all'assemblea di autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali delle amministrazioni locali volti al miglioramento della qualità della vita o alla sicurezza dei residenti della zona.

Il successivo articolo 14 introduce numerose novità in materia di deliberazioni dell'assemblea (articolo 1136 c.c), in particolare prevedendo nuove regole di costituzione ed intervenendo sulla validità delle deliberazioni.

Il nuovo articolo 1136 in particolare abbassa i *quorum* costitutivi e deliberativi, in particolare prevedendo:

la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione – fermo restando i 2/3 dei millesimi – ove sia presente la maggioranza dei condomini (ovvero degli aventi diritto); attualmente servono i 2/3 dei condomini:

le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché un terzo dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi;

le deliberazioni sulle innovazioni previste dall'articolo 1120, primo comma (v. articolo 5 p.d.l.), sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi);

le deliberazioni su nomina e revoca dell'amministratore, liti attive e passive, modifica delle destinazioni d'uso e sostituzione delle parti comuni, e le modificazioni delle parti comuni per l'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (articolo 1117-*ter*, 1120, secondo comma, articolo 1122-ter, e 1135, secondo comma) sono adottate con maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti e 2/3 dei millesimi);

l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea degli aventi diritto.

L'articolo 15 della proposta sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni dell'assembleari. Coerentemente con la giurisprudenza, il nuovo articolo 1137 del codice civile attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto. La disposizione chiarisce inoltre che il ricorso è volto all'annullamento della delibera assembleare.

L'articolo 16 è norma di coordinamento del terzo comma dell'articolo 1138 del codice civile (sull'approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 (sulle attribuzioni dell'amministratore).

L'articolo 17 prevede una modifica all'articolo 2659 del codice civile che stabilisce – per la nota di trascrizione – che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l'eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale.

Gli articoli da 18 a 25 della proposta di legge novellano alcuni articoli delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di condominio.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. In particolare, la nuova formulazione:

specifica che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all'assemblea;

obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi (e l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione), affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti).

L'articolo 19 interviene sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore, per coordinarne il testo con le modifiche apportate dagli articoli 9 e 12 agli artt. 1129 e 1131 del codice civile. In particolare, la disposizione specifica che il tribunale non deve limitarsi a sentire l'amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente.

L'articolo 20 novella l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio.

L'articolo 21 della proposta di legge sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale. In particolare, la disposizione apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

prevede che il condomino che voglia farsi rappresentare all'assemblea condominiale debba conferire una delega scritta;

esclude – se i condomini sono più di 20 – che il delegato possa rappresentare più di un quinto dei condomini o del valore proporzionale;

esclude che la delega possa essere conferita all'amministratore di condominio.

L'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di tabelle millesimali, coordinandolo con la previsione dell'articolo 1118 (novellato dall'articolo 3 della proposta).

L'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice relativo alla revisione delle tabelle millesimali.

In particolare, l'articolo:

afferma il principio per cui la revisione delle tabelle millesimali deve essere fatta all'unanimità;

elenca le eccezioni al suddetto principio, ovvero i due casi in presenza dei quali la revisione può essere effettuata a maggioranza (condomini che rappresen-

tano almeno un terzo del valore dell'edificio). Si tratta dell'ipotesi in cui i valori millesimali siano conseguenza di un errore e dell'ipotesi di mutate condizioni dell'immobile. In particolare, la disposizione specifica che la mutazione deve comportare almeno un'alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di un singolo condomino;

prevede che l'eventuale citazione in giudizio del condominio per questioni inerenti la revisione delle tabelle debba avvenire convenendo l'amministratore. Questi dovrà dare tempestiva notizia della citazione all'assemblea dei condomini potendo, in mancanza, essere revocato e obbligato al risarcimento dei danni.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio. In particolare la disposizione aggiorna la sanzione attualmente prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 100 euro.

La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 1.000 euro).

L'articolo 25 sostituisce l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, prevedendo l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condomini, nel quale sono annotate tutte le notizie rilevanti e che identificano il condominio (incluse le delibere di maggior rilievo, i regolamenti di condominio, i bilanci).

L'articolo 26 introduce gli articoli 71-*bis*, 71-*ter* e 71-*quater* delle disposizioni di attuazione per l'attuazione del codice civile volti ad introdurre una compiuta disciplina del registro degli amministratori di condominio e dunque una sostanziale regolamentazione della professione. Si ricorda, infatti, che ad oggi non esiste un registro pubblico e che i tentativi fatti a livello regionale di regolamentazione di questa attività sono stati tutti bocciati dalla Corte costituzionale. Il testo dell'articolo 26 approvato dal Senato della Repubblica prevedeva, peraltro, una disciplina piuttosto diversa, con la previsione che il registro pubblico degli amministratori di condominio dovesse essere tenuto dalle Camere di commercio, ma soprattutto prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro per tutti coloro che intendessero svolgere la professione, con la definizione di una serie di sanzioni in caso di esercizio dell'attività di amministratore di condominio in assenza di iscrizione nel registro, ovvero in presenza di un'iscrizione irregolare.

Il testo approvato dalla II Commissione della Camera dei deputati prevede invece (articolo 71-*bis*):

l'istituzione del registro presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;

la facoltatività dell'iscrizione, possibile in presenza di determinati requisiti, e prevista anche per le società;

la possibilità di iscrizione al registro anche per coloro che, pur non in possesso dei requisiti di formazione previsti, abbiano già svolto l'attività per almeno un anno;

il riconoscimento agli iscritti di competenza specifica per l'esercizio della professione ma la previsione esplicita che l'iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività.

Ai sensi del successivo articolo 71-*ter*, su richiesta dell'Assemblea l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, prevedendo che le relative spese per l'attivazione e la gestione restino a carico dei condomini.

L'articolo 71-*quater*, infine, prevede disposizioni in materia di mediazioni per controversie su liti condominiali.

L'articolo 27 introduce l'articolo 155-*bis* delle disposizioni di attuazione che prevede le modalità che l'assemblea deve seguire ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli articoli 28, 29 e 30 della proposta di legge hanno finalità di coordinamento della normativa vigente con le modifiche apportate dalla riforma alle maggioranze richieste per le deliberazioni condominiali « di interesse sociale » (*cfr*. articolo 1120, secondo comma, c.c.). In particolare, in tutti gli articoli, il riferimento all'articolo 1136 del codice civile è sostituito con l'articolo 1120, secondo comma del codice civile. Così facendo, il legislatore richiede una maggioranza relativa – ovvero degli intervenuti all'assemblea condominiale – purché rappresentativa di almeno un terzo del valore dell'edificio.

L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale. Da tale specifica qualificazione deriva che in caso di fallimento del condomino e di conseguente liquidazione dell'attivo, per tali specifici crediti il condominio avrà diritto di essere soddisfatti prima degli altri creditori.

Infine, l'articolo 32 della proposta di legge novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

Si sofferma infine a segnalare le criticità riscontrate in relazione agli articoli di maggiore rilievo per le competenze della Commissione, ovvero l'articolo 25 (istituzione del repertorio dei condomini) e l'articolo 26 (disciplina del registro degli amministratori di condominio); infatti, in relazione all'articolo 25 ritiene che il repertorio da istituire presso l'Agenzia del territorio contenga una quantità di dati di poco rilievo e comunque poco rilevanti per i terzi che ne dovrebbero acquisire conoscenza. Per quanto concerne l'articolo 26, pur apprezzando le modifiche introdotte alla Camera, ritiene opportuno valutare con attenzione la congruità di una riproposizione della regolamentazione di una professione quando la legislazione tende a muoversi nel senso della liberalizzazione.

Alberto TORAZZI (LNP), concorda con i rilievi della collega relatrice in relazione agli articoli 25 e 26, che prevedono una pletora di adempimenti burocratici l'uno, senza peraltro effetti benefici per i cittadini, e una sorta di piccolo Albo professionale, l'altro quando le professioni dovrebbero essere al massimo liberalizzate. Propone pertanto alla relatrice di predisporre un parere che contenga quale condizione la soppressione dei citati articoli.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), concorda con i rilievi del collega Torazzi sull'articolo 25; in relazione all'articolo 26 riscontra oltretutto un'ambigua formulazione, in quanto il quinto comma prevede che la disciplina dettata dall'articolo 26 non costituisca requisito per l'esercizio dell'attività. Riterrebbe opportuno quindi o sopprimere il quinto comma, ovvero sopprimere l'intero articolo 26, prevedendo eventualmente la definizione di requisiti minimi per gli amministratori di condominio da introdurre nell'articolo 25.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994 157

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 163

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl 158

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 165

RISOLUZIONI:

7-00944 Moffa: Sportelli di informazione e consulenza all'utenza presso i centri per l'impiego per la richiesta di prestazioni di ammortizzazione sociale *(Discussione e rinvio)* 158

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno *(Discussione e rinvio)* 160

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 161

INTERROGAZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Franco STRADELLA (PdL), pur ringraziando il rappresentate del Governo per la esauriente e corretta descrizione fornita, fa presente che la problematica descritta nell'interrogazione in titolo rimane aperta e richiede una sollecita soluzione. Osserva, infatti, che molte imprese colpite dalle alluvioni attendono rimborsi dall'INPS, che li ha bloccati indiscriminatamente, sulla base di una interpretazione normativa discutibile in materia di versamento di contributi previdenziali. Esprimendo una certa soddisfazione per l'impegno del Governo a monitorare tale situazione, auspica un intervento risolutivo che definisca in modo certo – pur a fronte della disciplina comunitaria richiamata nella risposta – quale sia l'applicazione corretta delle agevolazioni per i soggetti interessati, tenuto conto di quanto già disposto anche in sede giurisdizionale in materia.

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che la questione descritta nell'interrogazione assume un valore simbolico di quanto la contrattazione nazionale possa esser messa in discussione da comportamenti discutibili di talune imprese, che spingono, con mezzi illegittimi, i lavoratori alla stipula di accordi aziendali che rischiano di abbassarne i livelli di tutela. Fa notare che, nel caso di specie, i lavoratori coraggiosi che si sono opposti alla stipula di un accordo che derogava al CCNL sono stati ingiustamente discriminati, con misure di trasferimento o di licenziamento, contro le quali sono stati instaurati complessi contenziosi. Espressa una certa soddisfazione per l'attenzione manifestata dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, auspica che la giustizia faccia il suo corso e che le aziende ritenute responsabili di simili comportamenti vengano sottoposte ad adeguate misure sanzionatorie. Si augura, inoltre, che il Governo possa mantenere elevata l'attenzione su fenomeni di questa portata, per evitare che a livello di contrattazione aziendale vi sia una deriva pericolosa, in grado di determinare un affievolimento dei diritti dei lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00944 Moffa: Sportelli di informazione e consulenza all'utenza presso i centri per l'impiego per la richiesta di prestazioni di ammortizzazione sociale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Manlio CONTENTO (PdL), nell'illustrare la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, rileva una difficoltà dei cittadini nei confronti dell'INPS – confermata anche da talune organizzazioni sindacali e dai relativi patronati – in ordine alla presentazione di richieste di prestazioni, da eseguire mediante un sistema telematico di difficile comprensione ed utilizzo. Atteso anche che dalla fine del mese di luglio il formato telematico diverrà tassativo per le prestazioni richieste all'Istituto, ritiene necessario garantire agli utenti una maggiore assistenza sulle nuove misure di protezione sociale, anche mediante l'utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali a disposizione da parte delle strutture territoriali, valorizzando il ruolo dei centri per l'impiego, con i quali eventualmente l'INPS potrebbe stipulare apposite convenzioni. Chiede, dunque, al Governo di assumere quanto prima iniziative volte a promuovere l'istituzione presso i centri per l'impiego – anche in via transitoria e sulla base di accordi con le direzioni regionali e provinciali dell'INPS – di appositi sportelli di informazione e consulenza all'utenza per la richiesta di prestazioni, con la collaborazione degli uffici territoriali dell'Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il viceministro Michel MARTONE, con specifico riferimento a quanto evidenziato nella risoluzione in discussione, rappresenta che in diverse regioni sono state già attivate collaborazioni tra l'INPS e i centri per l'impiego per la realizzazione di veri e propri « centri integrati in materia di lavoro », con l'obiettivo di creare valore per i cittadini e le imprese, oltre che razionalizzare e semplificare l'attività della

pubblica amministrazione e ottimizzare l'utilizzo delle risorse e contenere i costi. Fa presente che la struttura integrata rappresenta sul territorio un punto di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni di una vasta platea di utenti: inoccupati, disoccupati, beneficiari di prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, imprese; inoltre, la presenza di personale specializzato consente all'utente di risolvere presso un unico ufficio (la struttura integrata) una pluralità di esigenze (servizi offerti da diverse pubbliche amministrazioni) con notevole risparmio di tempo.

In tale contesto, rileva che anche l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 della nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), prevista dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, potrà essere supportata dall'attività di informazione e consulenza offerta nei predetti centri integrati, al fine di ridurre le possibili e fisiologiche difficoltà derivanti dalle innovative modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati. Osserva poi che ulteriore assistenza nei confronti del cittadino in materia di assistenza sociale potrà derivare dall'istituzione dei cosiddetti « punti INPS », previsti dall'articolo 23 del vigente Regolamento di organizzazione dell'INPS. Fa presente che il « punto INPS » costituisce, infatti, un'ulteriore articolazione dell'Istituto sul territorio, assimilabile ad uno « sportello avanzato » dipendente dalla direzione provinciale nel cui bacino di utenza insiste, e rappresenta una struttura « leggera », pensata al fine di realizzare maggiori economie di spesa e prossimità all'utenza. Evidenzia che anche tali « punti INPS », già dotati delle necessarie postazioni *Internet* e presidiati da personale INPS debitamente formato, potrebbero essere validamente utilizzati per fornire alla specifica utenza: informazioni sulla materia relativa agli ammortizzatori sociali; indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento dell'ASPI; assistenza nella fase di effettiva presentazione telematica dell'istanza medesima. Sottolinea che il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative avviato dall'INPS, così come da tutte le altre amministrazioni, rappresenta una importante tappa del percorso di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica della pubblica amministrazione, come ribadito di recente nel decreto legge sulla cosiddetta « *spending review* »: tale processo sarà accompagnato dalla divulgazione attraverso i siti istituzionali della documentazione necessaria per una precisa informazione dell'utente.

Segnala che, in questo quadro, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non appena le norme di attuazione della recente riforma del mercato del lavoro saranno emanate, predisporrà nel portale *Cliclavoro* specifiche pagine di supporto ai cittadini, con appositi manuali d'uso e schede informative. Osserva, inoltre, che, fin dai prossimi mesi, nell'ambito delle attività previste per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei centri per l'impiego, saranno altresì discusse eventuali azioni di informazione che i centri per l'impiego potranno attivare a supporto informativo delle nuove norme.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP) giudica opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla risoluzione in titolo, esprimendo perplessità sull'ipotesi di coinvolgere i centri per l'impiego in attività di specifica competenza dell'INPS, in relazione alle quali, peraltro, anche i patronati esercitano un ruolo importante. Osserva altresì che, allo stato, il sistema dei centri per l'impiego presenta modalità di funzionamento diverse a seconda della zona territoriale del Paese presa a riferimento e richiederebbero una profonda revisione delle loro attribuzioni, anche negli ambiti materiali di più stretta competenza connessi alla formazione e all'orientamento. Invita, pertanto, la Commissione a riflettere sulla questione, concentrandosi eventualmente sulla semplificazione delle procedure interne all'INPS ed evitando di ipotizzare soluzioni che potrebbero far gravare sui centri per l'impiego oneri che risulterebbero troppo

pesanti, data anche l'attuale conformazione di queste strutture.

Maria Grazia GATTI (PD), rilevato che in alcune realtà territoriali del centro Italia – cita il caso di Pisa – già esiste una efficace integrazione tra uffici dell'INPS e centri per l'impiego, osserva anzitutto che questi ultimi sono soggetti provinciali che operano su delega regionale: fa notare, quindi, che la discussione in oggetto rischia di essere incompleta e parziale, atteso che i margini di manovra del Governo rischiano di risultare limitati, trattandosi di intervenire su ambiti materiali di competenza degli enti locali. Osservato, peraltro, che la materia dei centri per l'impiego è stata oggetto recentemente di un intervento riformatore di cui, tuttavia, non sono ancora chiari gli sviluppi applicativi, ritiene opportuno soffermarsi sul miglioramento delle procedure telematiche dell'INPS, piuttosto che avventurarsi in interventi su soggetti pubblici, il cui ruolo, nel nuovo sistema del mercato del lavoro definito dalla recente « riforma Fornero », non appare ancora del tutto chiaro.

Amalia SCHIRRU (PD) fa notare che un coinvolgimento dei centri per l'impiego in attività connesse all'erogazione di prestazioni previdenziali, seppur suggestivo e già presente positivamente in talune realtà territoriali, non appare al momento ipotizzabile, almeno finché non si provvede ad una loro profonda revisione, in grado di rendere il sistema di tali uffici pubblici funzionante in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi necessario procedere prima ad una precisa e puntuale definizione delle loro attribuzioni, da realizzare in armonia con le novità legislative connesse alla recente riforma del mercato del lavoro, valutando successivamente qualsiasi ipotesi di risoluzione delle problematiche in questione d'intesa con i patronati, che già operano proficuamente su questo versante.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto delle considerazioni sinora svolte, fa notare che la finalità dell'atto di indirizzo in oggetto, di cui anch'egli è cofirmatario, sembra più che altro quella di impegnare il Governo ad individuare soluzioni di natura temporanea, allo scopo di garantire un supporto immediato ai cittadini nell'espletamento delle procedure connesse alle richieste di prestazioni previdenziali. Precisato, dunque, che non si intende proporre interventi strutturali e che l'obiettivo dell'informatizzazione delle procedure non è mai stato messo in discussione, riterrebbe superfluo attendere il completamento dell'intervento riformatore in materia di mercato del lavoro per l'assunzione di iniziative al riguardo, atteso che si tratterebbe di attribuire ai centri per l'impiego compiti contingenti, volti a far fronte ad una situazione di emergenza. Nel rimettersi, peraltro, agli orientamenti dei gruppi e valutata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema, giudica ragionevole la prospettiva di consentire alla Commissione di procedere alle necessarie riflessioni di merito.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre il definitivo orientamento del Governo – anche alla luce della rilevanza dell'impegno previsto dall'atto di indirizzo – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nell'illustrare la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva che nel Meridione la futura uscita dalla crisi, rispetto al resto del Paese, sconta la debolezza del settore industriale, la sua minore competitività e, quindi, anche la maggiore pressione concorrenziale originata dalla globalizzazione dei mercati, che influenza maggiormente i settori di specializzazione dell'economia del Mezzogiorno (basti pensare a Paesi come Romania e Turchia, che crescono a ritmi sostenuti, a differenza del Mezzogiorno d'Italia). Ritiene che, per ottenere la crescita al Sud, che porti nel lungo periodo non solo a una riduzione della « forbice » con il Settentrione, ma a un'affermazione dell'economia meridionale, sia necessaria una profonda riorganizzazione dei contratti nazionali di lavoro.

Giudica fondamentale, quindi, mantenere l'eguaglianza giuridica fra lavoratori di tutto il territorio nazionale, ma al tempo stesso ritiene che la parte economica del contratto possa essere collegata strettamente al costo della vita. Osserva, pertanto, che la definizione del salario base deve essere affrontata regione per regione e categoria per categoria, onde tener conto delle differenze, facendo notare che, per creare una reale attrattività dei territori meridionali, lo Stato deve assicurare la fiscalità di vantaggio, mentre i sindacati dei lavoratori e delle imprese devono dare il loro concreto contributo, rinunciando per un determinato periodo di tempo a parte dell'utile e del salario: ciò consentirà, a suo avviso, di attrarre capitali e progetti dall'estero e da altre zone d'Italia.

Auspica, quindi, un impegno forte di tutti i soggetti sociali ed istituzionali che promuova, in tempi rapidi, la convocazione dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di avviare la revisione del contratto nazionale di lavoro, che favorisca una maggiore competitività dei territori meridionali.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 4662 ed abbinate, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un articolato esame presso la IX Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinate, ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, successivamente modificato nel corso dell'esame degli emendamenti.

Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso conferisce una delega al Governo per una revisione del codice della strada, al fine di conseguire, attraverso un intervento di armonizzazione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale, l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell'effettività degli istituti sanzionatori.

Fa notare, peraltro, che la proposta normativa in esame persegue un intento di delegificazione di tutte le disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi più rapidi e procedure più snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.

Osserva che si tratta, pertanto, di un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del codice, teso anche alla razionalizzazione dei numerosi interventi succedutisi nel tempo, che mira a completare il percorso intrapreso negli anni scorsi con l'approvazione della legge n. 120 del 2010 al fine di ridurre il tasso di incidentalità mortale nella circolazione stradale.

Passando ad una breve descrizione degli articoli della proposta, precisa che l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2. Tra i princìpi e criteri direttivi segnala quelli riferiti alla riorganizzazione delle disposizioni codicistiche, secondo criteri di ordine e coerenza, e alla semplificazione delle procedure, anche attraverso lo strumento della delegificazione. Fa riferimento altresì al riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e alla revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio nonché alla disciplina dei procedimenti amministrativi.

Con riferimento ai profili di più diretta competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo in esame, ritenendosi probabile che l'assegnazione in sede consultiva sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute nel testo originario della proposta di legge C. 4662 o in talune delle proposte di legge ad esso abbinate. Poiché, tuttavia, tali disposizioni non sono state ricomprese nel testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, ritiene che ci si possa limitare, in questa sede, ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, che appare in ogni caso caratterizzato da una importante funzione sociale.

Guido BONINO (LNP) esprime talune perplessità sull'utilità del provvedimento in esame, chiedendosi per quale motivo il Parlamento venga chiamato a pronunciarsi, a distanza di poco tempo, su una materia in ordine alla quale è già intervenuta positivamente la precedente legge n. 120 del 2010. Non comprende altresì il ricorso allo strumento della legge ordinaria, per di più recante una delega al Governo, a fronte della necessità di garantire l'applicazione di principi e criteri che si sarebbe potuto introdurre con più efficacia nell'ambito di fonti normative di rango secondario. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP), fatto notare preliminarmente che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, tenuto conto che non si segnalano disposizioni di specifico interesse, precisa che il testo in esame intende semplicemente realizzare un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del codice, non sovrapponendosi in termini contraddittori ai precedenti interventi normativi, ma richiedendo per tale finalità il conferimento di una delega legislativa. Per tale ragione, auspica possa registrarsi una convergenza dei gruppi circa l'opportunità di dare ulteriore seguito all'iter di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Stradella, concernente il contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994 (e relativo al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90), fornisco gli elementi di risposta, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS.

Come è noto, la vicenda trae origine dall'iniziale incertezza applicativa relativa alle previsioni della legge del 2003 la quale, secondo una parte degli interpreti, si limitava a riconoscere unicamente benefici di carattere fiscale, mentre secondo altri interpreti ammetteva anche l'erogazione di incentivi di natura contributiva.

È altresì noto che la giurisprudenza ormai consolidata (e, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione a decorrere dal 2010) abbia riconosciuto la validità della prima opzione interpretativa, chiarendo in modo definitivo che la legge di incentivazione del 2003 riconosceva anche benefici di carattere contributivo.

A questo punto della vicenda, si è posta la questione relativa al se gli incentivi di cui si tratta siano o meno compatibili con le norme del Trattato di Roma in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, il tribunale di Cuneo, con ordinanza pronunciata il 18 febbraio 2011, ha richiesto informazioni alla Commissione europea, ai sensi della « Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali » 2009/C 85/01, in merito alla compatibilità *de jure comunitario* dei benefici previsti dalla legge italiana per l'alluvione 1994 nel Piemonte.

Al riguardo è importante osservare che la vicenda segnalata si snoda in contemporanea con una iniziativa « a vasto raggio » dell'Esecutivo comunitario, il quale ha recentemente dubitato della legittimità comunitaria di numerose norme italiane che – nel corso degli anni – hanno riconosciuto aiuti di Stato per calamità naturali.

Ed infatti la Commissione europea, con nota del 19 giugno scorso, ha comunicato che la riduzione dei contributi prevista per le aziende colpite dall'alluvione del 1994 in Piemonte (così come numerose altre norme di incentivazione per casi di calamità naturali) sembra configurarsi come aiuto di stato illegale, in quanto violativo dell'obbligo per lo Stato membro di astenersi dall'erogare aiuti di Stato prima della formale notifica e dell'approvazione da parte della CE.

L'Esecutivo comunitario sta, inoltre, valutando se avviare nei confronti dell'Italia un procedimento d'indagine formale per tali aiuti di Stato, eventualmente accompagnato da un'ingiunzione di sospensione dell'applicazione delle misure in esame.

Come noto, l'efficacia diretta dell'articolo 108, comma 3, del Testo sul funzionamento dell'Unione europea, comporta, in applicazione della costante giurisprudenza comunitaria, che un atto normativo interno il quale preveda una misura di aiuto non preventivamente notificata alla Commissione, e da questa non ancora dichiarata compatibile con il mercato dell'Unione Europea, deve essere disapplicato dai giudici e dalle altre autorità nazionali.

Ricordo, inoltre, che un aiuto « illegale », erogato prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla sua compatibilità con il mercato UE, possa essere oggetto di recupero anche in presenza di una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato (sentenza Corte di Giustizia 18 luglio 2007, *Ministero dell'Industria contro Lucchini*, C-1 19/05).

In definitiva, la giurisprudenza comunitaria (derogando a consolidati princìpi di diritto interno, alla luce del principio di primazia del diritto dell'Unione) impone che gli operatori di diritto interno non tengano in considerazione neppure il generale principio della cosa giudicata, laddove la pronuncia divenuta definitiva si ponga in contrasto con il diritto comunitario.

Ciò premesso, devo evidenziare come l'emissione dei rimborsi di contributi in esecuzione delle sentenze del giudici nazionali, anteriormente alla decisione della Commissione europea circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, potrebbe comportare una violazione delle norme comunitarie per l'erogazione di aiuti « non notificati » e sottoposti al vaglio dell'organismo comunitario (aiuti che dovrebbero essere oggetto di recupero nel caso in cui la decisione della Commissione fosse negativa).

Ad ogni modo, posso assicurare che il Ministero da me rappresentato svolgerà nei confronti dell'Istituto un'attività di monitoraggio e verifica al fine di evitare che il – pur necessario – rispetto del diritto comunitario determini uno svantaggio ingiustificato alle imprese.

In particolare, il Ministero chiederà all'istituto di distinguere fra le varie posizioni, differenziando:

fra coloro che aspirano all'erogazione di un aiuto di Stato non notificato e non autorizzato (cosa che è in via di principio vietata dal diritto UE);

e coloro ai quali l'aiuto sia stato *comunque* erogato, sia pure in via di fatto. In quest'ultimo caso, infatti, l'ordine di recupero può essere disposto solo dalle Istituzioni comunitarie e non può essere operato in modo autonomo dalle Autorità nazionali.

ALLEGATO 2

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Berretta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda – peraltro più volte affrontata in sede di risposta a diversi atti di sindacato ispettivo – dei lavoratori della Festa s.r.l., società del gruppo SNAI, che svolge attività di erogazione di servizi di *help desk* e *call center* con sedi a Roma e in provincia di Lucca.

In proposito, si rappresenta che detta società, in data 23 marzo 2011, aveva sottoscritto un contratto collettivo aziendale con la sigla sindacale Fistel-Cisl avente ad oggetto le attività di *call center* svolte in modalità *outbound* presso le sedi operative di Roma, in via Settebagni e in via Tor Pagnotta.

L'accordo prevedeva la stabilizzazione di circa 150 lavoratori occupati con contratto di lavoro a progetto e l'applicazione, per i lavoratori delle sedi di Roma, del contratto aziendale in luogo del contratto collettivo del commercio fino ad allora applicato. Diversamente, nella sede legale di Porcari in provincia di Lucca continuava a trovare applicazione il CCNL del commercio.

Successivamente, la Festa s.r.l. sottoscriveva con i lavoratori delle sedi di Roma un verbale di conciliazione con cui venivano definite le modalità di passaggio dal CCNL del commercio al contratto aziendale del 23 marzo 2011; in particolare, veniva esplicitamente garantita la medesima retribuzione lorda annua con la possibilità di incrementarla con un importo variabile mensile o trimestrale.

Tuttavia, per i dieci lavoratori che si erano rifiutati di sottoscrivere tale accordo la Società ne aveva disposto, nel mese di maggio 2011, il trasferimento nella sede di Porcari in provincia di Lucca, ove rimaneva in applicazione il predetto CCNL del commercio.

Il 22 giugno 2011, sette lavoratori, fra i dieci che non avevano sottoscritto l'accordo, venivano licenziati in seguito a procedimenti disciplinari attribuiti ad assenza ingiustificata dal lavoro, non essendosi presentati nella sede di Porcari (LU) ove erano stati trasferiti. I lavoratori impugnavano i licenziamenti innanzi al Tribunale di Roma.

Dei restanti tre lavoratori, due avevano, invece, giustificato l'assenza tramite un certificato medico e uno aveva regolarmente preso servizio nella sede di Porcari.

In seguito a due pronunce del Tribunale di Roma, del 15 giugno 2011 e del 3 ottobre 2011, che avevano riconosciuto la possibilità di una coesistenza in una stessa unità produttiva di due diverse regolamentazioni collettive, il CCNL del commercio e il contratto aziendale, la Festa s.r.l. decideva di ri-trasferire i tre lavoratori presso le sedi operative di Roma a far data dal 17 ottobre 2011, mantenendo per gli stessi l'applicazione del CCNL del commercio.

Per quanto riguarda, invece, i sette lavoratori licenziati, la Società, nell'ambito delle controversie relative ai licenziamenti, aveva attivato la procedura di conciliazione giudiziale, i cui verbali sono stati sottoscritti il 15 novembre 2011.

In base all'accordo raggiunto in via transattiva, la Festa s.r.l. aveva revocato il licenziamento e il trasferimento dei lavoratori a Lucca, reintegrandoli nelle sedi di Roma a partire dal 18 novembre 2011 e riconoscendo loro le somme maturate a titolo di retribuzione dal giorno della sospensione fino all'effettivo reintegro. A

tutti i suddetti lavoratori è stata, inoltre, assicurata la piena applicazione del contratto collettivo del commercio.

Faccio presente inoltre che alla fine dell'anno scorso la società FESTA S.r.l. ha posto in essere un piano di razionalizzazione dei costi che ha portato alla chiusura della sede di Roma ubicata in Via di Settebagni.

Con tale operazione il personale occupato con qualifica di operatore telefonico è stato trasferito nella sede di Via Tor Pagnotta poiché la commessa in lavorazione nella sede chiusa non è cessata. Tuttavia tale accorpamento ha prodotto un'eccedenza di 12 lavoratori, operanti nei settori dell'amministrazione del personale, delle risorse umane e nello staff di direzione oltre a quelle impiegate presso la *reception* della sede cessata.

Il 5 gennaio scorso la Società ha attivato, ai sensi della Legge 223/91, una procedura di mobilità per tale personale cui hanno fatto seguito due incontri in sede sindacale, i quali tuttavia non hanno portato al raggiungimento di un accordo.

Il successivo 5 aprile è stato sottoscritto, presso la Regione Lazio, un verbale di accordo con il quale le parti hanno convenuto di far ricorso alla CIGS cosiddetto « in deroga », per un massimo di 11 lavoratori – con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore – di cui un lavoratore a rotazione secondo le esigenze tecnico/produttive.

Successivamente, di concerto con le organizzazioni sindacali, sono stati definiti i criteri di scelta del personale da porre in CIGS e gli elementi da valutare per la predetta rotazione; voglio precisare che tale rotazione ha interessato tutto il personale delle aree coinvolte nella sede di Via Settebagni e nella sede di Via Tor Pagnotta.

In merito alle assunzioni effettuate presso le sedi di Roma dalla data di apertura delle procedure di mobilità posso informare che tutto il personale neo assunto risulta rivestire la qualifica di operatore telefonico e da destinare ad attività lavorative che non rientrano tra quelle oggetto di sospensione per CIGS.

Infine si comunica che, lo scorso 5 luglio, la Festa S.r.l. ha sottoscritto con le OO.SS. un'ipotesi di accordo volta a ridefinire le posizioni del personale impiegato nello staff di direzione, ivi compreso quello posto in CIGS.

È stata prevista, infatti, la possibilità di reimpiegare in azienda:

3 lavoratori in attività di gestione amministrativa e del personale;

1 lavoratore in operazioni che sono attualmente esternalizzate.

È stata, inoltre, prevista la possibilità di ricollocare il restante personale presso altre società del gruppo SNAI che, a partire da domani (1 agosto) si renderanno disponibili all'assunzione di personale con analoga qualifica.

La Direzione territoriale del lavoro di Roma – consultata sulla questione – ha fatto sapere che il personale riunitosi in assemblea il 17 luglio scorso, pur accettando l'ipotesi di accordo, ha richiesto la puntualizzazione di alcuni aspetti, tra i quali: il mantenimento dei diritti acquisiti e l'eventuale risoluzione delle controversie in atto con la Società. Tali aspetti verranno discussi con la Società in un incontro che si svolgerà il prossimo 8 agosto.

Da ultimo faccio presente che questo Governo ed in particolare il Ministero che rappresento hanno intrapreso una serie di azioni concrete a tutela dei lavoratori. Basti ricordare, su tutti, la recente riforma del mercato del lavoro in cui sono contenute misure di garanzia per i lavoratori quali quelli di contrasto al fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco » e quelle che introducono un rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, per ottenere una tutela rapida ed efficace.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06044 Farina Coscioni: Stato di attuazione della nuova normativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità 167

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 175

5-06992 Farina Coscioni: Riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI) 168

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 176

5-06948 Pedoto: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

5-06987 Palagiano: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol 168

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 178

5-06411 Fabi: Iniziative per l'adozione del piano strategico per le malattie rare 169

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 180

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri *(Seguito dell'esame e rinvio)* 169

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati) 181

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* . 172

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 173

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 173

ALLEGATO 6 (Proposta di documento conclusivo) 182

INTERROGAZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06044 Farina Coscioni: Stato di attuazione della nuova normativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, evidenziando in particolare che la Conferenza Stato-regioni esprimerà il parere sullo schema di decreto volto ad aggiornare le tabelle di invalidità, trasmessole dal Governo, non prima di settembre.

Auspica, pertanto, che le buone intenzioni manifestate dal Governo per affrontare le problematiche attinenti al tema della disabilità e invalidità civile possano tradursi al più presto in interventi concreti.

5-06992 Farina Coscioni: Riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI).

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Fa presente che l'interrogazione in oggetto è stata da lei presentata agli inizi di giugno, ben prima dunque dell'inserimento, da parte del Senato, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 (Vigili del fuoco), della modifica volta a differire il termine per l'esercizio della delega al 30 settembre 2012. Rileva quindi che, allo stato attuale, la delega per il riordino della Croce rossa è scaduta e a nulla vale, rispetto a ciò, il predetto differimento disposto al Senato. A suo avviso, dunque, il Governo dovrebbe prendere atto della condizione di illegalità in cui si continua ad operare, assumendo altresì consapevolezza del fatto che il decreto legislativo che dovesse essere adottato in attuazione della suddetta delega non supererebbe il vaglio di costituzionalità.

Entrando nel merito della proposta di riordino della Croce rossa predisposta dal Governo attraverso l'adozione dello schema di decreto legislativo, evidenzia come esso incontri la contrarietà delle organizzazioni sindacali che chiedono di seguire un percorso aperto e condiviso, che preveda il coinvolgimento degli organi statutari democraticamente eletti anziché concentrare ogni decisione in capo al Commissario straordinario il quale si è rivelato non in grado di affrontare le numerose criticità legate al riassetto della CRI.

Richiama altresì altri punti problematici che dovrebbero essere affrontati dal Governo, quali il contenzioso rispetto ai rapporti di impiego del personale, la questione relativa alla gestione dei contributi erogati dallo Stato, nonché la questione del patrimonio.

Si augura quindi che il Governo possa prendere in considerazione le problematiche citate e che assuma le iniziative volte a garantire alla CRI un ordinamento di giustizia, di rigore e trasparenza amministrativa.

5-06948 Pedoto: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

5-06987 Palagiano: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, dopo aver evidenziato l'impegno profuso dal ministro Balduzzi nel rispondere con tempestività alle interrogazioni rivoltegli e nel partecipare ai lavori della Commissione, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposta ricevuta.

A tal proposito, fa presente che il farmaco in oggetto risulta ad oggi non reperibile, ciò che ritiene inaccettabile considerato che si tratta di un farmaco oncologico salvavita, indispensabile per evitare le ricadute delle leucemie linfatiche in ambito pediatrico, che non ha sostituti.

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara anch'egli parzialmente soddisfatto, condividendo le considerazioni formulate dall'onorevole Pedoto.

Infatti, pur mostrando apprezzamento per l'interesse manifestato dal ministro della salute rispetto al grave problema costituito dallo stato di carenza del Purinethol, fa tuttavia presente come tale medicinale risulti non reperibile sul territorio nazionale. Evidenzia altresì che, trattandosi di un farmaco che viene somministrato nella seconda fase della malattia, quella del mantenimento, in cui spesso si agisce attraverso le terapie domiciliari, esso dovrebbe essere distribuito al pubblico e non solo nel centri ospedalieri o nelle Asl.

5-06411 Fabi: Iniziative per l'adozione del piano strategico per le malattie rare.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sabina FABI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che nel 2013 il Governo riesca effettivamente a pervenire all'adozione del Piano nazionale per le malattie rare, finalizzato ad assicurare il trattamento, l'assistenza e la riabilitazione a tutti pazienti affetti da tali patologie, nonché la necessaria assistenza alle famiglie in cui sono presenti malati rari.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il ministro della salute, Renato Balduzzi e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la Commissione aveva respinto, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Miotto 01.04 e che si passerà, dunque, all'esame dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.05.

Carlo CICCIOLI (PdL), *relatore*, comunica di aver modificato il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.05, nell'ottica di seguire un percorso di collaborazione con tutte le forze politiche presenti in Commissione, al fine di pervenire ad un testo il più possibile condiviso. Chiede pertanto ai presentatori di ritirare l'articolo aggiuntivo Miotto 01.06, che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Miotto 01.05.

Il ministro Renato BALDUZZI conferma l'intenzione del Governo di rimettersi alla Commissione su entrambi gli articoli aggiuntivo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), preso atto del nuovo parere espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo 01.05, rispetto al quale esprime soddisfazione, annuncia il ritiro dell'articolo aggiuntivo 01.06, anch'esso a sua prima firma.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di volere aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Miotto 01.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miotto 01.05 (*vedi allegato 5)*.

Carlo CICCIOLI (PdL), *relatore*, comunica di aver modificato il proprio parere

sull'articolo aggiuntivo Miotto 01.07, al fine di dimostrare che la proposta di legge di cui è relatore si pone su un piano di non contrapposizione rispetto alla legge n. 833 del 1978.

Il ministro Renato BALDUZZI conferma l'intenzione del Governo di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 01.07.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dopo aver dichiarato di volere aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Miotto 01.07, esprime il proprio apprezzamento per l'avvenuto mutamento del parere del relatore su di esso. Ricorda, in particolare, un'intervista rilasciata a « La Stampa » da Franco Basaglia nel 1978, nella quale lo stesso Basaglia definiva la legge n. 833 come un provvedimento transitorio, approvato per evitare un referendum che sarebbe stato peggiorativo, non immune dai compromessi politici. Nella stessa intervista egli raccomandava altresì di prestare attenzione alle facili euforie.

Ritiene, dunque, che attraverso l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame si riesca ad attenuare l'approccio seguito dalla proposta di legge in materia di assistenza psichiatrica, di tipo « allarmistico », non sempre coerente con i principi posti alla base della cosiddetta legge Basaglia.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo 01.07, di cui è prima firmataria, evidenziando come il vero problema non si pone in termini di superamento della legge n. 933 del 1978 quanto invece di assicurarne l'attuazione quanto più possibile omogenea sull'intero territorio nazionale.

Luciana PEDOTO (PD), ringraziando il relatore per aver modificato il proprio parere sull'articolo aggiuntivo in esame, ricorda che un importante documento sulla strategia della salute per tutti si chiama « Health21: La salute per tutti nel 21 secolo », che è stato adottato dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 1998. Esso individua 21 obiettivi strategici che dovrebbero essere perseguiti a livello internazionale, nazionale e locale nei Paesi europei e si basa su una serie di analisi e di valutazioni secondo le quali, in particolare: la salute costituisce la precondizione per il benessere e la qualità della vita e il riferimento per misurare la riduzione della povertà; la promozione della coesione sociale e l'eliminazione della discriminazione è fondamentale l'adozione di strategie multisettoriali per affrontare i determinanti della salute assicurandosi l'alleanza da parte dei settori esterni alla sanità la salute è un elemento basilare anche per una crescita economica sostenibile; gli investimenti in salute attraverso un approccio intersettoriale non solo offrono nuove risorse per la salute, ma anche ulteriori benefici importanti, contribuendo nel medio periodo allo sviluppo sociale ed economico complessivo. Fa altresì presente che negli ultimi trent'anni le attività dei servizi di salute mentale sono andate via via diversificandosi in risposta a bisogni sempre più eterogenei e complessi. Mentre in origine la deistituzionalizzazione del malato psichiatrico rappresentava la prima *mission*, ora la scommessa è spostare sempre più l'attenzione dalla malattia psichiatrica alla salute mentale, all'apertura dei processi di cura verso la dimensione sociale, dalla logica della prestazione alla logica dei percorsi di cura e assistenza integrati, multiprofessionali in un'ottica che allarga l'orizzonte sulla salute mentale nell'arco di vita, nelle diverse condizioni che oggi la popolazione presenta dopo gli stravolgimenti demografici, economici e sociali degli ultimi vent'anni.

Osserva, poi, che ancora più evidenti sono i cambiamenti per i servizi di neuropsichiatria infantile, sorti dopo la riforma sanitaria del '78 come UTR, unità territoriali di riabilitazione, con una *mission* mirata essenzialmente alla deistituzionalizzazione del disabile. Negli anni la

trasformazione è stata rapidissima: dalla legge 104/92 e ancora prima dalla legge 517/77 che si ispirava alla stessa spinta di deistituzionalizzazione che ha portato alla legge 180/78, le azioni relative all'integrazione scolastica della disabilità hanno innescato un approccio metodologico a forte impronta psicosociale, mentre le conoscenze scientifiche arricchivano le formazione specifica sulla psicopatologia dello sviluppo e l'attenzione pian piano si rivolgeva alla tutela della salute mentale in età evolutiva, nelle condizioni di disabilità, nelle condizioni di rischio psicopatologico nell'ADHD, nei disturbi d'apprendimento, nel ritardo mentale, dove l'integrazione di aspetti sociali, educativi e sanitari è ritenuta condizione indispensabile. I bisogni della popolazione in età evolutiva cambiano ancora di più negli ultimi dieci anni. Ridotto il numero dei disabili, aumenta il disagio sociale, aumenta la domanda per i disturbi pervasivi dello sviluppo, per i disturbi d'ansia e i disturbi della condotta, per le condizioni di rischio psicosociale a cui oggi si è più attenti.

Rileva altresì che entrambi i servizi, nati per contrastare l'istituzionalizzazione di malato psichiatrico l'uno e il disabile l'altro, oggi si incontrano accorciando le distanze partendo dai due estremi, la salute mentale e la conseguenza della malattia mentale, la compromissione del funzionamento e la disabilità. Integrare le professionalità appare oggi una strategia percorribile in grado di aprire nuovi orizzonti di ricerca per gli indicatori di rischio, e in grado di offrire risposte integrate a bisogni complessi nel rispetto della persona nel suo arco di vita e nei diversi contesti di vita. Non si può non pensare quindi a percorsi integrati con i servizi per le dipendenze patologiche, che in alcune regioni sono già stati inseriti nello stesso dipartimento di salute mentale. Contrastare le dipendenze, riconoscere il disturbo psichiatrico in questi pazienti è quanto mai complesso e richiede l'apporto di più professionalità, sia in fase di valutazione ed elaborazione di un percorso di recupero, analizzando punti di forza e debolezza, sia nella fase successiva di riduzione dell'*addiction* per limitarne la ricaduta. Favorire la salute mentale per contrastare le dipendenze e viceversa. In molti casi non si riuscirà mai a sapere qual è il disturbo primario, ma di certo si sa che troppo spesso si associano.

Gero GRASSI, *presidente*, facendo presente che vi sono ancora tre richieste di intervento per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo in oggetto, comunica che il ministro Balduzzi, come aveva già fatto presente all'inizio della seduta, dovrà allontanarsi tra breve a causa di un impegno istituzionale.

Il ministro Renato BALDUZZI, ribadendo il fatto di aver preannunciato il proprio allontanamento dalla seduta ad una certa ora, assicura al relatore e alla Commissione che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte del Governo rispetto al provvedimento in esame e che, pertanto, sarà garantita la presenza di un rappresentante del Governo nel prosieguo dell'*iter*.

Carlo CICCIOLI (PdL), *relatore*, evidenzia, da un lato, la necessità che il Governo assicuri la presenza in Commissione del ministro o del sottosegretario competente, al fine di consentire l'esame dei successivi emendamenti.

Dall'altro lato, fa presente che, pur non essendoci limiti temporali per gli interventi di ciascun deputato in questa fase, è pur vero che i comportamenti ostruzionistici impediscono di andare avanti celermente nell'*iter* del provvedimento. A questo proposito, sottolinea che da parte del relatore c'è un atteggiamento di massima disponibilità al confronto, attestato dal parere favorevole espresso su diversi emendamenti, soprattutto su quelli che richiamano esplicitamente l'esigenza di porsi su una linea di continuità con la legge n. 833 del 1978.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della rinuncia ad intervenire per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo

in oggetto da parte di alcuni colleghi, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Miotto 01.07.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miotto 01.07 (*vedi allegato 5)*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi, essendo ancora presente il Ministro Balduzzi, di passare subito al seguito dell'esame dello schema di decreto di riordino della Croce rossa e riprendere poi la sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 15.20 è ripresa alle 15.30.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente* e *relatore,* ricorda che nella scorsa seduta aveva svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di parlare in sede di dibattito preliminare chiede al rappresentante del Governo se intende intervenire.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nell'esprimere una valutazione nel complesso positiva sui provvedimenti in esame, ritiene di particolare importanza affrontare queste tematiche in quanto inducono il Parlamento e il Governo a riflettere sulla necessità di riprendere il discorso relativo alla definizione dei LIVEAS, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali, in relazione alla quale si impegna a nome del Governo ad una attenta valutazione della materia volta a proseguire sulla strada della definizione dei suddetti livelli e dell'adeguatezza del loro finanziamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede al relatore se sia suo intendimento procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali, che potrebbero essere svolte in sede di Commissione plenaria anziché di Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, poiché nessun altro chiede di intervenire, a conclusione dell'esame di carattere generale, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame l'A.C. 3303, a suo avviso più completo, e su questo svolgere un ciclo di audizioni, da definire in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e che possono senz'altro essere effettuate in sede di Commissione plenaria.

Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore le ragioni della proposta di adottare come testo base l'AC 3303 e non invece la proposta di iniziativa legislativa presentata dal Consiglio della regione Piemonte.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore,* fa presente che la proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucà appare più completa e ricomprende comunque il contenuto dell'unico articolo di cui si compone l'AC 1266. Fa tuttavia presente che l'AC 3303 può sempre essere emendato e corretto nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge n. 3303 Lucà come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2012.

Il ministro Renato BALDUZZI tiene a sottolineare come il Governo sia molto interessato al confronto con le Commissioni competenti di Camera e Senato sul tema del riordino della Croce rossa, sul quale ritiene che la delega sia attualmente in atto, ancorché i problemi e le perplessità sul punto abbiano spinto il Parlamento a proporre il differimento del termine per l'esercizio della medesima al 30 settembre prossimo. Il Governo, pertanto, è disponibile ad attendere il parere parlamentare per tenerne conto non solo formalmente ma considerandolo un contributo sostanziale al riordino medesimo.

Assicura quindi che sul testo all'esame della Commissione, su cui si è espressa anche la Conferenza unificata nei giorni scorsi, il confronto con i soggetti interessati, pur non facile, è senz'altro aperto al contributo di tutti.

Conferma quindi l'auspicio che si possa procedere ad un confronto puntuale, al fine di arrivare ad un rilancio di un Ente che è nel cuore del Paese, con un coinvolgimento adeguato del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, che consentiranno una discussione approfondita sul provvedimento. Ricorda poi di aver presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge sui vigili del fuoco volto ad estendere di un ulteriore mese il termine per l'esercizio della delega, che auspica possa essere approvato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, desidera sapere se il Governo ha avviato un confronto anche con il volontariato.

Il ministro Renato BALDUZZI conferma la disponibilità ad un confronto ampio sia con le Commissioni parlamentari di Camera e Senato sia con tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di riordino della CRI.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) presenta una proposta di documento conclusivo che va ad illustrare *(vedi allegato 6)*.

Intervengono in relazione al contenuto della proposta di documento conclusivo presentata i deputati Laura MOLTENI (LNP), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Lucio BARANI (PdL) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-06044 Farina Coscioni: Stato di attuazione della nuova normativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti sollevati con la Interrogazione in esame, si comunica quanto segue.

In attuazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, presso il Ministero della salute è stata istituita una Commissione con lo specifico compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile approvate con decreto 5 febbraio 1992.

Sulla base degli esiti del lavoro svolto dalla suindicata Commissione è stato predisposto lo schema di decreto, volto ad aggiornare le citate tabelle di invalidità. Tale schema è stato trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto alla Conferenza Stato-Regioni in data 28 maggio 2012 affinché la stessa Conferenza renda il parere.

Si informa che è prevista una riunione tecnica presso la stessa Conferenza per il prossimo 12 settembre.

Per completezza d'informazione si rappresenta che sul testo in esame è stato già acquisito l'assenso preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si coglie l'occasione per informare inoltre, che questo Ministero attesa la delicatezza di tutta la tematica relativa alle patologie invalidanti connesse al riconoscimento dello stato di invalidità civile, sta predisponendo una nota da trasmettere a tutte le Regioni per ribadire l'obbligo delle stesse ad applicare il decreto interministeriale del 2 agosto 2007 (legge 9 marzo 2006, n. 80) a tutte le fasce di età, compresi minori ed anziani.

In estrema sintesi, tale nota è finalizzata a garantire i diritti di tutte le persone con disabilità legata a patologie o menomazioni stabilizzate o ingravescenti, nell'intento di escludere inutili accertamenti di verifica sulla permanenza della citate disabilità.

Per quanto attiene alla presentazione telematica delle istanze di invalidità all'INPS, si comunica che ad oggi non si può contare su una rete informatica valida su tutto il territorio nazionale, in considerazione del fatto che il sistema organizzativo di espletamento dei servizi socio-sanitari è demandato alle singole regioni.

Da ultimo, per quanto attiene agli altri quesiti sollevati, si comunica che sono ripresi i lavori del Tavolo di confronto (presieduto dal Sottosegretario alle politiche sociali professoressa Cecilia Guerra) fra INPS, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regioni, per affrontare tutte le problematiche relative al tema della disabilità e invalidità civile, al fine di individuarne le dovute soluzioni anche con riferimento alle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie, già di competenza INPS.

ALLEGATO 2

5-06992 Farina Coscioni: Riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto agli onorevoli interroganti, lo schema di decreto di riordino della Croce Rossa Italiana è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2012; l'*iter* per l'approvazione finale prevede l'acquisizione non solo del parere della Conferenza Unificata ma anche di quello delle Commissioni parlamentari competenti.

La procedura per l'adozione del provvedimento non lascia spazio ad alcuna forma di discrezionalità in quanto è dettata dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Nel merito dei contenuti, si rassicura che l'impegno che ha contraddistinto la fase elaborativa del provvedimento si è conformato ai principi e ai criteri direttivi della disciplina di delega, in particolare:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, nel rispetto dei princìpi dell'economicità, efficacia, efficienza e razionalizzazione della spesa;

b) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero e la Croce Rossa Italiana;

c) previsione dell'obbligo per l'ente di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento in esame.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato la nuova configurazione dell'ente, così come ridisegnata, è finalizzata a:

a) valorizzare l'attività dei volontari della CRI;

b) completare il processo di risanamento della gestione dell'ente;

c) garantire un riassetto organizzativo della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del movimento istituzionale della CRI e della Mezzaluna Rossa, prevedendo una graduale trasformazione in tre fasi dell'ente in associazione di promozione sociale e tutelandone le prerogative di carattere internazionale sia di natura assistenziale che sociale.

In particolare, nel corso della prima fase, che si concluderà il 31 dicembre 2013 ed a seguito della quale cesserà il commissariamento, l'ente assumerà un « ordinamento democratico provvisorio » e, conseguentemente, verranno predisposti gli atti preparatori alla fase successiva.

La seconda fase, che avrà inizio a partire da gennaio 2014, porterà alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico della CRI, da qualificarsi come associazione di promozione sociale.

Alla nuova associazione saranno trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre in capo all'Ente Croce Rossa rimarranno le funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione. Durante tale fase, il nuovo ente gestirà il patrimonio al fine del ripiano dei debiti e provvederà a ricollocare il personale in eccedenza, salvo quello assunto con contratto di diritto privato dall'Associazione.

La terza fase, che inizierà a partire da gennaio 2016, prevede la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, mentre

all'Associazione saranno trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI in qualità di ente pubblico.

Il testo prospetta un'associazione di interesse pubblico come soggetto forte, che può giocare (come associazione di promozione sociale) sulla collaborazione con i pubblici poteri (convenzioni di pubblico servizio e connesso contributo), e sul settore *profit* (attingendo ai diversi fondi per il volontariato). Un soggetto con un forte patrimonio e con la garanzia dell'eliminazione dell'indebitamento.

Inoltre, per quanto riguarda la delicata questione relativa alla gestione delle risorse umane, si anticipa la volontà del Ministero a valutare congiuntamente al Dipartimento per la funzione pubblica e alle parti sociali ogni iniziativa idonea per assorbire le attuali risorse umane della CRI.

Da ultimo, si auspica che lo schema di provvedimento in esame possa essere ulteriormente migliorato anche all'esito del contributo che questa Commissione offrirà in occasione dell'adozione del parere.

ALLEGATO 3

5-06948 Pedoto: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

5-06987 Palagiano: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle due interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Attualmente il medicinale Purinethol risulta effettivamente non reperibile nel territorio nazionale.

Lo stato di carenza si è venuto a creare a seguito della sospensione, da parte dell'autorità regolatoria francese, dei Laboratoires Genopharm, titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in Italia di diversi medicinali, tra i quali il Purinethol.

Ciò avveniva in data 20 dicembre 2012, a seguito del rilevamento, nel corso di un controllo ispettivo condotto presso i siti produttivi in Svizzera da parte delle Autorità regolatorie francese e svizzera, di gravi deviazioni dalle Good Manufacturing Practice (GMP) – Norme di Buona Fabbricazione dei medicinali (come da linee guida europee).

Conseguentemente sono state sospese tutte le autorizzazioni alla produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione di medicinali da parte delle due società.

Va a questo punto detto l'AIC del Purinethol era stata trasferita ai Laboratoires Genopharm, unitamente a quelle di altri medicinali, a seguito di un accordo con il Gruppo Aspen. L'accordo di cessione prevedeva, tuttavia, il riacquisto della titolarità delle AIC da parte del Gruppo Aspen, nel caso di inadempimento contrattuale da parte della cessionaria. Tale trasferimento era stato autorizzato dall'AIFA con provvedimento del 1° dicembre 2011.

Proprio nel periodo in cui il passaggio di titolarità dell'AIC del Purinethol in Italia diveniva efficace, l'Autorità regolatoria francese disponeva la sospensione delle autorizzazioni dei Laboratoires Genopharm. Nessuna comunicazione formale è stata trasmessa dall'Autorità francese all'AIFA in merito alla sospensione (ed al successivo scioglimento) dei Laboratoires Genopharm, e l'AIFA è venuta a conoscenza di tale situazione solo a seguito della carenza del prodotto in questione.

L'AIFA, consapevole dell'importanza del medicinale e al fine di eliminare lo stato di carenza dello stesso, ha convocato le Aziende coinvolte – Laboratoires Genopharm, Alkopharm, Glaxo Smith Kline (GSK) e Gruppo Aspen.

In base alle evidenze emerse nel corso dell'incontro, al quale tuttavia non hanno preso parte né Laboratoires Genopharm e. Alkopharm, l'AIFA, d'intesa con Gruppo Aspen e « GSK », ha deciso di procedere con l'importazione straordinaria del medicinale da altri Paesi europei, a condizione che:

1) il sito produttivo di provenienza dei lotti sia il medesimo indicato nel dossier di registrazione del Purinethol autorizzato in Italia;

2) il titolare di AIC del Purinethol importato dal Paese U.E. di provenienza non sia Laboratoires Genopharm o Alkopharm.

In considerazione del particolare stato di carenza, il medicinale Purinethol non potrà essere distribuito al pubblico, ma sarà disponibile solo nei centri ospedalieri e/o nelle Asl. Esso dovrà essere corredato da un foglio illustrativo in lingua italiana e tutti i centri ospedalieri e/o le ASL richiedenti dovranno rivolgersi, per l'approvvigionamento, ad intermediari a ciò autorizzati.

In data 8 maggio 2012, l'AIFA ha divulgato, mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, una nota informativa relativa alla carenza del Purinethol destinata agli operatori sanitari, definendo le modalità e le condizioni di importazione del medicinale. Le modalità della richiesta per l'importazione e la relativa modulistica sono ugualmente disponibili nel sito dell'AIFA.

In considerazione dei fatti esposti, l'AIFA ritiene risolta l'emergenza relativa allo stato di carenza del Purinethol.

ALLEGATO 4

5-06411 Fabi: Iniziative per l'adozione del piano strategico per le malattie rare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione in esame, si comunica che il Ministero della salute ha già avviato le procedure finalizzate all'adozione dei provvedimenti relativi all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, con l'introduzione di nuove patologie alle quali si ritiene di dover garantire particolare tutela.

Il risultato finale si caratterizzerà per un più elevato livello di attenzione a condizioni particolarmente gravi e per una maggiore appropriatezza clinica, a costi sostanzialmente invariati per il Servizio Sanitario Nazionale.

Si auspica che, nei tempi consentiti tali iniziative possano essere perfezionate in occasione dell'aggiornamento del Piano Sanitario Nazionale proposte nel nuovo Patto per la salute.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'erogazione gratuita di farmaci innovativi, parafarmaci e farmaci in fascia C alle persone affette da malattia rara, si ricorda che, attualmente, oltre alle norme generali che regolamentano l'assistenza farmaceutica anche per le malattie rare, restano in vigore la legge n. 648/1996 in materia di erogazione di medicinali non autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 sull'importazione di medicinali registrati all'estero e il decreto ministeriale 8 maggio 2003 sull'uso terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazioni cliniche.

È comunque d'obbligo segnalare che la fornitura gratuita di farmaci (e dispositivi medici), attraverso un'autorizzazione temporanea per le cure innovative non può essere oggetto di atti amministrativi, ma deve essere approvata con disposizioni legislative apposite, per le quali è necessario reperire una adeguata copertura finanziaria che, al momento, non risulta disponibile.

Occorre rilevare che l'insieme delle azioni intraprese negli anni da parte del Ministero della salute e dalle Regioni si configura come una strategia piuttosto avanzata se confrontata con quelle di altri Stati membri; tuttavia, il Ministero della salute intende ottemperare alle decisioni assunte dall'Unione europea e sta a tal riguardo predisponendo un Piano nazionale per le malattie rare da adottare entro il 2013, tramite il quale indirizzare la programmazione di interventi mirati per l'assistenza delle persone affette da malattia rara, quali la presa in carico, l'agevolazione dell'accesso alle cure attraverso opportuni percorsi e la diffusione delle migliori pratiche di diagnosi e cura, nonché delle conoscenze scientifiche, nell'ambito di una rete di strutture competenti che mantenga rapporti di collaborazione a livello internazionale, quando possibile e necessario.

Va detto, inoltre, che l'assistenza protesica è prevista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale agli aventi diritto per le prestazioni, i dispositivi e gli ausili tecnici inclusi nel nomenclatore allegato al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale al fine di realizzare un sistema integrato di servizi caratterizzato dalla integrazione socio-sanitaria nelle forme di: integrazione istituzionale per realizzare una forte cooperazione fra le responsabilità di tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio, integrazione comunitaria al fine di attivare le risorse della comunità locale attorno alle politiche di sanità pubblica, integrazione gestionale attraverso l'interazione dei soggetti presenti in ambito territoriale al fine di realizzare l'unicità gestionale dei fattori organizzativi, integrazione professionale per realizzare la presa incarico, progettazione e realizzazione del piano individualizzato di trattamento integrato tra le figure professionali sanitarie e sociali.

01. 05. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Farina Coscioni.

(Approvato)

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978, rimuove gli ostacoli che rendono ancora non completamente ed omogeneamente attuata sul territorio nazionale l'applicazione della riforma di cui alla legge 180 del 1978.

01. 07. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Farina Coscioni.

(Approvato)

ALLEGATO 6

Indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Indice

1. Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva.

2. Quadro del fenomeno.

3. Profilo dei giocatori.

4. Dipendenza da gioco.

5. Conclusioni.

1. OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.

L'ufficio di Presidenza della Commissione Affari Sociali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 febbraio scorso ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di svolgere una indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Acquisita l'intesa del Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione nella riunione del 22 febbraio 2012 ha deliberato in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine, il cui programma ha previsto una serie di audizioni da concludersi entro il 31 luglio 2012.

L'indagine è stata promossa al fine di conoscere le ricadute sociali e sanitarie della dipendenza dal gioco d'azzardo. L'aumento esponenziale dei giocatori e soprattutto delle somme giocate fa emergere un quadro che deve preoccupare le Istituzioni per le ricadute sociali e sanitarie che riguardano i giocatori, le loro famiglie, i costi sanitari, i pericoli di inquinamenti mafiosi nell'industria del gioco d'azzardo, come peraltro stanno a testimoniare le decine di iniziative legislative presentate in questa legislatura per regolamentare l'attività del gioco d'azzardo con lo scopo di contenerne la diffusione, ma anche per affrontare le conseguenze sociali e sanitarie connesse alla dipendenza da gioco patologico. Il Parlamento inoltre, a dimostrazione dell'interesse che il tema riveste, con la Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminose ha condotto una indagine sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ne illecito la cui relazione conclusiva è stata approvata il 20 luglio 2011.

Con l'iniziativa assunta dalla XII Commissione affari sociali in particolare si intende individuare il perimetro della patologia, l'incidenza sulla platea dei giocatori e le iniziative da assumere per prevenire la condizione patologica e curare i giocatori.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva si sono svolte le numerose audizioni previste nel programma e sono stati utilizzati i seguenti elementi documentali:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga: Relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle Tossicodipendenze in Italia: anno 2010, Doc. XXX n. 4;

Ministero della salute – Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), Progetto: Dipendenze Comportamentali/Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi – I stato di avanza-

mento, Bollettino sulle dipendenze XXXIV – n. 1/2011;

Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) – Ministero della salute: Bozza di intesa sullo schema di decreto interdirigenziale concernente linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

Eurispes: L'Italia in gioco, Percorsi e numeri dell'industria della fortuna, 2009;

Nomisma: Rapporto Nomisma 2009 Gioco & Giovani e Il gioco in Italia: un mercato ad alto impatto sociale, Quaderni per l'economia 4/2009;

Gruppo Abele – A.L.E.A.: Report di sintesi sui dati relativi alla risposta di aiuto e accoglienza rivolta ai giocatori e alle loro famiglie in Italia, 2009;

CNEL: La filiera del gioco in Italia: prospettive di tutela e promozione della legalità, 2011;

CODACONS: Il gioco d'azzardo: le ludopatie. Analisi del fenomeno, valutazione degli obiettivi, determinazione degli interventi, 2011;

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie: Azzardopoli, il paese del gioco d'azzardo, dove, quando il gioco si fa duro, le mafie iniziano a giocare, 2012;

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII – CONAGGA: Ricerca nazionale sulle abitudini di gioco degli italiani.

Il programma di audizioni ha riguardato i Ministri interessati, le regioni e l'Anci, le Associazioni che operano nel contrasto alle dipendenze, esperti e studiosi del settore, i concessionari ed i soggetti della filiera che gestisce i giochi.

In particolare:

nella seduta del 1° marzo 2012 si è svolta l'audizione di:

Gruppo Abele;

Associazione Libera;

Caritas italiana;

CNCA – Coordinamento nazionale comunità accoglienza;

CO.NA.GGA – Coordinamento nazionale gruppi per i giocatori d'azzardo;

Associazione Papa Giovanni XXIII;

nella seduta del 7 marzo 2012 si è svolta l'audizione di:

Codacons;

And-(Azzardo e Nuove Dipendenze);

ALEA (Associazione per lo studio dei giochi d'azzardo e dei comportamenti a rischio;

Associazione Giocatori anonimi;

nella seduta del 20 marzo 2012 si svolta l'audizione di:

Federserd – Federazione Italiana Operatori Servizi Dipendenze;

S.I.I.PA.C (Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive);

AUPI (Associazione unitaria psicologi italiani);

AIPCP (Associazione italiana per la psicologia clinica e la psicoterapia);

Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

SerT di Arezzo;

nella seduta del 27 marzo 2012 si è svolta l'audizione di:

dottor Francesco TOLOTTI, Presidente della Fondazione UNIGIOCO;

Mons. Alberto D'URSO, Segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura onlus;

dottor Riccardo ZERBETTO, Direttore scientifico dell'Associazione ORTHOS;

dottoressa Stefania PIRAZZO, Presidente del Gruppo LOGOS Onlus;

Prof. Maurizio FIASCO Sociologo;

nella seduta del 4 aprile 2012 si è svolta l'audizione di:

dottor Giovanni SERPELLONI, Capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Associazione Nazionale Sapar (Sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative);

Associazione nazionale costruttori macchine intrattenimento (ACMI);

nella seduta del 12 aprile 2012 si è svolta l'audizione di:

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS);

nella seduta del 19 aprile 2012 si è svolta l'audizione di:

SISAL;

LOTTOMATICA;

SNAI;

FEDERAZIONE SISTEMA GIOCO ITALIA;

GAMENET;

nella seduta del 24 aprile 2012 si è svolta l'audizione di:

Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

nella seduta del 9 maggio 2012 si è svolta l'audizione di:

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

nella seduta del 10 maggio 2012 si è svolta l'audizione di:

Ministro della salute, Renato Balduzzi;

nella seduta del 31 maggio 2012 si è svolta l'audizione di:

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi.

2. QUADRO DEL FENOMENO.

2.1. *Evoluzione dell'attività di gioco.*

Risalgono agli anni '30 le norme che regolamentano il gioco in Italia anche se il gioco era diffuso da almeno 500 anni. C'è gioco e gioco, non tutti i giochi sono d'azzardo ove la presenza di una scommessa li distingue dagli altri cosiddetti « giochi sociali ».

Le caratteristiche del gioco d'azzardo sono le seguenti:

il giocatore mette in palio denaro o oggetti di valore;

la posta, una volta scommessa, è irreversibile;

la vincita dipende principalmente o totalmente dal caso.

È evidente la differenza dal gioco di abilità, perché nel gioco d'azzardo non è influente la preparazione al gioco, l'allenamento per migliorare le performance e questo è un elemento importante da un punto di vista cognitivo e psicologico.

Sul piano regolatorio, talvolta il gioco d'azzardo è stato trattato come vizio da contenere ed è stato oggetto di misure proibizioniste, tal'altra viene considerato legale e liberalizzato, al fine di ricavarne utilità per l'Erario.

In Italia, da una posizione proibizionista – secondo cui in base alla normativa allora vigente di cui al RD 18 giugno 1931, n. 773, ripreso dal codice penale e dal codice civile, era vietato il gioco d'azzardo in quanto basato essenzialmente sull'alea e sul lucro e null'affatto sull'abilità – lo Stato passa negli anni '90 ad una posizione più permissiva, legalizzando con « deroghe legislative » ciò che in precedenza considerava illegale e vietato, sino ad arrivare ai recenti provvedimenti che hanno aumentato a dismisura l'immissione, nel circuito legale, di una quantità vastissima di giochi. Il numero di *slot machine* e videoLottery (VLT) supera i 400.000 apparecchi come hanno certificato le Associazioni dei Gestori nel corso della loro audizione.

Le motivazioni sono sostanzialmente riconducibili a due: l'incentivo ai giochi legali toglierebbe spazio ai giochi illegali e l'aumento delle autorizzazioni incrementerebbe le entrate dello Stato.

Si osserva inoltre che fino agli anni '90 è esistita una sorta di giudizio di disvalore sul gioco d'azzardo per cui il fenomeno era da contenere e da controllare. I casinò infatti rientravano nella competenza del ministero dell'Interno.

Come già detto, a partire dagli anni '90 si assiste ad un aumento vertiginoso del fenomeno del gioco d'azzardo: nel 1997 nasce la doppia giocata del Lotto, il superenalotto, le sale scommesse, nel 1999 viene autorizzato il Bingo, nel 2003 compare il via libera per le *slot machine* e via di seguito sino al « *win for life* », i giochi *on line* e le *videolottery* (VLT).

In tali anni, allorché si diffonde il gioco d'azzardo, non ci sono meccanismi di monitoraggio e di valutazione dei danni sociali connessi al fenomeno. Cambia la funzione sociale del gioco: prima il gioco era un fattore di socialità mentre ora il giocatore è solo davanti alla *slot machine*. Prima era legato ad una ritualità in coincidenza con alcune festività, mentre ora rappresenta un consumo continuo e talora incontrollato; prima per accedere al gioco occorreva la determinazione di raggiungere un casinò lontano decine o centinaia di chilometri, ora l'opportunità di gioco è sotto casa ed il gioco stesso è capace di trascinare il giocatore con la lusinga della vittoria facile; prima la tombola durava un pomeriggio, oggi il bingo è velocissimo; prima le estrazioni del lotto erano settimanali ora le estrazioni sono ogni cinque minuti con il *Win for life*.

Cambia anche la situazione del mercato dei giochi da un punto di vista quantitativo con una vera esplosione dell'offerta. Diminuiscono i giochi di abilità come il totocalcio ed aumentano i giochi in cui prevale il caso, la fortuna che caratterizza i giochi istantanei come il « gratta e vinci ».

L'offerta di giochi è ormai smisurata: ovunque si trovano le *slot machine*, o il « gratta e vinci » e comunque tramite il *web* si può giocare lungo l'arco delle 24 ore. In tutti, il giocatore è solo, nelle mani della voracità della « macchinetta ».

Si sono create inoltre condizioni di contiguità fra gioco legale e gioco illegale al punto che si è assistito alla penetrazione della malavita organizzata nell'industria del gioco, come è stato evidenziato dai lavori della Commissione Antimafia sopra ricordati, che ha acceso i riflettori su problemi di abusivismo, di truffa ai danni dello Stato, di usura e di riciclaggio, con ben 41 organizzazioni mafiose presenti nel settore. È ipotizzabile che accanto a questa parte emersa esista altra inesplorata da indagare con molta determinazione.

La medesima relazione della Commissione antimafia ha evidenziato che le organizzazioni malavitose presenti nell'industria del gioco trovano un terreno facile ove riciclare il denaro acquisito illecitamente e talora acquisiscono i punti gioco di esercenti onesti « taroccando » le *slot machine*, anche mediante lo scollegamento dalla rete informatica che le collega all'Azienda dei Monopoli di Stato, per realizzare guadagni « esentasse ».

2.2. *Entità del volume del gioco.*

Come riferito dal CONAGGA, in Europa è dislocato il 34 per cento del giocato al mondo, ma l'Italia è prima in Europa. Il fatturato dell'industria dei giochi nel 2011 è stato di 79,9 md. dai quali lo Stato ha guadagnato 8,8 md.di euro. Questa entrata per lo Stato è di poco superiore a quella riscossa quattro anni prima a fronte di un fatturato molto inferiore: non c'è quindi una strategia coerente da parte dello Stato. Se cioè intende trovare nuove entrate per l'erario non appare il canale giusto quello di incentivare la diffusione del gioco d'azzardo !

Gli italiani spendono 1200 euro procapite all'anno per i giochi e l'universo dei giocatori è di 30 milioni di persone, delle quali, come riferito in primo luogo dall'associazione Libera ma ribadito anche da altri soggetti auditi, sono rischio di dipendenza circa 2 milioni mentre sono 800.000 i giocatori patologici. Se in Italia si sti-

mano in 393.000 i tossicodipendenti, i giocatori patologici sono il doppio !

Nel 2011 sono stati raccolti 79,9 miliardi di euro complessivi, con una crescita del 25,7 per cento rispetto ai 60,9 miliardi del 2010. A trainare il settore dei giochi ci sono le *Newslot* e le Vlt (*Video lottery terminal*), con un incasso complessivo, nel 2011, di 41,6 miliardi (pari al 54,4 per cento), seguite da Lotto e Lotterie, con un introito di 19,4 miliardi di euro (pari al 25,3 per cento). Il guadagno facile e la mancata richiesta di particolari abilità diventano specchietto per le allodole, e il miraggio di diventare ricchi grattando un cartoncino o tirando una levetta tenta molti, troppi italiani.

È utile un chiarimento terminologico per una migliore comprensione dei dati che sono forniti dalla Azienda dei Monopoli di Stato (agli atti della Commissione): con il termine « raccolta » s'intende il totale del denaro impiegato dai giocatori, con « *payout* » le vincite restituite, la « spesa » rappresenta la somma residuale.

È bene precisare che il *payout*, nonostante venga registrato e presentato come somma che ritorna al giocatore, nella quasi totalità dei casi consiste in una somma di denaro che viene reimpiegato per una nuova giocata (chi non ha mai acquistato altri « Gratta e Vinci » dopo aver vinto una determinata cifra alla prima vincita ?), soprattutto in quei giochi che erogano vincite di piccola entità ma maggiormente probabili (per esempio, le probabilità di vincere al Gratta e Vinci sono all'incirca il 39 per cento – di cui il 92 per cento delle probabilità riguardano le vincite da 5 o 10 euro –, quelle di vincere al SuperEnalotto sono dello 0,000016 per cento).

Nell'ultimo anno il mondo del gioco legale ha visto intervenire sensibili mutamenti. In seguito alla manovra finanziaria di luglio 2011, è stato liberalizzato e rivoluzionato il settore dei giochi *online*, che già in pochi mesi hanno fatto registrare cifre da capogiro.

Scorrendo i dati resi disponibili dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato suddivisi per provincia, risalta con evidenza un elemento: ogni zona d'Italia predilige un settore specifico dei giochi d'azzardo legali: per esempio, in Campania vanno per la maggiore le scommesse sportive, in Puglia il Superenalotto, mentre nel nord-Ovest le newslot. Ogni segmento del gioco legale differisce per modalità, sistema di tassazione, possibilità di accesso, margine di potenziale contraffazione o riciclaggio di denaro sporco.

La motivazione che induce lo Stato a legalizzare giochi che precedentemente erano vietati è legata alla necessità di aumentare le entrate fiscali.

Ogni giocata è gravata da una tassa che però varia da gioco a gioco: ciò rappresenta una anomalia che ad avviso della Commissione va rimossa.

Una parte dell'importo giocato (circa il 75 per cento nel caso delle *slot machine*) viene restituita con le vincite, il 12,5 per cento viene versato all'Erario mentre il restante 12,5 per cento è attribuito alla filiera dei concessionari – gestori – esercenti.

2.3. *I soggetti che operano nel sistema del gioco d'azzardo:*

AAMS: è l'agenzia – recentemente accorpata – che regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari. Durante gli anni Ottanta e Novanta ha subìto una profonda evoluzione; nel 1988 ha assunto la gestione delle lotterie nazionali, nel 1994 quella del Lotto e delle lotterie istantanee, nel 2000 quella del Bingo, nel 2001 delle altre tipologie di gioco – compresi i giochi di abilità a distanza –, nel 2002 del SuperEnalotto, nel 2004 degli apparecchi da intrattenimento.

L'AAMS gestisce in modo centralizzato tutte le operazione relative al comparto del gioco e tutte le transazioni vengono acquisite in tempo reale, in modo da garantire la sicurezza sulle modalità di gioco

CONCESSIONARIE: trattasi d'imprese private che, a seguito di gara pubblica, ricevono da AAMS la concessione per la conduzione della rete telematica e ne

assicurano l'operatività. Sono responsabili della raccolta verso AAMS e a tale scopo concludono distinti contratti con i gestori degli apparecchi. Ai primi: Sisal, Snai e Lottomatica che gestivano i giochi più diffusi, ossia Superenalotto, Lotto e Gratta e Vinci, si sono aggiunti Cirsa, Codere, Cogetech, Gmatica, Gamenet, Bplus, Hbg.

GESTORI: sono imprese private che ricevono dalla concessionaria il mandato per distribuire, installare e gestire la raccolta; tra questi vi sono i proprietari degli apparecchi, che si fanno garanti della conformità di questi alla normativa, per poi affidarne la gestione agli esercenti, pur conseguendo per ogni apparecchio un margine di guadagno in base alle giocate.

ESERCENTI: sono i titolari degli esercizi in cui le macchinette vengono installate. L'esercente stipula un contratto con il gestore, impegnandosi a fornire lo spazio dove collegare gli apparecchi, l'alimentazione elettrica e la custodia, e ricevendo un corrispettivo commisurato all'entità delle giocate.

Nonostante il progressivo aumento delle somme giocate, è diminuito percentualmente l'introito per le casse dello Stato, come risulta dal prospetto che segue, desunto dai dati forniti dal CONAGGA in audizione:

2004 giocati 24,8 miliardi/riscossi 7,3 miliardi pari al 29,4 per cento;

2005 giocati 28,5 miliardi/riscossi 6,16 miliardi pari al 21,6 per cento;

2006 giocati 35,2 miliardi/riscossi 6,72 miliardi pari al 19 per cento;

2007 giocati 42,2 miliardi/ riscossi 7,2 miliardi pari al 17 per cento;

2008 giocati 47,5 miliardi/riscossi 7,75 miliardi pari al 16,3 per cento;

2009 giocati 54,4 miliardi /riscossi 8,8 miliardi pari al 16,1 per cento;

2010 giocati 61,4 miliardi/riscossi 8,83 miliardi pari al 14,4 per cento;

2011 giocati 79,8 miliardi/riscossi 8,8 miliardi pari all'11,02 per cento.

Ciò è avvenuto per una serie di ragioni: di fronte all'aumento dell'offerta di giochi si rende necessario aumentare il livello del *payout* (vincite) per incentivare i giocatori ed al tempo stesso lo Stato ha ritenuto di incentivare la diffusione dei giochi operando uno sconto fiscale in presenza di aumento del fatturato, uno sconto che abbatte l'aliquota dal 13 per cento all'8 per cento qualora l'incremento del giocato superi il 65 per cento.

Della somma giocata ben il 56 per cento viene giocata alle *slot machine*.

Nel 2011 si è giocato di più nel Lazio con 1930 euro procapite, seguito dalla Campania con 1929 euro pro-capite (dati CONAGGA).

L'aumento del numero di giocatori è dovuto a diversi fattori: la continua differenziazione dei giochi esistenti; la diffusione capillare di luoghi dove giocare (dalle classiche tabaccherie che in alcuni casi sono diventati dei mini casinò, alle *slot machines* nei bar, fino alla amplissima offerta di giochi online, che rende persino superfluo uscire di casa); ed infine una maggiore accessibilità in termini di somme necessarie da impegnare per iniziare a giocare.

2.4. *Ruolo della pubblicità.*

Irrompe la pubblicità per alimentare la diffusione del gioco facendo leva sulle debolezze del giocatore che viene spinto non già al divertimento ma alla vincita facile che può risolvere per la vita i problemi economici. Non è più necessario lavorare ed impegnarsi perché se si vince si ha una rendita per tutta la vita.

Fra i numerosissimi messaggi pubblicitari se ne citano alcuni a dimostrazione del contenuto accattivante quanto ingannevole, citati dal CODACONS:

« avanti il prossimo milionario »;

« lascia stare le pecore, conta queste »;

« l'erba del vicino ti sembrerà meno verde appena saremo milionari »;

« anche l'intelligenza ha bisogno a volte di un aiutino »;

« caro papà, ti regalo un abbonamento al Superenalotto »;

« guadagno facile e veloce »;

« vincere a portata di mano »;

« corri incontro alla fortuna »;

« giocare è qualcosa di naturale »;

« Gioca facile ».

Oltre a questi si ricordano gli spot musicali che utilizzano come colonna sonora brani popolari usati per veicolare il messaggio che lega il successo nella vita alla vincita nel gioco.

Una pubblicità pervasiva che raggiunge ciascuna persona mediante tutti gli strumenti della comunicazione con l'obiettivo di ricordare che con il gioco è possibile svoltare nella vita passando dalla povertà all'agio.

Scopo della pubblicità è certamente quello di persuadere ad acquistare un prodotto, ma anche di informare sui contenuti tecnici e quindi dovrebbe mettere in guardia l'utente dai rischi implicati nel gioco d'azzardo e quindi sul rischio di dipendenza e sulla possibilità di perdere quantità enormi di denaro. Se non fa questo la pubblicità viola le regole della trasparenza e non tutela il consumatore.

La legislazione vigente in materia di pubblicità definisce « ingannevole » il messaggio che, « riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, ometta di darne notizia in modo tale da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza » (decreto-legge 2 agosto 2007, n. 145, articolo 6), e in generale quelle pratiche commerciali che affermano « che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte »; mentre considera « aggressive » le pratiche commerciali che lascino « intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere, compiendo una determinata azione, un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente » (decreto-legge 2 agosto 2007, n. 146 articolo 23-26).

Come ricordato anche dal rappresentante di ALEA, l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario viene inoltre sancita dall'articolo 23, primo comma, lett. *r*), del Codice del Consumo, e definita a livello europeo dall'Articolo 2b della Direttiva 2006/114/EC. Il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 10 marzo 2009, chiedeva ai Governi nazionali di introdurre misure contro la pubblicità aggressiva nei giochi *online*; in particolare esortava la Commissione (ai punti 28 e 29) « ad avviare uno studio sul gioco d'azzardo *online* e sul relativo rischio di dipendenza, considerando ad esempio in che misura la pubblicità contribuisce a creare dipendenza, [...]; e ad esaminare in particolare il ruolo della pubblicità e della commercializzazione (comprese le dimostrazioni *online* gratuite dei giochi) in quanto fattori che incentivano, direttamente o indirettamente, i minori a giocare d'azzardo ». Nel libro verde pubblicato nel marzo 2011, la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo segnalava, tra i vari rischi connessi alla crescita del gioco *online*, il misleading advertising. In taluni casi si è parlato anche di pratiche scorrette, secondo cui si promettevano vincite facili mediante consulenze (attraverso fantomatici calcoli di probabilità), prontamente sospese dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ricordò in quel caso l' »assoluta aleatorietà » dei principi a fondamento dei giochi a pronostico, e dunque l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario teso « ad ingenerare il convincimento che tale alea possa ridursi grazie all'uso di particolari sistemi per l'individuazione di numero o di specifiche combinazioni di numeri vincenti ». Ingannevolezza aggravata dal fatto che i destinatari del messaggio pubblicitario non fossero degli esperti del settore,

ma soggetti altamente « deboli », allettati dalla prospettiva di guadagni facili e garantiti.

Perfino l'Azienda dei Monopoli di Stato ha avviato una iniziativa che ha qualificato come attività di prevenzione, destinata ai giovani studenti delle scuole superiori e denominata « Giovani e gioco », che – nel corso dell'audizione del 12 aprile 2012 – ha ricevuto numerose critiche e richieste di ritiro da parte di un folto numero di parlamentari perché avrebbe veicolato un messaggio di promozione del gioco, senza mai fare alcun riferimento al gioco d'azzardo, ma facendo comparire nelle *slides* proiettate ai ragazzi una carta da poker. Per finire poi con l'esaltazione del gioco *on line* che permetterebbe di dare risposte immediate a tutti i propri bisogni ovunque e sempre attraverso la rete per ammazzare il tempo e per dare risposta al « primordiale bisogno di vincita che l'essere umano ha in se » !

Alla luce di tali considerazioni la Commissione ritiene di primaria importanza un intervento con strumenti regolatori in questa materia nonché l'individuazione di un codice deontologico che va rispettato da chi diffonde messaggi pubblicitari sul gioco.

3. PROFILO DEI GIOCATORI.

3.1 Giocano le persone che anche in passato cercavano di risolvere i problemi economici con il gioco, ma ora la platea si è enormemente allargata e questo ha determinato l'ampliamento della fascia della dipendenza.

Sono interessati prevalentemente i ceti meno abbienti e le persone più povere da un punto di vista relazionale che cercano attraverso il gioco di coltivare un sogno che talvolta però si traduce in un incubo. Il fenomeno è legato alla scarsa diffusione della cultura scientifica ed alla diffusa tendenza di poter acquistare un sogno.

A giocare di più sono gli uomini, bassa scolarizzazione e prevale chi ha una situazione lavorativa precaria.

Secondo l'ANCI che riferisce ricerche condotte sulla materia, il 10 per cento gioca ad almeno 6 o più giochi, il 10 per cento gioca più di tre volte alla settimana. Il 4,2 per cento spende parecchie centinaia di euro al mese. Il 7,2 per cento sono giocatori a rischio e di questi il 2,1 per cento hanno le caratteristiche del giocatore patologico.

L'11 per cento dei giocatori giovani sono a rischio patologia. Una indagine del CNR di Pisa riportata dai rappresentanti dell'Associazione AND stima in circa 500.000 i minorenni che vanno a scuola e che scommettono già illegalmente.

Sempre secondo il CNR le persone che hanno un problema legato al gioco nella fascia di età 15-64 anni è pari ad una percentuale fra lo 0,8 e il 3,3 per cento, come ricordato dalla medesima dott.ssa Capitanucci di AND, e quindi si va da 322.000 a 1.330.000 persone.

L'ANCI ha inoltre riportato uno studio di Eurispes, che consegna una situazione più precisa sulla condizione sociale dei giocatori: il 56 per cento appartiene ad un ceto sociale medio-basso e molti sono disoccupati.

Secondo il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono 32 milioni i giocatori, 1.700.000 sono giocatori problematici e 800.000 sono giocatori patologici, prevalentemente sono uomini ed in maggioranza hanno dipendenza da gioco alle *slot machine*.

Preoccupa l'aumento dei giovani coinvolti nel gioco: dal 2000 al 2009 gli studenti che riferiscono di investire in giochi in cui si vincono o perdono soldi passano dal 39 per cento al 50 per cento.

Interessante il rapporto fra povertà e gioco d'azzardo, rilevato dalla Caritas Italiana sulle persone che accedono ai servizi da loro gestiti e quindi essenzialmente persone con forte disagio economico.

È stata rilevata anche fra gli stranieri una forte propensione al gioco che ha portato persino ad organizzare gruppi di gioco a turnazione alle *slot machine* nella effimera convinzione di poter realizzare con maggiore probabilità la vincita che risolve i problemi economici per la vita. È

stata inoltre notata la maggiore frequenza di gioco con i giorni in cui si riscuote lo stipendio o il sussidio sociale. È evidente quindi il rischio di un collegamento fra usura, sovra indebitamento e ricorso al gioco, dal quale scaturirebbe un circolo vizioso da cui la persona fatica ad uscirne a meno che non si attivi un percorso di natura sociale anche mediante il ricorso ai gruppi di mutuo-aiuto che possono contrastare il pericolo di una involuzione patologica.

4. DIPENDENZA DA GIOCO.

4.1. *Ludopatia e gioco d'azzardo patologico.*

Occorre distinguere, come ha sostenuto con forza il Presidente di ALEA, il termine ludopatia da g.a.p. (gioco d'azzardo patologico) che è l'unico termine scientificamente riconosciuto. Anche sul piano terminologico appare il tentativo di separare nettamente il fenomeno patologico dal fenomeno sociale del gioco, mentre esiste una relazione diretta fra la comparsa di effetti patologici e la diffusione del gioco. L'accessibilità facile e la vasta diffusione dei giochi sono fattori che agevolano la diffusione della patologia.

Quindi oltre a fattori individuali esiste l'incidenza di fattori ambientali, culturali e legati alla struttura dei giochi che contribuisce a favorire la patologia. Per contrastare la patologia sono necessarie politiche di « gioco responsabile » che finora sono state affidate ai Monopoli di Stato con esiti discutibili, a giudizio della Commissione.

Cos'è il GAP (gioco d'azzardo patologico) ? Quando l'impulso a giocare si fa persistente, e diventa difficile porvi dei limiti, il gioco d'azzardo si definisce patologico, ossia diventa una vera e propria malattia. I sintomi sono: pensiero costante al gioco; necessità di aumentare il livello delle puntate per provare una emozione, anche se non ce lo si può permettere, inseguendo la vincita nonostante le perdite subìte; fallimento dei tentativi di controllare l'impulso da gioco; irritabilità, irrequietezza, ansia, depressione, graduale incapacità di stare con gli altri; bisogno di giocare per fuggire dai problemi; propensione a raccontare bugie alle persone care e ai medici per nascondere l'ossessione da gioco, col rischio di perdere affetti importanti; facilità nel commettere azioni illegali per procurarsi il denaro necessario per giocare o nell'affidarsi ad estranei per colmare questa necessità; diminuzione della resa nel lavoro e/o nello studio; sintomi fisici di stress da gioco quali dolori allo stomaco, ulcere, coliti, ipertensione, malattie cardiache, insonnia, perdita dell'appetito, emicranie.

Il giocatore patologico è colui che gioca più denaro di altri, più a lungo e più spesso di quanto lui stesso ha previsto e soprattutto più di quanto si può permettere. E ciò accade perché ha perso la libertà di astenersi.

Secondo l'OMS il GAP colpisce il 3 per cento della popolazione adulta, e sempre più anche i giovani. Pur essendo riconosciuto a livello mondiale come una patologia, in Italia non è ancora così.

L'*American Psychiatric Association* (APA) nel 1980 introdusse il concetto di dipendenza da gioco d'azzardo nell'ambito del DSM III (*Diagnostic and Statistical Mental Disorders*), inquadrandolo come disturbo psichiatrico nella sezione « Disturbi del controllo degli impulsi ». Il GAP viene ricompreso inoltre tra le « *New Addiction* » (nuove dipendenze, tra cui compaiono anche Sexual Addiction, Internet Addiction, Compulsive Shopping), dovute a disturbi comportamentali (Behavioural Addiction) e non a sostanze specifiche (Chemical Addiction). È una dipendenza senza sostanze, ma legata ad un comportamento che peraltro è legittimo, accettato socialmente ed addirittura incentivato e promosso, per cui non appare immediatamente come un attacco alla salute e non vengono immediatamente percepiti i rischi del gioco compulsivo. Addirittura il giocatore d'azzardo trova una sorta di giustificazione nel fatto che concorre ad incrementare le entrate dello Stato ! È importante intervenire precocemente sul giocatore che può diventare patologico, perciò

vanno sviluppati quegli studi che tendono ad individuare i *marker* comportamentali che consentono di intervenire tempestivamente sia sui comportamenti che tendono ad inseguire le perdite, sia sull'utilizzo integrale delle vincite nella reiterazione del gioco. Recenti esperienze consentono di mettere a disposizione di Monopoli di Stato una gamma vasta di questionari che possono supportare una indagine epidemiologica, ma che possono anche consentire l'introduzione della « carta unica del giocatore », già usata in Svezia, e che consentirebbe l'autolimitazione nella spesa per gioco. Come viene curato un giocatore ? Appare utile citare esperienze maturate in alcuni SERT ora ridenominati SERD.

Generalmente, quando un giocatore patologico si rivolge al Sert per essere curato, interviene un'equipe di professionisti, composta da differenti figure (psicologi, infermieri, medici, assistenti sociali, educatori) che inquadrano la specificità del caso e stabiliscono il tipo di trattamento e di consulenza (per la riabilitazione) necessari.

Il trattamento terapeutico quando riguarda soggetti

aventi in carico una famiglia (46 per cento dei casi), coinvolge non solo il giocatore patologico ma tutto il nucleo familiare o la coppia. Il 54 per cento degli utenti, inoltre, resta in trattamento per oltre sei mesi.

L'invio a gruppi di mutuo aiuto, come Giocatori Anonimi, viene proposto quando i pazienti presentano situazioni di « marcato isolamento sociale » e « scarse capacità elaborative ». In tal modo si vuole favorire « l'acquisizione di competenze sociali e migliorare la gestione degli aspetti concreti relativi al rapporto con il gioco « . I casi di soggetti vittime di usura risultano poco numerosi (ne vengono segnalati 1-2 per ambulatorio), ma resta un problema comune l'indebitamento con le finanziarie. Molti giocatori hanno numerosi prestiti legali con banche e finanziarie, che arrivano a coprire l'intero stipendio. Con quanti si trovano in situazioni di forte sovraindebitamento, si cerca di mettere in atto una razionalizzazione dei debiti, affidandosi eventualmente ad un consulente finanziario. Le vittime di usura vengono inviate ad una consulenza legale o a centri specifici, e in alcuni casi si procede alla richiesta di un amministratore di sostegno, istituto che permette di ridurre il rischio di reiterare altri debiti e tutela maggiormente il soggetto.

4.2. *Contrasto della dipendenza.*

La Commissione ritiene a tal fine necessario differenziare le azioni. La ricaduta sociale del gioco d'azzardo è elevatissima e c'è da chiedersi se la continua rincorsa all'aumento delle entrate per l'Erario non debba invece fare i conti con l'aumento dei costi sanitari, sociali e umani connessi alla diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo.

I giochi non sono tutti uguali, sono più pericolosi i giochi rapidi cioè quelli che hanno un periodo di latenza fra il momento della scommessa e quello dell'esito molto breve per cui il giocatore tende a ripetere il gioco per inseguire la fortuna ed in un tempo breve può spendere molto denaro. Altrettanto pericolosa è la struttura di gioco che consente frequenti vincite di importo irrisorio, talvolta rifondendo il giocatore della posta giocata: non si tratta di una vincita ma il giocatore finisce per comportarsi come se lo fosse, sul piano neurobiologico. Ad esempio se il costo di una partita è di 1 euro, ma è possibile vincerne 100 euro, la tentazione di giocare a ripetizione è forte e non si fa i conti con la rapidità di una partita che si esaurisce in quattro secondi !

Così come sono pericolosi i giochi che inducono previsioni erronee sulle probabilità di vittoria o su calcoli pseudostatistici sulle frequenze o sui numeri ritardatari.

Sono tutte caratteristiche abilmente utilizzate dai concessionari e gestori per favorire la ripetizione dei giochi, condizione che favorisce l'insorgere della dipendenza che si manifesta secondo forme simili alla dipendenza da sostanze, e che si afferma quando il giocatore è dominato da un pensiero

fisso: come rifarsi del denaro perso e quindi il ritorno al gioco, trascurando le relazioni familiari e gli impegni lavorativi. Molto spesso il G.A.P. è accompagnato da altre dipendenze, quali alcool, sostanze stupefacenti e pertanto si rende necessario instaurare percorsi di cura integrati fra SERD ed i Centri per la Salute Mentale.

5. CONCLUSIONI.

5.1 *Affrontare le ricadute sociali e sanitarie*.

Innanzitutto c'è l'esigenza di disporre di una conoscenza dei dati epidemiologici tecnicamente e scientificamente validati. Oggi si dispone di una serie ampia di ricerche e stime utilizzate anche dalle stesse fonti ministeriali, ma che non hanno la necessaria validazione tecnico-scientifica per cui appare difficile programmare i servizi di competenza regionale e diventa problematico stimare l'onere finanziario connesso alla applicazione dei L.E.A.. È quindi necessario promuovere una indagine, affidata a soggetti privi di conflitto di interessi, che individui i profili per individuare le persone vulnerabili che hanno maggiori probabilità di sviluppare una dipendenza da gioco, le persone problematiche che cioè presentano caratteri evolutivi verso la dipendenza e le persone patologiche per le quali il disturbo si manifesta secondo le caratteristiche del G.A.P. È risultata unanime nel corso delle audizioni la valutazione di inefficacia di un approccio proibizionistico, né appare convincente l'esortazione al gioco « responsabile », mentre è largamente condivisa la necessità di nuove regole per limitare l'offerta dei giochi, tutelare i minori, liberare l'industria del gioco dagli inquinamenti della malavita ed affrontare il tema della presa in carico dei giocatori patologici.

5.1.1 *Prevenzione e informazione.*

Il primo intervento va operato sulla pubblicità, perché occorre limitare i messaggi pubblicitari e di marketing sul gioco d'azzardo, vietare la pubblicità ingannevole e la pubblicità ammiccante e adottare specifici codici di autoregolamentazione.

Nel campo della prevenzione primaria, è necessario promuovere campagne di sensibilizzazione per l'uso responsabile del denaro, per la limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole. Vanno promosse iniziative sperimentali di prevenzione e di formazione estesa agli esercenti allo scopo di prevenire gli eccessi di gioco. Va inoltre avviata una puntuale e rigorosa informazione in ciascun gioco al fine di informare il giocatore sulla probabilità di vincita per ogni giocata. Sperimentare formule organizzative che prevedano l'accesso ai giochi esclusivamente con una *card* personale per autolimitare la spesa da impiegare nel gioco ed impedire l'accesso ai minori.

5.1.2. *Limitazione dei giochi.*

Occorre distinguere i giochi in relazione alla maggiore o minore potere di creare dipendenza ed in relazione a queste risultanze si deve ridurre la capillarità della diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto dei giochi rapidi che sarebbe preferibile collocare in sale dedicate: in tal modo sarebbe più agevole svolgere i controlli, far osservare le regole che vietano il gioco ai minori e si renderebbe più agevole la promozione di strategie per il « gioco responsabile », anche con la collaborazione dei gestori.

Al riguardo la Commissione riterrebbe necessario introdurre un criterio per regolare le nuove autorizzazioni e sospendere la proliferazione dei giochi mediante la modifica del decreto-legge 138/2011 con il quale il ministro dell'Economia ha dato mandato all'Azienda dei Monopoli di Stato di autorizzare nuovi impianti al fine di incrementare le entrate: le nuove autorizzazioni potrebbero essere agganciate al tasso di crescita del paese.

5.1.3 *Norme per la cura.*

Finora la cura della patologia del giocatore d'azzardo patologico è stata affidata ad iniziative sporadiche messe in atto da asso-

ciazioni o da servizi pubblici (SERT) su iniziativa prevalentemente volontaria di operatori e specialisti, ma non esiste oggi il diritto alla cura per questa patologia e tantomeno ci sono misure per aiutare la famiglia del giocatore. In verità il Governo nel 2010 con la legge di stabilità ritenne di dover intervenire per la prima volta con una « norma primaria » per definire « linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo » e pervenne alla predisposizione di un decreto interdirigenziale, approvato dalla Conferenza Stato-regioni, ma bloccato da un anno perché privo della norma finanziaria, necessaria alla attivazione delle azioni individuate per gli interventi sociali e sanitari che si inquadrano nell'ambito del G.A.P., non della ludopatia come erroneamente nel decreto si afferma. La norma che prioritariamente – ad avviso della Commissione – occorre introdurre nell'ordinamento riguarda il riconoscimento del G.A.P. e l'inserimento del gioco d'azzardo patologico (GAP) nei LEA (livelli essenziali di assistenza) in adesione all'orientamento dell'OMS che identifica il gioco d'azzardo compulsivo come una forma morbosa che può diventare un'autentica malattia sociale.

5.1.4. *Trasparenza e legalità.*

La Commissione giudica imprescindibile avviare una « operazione trasparenza » nelle procedure di concessione, controlli specifici per le società estere che approdano in Italia, esclusione dai soggetti della filiera dell'industria del gioco di coloro che hanno avuto precedenti penali; è necessario introdurre la tracciabilità dei flussi di gioco e l'applicazione rigorosa delle norme antiriciclaggio, viene richiesto l'inasprimento delle pene sulle norme che vietano il gioco ai minori e requisiti più stringenti per i gestori di giochi.

5.1.5 *Riordino delle competenze.*

Da varie parti è venuta la sollecitazione a definire una legge quadro sul gioco d'azzardo per meglio definire le funzioni di governo e di programmazione politica sulle attività di gioco d'azzardo distinte dalle competenze di gestione e di controllo. In tal senso la Commissione ritiene opportuno ridefinire le funzioni dall'Azienda dei Monopoli di Stato, di recente accorpata con l'Agenzia delle Dogane.

Un capitolo importante è riservato ai nuovi poteri da affidare ai Comuni ai quali arrivano i giocatori in difficoltà economica, che hanno perso il lavoro, che sono preda dell'usura e talvolta – nell'8 per cento dei casi – che hanno visto frantumarsi la famiglia.

In questi anni si sono moltiplicati i conflitti istituzionali in ordine alle richieste dei Comuni di determinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco differenziati rispetto agli esercizi pubblici ove sono collocati e/o la ubicazione delle sale giochi o degli apparecchi da gioco al fine di evitare la contiguità con scuole e luoghi di aggregazione giovanile. I Sindaci hanno fatto ricorso all'uso delle ordinanze, ma è esploso un contenzioso che va risolto estendendo le funzioni ed i poteri dei Comuni negli ambiti citati.

5.1.6 *Risorse finanziarie.*

C'è innanzitutto un interrogativo, aldilà di valutazioni pur importanti di natura etica: può lo Stato incentivare il gioco d'azzardo per esigenze di cassa e non farsi carico delle ricadute di tali scelte ? E qualora intendesse farsene carico può non porre in relazione l'utilità economica con i costi sociali e sanitari che comporta la riparazione del danno provocata dal gioco d'azzardo ?

In Svizzera viene destinata una quota delle entrate derivanti dal gioco lecito – a carico quindi dello Stato ma anche dei concessionari e gestori – per far fronte alle spese sanitarie per la prevenzione e la cura del gioco patologico d'azzardo e da molti soggetti intervenuti nelle audizioni è venuta la richiesta di applicare anche in Italia analoga normativa. In una fase di emergenza finanziaria quale quella che stiamo attraversando questa modalità va seriamente esplorata pur evidenziando che appare contraddittorio finanziare i servizi di *welfare* destinati a riparare i danni provocati

dal gioco d'azzardo con le risorse che derivano dalla incentivazione della diffusione del gioco stesso. In sede di audizione delle società scientifiche degli Psicologi è emersa anche la proposta di ricorrere ad una quota delle sanzioni comminate a concessionarie o gestori degli apparecchi da gioco per finanziare i servizi previsti dai L.E.A..

Occorre infine rimuovere la differente tassazione fra gioco e gioco attualmente esistente e la scontistica prevista per incentivare la diffusione dei giochi: si eviterebbero così i comportamenti elusivi che vedono aumentare l'ammontare delle somme giocate ma diminuire percentualmente il gettito per l'Erario.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 196

ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore) 208

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di documento finale approvata dalla Commissione) 214

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)* 197

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 199

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 220

ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 221

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 200

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) 222

ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 229

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 495 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere non espresso)* 202

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041 ed abbinate. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 203

ALLEGATO 7 (Proposta di parere del relatore) 237

ALLEGATO 8 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 238

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 204

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 204

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi 207

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Callegari, ha presentato una proposta di documento finale, che è già stata trasmessa in via informale ai gruppi *(vedi allegato 1)*.

Comunica inoltre che è pervenuto il parere favorevole con condizioni espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di documento finale, fa presente che l'audizione con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, svoltasi la scorsa settimana, ha evidenziato un orientamento coerente con quello prospettato nella sua proposta.

Ricorda quindi che anche in sede europea si è proceduto ad una riflessione sugli aspetti maggiormente carenti della proposta, pervenendo lo scorso 12 giugno ad un accordo generale su alcune delle proposte di regolamento, che tiene ampiamente conto delle criticità evidenziate dall'Italia e riportate nella sua proposta di documento.

Luciano AGOSTINI (PD), nel dichiarare di condividere la proposta del relatore, che ritiene coerente con le indicazioni fornite dal Ministro, propone di inserire nel documento una maggiore accentuazione della specificità della pesca nel Mediterraneo, anche per invitare l'Unione europea a dotarsi di una politica della pesca maggiormente attenta alle esigenze di tale area geografica.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, che ritiene rappresenti un buon avvio, anche perché esso ha tenuto presente quanto è stato sostenuto dal Ministro, auspica che l'Europa possa tenere in maggior conto il settore della pesca nel Mediterraneo.

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che l'esigenza richiamata dal deputato Agostini è già sostenuta nella sua proposta, soprattutto nella premessa di cui alla lettera *a)*, che fa riferimento alle peculiarità dei Paesi del sud Europa. Dichiarandosi in ogni caso disponibile a fare esplicito riferimento al Mediterraneo, riformula in tal senso la sua proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva infine la proposta di documento finale, nel testo riformulato dal relatore.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 luglio scorso l'esame è stato rinviato per consentire ai relatori di predisporre le relative proposte, ai fini della predisposizione del documento finale. Invita pertanto i relatori a formalizzare tali proposte al più presto e a trasmetterle ai gruppi, così che la Commissione possa deliberare entro la settimana in corso.

Comunica inoltre che è pervenuto il parere favorevole con condizioni espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente di aver quasi completato la redazione della sua proposta, relativa alla politica di sviluppo rurale.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 25 luglio scorso l'esame del nuovo testo unificato è stato rinviato per una più approfondita valutazione dei pareri acquisiti e degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori di bibite hanno inviato ai componenti della Commissione, forse in ritardo, un'articolata nota scritta, nella quale si espongono argomentazioni critiche meritevoli di approfondimento. Senza entrare nel merito di tali argomentazioni, deve tuttavia osservare che – a differenza di quanto accade quasi sempre – in questo caso la Commissione non ha svolto alcuna audizione, per acquisire le valutazioni degli operatori del settore, segnatamente delle organizzazioni agricole e del mondo dell'industria, che sono portatori di contrapposti interessi.

Ritiene in proposito che la Commissione debba ricercare, con spirito costruttivo, un giusto punto di equilibrio, verificando se il testo elaborato risponde effetivamente agli obiettivi voluti, che pure sono condivisibili.

A questo punto, la Commissione deve valutare se compiere questo necessario approfondimento nel corso dell'esame in sede referente oppure in Assemblea. Al riguardo, osserva che le posizioni del mondo dell'industria alimentare hanno già trovato ampio riscontro in alcuni dei pareri espressi dalle altre Commissioni. Da questo punto di vista, ritiene che potrebbe essere più complesso trovare una mediazione in Assemblea, dove le posizioni tendono a radicalizzarsi. Ritiene perciò che il rinvio all'Assemblea di questo lavoro potrebbe essere foriero di una conclusione non positiva. Precisa infine che tale è il senso delle considerazioni svolte da lui e da altri colleghi.

Giovanna NEGRO (LNP) ritiene che la maggioranza dovrebbe assumere una posizione chiara sul provvedimento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ritiene che, anche al fine di far emergere con chiarezza le diverse posizioni sul testo, potrebbe essere utile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e procedere nell'*iter*.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore,* ritiene opportuno raccogliere la sollecitazione del deputato Zucchi, per la parte in cui segnala che la Commissione non ha proceduto ad alcuna audizione.

Al riguardo, ritenendo che sia opportuno concludere quanto prima l'esame del provvedimento, esprime stupore solo per il ritardo con il quale sono stati formulati rilievi critici da parte dei deputati Zucchi e Beccalossi, essendo giò stato acquisito l'assenso di tutti i gruppi al trasferimento in sede legislativa. In ogni caso, condivide l'opportunità di svolgere la riflessione richiesta prima di andare in Assemblea, procedendo innanzitutto alle audizioni, benché tardivamente. In particolare, ritiene che le audizioni dovrebbero svolgersi entro la settimana in corso. Successivamente, potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Nel constatare che vi è ampio consenso su tale percorso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Atto n. 470.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 giugno scorso l'esame del provvedimento è stato rinviato in attesa della trasmissione del parere della Conferenza Stato-regioni.

In proposito, avverte che con lettera del 17 luglio scorso il Presidente della Camera ha comunicato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rappresentato che è inutilmente scaduto il termine assegnato dalla legge alla Conferenza per l'espressione del parere e ha pertanto chiesto, trattandosi del recepimento di una direttiva dell'Unione europea, che le competenti Commissioni si esprimano anche in mancanza di detto parere, per consentire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento nei termini prescritti per l'esercizio della delega.

Avverte poi che il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso il documento approvato dalla medesima, facendo presente che le regioni non hanno partecipato alla Conferenza Stato-regioni in mancanza dei chiarimenti attesi dal Governo sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale. Comunica quindi che, in data 17 luglio scorso, è pervenuta la valutazione della Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario.

Ricorda infine che il relatore ha già presentato una proposta di parere, che è stata trasmessa ai colleghi in via informale *(vedi allegato 3)*.

Carlo NOLA (PdL), *relatore,* illustra la sua proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale si raccomanda di tener conto delle richieste di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dei rilievi della Commissione Bilancio.

In proposito, ricorda che la Conferenza ha formulato le seguenti richieste di modifica. All'articolo 3, comma 1, ha chiesto di sostituire la parola « determinata », con la parola « definita », per maggiore aderenza alla direttiva comunitaria di riferimento; nella seconda frase del medesimo comma, ha chiesto di sostituire la con-

giunzione « o » con « e », in entrambi i casi in cui compare, per assicurare che si debba tenere conto, comunque, del parere delle regioni e delle province autonome. All'articolo 5, comma 4, ha chiesto di modificare la punteggiatura, sostituendo il punto con una virgola, dopo la parola « peso », e sostituendo il punto con « e », dopo le parole « *Cuscuta spp* », allo scopo di chiarire meglio la condizione prevista nel comma stesso e di sventare possibili contrasti con la condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, rubricato « Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente ».

La Commissione Bilancio ha invece formulato un'osservazione, con la quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame, che prevedono l'attribuzione di compiti e funzioni all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto la soppressione dell'ente e il trasferimento delle competenze in materia di sementi elette all'Ente risi.

Corrado CALLEGARI (LNP) segnala che all'articolo 1 viene adottata una definizione di « zona fonte » troppo restrittiva, specie rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei. Inoltre, con riferimento agli articolo 7 e 11, che riguardano rispettivamente la procedura per le autorizzazioni e l'etichettatura dei contenitori, osserva che tali disposizioni possono determinare oneri amministrativi e costi eccessivi.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, premesso di non aver ricevuto segnalazioni di criticità sui punti indicati dall'onorevole Callegari, osserva che le zone fonti delle sementi individuate dal provvedimento appaiono zone di pregio, soggette a particolari regimi di tutela. Poiché ritiene valido il criterio adottato, ritiene che l'osservazione del collega Callegari potrebbe essere raccolta facendo riferimento in ogni caso a zone qualificate, dotate di caratteristiche simili. Pertanto, considerato che manca la possibilità di avere una valutazione di tipo tecninco dal Governo, riformula la sua proposta di parere con una ulteriore osservazione nel senso indicato *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Atto n. 479.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 giugno.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato nella seduta del 6 giugno scorso. Successivamente, la Commissione ha proceduto ad un ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto le organizzazioni agricole, compresa l'AIAB, il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali dei rappresentanti, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e l'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma).

Nel ricordare che l'esame era stato poi sospeso in attesa del parere della Conferenza Stato-regioni, avverte che con lettera del 17 luglio scorso il Presidente della Camera ha comunicato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rappresentato che è inutilmente scaduto il termine assegnato dalla legge alla Conferenza per l'espressione del parere e ha pertanto chiesto, trattandosi del recepimento di una direttiva dell'Unione europea, che le competenti Commissioni si esprimano anche in mancanza di detto parere, per consentire la prosecuzione dell'*iter* del provvedi-

mento nei termini prescritti per l'esercizio della delega. Ricorda peraltro che il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso il documento approvato dalla medesima, facendo presente che le regioni non hanno partecipato alla Conferenza Stato-regioni in mancanza dei chiarimenti attesi dal Governo sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale.

Comunica poi che in data 19 luglio è pervenuta la valutazione della Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario.

Ricorda infine che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che è già stata trasmessa, in via informale, ai commissari *(vedi allegato 5)*.

Susanna CENNI (PD), *relatore,* illustra la proposta di parere, sottolineando che con la stessa ha inteso recepire molte delle indicazioni rappresentate nelle utili audizioni svolte nonché le richieste di modifica delle regioni e delle province autonome, tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione Agricoltura del Senato.

Nel merito, precisa di aver ritenuto opportuno richiamare i risultati già raggiunti da parte del sistema agricolo, che hanno fatto registrare una riduzione nell'uso di fitofarmaci. Nel condividere l'obiettivo della direttiva di pervenire ad un'ulteriore riduzione dell'uso di tali prodotti, si afferma tuttavia il principio che tale obiettivo va perseguito ricercando il giusto equilibrio tra esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e sostenibilità economica delle imprese, anche applicando criteri di gradualità.

Osserva quindi che il limite maggiore del provvedimento in esame risiede nella mancata previsione di adeguate risorse finanziarie volte a sostenere gli sforzi delle imprese. Appare pertanto ancora più evidente la necessità di evitare che l'attuazione del decreto comporti adempimenti amministrativi eccessivi e di sostenere le imprese almeno con un'adeguata rete di assistenza tecnica e con modalità organizzative e procedurali che consentano, ove possibile, una riduzione dei costi complessivi si di esse gravanti.

Per quanto riguarda le condizioni, richiama in particolare l'attenzione su quelle che richiamano la necessità che il complessivo processo di adeguamento alla disciplina europea, che si svilupperà attraverso i piani di azione nazionali, avvenga prevedendo più strutturate e stabili forme di consultazione delle rappresentanze delle imprese agricole. In proposito, osserva infatti che la concertazione ha già consentito di ottenere negli anni passati risultati importanti. Altro aspetto di particolare importanza è l'applicazione della disciplina nelle aree soggette a speciali forme di tutela, in relazione alle quali si ribadisce la necessità di ricercare un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la stessa permanenza in quelle aree di attività produttive economicamente sostenibili.

Fa poi presente che alcuni colleghi le hanno già fatto pervenire alcune proposte di modifica del parere, che ritiene di accogliere.

In particolare, l'onorevole Callegari ha chiesto di prevedere una condizione riferita all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, affinché nella definizione di difesa integrata sia inserito il concetto della valutazione della necessità del trattamento in base a monitoraggi dei parassiti e a campionamenti della coltura con verifica dell'effettivo superamento di soglie di danno, tenuto conto che la direttiva pone l'obbligo della lotta integrata a seguito di verifica dello stato di salute delle coltivazioni. Conseguentemente, si propone di integrare l'articolo 19, comma 1, nel senso di aggiungere, dopo la parola: « infezioni, » le seguenti: « affinché i trattamenti siano effettuati solo al superamento di soglie di danno/presenza o di fattori di rischio ».

Il collega Zucchi ha invece proposto alcune modifiche alla condizione di cui alla lettera *f)*, nel senso di aggiungere, laddove si richiama l'esigenza di garantire la sopravvivenza nelle aree protette di attività economicamente sostenibili, come

l'agricoltura, un riferimento all'agricoltura tradizionale. sempre alla stessa condizione, si propone inoltre di sostituire le parole « ulteriori restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari » con le seguenti « diverse regolamentazioni sull'uso di prodotti fitosanitari ».

Carlo NOLA (PdL) fa presente che in molte zone del Paese le aree protette sono particolarmente estese, come nella provincia di Pavia, caratterizzata dalla coltivazione del riso. Le imprese sono pertanto preoccupate per l'applicazione del provvedimento, che andrebbe adattata alle esigenze dei singoli territori. Propone pertanto di riformulare la condizione di cui alla lettera *a)*, numero 9), riferita all'articolo 15, nel senso di sostituire al comma 6 le parole: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano e attuano le misure di cui al comma 1 ». Sottolinea in proposito che l'agricoltura è un'attività umana che va preservata in quanto essa stessa parte della natura che si vuole tutelare.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, accoglie la proposta di modifica formulata dal deputato Nola. Presenta conclusivamente, sulla base di quanto già preannunciato, una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 6)*.

Angelo ZUCCHI (PD), nel ringraziare la relatrice per aver accolto i suoi suggerimenti, precisa che gli stessi sono motivati da ragioni analoghe a quelle esposte dal collega Nola. Infatti, provenendo dalla provincia di Pavia, dove la produzione risicola si svolge soprattutto in aree soggette a tutela ambientale, ritiene fondamentale mantenere un giusto equilibrio tra tale tutela e le esigenze produttive. Peraltro, ricorda che quelle stesse zone umide sono il risultato dell'attività agricola e vanno preservate non dall'agricoltura, ma da altre attività impattanti.

Corrado CALLEGARI (LNP), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto e per aver accolto le sue proposte, esprime rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, che ha presentato un testo che si limita a ricopiare la direttiva, senza utilizzare i margini di discrezionalità che pure essa consente agli Stati membri.

Preannuncia quindi il suo voto favorevole alla proposta della relatrice.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per l'attento lavoro svolto dalla relatrice, che tiene ampiamente conto dei rilievi critici formulati dalle organizzazioni del mondo agricolo nel corso delle audizioni.

Carlo NOLA (PdL) ringrazia la relatrice per aver accolto la sua proposta.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), esprimendo gratitudine alla relatrice per l'importante lavoro di sintesi compiuto, prennuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, che accoglie le esigenze rappresentate nel corso delle audizioni e le aspettative dei territori interessati.

Teresio DELFINO (UdCpTP), manifestando apprezzamento per la proposta della relatrice, che accoglie pienamente le richieste delle regioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 495.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere non espresso).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 luglio, il relatore, onorevole Cuomo, ha svolto la relazione introduttiva.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, osserva che la richiesta di parere del Governo sullo schema di riparto in esame interviene nel momento in cui, con il decreto-legge n. 95, sulla revisione della spesa pubblica, si sta intervenendo sugli enti destinatari dei contributi. In particolare, il testo prevede un contributo all'INRAN, che il decreto-legge prevede di sopprimere, e non tiene conto delle riduzioni di spesa per i ministeri disposte dallo stesso decreto.

Alla luce di tali elementi, analogamente a quanto deliberato dalla Commissione Agricoltura del Senato, propone di non esprimere il parere, chiedendo al Governo di trasmettere una nuova proposta di riparto, che tenga conto del mutato quadro normativo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041 ed abbinate.
Parere alla II Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo dei progetti di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Lino MISEROTTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione Giustizia ha trasmesso un nuovo testo del progetto di legge C. 4041, già approvato in prima lettura dal Senato.

Il provvedimento mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio, le cui ragioni risiedono nell'insufficienza della disciplina contenuta nel codice civile, nella necessità di superare il concetto « verticale » del condominio e di adeguarlo alle nuove realtà edilizie, nell'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di ridurre il contenzioso in materia.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 16 modifica l'articolo 1138 del codice civile, aggiungendo un comma che prevede che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia. Con tale disposizione, si intende chiarire legislativamente una questione sulla quale è frequente il contenzioso. In linea di massima, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è da ritenersi illegittimo già ora un'eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel proprio appartamento; il regolamento condominiale, approvato a maggioranza, non può infatti ledere il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell'appartamento in proprietà e quindi di vivere con un animale da compagnia nel rispetto delle regole di buon vicinato. Tuttavia tali divieti potrebbero essere contenuti in regolamenti « contrattuali », validi se sottoscritti dal proprietario interessato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere, non soltanto perché il condominio verrebbe ad essere configurato come organo dotato di una sua soggettività, ma anche perché si effettua uno spostamento dell'imputazione della responsabilità dall'amministratore del condominio al condominio in quanto tale, e quindi al suo patrimonio.

Vincenzo TADDEI (PT) fa presente che nel testo legislativo dovrebbe essere precisata la nozione di animali da compagnia, eccessivamente generica, anche perché molti regolamenti comunali vietano di detenere animali nelle abitazioni, per ragioni di igiene pubblica.

Paolo RUSSO, *presidente,* ricorda che il testo in esame si limita a prevedere che il regolamento condominiale non possa prevedere limitazioni dell'uso dell'abitazione di proprietà, quanto alla detenzione di animali da compagnia. Invita in ogni caso il relatore a precisare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, anche con riferimento alla necessità di precisare la nozione di « animali da compagnia ».

Lino MISEROTTI (PdL), *relatore,* presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere con osservazioni, sulla base delle indicazioni del Presidente *(vedi allegato 8).*

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 22 marzo 2012, con la relazione introduttiva da lui svolta in qualità di relatore, e che successivamente sono state abbinate le proposte di legge dei deputati Delfino e Fiorio.

Avverte poi che ha affidato l'incarico di relatore all'onorevole Fiorio, che ha già provveduto ad una prima stesura di testo unificato. Invita pertanto il relatore a trasmettere in via informale tale testo ai gruppi, per acquisirne le valutazioni.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, condivide il percorso delineato dal Presidente.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, fa presente che la legge di bilancio per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 221) prevedeva inizialmente per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una dotazione di competenza pari a 1.320,290 milioni di euro (1.438,4 esercizio precedente), e autorizzazioni di cassa, della stessa entità di quanto previsto in competenza, quindi 1.320.290 milioni di euro (1.702,7 nel precedente esercizio).

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno hanno determinato una dotazione definitiva: di competenza pari a 1.491,2 milioni, di cui 1.024,3 milioni di parte corrente e 466,9 milioni in conto capitale; la cassa ammonta a 1.805,1 milioni, di cui 1.109,1 milioni per le spese correnti e 695,9 per le spese in conto capitale.

La Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 201 sull'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime alcune considerazioni generali, di rilevante interesse.

Sotto il profilo organizzativo, la Corte sottolinea che è proseguita l'attuazione del decreto legislativo n. 10 del 2009 per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; l'Amministrazione infatti ha provveduto ad adottare il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* ed ha approvato il programma triennale per la trasparenza 2011/2013, così come sono stati approvati due distinti manuali operativi per il sistema di valutazione sia dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa che del restante personale. La Corte ricorda, altresì, che invertendo l'andamento del precedente esercizio i costi del personale risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, così come quelli relativi ai consumi intermedi, che, in termini di impegni, sono passati da 101 milioni del 2008 agli 89 milioni del 2010 e ai 77 milioni del 2011. Viene ancora una volta confermato dalla Corte che « in relazione alla complessiva gestione finanziaria, si osserva che, negli ultimi anni, le risorse sia stanziate che impegnate sono state in costante diminuzione. Facendo un raffronto con il solo esercizio finanziario 2010, lo stanziamento definitivo di competenza è diminuito, passando da 1.763 milioni a 1.491 milioni nel 2011 (-15,46 per cento), mentre gli impegni lordi sono diminuiti da 1.700 milioni a 1.427 milioni nel 2011 (-16,10 per cento). A fronte di questi stanziamenti si registrano adeguati impegni e pagamenti. La Corte ribadisce, infine, che « l'esame complessivo dei dati finanziari evidenzia ancora la presenza di un elevato ammontare sia dei residui attivi che dei residui attivi perenti, mentre la situazione dei debiti pregressi non ha presentato fenomeni rilevanti. » Tale andamento è influenzato, prosegue la relazione « dalla natura delle attività proprie del Ministero che consistono nel finanziare spese di investimento e trasferimenti a terzi, ma è indubbio che esiste un elevato scostamento temporale tra programmazione di intervento in sede legislativa, impegno della spesa ed erogazione della stessa. ».

Il Ministero cura anche la gestione di numerosi capitoli nei quali è prevista l'acquisizione di entrate extra tributarie, in merito ai quali « a fronte di previsioni iniziali di cassa per 153,8 milioni e definitive per 61 milioni, si è realizzata una entrata pari a 101,9 milioni. Lo scostamento è riconducibile sostanzialmente al diverso andamento del cap. 3988 relativo ai contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio: rispetto alle previsioni iniziali di 118 milioni, ne sono stati riscossi appena 5,3. ».

In merito all'assestamento di bilancio per l'anno 2012, ricorda che la disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è attualmente contenuta all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova legge di contabilità e finanza pubblica che ha sostituito, abrogandola, la precedente legge di contabilità (legge n. 468 del 1978). Rispetto alla precedente normativa, che limitava le

variazioni di spesa al rispetto della legislazione sostanziale vigente (nel senso che non potevano essere modificati, in sede di assestamento, stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti), ora ai fini della formazione delle previsioni assestate di spesa va considerata la disposizione in materia di flessibilità di bilancio, contenuta al comma 3 dell'articolo 33 della nuova legge di contabilità, che prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, tra programmi della stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La legge di bilancio per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 184) ha previsto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una dotazione di competenza pari a 1.109,845 milioni di euro (1.320,3 esercizio precedente), che non muta la netta prevalenza delle assegnazioni di parte corrente pari a 795,354 milioni di euro su quelle in conto capitale, pari a 314,491 milioni di euro (nel 2011 le spese correnti potevano contare su un'assegnazione pari a 971,1 milioni mentre agli investimenti erano attribuiti 349,2 milioni, nel 2010 per le prime erano stanziati 1.021,6 milioni di euro e i secondi godevano di un'autorizzazione di spesa di 416,751 milioni di euro). L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali, è quantificata in 1.285.927 milioni di euro (1.320,3 nel precedente esercizio) mentre la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2012 (la cui stima viene fatta al 30 settembre 2011) ammonta complessivamente a 646,116 milioni di euro (200,186 nel 2011), per la maggior parte in conto capitale 166,4 milioni di euro (166,4 nel 2011).

Variazioni alle suddette spese iniziali sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi e ulteriori variazioni vengono proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.

Le variazioni apportate alle previsioni iniziali di bilancio sia in forza di atti amministrativi, che del ddl di assestamento, sono dettagliatamente illustrate nella « Nota preliminare » della Tabella 12.

Nella tabella di sintesi si evidenzia un incremento totale della competenza pari a 133,7 milioni.

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi a seguito di tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2012 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi o vengono a modificarsi seguito delle ulteriori variazioni proposte con il disegno di legge in esame.

Le variazioni per atto amministrativo hanno interessato le sole dotazioni di cassa per integrazione dei capitoli deficitari con storno dall'apposito Fondo di riserva; quasi 6 milioni di euro iscritti sul cap.3202 del MEF (di maggior peso la quantificazione nell'assestamento 2011 pari a 22 milioni) nonché le variazioni di pari importo alla competenza ed alla cassa derivanti da nuovi provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Queste ultime determinano in particolare, per l'esercizio in esame, la riassegnazione ai capitoli di spesa di somme versate all'entrata per 8,9 milioni di euro (3,2 milioni di euro per il 2011); la reiscrizione di residui passivi perenti alla quale si devono altri 102,7 milioni (45,0 milioni di euro nel 2011), mentre lo storno di fondi da altri Ministeri introduce una variazione positiva per ulteriori 77 milioni (14,4 milioni di euro nel 2011); infine, il decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto salva Italia (articolo 30 comma 8-*ter* e 8-quater), determina l'iscrizione della variazione di 14,8 milioni, trasferiti per il 2012 dalla società ISA Spa al Dicastero agricolo per l'assolvimento delle funzioni conservate all'amministrazione centrale in tema di agricoltura, silvicoltura e pesca.

Il totale delle variazioni per atto amministrativo ammonta quindi a 126,5 milioni di euro per la competenza (61,6 nel 2011) ed a 132,3 milioni di euro per la cassa (281 in precedenza).

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, al netto del trasferimento di risorse tra i diversi programmi,

assumono i seguenti valori: per la competenza +7,2 milioni, per la cassa +29,0 milioni, e per i residui -141.0 milioni.

Per la competenza, l'incremento di maggiore rilievo, pari a 8,488 milioni di euro, è destinato alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » (missione 9). Al programma 9.2 vanno 5 milioni interamente riservati ad « investimenti » nel settore della pesca: per le imprese del settore ittico, per il mondo delle cooperative e lo sviluppo dell'associazionismo, per la ricerca scientifica e per la realizzazione di centri servizi (capitoli 7043, 7080, 7094). Al programma 9.6 vanno poco più di 3 milioni per « interventi », quasi interamente a titolo di contributo straordinario all'INRAN (capitolo 2081).

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, i 1.285,9 milioni di euro stanziati inizialmente godono di un incremento pari a circa 29 milioni. La missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », per la quale si propone la variazione più consistente pari a +14,7 milioni, distribuisce le maggiori risorse tra i seguenti programmi: per il programma 9.2 per le politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca (destinati quasi per intero agli investimenti nel settore della pesca) l'incremento previsto è quantificato in +7,2 milioni; al programma 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, son attribuiti +5,3 milioni. Nel programma sono inoltre disposte variazioni tra i diversi capitoli sia di segno positivo che negativo: le autorizzazioni che subiscono gli incrementi più cospicui sono quella disposta per interventi sul capitolo 2081 per l'INRAN (+2,9 milioni), e quella attribuita agli investimenti di cui al capitolo 7438 per garantire la realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale (+20 milioni); è invece proposta una variazione negativa di -1,3 milioni per il programma 9.7 destinato allo sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche è di (che include il capitolo 2251 con 8,5 milioni di euro per il pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cooperative per la loro ristrutturazione, ed il capitolo 7326 con 5 milioni di euro per il programma speciale relativo alla comunicazione e informazione alimentare).

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 luglio 2012.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425) – Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca – (COM(2011)418) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento:

la proposta di regolamento sulla riforma della politica comune della pesca – PCP (COM (2011)425), il « regolamento di base » che stabilisce le disposizioni fondamentali in materia;

la proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416), che riforma la politica commerciale relativa al settore;

la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, recante disciplina del nuovo strumento finanziario del settore presentata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2011 (COM(2011)804);

visti:

la comunicazione sulla riforma della PCP (COM(2011)147);

la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), nonché la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile della risorse della pesca nell'ambito della PCP;

la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP;

gli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che, tra l'altro, ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame (COM(2011)425) e COM(2011)416);

premesso che:

a) le linee di riforma della politica comune della pesca per il periodo 2014-2020 perseguono obiettivi generali di sostenibilità dell'ecosistema e di crescita economica che, in linea generale, appaiono condivisibili; tuttavia, considerata la profonda rilevanza della riforma per il futuro del settore ittico nazionale, essa dovrebbe tenere maggiormente in considerazione le peculiarità dei Paesi del sud Europa sia per quanto riguarda i bacini marini sia per l'impatto economico-occupazionale delle attività legate alla pesca;

b) i principi di base su cui si fonda la proposta di riforma della PCP nelle sue componenti di programmazione e gestione delle attività di pesca sono più identificativi delle esigenze e delle peculiarità dell'area nord europea ed adattabili solo parzialmente alla dimensione mediterranea e in particolare all'Italia, caratteriz-

zata da realtà locali interessate da problematiche e specificità proprie, quali la pesca artigianale. Pertanto, in generale, le misure proposte dovrebbero tenere maggiormente in conto le realtà specifiche locali in cui incidono, le tradizioni, i sistemi di pesca e la tipologia della flotta;

c) l'importanza socio economica delle flotte di pesca costiera e artigianale e dell'acquacoltura è indiscutibile in molte zone del nostro Paese; pertanto, lo sviluppo di misure specifiche ad esse rivolte dovrebbe essere incoraggiato a un livello il più vicino possibile alle comunità costiere e alle esigenze di tutta la filiera: Appare a tal fine quanto mai opportuno lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico al fine di creare forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento di principi generali a contesti particolari ed unici;

d) la tutela della salvaguardia ambientale, la conservazione degli stock e le misure di contrasto al sovrasfruttamento dovrebbero coniugarsi con le esigenze economiche di un settore già gravemente compromesso ed essere più coerenti con le caratteristiche, potenzialità e opportunità locali;

tenuto conto:

delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore;

dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee e, in particolare, degli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame (COM(2011)425) e COM(2011)416);

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 11 luglio 2012, che si allega,

impegna il Governo:

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea, sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

1) Eliminazione della pratica dei rigetti

L'articolo 15 della proposta di regolamento COM(2011)425 – politica comune della pesca – stabilisce l'obbligo di sbarcare tutte le catture relative agli stock ittici ivi indicati, salvo nel caso in cui esse vengano utilizzate come esche vive, secondo un calendario che va dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016.

Al riguardo, si osserva che una eliminazione pura e semplice dei rigetti, così come proposta, non è realistica in considerazione sia della specificità dei metodi di pesca nei mari italiani sia della mancanza di soluzioni relative alla destinazione delle catture accessorie.

Con riferimento al primo rilievo, si segnala che per quanto concerne il bacino Alto Adriatico, ad esempio, il problema dei rigetti riguarda, per lo strascico, materiale inerte (gusci, alghe e fango) e quantitativi irrisori di materiale ittico di diverso tipo ed interessa principalmente barche di piccole dimensioni che, per la natura e la quantità di materiale che imbarcano, con l'apertura della rete, saranno costrette ad affrontare un lavoro di cernita per un risultato nullo.

Diverso è il caso del comparto delle volanti dedite al pesce azzurro, dove un quantitativo di catture accessorie di specie poco appetibili dal punto di vista commerciale è fisiologico; si tratta di rigetti anche consistenti che sarebbe bene evitare, ma che, visti i volumi considerati, sono difficilmente gestibili dai pescherecci che attualmente non dispongono delle necessarie strutture.

L'articolo 8 della proposta di regolamento COM(2011)416 – OCM pesca – obbliga poi le organizzazioni di produttori a fare buon uso delle catture indesiderate (definite come prodotti non conformi alle taglie minime di commercializzazione), ma non specifica come si realizzerà, nella pratica, tale disposizione, né chi sosterrà i costi di distribuzione ed immagazzinamento, anche in considerazione della mancanza di strutture a terra la cui realizzazione, quantunque fosse disposta, comporterebbe gli oneri e gli adempimenti necessari alla costruzione di una qualsiasi opera in area portuale.

Il mantenimento a bordo delle catture accessorie, o in eccesso, comporta anche una forzatura di quelle che sono le normali attività di pesca in termini di spazio, tempo e sicurezza a bordo. Gli ingombri derivanti dall'occupazione di spazi necessari alla normale operatività delle imbarcazioni da parte del materiale da sbarcare si traducono in una riduzione delle capacità di stoccaggio del prodotti e comporterebbero la necessità di rientro in porto ad intervalli di tempo ravvicinati rispetto alla normale frequenza, con un aggravio in termini di tempi, distanze da percorrere e costi diretti ed indiretti.

Si rileva inoltre che non è chiaro se il divieto di rigetto introduce la pratica di elaborare i rapporti di pesca in base alle quote catturate, anziché agli sbarchi, come avviene attualmente.

Sarebbe auspicabile, pertanto prevedere un approccio graduale, punto sul quale peraltro si è registrata un'ampia convergenza nella discussione in seno al Consiglio agricoltura e pesca dello scorso 12 giugno.

Inoltre, appare importante favorire l'avvio di progetti-pilota, anche a carattere obbligatorio, volti ad identificare le difficoltà tecniche e i costi conseguenti alla eliminazione della pratica dei rigetti anche al fine di formulare specifiche misure da inserire nei piani di gestione.

La realizzazione di progetti sperimentali consentirebbe inoltre di affrontare la pratica della eliminazione degli scarti caso per caso in considerazione delle specificità proprie dei bacini di pesca, delle specie oggetto di cattura e delle tipologie delle flotte.

Relativamente alle catture indesiderate sarebbe opportuno chiarire se siano da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) o anche altri organismi (echinodermi e alghe) che compongono la biomassa raccolta dalle reti a traino.

2) Concessioni di pesca trasferibili

Gli articoli da 27 a 33 della proposta di regolamento COM(2011)425 – politica comune della pesca – istituiscono un sistema di concessioni di pesca trasferibili che gli Stati membri dovranno introdurre nell'arco di 15 anni, a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2029 al fine di razionalizzare l'accesso alle risorse, limitare la sovraccapacità e consentire l'adeguamento delle dimensioni delle flotte alle reali possibilità di pesca.

A tal riguardo si segnala che gran parte delle marinerie italiane si caratterizzano per una pesca di modeste dimensioni, con attrezzi che sono multispecie e una flotta formata da imbarcazioni di piccole dimensioni. Saranno quindi di particolare importanza le modalità con cui lo Stato attribuirà sia le concessioni per singola specie ad ogni impresa di pesca (è troppo generica la previsione di « composizione probabile delle catture » di cui al comma 3 dell'articolo 28) sia le possibilità di pesca individuali. Il meccanismo può risultare semplice e facilmente controllabile per un numero contenuto di imbarcazioni che concentrano la loro attività su poche specie, come le navi che operano in Atlantico, o le nostre volanti che si dedicano al pesce azzurro; per piccole imbarcazioni che effettuano una produzione polverizzata in termini di specie e di quantitativi, il metodo potrebbe non essere applicabile, né controllabile.

Si segnala a tal riguardo che sarebbe più utile, per la preservazione degli stock e delle peculiarità di pesca locali, lasciare ai piani di gestione il governo locale della risorsa, disponendo che le decisioni siano prese a livello regionale e del territorio, di concerto con altre regioni limitrofe.

Si osserva inoltre che l'incentivo a passare a tale sistema – e quindi a condizioni di mercato per la flotta da pesca – è il mancato rinnovo del finanziamento dell'Asse 1 del Fondo europeo per la pesca (FEP), che prevede la rottamazione della flotta e compensazioni per l'arresto delle attività di pesca. Si evidenzia quindi, anche in considerazione del mancato sostegno alla rottamazione, che le concessioni di pesca risultano inappropriate per la piccola pesca costiera e comunque inadatte alla pesca nel Mediterraneo, in ragione delle loro caratteristiche specifiche e della loro vulnerabilità socio-economica; molte aziende della piccola pesca, anche a fronte del pericolo di concentrazioni eccessive sulle concessioni, potrebbero trovarsi in grave difficoltà.

Inoltre, sarebbe opportuna una maggiore chiarezza relativamente ai criteri che saranno adottati per la definizione delle concessioni trasferibili nell'area mediterranea, dove, ad eccezione del tonno rosso, non esiste un sistema di totali ammissibili di cattura (TAC) e quote come nei mari del Nord Europa; pertanto l'assegnazione di una misura di sforzo di pesca (e quindi di giorni di attività in mare) per ciascuna imbarcazione o di un sistema quote stabilito su un TAC multi-specifico sono ipotesi di lavoro che – al di là della validità della misura – potranno presentare non pochi elementi di complicazione.

Nel sostenere la necessità di rendere tale sistema volontario, appare comunque opportuna un'introduzione graduale delle misure relative alle concessioni trasferibili, con periodi di sperimentazione di 5 anni anziché di 15, in ragione delle specificità del contesto marittimo unionale e, nel caso in cui lo Stato membro dimostri di raggiungere la necessaria riduzione di capacità senza ricorrere al sistema delle quote, la possibilità di esenzione; se infatti la gestione delle flotte industriali di maggiore dimensione unitaria si presta all'applicazione del sistema delle concessioni, in contesti più artigianali, come il caso della pesca nel Mediterraneo, l'accesso ai diritti e agli eventuali trasferimenti, unitamente agli sforzi associati all'introduzione dei piani di gestione nazionali e locali, risulta estremamente complesso e non favorisce l'efficacia dell'azione proposta.

Appare altresì opportuno esplicitare meglio le garanzie a tutela della pesca artigianale e costiera che per l'Italia rappresenta il segmento più fragile, ma anche quello che fornisce il maggior numero di posti di lavoro e di attività economiche nelle regioni costiere e lagunari.

3) Piccola pesca

Si ritiene che la definizione di piccola pesca dovrebbe tenere conto, oltre che del parametro relativo alla lunghezza dell'imbarcazione (12 metri), di elementi quali, ad esempio, la capacità di pesca, lo sforzo di pesca, attrezzi utilizzati, numero annuo di giornate in mare, durata delle uscite in mare, soci lavoratori di imprese cooperative o armatore a bordo, numero di componenti dell'equipaggio, distanza dalla costa, tipologia di imbarcazione.

4) Finanziamento

La previsione, come disposto dal quadro degli obiettivi della Comunicazione « Europa 2020 », di rivedere i finanziamenti pubblici eliminando gli aiuti alla demolizione delle navi da pesca rappresenta un freno alla riduzione della flotta e al suo ammodernamento, con evidenti conseguenze negative sulla sicurezza degli imbarcati. L'integrazione degli strumenti finanziari esistenti (FEP, sostegno alla PMI e dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati) in un unico fondo, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), proposta dalla Commissione europea al fine di assicurare una maggiore semplificazione, potrebbe comportare, inoltre, un aumento della complessità burocratica delle disposizioni normative, provocando un non auspicabile aumento dei costi di gestione e amministrativi e anche un rallentamento nell'utilizzo dei fondi relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

La dotazione finanziaria del FEAMP è pari a circa 7 miliardi di euro, come risulta dalla proposta di nuovo Quadro

finanziario pluriennale; il nuovo Fondo coprirà anche il finanziamento della politica marittima europea e si auspica che tale componente non si realizzi a svantaggio del sostegno dell'Unione europea garantito per la pesca, l'acquacoltura e la filiera ittica in generale.

Il FEAMP è inoltre soggetto alle condizionalità previste dalla proposta di regolamento COM(2011)615, recante disposizioni comuni sui fondi compresi nel Quadro strategico comune.

A tale riguardo si osserva che il sistema di prescrizioni stabilito è estremamente rigido, pur essendo finalizzato ad un miglior utilizzo dei finanziamenti comunitari, specie con riferimento alla condizionalità macroeconomica. Condizionare eccessivamente le possibilità di aiuto al rispetto di adempimenti difficilmente dimostrabili, quali la capacità di cattura, rischia di complicare enormemente il sistema di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari.

È inoltre auspicabile, ove prevalesse l'ipotesi di interruzione dei contributi alla demolizione della flotta, l'applicazione di una strategia di « *phasing out* », che preveda adeguate misure di accompagnamento per gli operatori interessati.

5) Regionalizzazione

Il processo decisionale alla base della PCP appare eccessivamente centralizzato, considerate le peculiarità dei bacini marini che caratterizzano il territorio unionale; se tale approccio, infatti, è indispensabile alla corretta gestione e preservazione degli stock ittici comuni, la predisposizione degli elementi di dettaglio, quali la larghezza delle maglie delle reti, mal si presta ad una generalizzata applicazione alle diverse realtà. Talune disposizioni vigenti si sono rivelate inadeguate alle realtà dei mari del sud Europa, in particolare del Mediterraneo, caratterizzato da profonde diversità strutturali, socio economiche e culturali che implicano un approccio peculiare.

I piani di gestione pluriennale rappresentano una prima risposta alla necessità di una gestione adeguata alle diverse specificità dei mari europei; tuttavia sarebbe necessaria una formulazione basata sulla più ampia partecipazione, che coinvolga non solo gli Stati membri, ma anche tutti gli operatori e i soggetti interessati; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento.

6) Dimensione esterna della pesca

Il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale è di fondamentale importanza in un contesto di relazioni e scambi ormai globalizzati. I futuri accordi di pesca sostenibile (APS) sono strumenti essenziali per garantire l'accesso agli avanzi delle risorse disponibili, consentendo l'approvvigionamento del mercato comunitario, il mantenimento dei posti di lavoro e lo sviluppo del settore ittico nei Paesi partner. Gli accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di *governance* di elevata qualità nel Paese partner se saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Si segnala la necessità di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare.

Nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla riforma della PCP, appare imprescindibile il coinvolgimento dei Paesi del vicinato, in particolare quelli dei Balcani occidentali, con i quali è necessario concordare iniziative congiunte per la tutela di bacini marittimi comuni, come la regolamentazione del fermo pesca biologico nel mare Adriatico.

7) Acquacoltura

Tenuto conto che l'industria dell'acquacoltura europea ha creato circa 17.000 imprese e 65.000 posti di lavoro diretti e indiretti e che in un contesto globale di forte domanda dei prodotti dell'acquacoltura, l'Unione europea contribuisce solo al

2 per cento della produzione mondiale di tale settore, mentre il suo consumo interno ammonta ad oltre cinque milioni di tonnellate annue, appare necessario predisporre norme adeguate nel quadro dell'OCM, al fine di contrastare la concorrenza sleale delle importazioni a buon mercato di prodotti di scarsa qualità che non rispettano i requisiti comunitari in materia di igiene e sanità.

È inoltre indispensabile che la Commissione europea chiarisca, sempre nel quadro dell'OCM, i sistemi di registrazione dell'etichetta e di certificazione per la produzione dell'acquacoltura e i tempi di istituzione del Consiglio consultivo per l'acquacoltura, la sua missione, struttura e finanziamento.

L'acquacoltura è il futuro dell'economia ittica: appare pertanto pienamente condivisibile la valorizzazione di tale comparto, nonché la promozione dello sviluppo di tecniche di allevamento sostenibili, competitive e diversificate, favorendo la ricerca verso nuove specie e nuove modalità di produzione, idonee all'insediamento in aree ambientali di diversa tipologia.

Occorre continuare a puntare sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati e sul benessere animale, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli che gli imprenditori lamentano e che concernono principalmente le pratiche amministrative e le difficoltà di accesso alle risorse pubbliche (aree produttive, la derivazione delle acque e il loro trattamento).

La nuova PCP in questo senso sembra voler fare un passo avanti, anche attraverso una forma di coordinamento fra Stati che favorisca, oltre che l'innovazione, anche lo scambio di informazioni e di buone pratiche di gestione.

È necessario sviluppare, altresì, adeguate politiche di filiera improntate al criterio del chilometro zero ed incentivare la creazione di infrastrutture di terra a supporto del sistema di conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto di qualità « *made in Italy* ».

La strategia per lo sviluppo di un'acquacoltura europea, varata nel 2002, non ha raggiunto l'obiettivo previsto in considerazione dell'importante ruolo del settore per garantire la sicurezza alimentare, favorire l'occupazione e assicurare un buon assetto territoriale.

8) Atti delegati

Con riferimento alla previsione di atti delegati, per i quali il legislatore comunitario delega all'esecutivo il potere di adottare norme che modificano elementi non essenziali dei regolamenti, appare opportuno sottolineare l'esigenza che la delega sia contenuta nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli atti legislativi stessi, considerato che la previsione di intervento attraverso atti delegati riguarda aspetti importanti, tra i quali: le specie per le quali può essere introdotto il divieto di rigetto (articolo 15, comma 6, della proposta di regolamento COM(2011)425) e il calcolo dei limiti di capacità di pesca attribuiti alle flotte degli Stati membri (articolo 35, comma 3, della proposta di regolamento COM(2011)425).

Analogamente, per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione si raccomanda l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425) – Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca – (COM(2011)418) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento:

la proposta di regolamento sulla riforma della politica comune della pesca – PCP (COM(2011)425), il « regolamento di base » che stabilisce le disposizioni fondamentali in materia;

la proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416), che riforma la politica commerciale relativa al settore;

la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, recante disciplina del nuovo strumento finanziario del settore presentata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2011 (COM(2011)804);

visti:

la comunicazione sulla riforma della PCP (COM(2011)147);

la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), nonché la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile della risorse della pesca nell'ambito della PCP;

la relazione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP;

gli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che, tra l'altro, ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame (COM(2011)425) e COM(2011)416);

premesso che:

a) le linee di riforma della politica comune della pesca per il periodo 2014-2020 perseguono obiettivi generali di sostenibilità dell'ecosistema e di crescita economica che, in linea generale, appaiono condivisibili; tuttavia, considerata la profonda rilevanza della riforma per il futuro del settore ittico nazionale, essa dovrebbe tenere maggiormente in considerazione le peculiarità dei Paesi del Mediterraneo sia per quanto riguarda i bacini marini sia per l'impatto economico-occupazionale delle attività legate alla pesca;

b) i principi di base su cui si fonda la proposta di riforma della PCP nelle sue

componenti di programmazione e gestione delle attività di pesca sono più identificativi delle esigenze e delle peculiarità dell'area nord europea ed adattabili solo parzialmente alla dimensione mediterranea e in particolare all'Italia, caratterizzata da realtà locali interessate da problematiche e specificità proprie, quali la pesca artigianale. Pertanto, in generale, le misure proposte dovrebbero tenere maggiormente in conto le realtà specifiche locali in cui incidono, le tradizioni, i sistemi di pesca e la tipologia della flotta;

c) l'importanza socio economica delle flotte di pesca costiera e artigianale e dell'acquacoltura è indiscutibile in molte zone del nostro Paese; pertanto, lo sviluppo di misure specifiche ad esse rivolte dovrebbe essere incoraggiato a un livello il più vicino possibile alle comunità costiere e alle esigenze di tutta la filiera: Appare a tal fine quanto mai opportuno lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico al fine di creare forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento di principi generali a contesti particolari ed unici;

d) la tutela della salvaguardia ambientale, la conservazione degli stock e le misure di contrasto al sovrasfruttamento dovrebbero coniugarsi con le esigenze economiche di un settore già gravemente compromesso ed essere più coerenti con le caratteristiche, potenzialità e opportunità locali;

tenuto conto:

delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore;

dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee e, in particolare, degli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame (COM(2011)425) e COM(2011)416);

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 11 luglio 2012, che si allega,

impegna il Governo:

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea, sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

1) Eliminazione della pratica dei rigetti

L'articolo 15 della proposta di regolamento COM(2011)425 – politica comune della pesca – stabilisce l'obbligo di sbarcare tutte le catture relative agli stock ittici ivi indicati, salvo nel caso in cui esse vengano utilizzate come esche vive, secondo un calendario che va dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016.

Al riguardo, si osserva che una eliminazione pura e semplice dei rigetti, così come proposta, non è realistica in considerazione sia della specificità dei metodi di pesca nei mari italiani sia della mancanza di soluzioni relative alla destinazione delle catture accessorie.

Con riferimento al primo rilievo, si segnala che per quanto concerne il bacino Alto Adriatico, ad esempio, il problema dei rigetti riguarda, per lo strascico, materiale inerte (gusci, alghe e fango) e quantitativi irrisori di materiale ittico di diverso tipo ed interessa principalmente barche di piccole dimensioni che, per la natura e la quantità di materiale che imbarcano, con l'apertura della rete, saranno costrette ad affrontare un lavoro di cernita per un risultato nullo.

Diverso è il caso del comparto delle volanti dedite al pesce azzurro, dove un quantitativo di catture accessorie di specie

poco appetibili dal punto di vista commerciale è fisiologico; si tratta di rigetti anche consistenti che sarebbe bene evitare, ma che, visti i volumi considerati, sono difficilmente gestibili dai pescherecci che attualmente non dispongono delle necessarie strutture.

L'articolo 8 della proposta di regolamento COM(2011)416 – OCM pesca – obbliga poi le organizzazioni di produttori a fare buon uso delle catture indesiderate (definite come prodotti non conformi alle taglie minime di commercializzazione), ma non specifica come si realizzerà, nella pratica, tale disposizione, né chi sosterrà i costi di distribuzione ed immagazzinamento, anche in considerazione della mancanza di strutture a terra la cui realizzazione, quantunque fosse disposta, comporterebbe gli oneri e gli adempimenti necessari alla costruzione di una qualsiasi opera in area portuale.

Il mantenimento a bordo delle catture accessorie, o in eccesso, comporta anche una forzatura di quelle che sono le normali attività di pesca in termini di spazio, tempo e sicurezza a bordo. Gli ingombri derivanti dall'occupazione di spazi necessari alla normale operatività delle imbarcazioni da parte del materiale da sbarcare si traducono in una riduzione delle capacità di stoccaggio del prodotti e comporterebbero la necessità di rientro in porto ad intervalli di tempo ravvicinati rispetto alla normale frequenza, con un aggravio in termini di tempi, distanze da percorrere e costi diretti ed indiretti.

Si rileva inoltre che non è chiaro se il divieto di rigetto introduce la pratica di elaborare i rapporti di pesca in base alle quote catturate, anziché agli sbarchi, come avviene attualmente.

Sarebbe auspicabile, pertanto prevedere un approccio graduale, punto sul quale peraltro si è registrata un'ampia convergenza nella discussione in seno al Consiglio agricoltura e pesca dello scorso 12 giugno.

Inoltre, appare importante favorire l'avvio di progetti-pilota, anche a carattere obbligatorio, volti ad identificare le difficoltà tecniche e i costi conseguenti alla eliminazione della pratica dei rigetti anche al fine di formulare specifiche misure da inserire nei piani di gestione.

La realizzazione di progetti sperimentali consentirebbe inoltre di affrontare la pratica della eliminazione degli scarti caso per caso in considerazione delle specificità proprie dei bacini di pesca, delle specie oggetto di cattura e delle tipologie delle flotte.

Relativamente alle catture indesiderate sarebbe opportuno chiarire se siano da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) o anche altri organismi (echinodermi e alghe) che compongono la biomassa raccolta dalle reti a traino.

2) Concessioni di pesca trasferibili

Gli articoli da 27 a 33 della proposta di regolamento COM(2011)425 – politica comune della pesca – istituiscono un sistema di concessioni di pesca trasferibili che gli Stati membri dovranno introdurre nell'arco di 15 anni, a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2029 al fine di razionalizzare l'accesso alle risorse, limitare la sovraccapacità e consentire l'adeguamento delle dimensioni delle flotte alle reali possibilità di pesca.

A tal riguardo si segnala che gran parte delle marinerie italiane si caratterizzano per una pesca di modeste dimensioni, con attrezzi che sono multispecie e una flotta formata da imbarcazioni di piccole dimensioni. Saranno quindi di particolare importanza le modalità con cui lo Stato attribuirà sia le concessioni per singola specie ad ogni impresa di pesca (è troppo generica la previsione di « composizione probabile delle catture » di cui al comma 3 dell'articolo 28) sia le possibilità di pesca individuali. Il meccanismo può risultare semplice e facilmente controllabile per un numero contenuto di imbarcazioni che concentrano la loro attività su poche specie, come le navi che operano in Atlantico, o le nostre volanti che si dedicano al pesce azzurro; per piccole imbarcazioni che effettuano una produzione polverizzata in termini di specie e di quantitativi, il metodo potrebbe non essere applicabile, né controllabile.

Si segnala a tal riguardo che sarebbe più utile, per la preservazione degli stock e delle peculiarità di pesca locali, lasciare ai piani di gestione il governo locale della risorsa, disponendo che le decisioni siano prese a livello regionale e del territorio, di concerto con altre regioni limitrofe.

Si osserva inoltre che l'incentivo a passare a tale sistema – e quindi a condizioni di mercato per la flotta da pesca – è il mancato rinnovo del finanziamento dell'Asse 1 del Fondo europeo per la pesca (FEP), che prevede la rottamazione della flotta e compensazioni per l'arresto delle attività di pesca. Si evidenzia quindi, anche in considerazione del mancato sostegno alla rottamazione, che le concessioni di pesca risultano inappropriate per la piccola pesca costiera e comunque inadatte alla pesca nel Mediterraneo, in ragione delle loro caratteristiche specifiche e della loro vulnerabilità socio-economica; molte aziende della piccola pesca, anche a fronte del pericolo di concentrazioni eccessive sulle concessioni, potrebbero trovarsi in grave difficoltà.

Inoltre, sarebbe opportuna una maggiore chiarezza relativamente ai criteri che saranno adottati per la definizione delle concessioni trasferibili nell'area mediterranea, dove, ad eccezione del tonno rosso, non esiste un sistema di totali ammissibili di cattura (TAC) e quote come nei mari del Nord Europa; pertanto l'assegnazione di una misura di sforzo di pesca (e quindi di giorni di attività in mare) per ciascuna imbarcazione o di un sistema quote stabilito su un TAC multi-specifico sono ipotesi di lavoro che – al di là della validità della misura – potranno presentare non pochi elementi di complicazione.

Nel sostenere la necessità di rendere tale sistema volontario, appare comunque opportuna un'introduzione graduale delle misure relative alle concessioni trasferibili, con periodi di sperimentazione di 5 anni anziché di 15, in ragione delle specificità del contesto marittimo unionale e, nel caso in cui lo Stato membro dimostri di raggiungere la necessaria riduzione di capacità senza ricorrere al sistema delle quote, la possibilità di esenzione; se infatti la gestione delle flotte industriali di maggiore dimensione unitaria si presta all'applicazione del sistema delle concessioni, in contesti più artigianali, come il caso della pesca nel Mediterraneo, l'accesso ai diritti e agli eventuali trasferimenti, unitamente agli sforzi associati all'introduzione dei piani di gestione nazionali e locali, risulta estremamente complesso e non favorisce l'efficacia dell'azione proposta.

Appare altresì opportuno esplicitare meglio le garanzie a tutela della pesca artigianale e costiera che per l'Italia rappresenta il segmento più fragile, ma anche quello che fornisce il maggior numero di posti di lavoro e di attività economiche nelle regioni costiere e lagunari.

3) Piccola pesca

Si ritiene che la definizione di piccola pesca dovrebbe tenere conto, oltre che del parametro relativo alla lunghezza dell'imbarcazione (12 metri), di elementi quali, ad esempio, la capacità di pesca, lo sforzo di pesca, attrezzi utilizzati, numero annuo di giornate in mare, durata delle uscite in mare, soci lavoratori di imprese cooperative o armatore a bordo, numero di componenti dell'equipaggio, distanza dalla costa, tipologia di imbarcazione.

4) Finanziamento

La previsione, come disposto dal quadro degli obiettivi della Comunicazione « Europa 2020 », di rivedere i finanziamenti pubblici eliminando gli aiuti alla demolizione delle navi da pesca rappresenta un freno alla riduzione della flotta e al suo ammodernamento, con evidenti conseguenze negative sulla sicurezza degli imbarcati. L'integrazione degli strumenti finanziari esistenti (FEP, sostegno alla PMI e dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati) in un unico fondo, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), proposta dalla Commissione europea al fine di assicurare una maggiore semplificazione, potrebbe comportare, inoltre, un aumento della complessità burocratica delle disposizioni normative, provocando un non auspicabile aumento

dei costi di gestione e amministrativi e anche un rallentamento nell'utilizzo dei fondi relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

La dotazione finanziaria del FEAMP è pari a circa 7 miliardi di euro, come risulta dalla proposta di nuovo Quadro finanziario pluriennale; il nuovo Fondo coprirà anche il finanziamento della politica marittima europea e si auspica che tale componente non si realizzi a svantaggio del sostegno dell'Unione europea garantito per la pesca, l'acquacoltura e la filiera ittica in generale.

Il FEAMP è inoltre soggetto alle condizionalità previste dalla proposta di regolamento COM(2011)615, recante disposizioni comuni sui fondi compresi nel Quadro strategico comune.

A tale riguardo si osserva che il sistema di prescrizioni stabilito è estremamente rigido, pur essendo finalizzato ad un miglior utilizzo dei finanziamenti comunitari, specie con riferimento alla condizionalità macroeconomica. Condizionare eccessivamente le possibilità di aiuto al rispetto di adempimenti difficilmente dimostrabili, quali la capacità di cattura, rischia di complicare enormemente il sistema di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari.

È inoltre auspicabile, ove prevalesse l'ipotesi di interruzione dei contributi alla demolizione della flotta, l'applicazione di una strategia di « *phasing out* », che preveda adeguate misure di accompagnamento per gli operatori interessati.

5) Regionalizzazione

Il processo decisionale alla base della PCP appare eccessivamente centralizzato, considerate le peculiarità dei bacini marini che caratterizzano il territorio unionale; se tale approccio, infatti, è indispensabile alla corretta gestione e preservazione degli stock ittici comuni, la predisposizione degli elementi di dettaglio, quali la larghezza delle maglie delle reti, mal si presta ad una generalizzata applicazione alle diverse realtà. Talune disposizioni vigenti si sono rivelate inadeguate alle realtà dei mari del sud Europa, in particolare del Mediterraneo, caratterizzato da profonde diversità strutturali, socio economiche e culturali che implicano un approccio peculiare.

I piani di gestione pluriennale rappresentano una prima risposta alla necessità di una gestione adeguata alle diverse specificità dei mari europei; tuttavia sarebbe necessaria una formulazione basata sulla più ampia partecipazione, che coinvolga non solo gli Stati membri, ma anche tutti gli operatori e i soggetti interessati; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento.

6) Dimensione esterna della pesca

Il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale è di fondamentale importanza in un contesto di relazioni e scambi ormai globalizzati. I futuri accordi di pesca sostenibile (APS) sono strumenti essenziali per garantire l'accesso agli avanzi delle risorse disponibili, consentendo l'approvvigionamento del mercato comunitario, il mantenimento dei posti di lavoro e lo sviluppo del settore ittico nei Paesi partner. Gli accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di *governance* di elevata qualità nel Paese partner se saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Si segnala la necessità di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare.

Nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla riforma della PCP, appare imprescindibile il coinvolgimento dei Paesi del vicinato, in particolare quelli dei Balcani occidentali, con i quali è necessario concordare iniziative congiunte per la tutela di bacini marittimi comuni, come la regolamentazione del fermo pesca biologico nel mare Adriatico.

7) Acquacoltura

Tenuto conto che l'industria dell'acquacoltura europea ha creato circa 17.000 imprese e 65.000 posti di lavoro diretti e indiretti e che in un contesto globale di forte domanda dei prodotti dell'acquacoltura, l'Unione europea contribuisce solo al 2 per cento della produzione mondiale di tale settore, mentre il suo consumo interno ammonta ad oltre cinque milioni di tonnellate annue, appare necessario predisporre norme adeguate nel quadro dell'OCM, al fine di contrastare la concorrenza sleale delle importazioni a buon mercato di prodotti di scarsa qualità che non rispettano i requisiti comunitari in materia di igiene e sanità.

È inoltre indispensabile che la Commissione europea chiarisca, sempre nel quadro dell'OCM, i sistemi di registrazione dell'etichetta e di certificazione per la produzione dell'acquacoltura e i tempi di istituzione del Consiglio consultivo per l'acquacoltura, la sua missione, struttura e finanziamento.

L'acquacoltura è il futuro dell'economia ittica: appare pertanto pienamente condivisibile la valorizzazione di tale comparto, nonché la promozione dello sviluppo di tecniche di allevamento sostenibili, competitive e diversificate, favorendo la ricerca verso nuove specie e nuove modalità di produzione, idonee all'insediamento in aree ambientali di diversa tipologia.

Occorre continuare a puntare sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati e sul benessere animale, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli che gli imprenditori lamentano e che concernono principalmente le pratiche amministrative e le difficoltà di accesso alle risorse pubbliche (aree produttive, la derivazione delle acque e il loro trattamento).

La nuova PCP in questo senso sembra voler fare un passo avanti, anche attraverso una forma di coordinamento fra Stati che favorisca, oltre che l'innovazione, anche lo scambio di informazioni e di buone pratiche di gestione.

È necessario sviluppare, altresì, adeguate politiche di filiera improntate al criterio del chilometro zero ed incentivare la creazione di infrastrutture di terra a supporto del sistema di conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto di qualità « *made in Italy* ».

La strategia per lo sviluppo di un'acquacoltura europea, varata nel 2002, non ha raggiunto l'obiettivo previsto in considerazione dell'importante ruolo del settore per garantire la sicurezza alimentare, favorire l'occupazione e assicurare un buon assetto territoriale.

8) Atti delegati

Con riferimento alla previsione di atti delegati, per i quali il legislatore comunitario delega all'esecutivo il potere di adottare norme che modificano elementi non essenziali dei regolamenti, appare opportuno sottolineare l'esigenza che la delega sia contenuta nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli atti legislativi stessi, considerato che la previsione di intervento attraverso atti delegati riguarda aspetti importanti, tra i quali: le specie per le quali può essere introdotto il divieto di rigetto (articolo 15, comma 6, della proposta di regolamento COM(2011)425) e il calcolo dei limiti di capacità di pesca attribuiti alle flotte degli Stati membri (articolo 35, comma 3, della proposta di regolamento COM(2011)425).

Analogamente, per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione si raccomanda l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (Atto n. 470).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (atto n. 470);

preso atto che, con lettera in data 12 luglio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è scaduto il termine per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 6 giugno 2012;

esaminati i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), nella seduta del 17 luglio 2012, che si allegano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda di tener conto delle richieste di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dei rilievi della V Commissione Bilancio.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (Atto n. 470).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (atto n. 470);

preso atto che, con lettera in data 12 luglio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è scaduto il termine per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 6 giugno 2012;

esaminati i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), nella seduta del 17 luglio 2012, che si allegano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di tener conto delle richieste di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dei rilievi della V Commissione Bilancio;

2) si valuti la possibilità di considerare « zona fonte » anche altre zone con caratteristiche simili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2).

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n. 479).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n. 479);

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2009/128/CE è scaduto il 26 novembre 2011 e che la Commissione europea, il 21 marzo 2012, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/196), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto che, con lettera in data 12 luglio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è scaduto il termine per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012, che contiene richieste di modifica che si ritiene il Governo debba recepire, in considerazione delle competenze che il provvedimento assegna ai medesimi enti;

vista la valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario espressa dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 19 luglio 2012;

tenuto conto del contributo di analisi e delle richieste di modifica formulate nel corso delle audizioni informali, che hanno coinvolto i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, delle organizzazioni di categoria dei professionisti competenti per materia e dei produttori di agrofarmaci;

premesso altresì che:

la direttiva 2009/128/CE, adottata a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, si propone di istituire un quadro normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione, allo scopo di ridurre i rischi e degli impatti dell'utilizzo di tali prodotti sulla salute umana e sull'ambiente e di incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. A tal fine, la direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione nazionali;

va ricordato in proposito che le problematiche connesse alla diffusione dell'utilizzo dei fitofarmaci hanno determinato, ormai da molti decenni, una forte spinta alla individuazione di prescrizioni di carattere normativo e di soluzioni di tipo tecnico-scientifico, a livello europeo e nazionale, che hanno fatto registrare continui miglioramenti sul piano della tutela della salute e dell'ambiente;

per quanto riguarda l'Italia, in particolare, la nuova regolamentazione europea incide su un quadro normativo che ha già introdotto alcune misure di gestione dei fitofarmaci ora previste dalla direttiva per l'insieme dei paesi europei nonché

rigorose prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute degli operatori e dei consumatori;

inoltre, l'agricoltura italiana ha già raggiunto importanti risultati sulla strada dell'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e del ricorso a pratiche agronomiche che puntano al minor utilizzo di mezzi chimici. Tali risultati – innegabilmente frutto di un importante impegno del mondo agricolo – si possono misurare nella diminuzione della quantità di prodotti distribuiti per uso agricolo, nella continua spinta all'utilizzo di nuovi principi attivi a ridotto impatto ambientale e nei positivi dati relativi alla presenza di residui sugli alimenti;

nel condividere l'obiettivo delle istituzioni europee di compiere ulteriori passi in avanti verso un'agricoltura ecosostenibile e la sicurezza alimentare, e nel condividere altresì il richiamo al principio di precauzione, si ritiene che la consapevolezza dei risultati raggiunti dovrebbe indurre a seguire un approccio più basato su criteri di premialità e di ulteriore stimolo nei confronti delle imprese, che non su criteri vincolistici e punitivi. Infatti, le imprese già dimostrano di essere ampiamente orientate alla scelta dell'agricoltura biologica, della produzione integrata, di pratiche agricole sostenibili e, in generale, alla riduzione del ricorso agli agrofarmaci, che pure costituiscono un ausilio importante per l'agricoltura;

in tale direzione, si ritiene inoltre necessario ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sostenibilità ambientale e le esigenze di sostenibilità economica delle imprese in senso lato, che comprendono anche gli aspetti relativi agli adempimenti già oggi pesanti, che rischiano di accrescere ancora i passaggi di carattere burocratico;

il recepimento della direttiva europea e la definizione degli adempimenti e delle regole per le imprese andrebbero pertanto impostati secondo gli indirizzi della semplificazione e della riduzione al minimo degli oneri amministrativi, sempre valutando ciascuno di essi alla luce del rapporto costo-benefici e tenendo altresì conto dell'indirizzo affermato nella legislazione nazionale di non introdurre misure più gravose di quelle richieste dalla normativa europea;

in questa fase così complessa della vita del Paese risulta concretamente improponibile una norma che preveda nuovi costi per la pubblica amministrazione e pertanto si ritiene fondamentale che l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci sia altresì sostenuto almeno con un'adeguata rete di assistenza tecnica e con modalità organizzative e procedurali che consentano, ove possibile, una riduzione dei costi complessivamente gravanti sulla singola impresa;

si ritiene infine opportuno che il complessivo processo di adeguamento alla disciplina europea, che si svilupperà attraverso i piani di azione nazionali, avvenga prevedendo più strutturate e stabili forme di consultazione delle rappresentanze delle imprese agricole, considerato anche che l'articolo 4 della direttiva dispone che nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali gli Stati membri tengano conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si ritiene necessario accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, richiamanda in particolare l'attenzione su quelle di seguito indicate:

1) all'articolo 2, si condivide la seguente formulazione dei commi 3 e 4: « 3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di svi-

luppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. 4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria »;

2) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera *c)* del comma 1 (definizione di utilizzatore professionale): « c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori »;

3) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera *l)* del comma 1 (popolazione interessata): « *l)* popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari »;

4) all'articolo 4, si devono inserire anche le regioni e le province autonome tra le autorità che provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano;

5) all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Piano d'azione nazionale sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

6) all'articolo 6, comma 2, laddove si prevede che il Piano promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, si faccia riferimento non unicamente alla finalità di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, ma anche alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondente ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti;

7) all'articolo 10, si preveda che le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto), si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali;

8) all'articolo 13, il comma 5 sia riformulato nel modo seguente: « 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *a), b), c)* e *d)*. Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

9) all'articolo 15, si condivide la formulazione del comma 6, secondo la quale « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure » (e non adottano);

10) all'articolo 16, si condivide la seguente formulazione del settimo periodo del comma 4: « Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento »;

11) all'articolo 24, considerato che tutte le organizzazioni consultate in audizione ritengono il livello delle sanzioni previste eccessivamente gravoso e punitivo, soprattutto quello relativo a violazioni di carattere amministrativo, si raccomanda l'accoglimento delle proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, che prevedono la riduzione dell'importo delle sanzioni di cui ai commi 7 (prescrizioni sui controlli funzionali periodici delle attrezzature), 10 (violazione delle misure di tutela di cui agli articoli 14 e 15) e 13 (obblighi di tenuta del registro dei trattamenti);

b) all'articolo 4, con riferimento alle attività di programmazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano, si ritiene indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, al fine di garantire nel tempo attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;

c) all'articolo 5, si giudica insufficiente una consultazione meramente discrezionale e non normata del mondo agricolo; pertanto, per garantire una partecipazione più strutturata e continua delle organizzazioni delle imprese agricole, si chiede di prevedere che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sia composto anche da un'adeguata rappresentanza delle predette organizzazioni e si suggerisce di individuare metodologie di ascolto e consultazione delle rappresentanze delle professioni attinenti alla materia in oggetto;

d) all'articolo 6, comma 2, si chiede di distinguere l'agricoltura biologica dai « metodi alternativi », citandola esplicitamente;

e) agli articoli 7, 8, 9 e 10, occorre concentrare l'intervento formativo sui soggetti che ne abbiano effettiva necessità, escludendo dagli obblighi di partecipazione ai relativi corsi i tecnici di comprovata esperienza in materia e i professionisti iscritti in albi professionali di settore, per i quali la specifica qualificazione professionale acquisita può far ritenere superflua un'attività formativa ulteriore rispetto alla formazione continua obbligatoria prevista dai rispettivi ordinamenti;

f) con riferimento all'articolo 15, in particolare, si condivide in linea generale l'obiettivo di promuovere un salto di qualità dell'agricoltura nelle aree protette e nelle aree Natura 2000, avendo come obiettivo la ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti. Tuttavia, si ribadisce la necessità di perseguire tale obiettivo cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la stessa permanenza in quelle aree (che comprendono un quarto della superficie agricola italiana) di attività produttive economicamente sostenibili, come l'agricoltura. In quest'ottica, tenuto anche conto dell'articolo 12 della direttiva, appare improprio imporre, con criteri rigidi e generalizzati, determinati metodi di produzione in tali aree, senza una specifica valutazione dei rischi e senza lasciare spazi adeguati alle autonome scelte produttive delle imprese. Appare pertanto necessario prevedere che le eventuali ulteriori restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari siano valutate ed adottate, tenendo conto della presente norma in sede locale, in base alle specifiche esigenze di tutela dei siti, in un quadro di concertazione tra gli enti territoriali, gli enti gestori delle aree e le rappresentanze degli agricoltori, e siano auspicabilmente accompagnate da strumenti di incentivazione e compensazione;

g) con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, si ritiene che il condivisibile obiettivo di pervenire ad una difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che costituisce un incisivo indirizzo che condizionerà l'agricoltura futura, debba essere perseguito secondo criteri che tengano conto della realtà produttiva delle imprese italiane e, per quanto riguarda in particolare la difesa integrata obbligatoria di cui all'articolo 19, della sostenibilità economica delle scelte da compiere. Si sottolinea al contempo la necessità di valutare attentamente *imposizioni obbligatorie difficilmente raggiungibili dalle imprese senza una gradualità e*

supportando il sistema con un'adeguata rete di assistenza tecnica, senza la quale sembra difficile realizzare quel cambio di direzione verso un modello produttivo a ridotto consumo di pesticidi. Si raccomanda altresì di assicurare la partecipazione delle organizzazioni agricole alla definizione delle scelte, ad esempio prevedendone la presenza nell'organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 4 del 2011;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3:

1) si ritiene necessario migliorare la definizione del « consulente », di cui alla lettera *g)* del comma 1, soprattutto al fine di precisarne la qualificazione professionale, i titoli necessari e valorizzare la sua « terzietà » rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e vendita dei prodotti fitosanitari;

2) appare opportuno introdurre una definizione di « utilizzatore non professionale », in quanto tale soggetto è previsto dall'articolo 10, comma 5, che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura: « prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali »;

b) all'articolo 4, si ritiene che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuto il ruolo di capofila del processo di attuazione disciplinato dal medesimo articolo, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, prevedendo che il medesimo Ministero assuma quindi un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun Ministero interessato;

c) all'articolo 6:

1) poiché il Piano in oggetto dovrebbe essere adottato entro il 26 novembre 2012, appare indispensabile che i suoi contenuti siano oggetto di confronto con le organizzazioni agricole;

2) si ritiene necessario che nella fase di redazione del piano si definiscano, al fine di assumere con piena consapevolezza ogni misura, strumenti operativi in grado di valutare adeguatamente l'impatto sanitario, sociale, economico ed ambientale delle misure previste, nel contesto nazionale, regionale, locale;

3) al comma 3, si valuti la possibilità di inserire, tra gli obiettivi del Piano, l'informazione sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di garantire produzioni di qualità minimizzando i rischi sulla salute umana e sull'ambiente;

d) agli articoli 7, 8, 9 e 10, in relazione al sistema della formazione e all'insieme delle abilitazioni:

1) considerata la rilevanza della formazione, nonché della certezza circa la professionalita di utilizzatori, distributori, consulenti, si segnala la necessità di improntare il sistema a criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi e di incombenze burocratiche per le imprese o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

2) fermo restando che le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili per l'istituzione del sistema della formazione, appare opportuno prevedere la possibilità per le stesse di avvalersi – per lo svolgimento di attività formative e per l'espletamento dell'esame per il rilascio dei certificati di abilitazione – anche delle competenze maturate da enti di formazione o da strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole, dotate di specifici requisiti di idoneità;

e) con riferimento specifico all'articolo 10, si invita a valutare se sia effettivamente necessario imporre alle aziende che effettuano la vendita di prodotti fitosanitari di avvalersi di personale abilitato che sia unicamente nella posizione di « dipendente » dell'azienda, prescrizione che determinerebbe un aggravio dei costi che si scaricherebbe sugli acquirenti;

f) all'articolo 11, pur condividendo l'importanza della corretta informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, si invita a non trasformare le dovute cautele in adempimenti eccessivamente gravosi per gli utilizzatori professionali, in particolare laddove si tratti di prescrizioni non previste dalla direttiva;

g) in relazione agli articoli 14 e 15, occorre evitare disposizioni che si sovrappongono agli strumenti di gestione e salvaguardia già in vigore per gli ambienti vulnerabili e le aree protette, dettando misure che siano compatibili e di supporto all'implementazione di quegli stessi strumenti in direzione delle finalità della direttiva. Si ricordano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti rispettivamente le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché la normativa sulle aree Natura 2000;

h) all'articolo 17:

1) si valuti l'opportunità di stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, inserendole in apposito allegato (le audizioni svolte dalla Commissione hanno potuto consentire di conoscere ipotesi ben formulate che si mettono a disposizione del Governo) (*v. allegato*);

2) si valuti in ogni caso la possibilità di promuovere modalità che consentano all'agricoltore di suddividere gli oneri di smaltimento dei prodotti inutilizzati e degli imballaggi, che sono posti a carico di tutti gli utilizzatori professionali, pur non apparendo sempre compatibili con le caratteristiche dimensionali e organizzative della generalità degli imprenditori agricoli;

i) con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, per quanto riguarda la difesa integrata, si richiamano gli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 7-00707, approvata dalla Commissione il 9 maggio 2012 con il parere favorevole del Governo, con la quale si è impegnato il Governo « a predisporre linee guida e strumenti idonei all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di lotta integrata anche utilizzando le « migliori pratiche » attivate da alcune regioni italiane e a promuovere e sostenere le azioni attivate dalle regioni in materia di difesa integrata al fine di incentivare ulteriormente la ricerca e la sperimentazione con l'obiettivo di rendere adattabili alle diverse realtà territoriali i modelli previsionali ed assicurare quindi la disponibilità di *know how* per tutti i Paesi europei impegnati a salvaguardare un modello di agricoltura sostenibile nell'interesse dei produttori e dei consumatori »;

l) all'articolo 21, si chiede di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che le regioni e le province autonome e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano;

m) si richiamano i rilievi formulati in ordine agli articoli 14 e 15 anche con riferimento al comma 10 dell'articolo 24, dove si contemplano le sanzioni amministrative per la non osservanza delle misure a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e delle aree specifiche, circa l'esigenza di evitare sovrapposizioni con le norme sanzionatorie già presenti per le medesime fattispecie di violazioni nella normativa nazionale e regionale. Si propone pertanto di fare salve tali norme e di dettare eventualmente, nel testo in esame, sanzioni con funzione suppletiva, in mancanza di sanzioni previste dalle specifiche normative di tutela;

n) l'articolo 25, che stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, costituisce

l'occasione per ribadire conclusivamente, pur comprendendo i vincoli derivanti dall'attuale situazione dei bilanci pubblici, che la mancata previsione di risorse volte a sostenere l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci costituisce un obiettivo elemento di debolezza della nuova normativa. Ciò induce tuttavia a ribadire con decisione anche la necessità di evitare che l'attuazione del decreto comporti adempimenti amministrativi eccessivi e poco efficaci per le stesse imprese, soprattutto laddove non siano obbligatoriamente richiesti dalla direttiva da recepire.

Allegato all'osservazione di cui alla lettera h)*, riferita all'articolo 17.*

« *Allegato IV. Criteri generali per il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari*

1. Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente articolo 3, quando contenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.

3. È vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

4. Il gestore del circuito organizzato di raccolta mette a disposizione degli imprenditori agricoli sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati.

Al momento del conferimento, il gestore del circuito di raccolta o il soggetto che provvede al ritiro per conto dello stesso controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta un'etichetta con i seguenti estremi identificativi del conferente:

ragione sociale dell'azienda agricola;

indirizzo della sede operativa;

codice fiscale

data di conferimento;

numero e tipologia dei contenitori conferiti.

5. Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica. ».

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n. 479).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n. 479);

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2009/128/CE è scaduto il 26 novembre 2011 e che la Commissione europea, il 21 marzo 2012, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/196), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto che, con lettera in data 12 luglio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è scaduto il termine per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012, che contiene richieste di modifica che si ritiene il Governo debba recepire, in considerazione delle competenze che il provvedimento assegna ai medesimi enti;

vista la valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario espressa dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 19 luglio 2012;

tenuto conto del contributo di analisi e delle richieste di modifica formulate nel corso delle audizioni informali, che hanno coinvolto i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, delle organizzazioni di categoria dei professionisti competenti per materia e dei produttori di agrofarmaci;

premesso altresì che:

la direttiva 2009/128/CE, adottata a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, si propone di istituire un quadro normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione, allo scopo di ridurre i rischi e degli impatti dell'utilizzo di tali prodotti sulla salute umana e sull'ambiente e di incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. A tal fine, la direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione nazionali;

va ricordato in proposito che le problematiche connesse alla diffusione dell'utilizzo dei fitofarmaci hanno determinato, ormai da molti decenni, una forte spinta alla individuazione di prescrizioni di carattere normativo e di soluzioni di tipo tecnico-scientifico, a livello europeo e nazionale, che hanno fatto registrare continui miglioramenti sul piano della tutela della salute e dell'ambiente;

per quanto riguarda l'Italia, in particolare, la nuova regolamentazione europea incide su un quadro normativo che ha già introdotto alcune misure di gestione dei fitofarmaci ora previste dalla direttiva

per l'insieme dei paesi europei nonché rigorose prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute degli operatori e dei consumatori;

inoltre, l'agricoltura italiana ha già raggiunto importanti risultati sulla strada dell'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e del ricorso a pratiche agronomiche che puntano al minor utilizzo di mezzi chimici. Tali risultati – innegabilmente frutto di un importante impegno del mondo agricolo – si possono misurare nella diminuzione della quantità di prodotti distribuiti per uso agricolo, nella continua spinta all'utilizzo di nuovi principi attivi a ridotto impatto ambientale e nei positivi dati relativi alla presenza di residui sugli alimenti;

nel condividere l'obiettivo delle istituzioni europee di compiere ulteriori passi in avanti verso un'agricoltura ecosostenibile e la sicurezza alimentare, e nel condividere altresì il richiamo al principio di precauzione, si ritiene che la consapevolezza dei risultati raggiunti dovrebbe indurre a seguire un approccio più basato su criteri di premialità e di ulteriore stimolo nei confronti delle imprese, che non su criteri vincolistici e punitivi. Infatti, le imprese già dimostrano di essere ampiamente orientate alla scelta dell'agricoltura biologica, della produzione integrata, di pratiche agricole sostenibili e, in generale, alla riduzione del ricorso agli agrofarmaci, che pure costituiscono un ausilio importante per l'agricoltura;

in tale direzione, si ritiene inoltre necessario ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sostenibilità ambientale e le esigenze di sostenibilità economica delle imprese in senso lato, che comprendono anche gli aspetti relativi agli adempimenti già oggi pesanti, che rischiano di accrescere ancora i passaggi di carattere burocratico;

il recepimento della direttiva europea e la definizione degli adempimenti e delle regole per le imprese andrebbero pertanto impostati secondo gli indirizzi della semplificazione e della riduzione al minimo degli oneri amministrativi, sempre valutando ciascuno di essi alla luce del rapporto costo-benefici e tenendo altresì conto dell'indirizzo affermato nella legislazione nazionale di non introdurre misure più gravose di quelle richieste dalla normativa europea;

in questa fase cosi complessa della vita del Paese risulta concretamente improponibile una norma che preveda nuovi costi per la pubblica amministrazione e pertanto si ritiene fondamentale che l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci sia altresì sostenuto almeno con un'adeguata rete di assistenza tecnica e con modalità organizzative e procedurali che consentano, ove possibile, una riduzione dei costi complessivamente gravanti sulla singola impresa;

si ritiene infine opportuno che il complessivo processo di adeguamento alla disciplina europea, che si svilupperà attraverso i piani di azione nazionali, avvenga prevedendo più strutturate e stabili forme di consultazione delle rappresentanze delle imprese agricole, considerato anche che l'articolo 4 della direttiva dispone che nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali gli Stati membri tengano conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si ritiene necessario accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, richiamando in particolare l'attenzione su quelle di seguito indicate:

1) all'articolo 2, si condivide la seguente formulazione dei commi 3 e 4: « 3. Le disposizioni del presente decreto

sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. 4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria »;

2) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera *c)* del comma 1 (definizione di utilizzatore professionale): « c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori »;

3) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera *l)* del comma 1 (popolazione interessata): « *l)* popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari »;

4) all'articolo 4, si devono inserire anche le regioni e le province autonome tra le autorità che provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano;

5) all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Piano d'azione nazionale sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

6) all'articolo 6, comma 2, laddove si prevede che il Piano promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, si faccia riferimento non unicamente alla finalità di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, ma anche alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondente ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti;

7) all'articolo 10, si preveda che le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto), si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali;

8) all'articolo 13, il comma 5 sia riformulato nel modo seguente: « 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *a), b), c)* e *d)*. Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

9) all'articolo 15, nel condividere la proposta di modifica del comma 6 formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si chiede di precisarla ulteriormente, nel senso di sostituire le parole: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano e attuano le misure di cui al comma 1 »;

10) all'articolo 16, si condivide la seguente formulazione del settimo periodo del comma 4: « Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento »;

11) all'articolo 24, considerato che tutte le organizzazioni consultate in audi-

zione ritengono il livello delle sanzioni previste eccessivamente gravoso e punitivo, soprattutto quello relativo a violazioni di carattere amministrativo, si raccomanda l'accoglimento delle proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevedono la riduzione dell'importo delle sanzioni di cui ai commi 7 (prescrizioni sui controlli funzionali periodici delle attrezzature), 10 (violazione delle misure di tutela di cui agli articoli 14 e 15) e 13 (obblighi di tenuta del registro dei trattamenti);

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, le parole: « difesa integrata: attenta considerazione » siano sostituite con le seguenti: « difesa integrata: valutazione della necessità del trattamento in base a monitoraggi dei parassiti e a campionamenti della coltura con verifica dell'effettivo superamento di soglie di danno; nel caso in cui sia accertata la necessità del trattamento, attenta considerazione »;

c) all'articolo 4, con riferimento alle attività di programmazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano, si ritiene indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, al fine di garantire nel tempo attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;

d) all'articolo 5, si giudica insufficiente una consultazione meramente discrezionale e non normata del mondo agricolo; pertanto, per garantire una partecipazione più strutturata e continua delle organizzazioni delle imprese agricole, si chiede di prevedere che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sia composto anche da un'adeguata rappresentanza delle predette organizzazioni e si suggerisce di individuare metodologie di ascolto e consultazione delle rappresentanze delle professioni attinenti alla materia in oggetto;

e) all'articolo 6, comma 2, si chiede di distinguere l'agricoltura biologica dai « metodi alternativi », citandola esplicitamente;

f) agli articoli 7, 8, 9 e 10, occorre concentrare l'intervento formativo sui soggetti che ne abbiano effettiva necessità, escludendo dagli obblighi di partecipazione ai relativi corsi i tecnici di comprovata esperienza in materia e i professionisti iscritti in albi professionali di settore, per i quali la specifica qualificazione professionale acquisita può far ritenere superflua un'attività formativa ulteriore rispetto alla formazione continua obbligatoria prevista dai rispettivi ordinamenti;

g) con riferimento all'articolo 15, in particolare, si condivide in linea generale l'obiettivo di promuovere un salto di qualità dell'agricoltura nelle aree protette e nelle aree Natura 2000, avendo come obiettivo la ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti. Tuttavia, si ribadisce la necessità di perseguire tale obiettivo cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la stessa permanenza in quelle aree (che comprendono un quarto della superficie agricola italiana) di attività produttive economicamente sostenibili, come l'agricoltura, anche tradizionale. In quest'ottica, tenuto anche conto dell'articolo 12 della direttiva, appare improprio imporre, con criteri rigidi e generalizzati, determinati metodi di produzione in tali aree, senza una specifica valutazione dei rischi e senza lasciare spazi adeguati alle autonome scelte produttive delle imprese. Appare pertanto necessario prevedere che le eventuali diverse regolamentazioni sull'uso di prodotti fitosanitari siano valutate ed adottate, tenendo conto della presente norma in sede locale, in base alle specifiche esigenze di tutela dei siti, in un quadro di concertazione tra gli enti territoriali, gli enti gestori delle aree e le rappresentanze degli agricoltori, e siano auspi-

cabilmente accompagnate da strumenti di incentivazione e compensazione;

h) con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, si ritiene che il condivisibile obiettivo di pervenire ad una difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che costituisce un incisivo indirizzo che condizionerà l'agricoltura futura, debba essere perseguito secondo criteri che tengano conto della realtà produttiva delle imprese italiane e, per quanto riguarda in particolare la difesa integrata obbligatoria di cui all'articolo 19, della sostenibilità economica delle scelte da compiere. Si sottolinea al contempo la necessità di valutare attentamente *imposizioni obbligatorie difficilmente raggiungibili dalle imprese senza una gradualità e supportando* il sistema con un'adeguata rete di assistenza tecnica, senza la quale sembra difficile realizzare quel cambio di direzione verso un modello produttivo a ridotto consumo di pesticidi. Si raccomanda altresì di assicurare la partecipazione delle organizzazioni agricole alla definizione delle scelte, ad esempio prevedendone la presenza nell'organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 4 del 2011;

i) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola: « infezioni, » siano aggiunte le seguenti: « affinché i trattamenti siano effettuati solo al superamento di soglie di danno/presenza o di fattori di rischio, »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3:

1) si ritiene necessario migliorare la definizione del « consulente », di cui alla lettera *g)* del comma 1, soprattutto al fine di precisarne la qualificazione professionale, i titoli necessari e valorizzare la sua « terzietà » rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e vendita dei prodotti fitosanitari;

2) appare opportuno introdurre una definizione di « utilizzatore non professionale », in quanto tale soggetto è previsto dall'articolo 10, comma 5, che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura: « prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali »;

b) all'articolo 4, si ritiene che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuto il ruolo di capofila del processo di attuazione disciplinato dal medesimo articolo, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, prevedendo che il medesimo Ministero assuma quindi un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun Ministero interessato;

c) all'articolo 6:

1) poiché il Piano in oggetto dovrebbe essere adottato entro il 26 novembre 2012, appare indispensabile che i suoi contenuti siano oggetto di confronto con le organizzazioni agricole;

2) si ritiene necessario che nella fase di redazione del piano si definiscano, al fine di assumere con piena consapevolezza ogni misura, strumenti operativi in grado di valutare adeguatamente l'impatto sanitario, sociale, economico ed ambientale delle misure previste, nel contesto nazionale, regionale, locale;

3) al comma 3, si valuti la possibilità di inserire, tra gli obiettivi del Piano, l'informazione sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di garantire produzioni di qualità minimizzando i rischi sulla salute umana e sull'ambiente;

d) agli articoli 7, 8, 9 e 10, in relazione al sistema della formazione e all'insieme delle abilitazioni:

1) considerata la rilevanza della formazione, nonché della certezza circa la professionalità di utilizzatori, distributori, consulenti, si segnala la necessità di improntare il sistema a criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi

e di incombenze burocratiche per le imprese o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

2) fermo restando che le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili per l'istituzione del sistema della formazione, appare opportuno prevedere la possibilità per le stesse di avvalersi – per lo svolgimento di attività formative e per l'espletamento dell'esame per il rilascio dei certificati di abilitazione – anche delle competenze maturate da enti di formazione o da strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole, dotate di specifici requisiti di idoneità;

e) con riferimento specifico all'articolo 10, si invita a valutare se sia effettivamente necessario imporre alle aziende che effettuano la vendita di prodotti fitosanitari di avvalersi di personale abilitato che sia unicamente nella posizione di « dipendente » dell'azienda, prescrizione che determinerebbe un aggravio dei costi che si scaricherebbe sugli acquirenti;

f) all'articolo 11, pur condividendo l'importanza della corretta informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, si invita a non trasformare le dovute cautele in adempimenti eccessivamente gravosi per gli utilizzatori professionali, in particolare laddove si tratti di prescrizioni non previste dalla direttiva;

g) in relazione agli articoli 14 e 15, occorre evitare disposizioni che si sovrappongono agli strumenti di gestione e salvaguardia già in vigore per gli ambienti vulnerabili e le aree protette, dettando misure che siano compatibili e di supporto all'implementazione di quegli stessi strumenti in direzione delle finalità della direttiva. Si ricordano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti rispettivamente le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché la normativa sulle aree Natura 2000;

h) all'articolo 17:

1) si valuti l'opportunità di stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, inserendole in apposito allegato (le audizioni svolte dalla Commissione hanno potuto consentire di conoscere ipotesi ben formulate che si mettono a disposizione del Governo) (*v. allegato*);

2) si valuti in ogni caso la possibilità di promuovere modalità che consentano all'agricoltore di suddividere gli oneri di smaltimento dei prodotti inutilizzati e degli imballaggi, che sono posti a carico di tutti gli utilizzatori professionali, pur non apparendo sempre compatibili con le caratteristiche dimensionali e organizzative della generalità degli imprenditori agricoli;

i) con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, per quanto riguarda la difesa integrata, si richiamano gli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 7-00707, approvata dalla Commissione il 9 maggio 2012 con il parere favorevole del Governo, con la quale si è impegnato il Governo « a predisporre linee guida e strumenti idonei all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di lotta integrata anche utilizzando le « migliori pratiche » attivate da alcune regioni italiane e a promuovere e sostenere le azioni attivate dalle regioni in materia di difesa integrata al fine di incentivare ulteriormente la ricerca e la sperimentazione con l'obiettivo di rendere adattabili alle diverse realtà territoriali i modelli previsionali ed assicurare quindi la disponibilità di *know how* per tutti i Paesi europei impegnati a salvaguardare un modello di agricoltura sostenibile nell'interesse dei produttori e dei consumatori »;

l) all'articolo 21, si chiede di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che le regioni e le province autonome e il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano;

m) si richiamano i rilievi formulati in ordine agli articoli 14 e 15 anche con riferimento al comma 10 dell'articolo 24, dove si contemplano le sanzioni amministrative per la non osservanza delle misure a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e delle aree specifiche, circa l'esigenza di evitare sovrapposizioni con le norme sanzionatorie già presenti per le medesime fattispecie di violazioni nella normativa nazionale e regionale. Si propone pertanto di fare salve tali norme e di dettare eventualmente, nel testo in esame, sanzioni con funzione suppletiva, in mancanza di sanzioni previste dalle specifiche normative di tutela;

n) l'articolo 25, che stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, costituisce l'occasione per ribadire conclusivamente, pur comprendendo i vincoli derivanti dall'attuale situazione dei bilanci pubblici, che la mancata previsione di risorse volte a sostenere l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci costituisce un obiettivo elemento di debolezza della nuova normativa. Ciò induce tuttavia a ribadire con decisione anche la necessità di evitare che l'attuazione del decreto comporti adempimenti amministrativi eccessivi e poco efficaci per le stesse imprese, soprattutto laddove non siano obbligatoriamente richiesti dalla direttiva da recepire.

Allegato all'osservazione di cui alla lettera h)*, numero 1), riferita all'articolo 17*

« Allegato IV. Criteri generali per il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

1. Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'articolo 183 del D. Lgs. 152/06;

d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente articolo 3, quando contenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.

3. È vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

4. Il gestore del circuito organizzato di raccolta mette a disposizione degli imprenditori agricoli sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati.

Al momento del conferimento, il gestore del circuito di raccolta o il soggetto che provvede al ritiro per conto dello stesso controlla che i sacchi siano erme-

ticamente chiusi e che vi sia stata apposta un'etichetta con i seguenti estremi identificativi del conferente:

ragione sociale dell'azienda agricola;

indirizzo della sede operativa;

codice fiscale;

data di conferimento;

numero e tipologia dei contenitori conferiti.

5. Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica. ».

ALLEGATO 7

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (Nuovo testo C. 4041 ed abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4041 ed abbinate elaborato dalla II Commissione, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 16, si invita la Commissione di merito a formulare il nuovo testo dell'articolo 1138 del codice civile, sul divieto di possedere o detenere animali da compagnia, in modo da evitare ulteriore contenzioso, per quanto riguarda gli aspetti del pericolo e del disturbo nei confronti degli altri condomini;

al fine di ridurre gli oneri di gestione dei condominii, si valuti l'opportunità di ridurre all'essenziale i dati che devono essere annotati nel repertorio dei condominii di cui all'articolo 25 e di sopprimere l'articolo 26, sul registro degli amministratori di condominio, che da una parte appare un'inutile duplicazione di dati già contenuti nel citato repertorio e dall'altra istituisce di fatto un albo professionale e determina quindi una limitazione della concorrenza.

ALLEGATO 8

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (Nuovo testo C. 4041 ed abbinate).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4041 ed abbinate elaborato dalla II Commissione, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 16, si invita la Commissione di merito a formulare con maggiore precisione il nuovo testo dell'articolo 1138 del codice civile, sul divieto di possedere o detenere animali da compagnia, in modo da evitare ulteriore contenzioso, con particolare riferimento alla definizione di tali animali e per quanto riguarda gli aspetti del pericolo e del disturbo nei confronti degli altri condomini;

al fine di ridurre gli oneri di gestione dei condominii, si valuti l'opportunità di ridurre all'essenziale i dati che devono essere annotati nel repertorio dei condominii di cui all'articolo 25 e di sopprimere l'articolo 26, sul registro degli amministratori di condominio, che da una parte appare un'inutile duplicazione di dati già contenuti nel citato repertorio e dall'altra istituisce di fatto un albo professionale e determina quindi una limitazione della concorrenza.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole)* 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 240

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Atto n. 497.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

Enrico FARINONE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 25 agosto e che il relatore, onorevole Formichella, ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 25 luglio.

Invito quindi i colleghi ad intervenire e il relatore a formulare una proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando come il provvedimento in esame, concernente l'attuazione di una direttiva recante modifica a direttive già recepite nel nostro ordinamento, non presenti aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara di non avere nulla da eccepire rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide la proposta di parere favorevole del relatore.

Antonio RAZZI (PT) annuncia il proprio voto favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni *standard (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)* 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 241

AUDIZIONI

Martedì 31 luglio 2012. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni *standard*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico BONDI, *Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Luigi COMPAGNA (PdL), Paolo FRANCO (LNP), Walter VITALI (PD), Marco STRADIOTTO (PD), Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e Giuseppe SARO (PdL), nonché i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto) e Marco CAUSI (PD).

Enrico BONDI, *Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ringrazia il dottor Bondi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:
Programmazione dei lavori 242

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.20 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 29 243
Sulla pubblicità dei lavori 243
Sui lavori della Commissione 243
Audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania 244

Martedì 31 luglio 2012.

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 29.

Orario: dalle 20.35 alle 21.05.

Martedì 31 luglio 2012. – Presidenza del presidente PISANU. – Interviene il sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania.

La seduta comincia alle 21.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha predisposto un calendario per la ripresa dei lavori a settembre nella prospettiva di concludere l'inchiesta sulle stragi del 1992- 1993.

Il senatore PASTORE comunica che il gruppo PdL ha depositato i quesiti per tali audizioni, ricordando che il proprio gruppo si è opposto ad altre audizioni, prospettate in sede di ufficio di presidenza, ed aveva anche proposto di porre quesiti ad altre persone.

Il senatore LAURO sottolinea la necessità di una maggiore partecipazione dei parlamentari alle sedute della Commis-

sione, rilevando che anche oggi non sarà possibile, a causa delle assenze, deliberare sulle numerose proposte di declassificazione di atti e documenti proposte all'unanimità dal Comitato Regime atti.

L'onorevole GARAVINI chiede di convocare l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Commissione procederà con le audizioni già deliberate e concorda con le osservazioni del senatore Lauro.

Audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania, ricordando che l'audizione è stata convocata in vista della missione di una delegazione della Commissione a Berlino dal 23 al 25 settembre 2012.

Il consigliere CAPONCELLO svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli GARAVINI, NAPOLI, PAOLINI, il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole TASSONE, i senatori LAURO e LUMIA.

Il consigliere CAPONCELLO replica ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando l'audito per il contributo dato ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle 23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 245

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 245

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 245

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sulla proposta di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi e le riformulazioni proposte dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

Giuliana CARLINO (IdV) illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile *(vedi allegato)*. Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e le proposte pervenute dai membri della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva
SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. *Introduzione.*

Il 23 ottobre 2008 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato tre indagini conoscitive volte ad approfondire rispettivamente le tematiche della tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, dei minori stranieri non accompagnati e della prostituzione minorile. Quest'ultima indagine, pur affrontando un tema di grande drammaticità e di forte impatto anche emotivo, ha visto lo svolgimento di una mole di audizioni quantitativamente più ridotta rispetto alle prime due, principalmente a causa del fatto che il suo ambito di intervento ha parzialmente coinciso con alcuni aspetti già trattati nelle altre due.

In particolare, le audizioni svolte e la documentazione acquisita sul tema della pedopornografia *on line* e sui rischi connessi alla vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati hanno evidenziato numerosi punti di contatto o vere e proprie aree di sovrapposizione con il fenomeno del traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale, che costituisce l'oggetto proprio dell'indagine sulla prostituzione minorile. L'indagine conoscitiva della Commissione sul fenomeno specifico della prostituzione minorile appare quindi più delimitata nell'oggetto rispetto a quanto suggerirebbe la sua area semantica integrale proprio a ragione di questa parziale sovrapposizione con l'ambito delle due indagini sulla tutela dei minori nei *media* e sui minori stranieri non accompagnati.

Gli esiti di quest'indagine, insieme a quelli delle altre due, si pongono al termine di un ampio percorso di lavoro sviluppato su più fronti, che ha portato la Commissione infanzia e adolescenza ad esplorare fenomeni sociali (e relativi ambiti normativi) ampiamente contigui e connessi da un sostrato spesso comune. Fanno parte di questo sostrato comune l'origine dei fenomeni citati all'interno di certe aree di marginalità sociale ed economica, il riferimento ad un retroterra di disagio psicologico e di crisi valoriale nei rapporti fra sessi e generazioni, i problemi emergenti dalla globalizzazione di vari aspetti della vita sociale, dalla comunicazione alla condizione della mobilità che sposta enormi masse di persone in stato di estrema vulnerabilità dal Sud al Nord del mondo (o dall'Est all'Ovest).

Questa *humus* comune è ciò che assimila le tre indagini della Commissione in un orizzonte unico e tuttavia multiforme, che è poi quello di un nuovo mondo aperto e globale, ormai lontano dalla microdimensione protetta della famiglia e della piccola comunità, all'interno della quale il controllo sociale svolgeva una funzione protettiva ed integrativa nei confronti dei soggetti più deboli. Inoltre, come in ogni epoca della storia umana, ma particolarmente in questo tempo di grandi migrazioni e di repentine trasformazioni economiche e sociali, i minori sono fra i soggetti maggiormente bisognosi di tutela: occorre perciò operare con la massima forza per riaffermare nei loro confronti l'intangibilità del diritto individuale alla vita, alla dignità della persona e del proprio corpo e per evitare che ricadano nella zona grigia dei trafficanti di persone e del crimine transnazionale, in cui si perpetra il loro sfruttamento fisico e morale.

2. *Il quadro normativo nazionale e internazionale.*

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 – disciplina il fenomeno della prostituzione minorile indirettamente all'articolo 19[1] e specificamente all'articolo 34, che espressamente dispone: « Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: *a)* che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; *b)* che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; *c)* che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico ». In tema di tratta di esseri umani (spesso finalizzata allo sfruttamento sessuale), la Convenzione aggiunge all'articolo 35: « Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma ».

L'Italia ha anche ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione di New York sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography – OPSC*) con la legge 11 marzo 2002, n. 46, recante « Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 ». Per effetto della ratifica, già dal 2004, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), organismo di coordinamento dell'attività governativa in materia, è tenuto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo, nel rapporto quinquennale diretto al Comitato delle Nazioni Unite dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Ginevra, anche una specifica relazione sullo stato di attuazione dell'OPSC in Italia[2].

Restando nel quadro delle norme internazionali, rileva poi la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), firmata da trentanove sui quarantasette stati membri del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore il 1° luglio 2010 nei paesi che l'hanno ratificata: le norme contenute nella Convenzione sono particolarmente stringenti.

La Convenzione impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare e

(1) « Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento ».

(2) Il Comitato ONU nelle Osservazioni Conclusive del 2003 ha rivolto all'Italia specifiche raccomandazioni sia in materia sia di violenza, abuso e incuria (punti 37 e 38) che di sfruttamento sessuale (punti 49 e 50). Nelle Osservazioni del 31 ottobre 2011 il Comitato ha dedicato alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale i paragrafi dal 73 al 75, indirizzando al Governo italiano le seguenti specifiche raccomandazioni: « Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte: *(a)* armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale; *(b)* elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom; *(c)* provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico; *(d)* garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati; *(e)* riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività ad un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori ».

armonizzare le norme vigenti nei singoli Stati in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori per evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato da ultimo dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2012 (ed attualmente all'esame del Senato), contiene due rilevanti novità: *a)* l'introduzione nel codice penale del delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, attraverso l'articolo 414-*bis*, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque « con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni », reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione, tutti delitti per i quali il disegno di legge prevede un inasprimento delle pene; *b)* la seconda novità riguarda l'introduzione dell'adescamento di minorenni anche attraverso Internet (cosiddetto *grooming*), punito con la reclusione da uno a tre anni. Pene più severe sono anche previste per chiunque « recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto ». Per i « clienti » sono previste pene severe, che risultano ulteriormente aggravate se il minore non ha ancora compiuto 16 anni. Viene infine escluso il patteggiamento per tutti i casi di prostituzione minorile.

Infine, è utile menzionare la Convenzione ONU del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173, la quale non tratta specificamente di prostituzione minorile ma ha un alto valore di principio quando dichiara testualmente che « La prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità ».

Con riferimento all'ordinamento comunitario, è opportuno segnalare che il Parlamento europeo ha approvato il 27 ottobre 2011 la proposta di direttiva della Commissione europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. La nuova direttiva renderà più facile contrastare i reati contro i minori agendo su più fronti. In particolare, per migliorare l'azione penale contro gli autori dei reati, sarà possibile avviare procedimenti in tutti gli Stati membri fino al raggiungimento della maggiore età da parte delle vittime.

Nell'ordinamento giuridico italiano se la prostituzione non è penalmente sanzionata, costituisce comunque reato indurre, favorire o sfruttare la prostituzione.

Per quanto riguarda la prostituzione di minori, il principale fondamento normativo è rappresentato dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*), che ha introdotto nel codice penale, tra gli altri, il delitto di prostituzione minorile (articolo 600-*bis*) in base al quale è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.493 a 154.937 euro chiunque induce alla prostituzione un minorenne ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Per questo delitto il legislatore ha recentemente previsto l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere (a seguito dell'approvazione della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ») ma la Corte costituzionale è intervenuta (sentenza n. 265 del 2010) dichiarando l'illegittimità della disposizione nella parte in cui rende sostanzialmente obbligatoria la scelta della misura,

ripristinando così il margine di valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare del magistrato.

Tuttavia la norma centrale in materia è rappresentata dal secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale, modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (« Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet »), che punisce colui che compie atti sessuali con minori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, colpendo in modo innovativo l'origine del fenomeno della prostituzione minorile sul versante della domanda[3].

La stessa legge n. 38/2006, considerata all'avanguardia per le norme introdotte in materia di lotta alla pedofilia *on line*, ha istituito anche l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che a termini di legge dovrebbe predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Si tratta tuttavia di un organismo solo recentemente è stato istituito e che pertanto non ha ancora acquisito la piena operatività.

Infine, rileva particolarmente in questo contesto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »), che introduce una tutela molto avanzata per le vittime di tratta: l'articolo 18 infatti garantisce alle vittime di violenza o grave sfruttamento l'inserimento in un programma di assistenza e integrazione sociale e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ogni qualvolta la persona incorra in un pericolo per il fatto di volersi sottrarre allo sfruttamento subito[4].

La disposizione in questione consente alla vittima di sottrarsi al circuito dello sfruttamento e riprendere così il proprio percorso migratorio grazie alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e di convertirlo successivamente in un ordinario titolo di soggiorno. Si tratta di una norma estremamente opportuna, poiché il rilascio del permesso in questione non è vincolato alla collaborazione con le autorità di polizia da parte della vittima; tuttavia un'interpretazione restrittiva che ne viene data da molte Questure, nonostante l'esistenza di specifiche circolari esplicative del Ministro dell'Interno, richiede che la vittima sporga denuncia contro il suo sfruttatore, limitando così l'uso di questo strumento legislativo che altrimenti risulterebbe molto più efficace.

L'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica », al comma 29 disciplina il rimpatrio assistito dei minori che esercitano la prostituzione, prevedendo che le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma

---

(3) L'articolo 600-*bis* del codice penale è così sostituito:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi ».

(4) L'articolo 18 *(Soggiorno per motivi di protezione sociale)* del Testo unico sull'immigrazione recita:

« 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 [fra cui la tratta a fini di sfruttamento della prostituzione, n.d.r.], o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. »

2-*bis*, del citato Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero[5], si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York.

A completamento del sistema creato dalla legge del 1998, con l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante « Misure contro la tratta di persone », è stato poi introdotto uno speciale programma di assistenza (definito con regolamento del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia) che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria a favore delle vittime di tratta. Qualora la vittima del reato sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta anche in questo caso di una norma molto avanzata nella concezione, che tuttavia potrebbe essere migliorata nelle modalità di applicazione, come ha rilevato la Commissione nel corso di alcune audizioni[6].

La legge italiana disciplina infine il fenomeno del turismo sessuale, che, come è noto, coinvolge i minori stranieri vittime di sfruttamento sessuale nel territorio di un Paese estero. In questo caso le innovative modifiche apportate al codice penale e al codice di procedura penale dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (« Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù »), introducono l'importantissimo principio di extraterritorialità, in base al quale è punibile anche il reato commesso da un cittadino italiano all'estero, senza obbligo della doppia incriminazione.

Anche in questo caso, a fronte di un sistema di norme concepito in modo efficace, sono state alcune rilevate alcune difficoltà applicative: in mancanza di accordi bilaterali con i Paesi di destinazione del turismo sessuale, infatti, l'applicazione del principio di extraterritorialità e lo svolgimento delle relative attività investigative risultano scarsamente efficaci. Contestualmente, è di tutta evidenza che una seria attività di contrasto a questo gravissimo fenomeno, di cui sono vittima i soggetti più deboli dei Paesi più poveri del mondo, non può avere effetto se non è associata ad una efficace politica di cooperazione allo sviluppo, diretta verso questi stessi Paesi; risulterebbe altresì molto utile la diffusione di ampie campagne informative sul fenomeno attraverso il sistema scolastico[7].

3. *La natura e le cause del fenomeno.*

La prostituzione minorile è un fenomeno estremamente complesso, spesso sommerso e in continua trasformazione: nonostante l'attenzione ad esso dedicata dai *media* e dai policy makers si vada progressivamente intensificando, permane una notevole difficoltà di definirne i contorni e le proprietà costitutive – a partire dalle

(5) L'articolo 33, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato per i minori stranieri, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione di New York. In particolare il Comitato stabilisce (lettera *b)*) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato stesso con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

(6) Risulta infatti che un'interpretazione indebita della norma da parte delle autorità di pubblica sicurezza fa sì che l'inserimento nel programma di assistenza venga spesso subordinato alla collaborazione della vittima di sfruttamento all'attività investigativa e di contrasto.

(7) Cfr. documentazione depositata agli atti dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC).

fasce di età colpite – e soprattutto di individuarne idonei strumenti di contrasto[8].

Per prostituzione minorile si intende la produzione forzata di servizi di natura sessuale da parte di soggetti in età minore, in cambio di una remunerazione. In tali casi uno o più adulti traggono vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio e di potere nei confronti di questi soggetti, che inducono alla prostituzione.

Lo sfruttamento sessuale del minore a fini economici e la caratterizzazione dell'attività come lavoro, pur rilevando per la particolare dimensione economica della problematica, non possono mettere in secondo piano il fatto che la prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica, e come tale origine di danni fisici e psicologici assai gravi, talune volte irreversibili, è espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale[9].

La Commissione si è trovata fin dal principio unita nella ferma condanna del fenomeno non attraverso un rifiuto della libertà sessuale degli adulti, che qui non rileva, ma attraverso la constatazione di una profonda ed inaccettabile lesione del diritto del minore ad avere uno sviluppo sessuale basato su caratteristiche proprie del minore stesso, non su quelle dell'adulto. Soprattutto, il carattere di inaccettabilità sociale del fenomeno deriva dal comprovato effetto di devastazione sulla personalità del minorenne anche a distanza di 10-15 anni dall'evento, cui si aggiunge una marcata caduta di ogni forma di autostima da parte della vittima, che continua a percepire la propria persona come mero oggetto. Una terza conseguenza, spesso segnalata dai centri di accoglienza e dalle comunità alloggio, consiste nel desiderio del minore di annientarsi, di punirsi, di degradare con sé l'altro ripagando con la violenza sul cliente la violenza subita.

Il primo problema che si pone nello studio del fenomeno della prostituzione minorile in Italia, nell'individuazione delle sue cause, delle sue problematiche e dei suoi eventuali rimedi legislativi, consiste nel fatto che, come hanno evidenziato molti dei soggetti auditi dalla Commissione, pur costituendo un fenomeno grave e diffuso, non è sufficientemente studiata e monitorata dalle istituzioni, al punto che i dati a disposizione sul tema risultano piuttosto scarsi e discontinui. In questo senso, la Commissione fa proprie le osservazioni di quei soggetti auditi che nell'assenza di un meccanismo istituzionale di monitoraggio e *reporting* regolare individuano uno dei primi ostacoli all'attuazione di efficaci politiche di contrasto e prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori.

« Rispetto al passato, tale fenomeno sembra destare maggiore attenzione tra opinione pubblica, *media* e *policy makers*, sebbene l'approccio adottato sia soprattutto di tipo sensazionalistico e scarsamente mirato all'adozione di politiche e pratiche realmente rispondenti ai bisogni dei minori coinvolti. Spesso, infatti, si registra una confusione generalizzata, che non favorisce un corretto approccio alle questioni riguardanti il fenomeno. [...] Le poche conoscenze sulla prostituzione minorile nel nostro Paese derivano generalmente dagli studi effettuati sul tema della tratta e quindi sui percorsi migratori, di controllo e di sfruttamento subiti dalle donne straniere e quindi anche dai minori, con un approccio orientato soltanto alla conoscenza di una parte del più ampio fenomeno della prostituzione minorile »[10].

(8) Incidentalmente è anzitutto opportuno distinguere, sotto il profilo terminologico, il concetto di prostituzione minorile, normalmente riferita a minori dai quattordici anni in su, da quello di pedofilia, che invece riguarda generalmente minori sotto i quattordici anni, sebbene il confine tra i due fenomeni sia decisamente labile, quando non inconsistente (spesso i bambini della fascia di età preadolescente sono vittime preferite dai pedofili).

(9) Audizione del Ministro per le pari opportunità, del 9 ottobre 2008.

(10) Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

La difficoltà di una precisa misurazione del dato quantitativo, deriva da due fattori: la forte mobilità della prostituzione minorile e il fatto che nel contesto europeo l'Italia è uno dei maggiori Paesi di transito per gli enormi traffici di persone che sottostanno allo sfruttamento sessuale minorile. Le regioni del nord e del centro sembrano comunque le più colpite da questo fenomeno.

Le informazioni vengono raccolte nel corso delle attività di prevenzione, informazione e supporto svolte dalle unità di strada delle organizzazioni non governative e del privato sociale che vengono in contatto con i minori dediti alla prostituzione nella loro attività di assistenza e dai programmi di protezione rivolti alle vittime di tratta e alle persone che si prostituiscono. Tali attività sono svolte attraverso specifici progetti di prevenzione e sensibilizzazione finanziate dagli enti locali e mediante i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione e all'articolo 13 della l. 228/2003.

Le audizioni svolte dalla Commissione hanno poi posto in luce quelle che i soggetti auditi hanno indicato come le cause preminenti del fenomeno, sotto il profilo sociale e individuale, ma che potrebbero meglio essere definite come connessioni significative con fenomeni contigui che facilitano l'insorgenza e la diffusione dello sfruttamento sessuale minorile.

La prima di queste connessioni è rappresentata dal fenomeno della violenza sessuale, al cui aumento sembra accompagnarsi un incremento delle vittime della prostituzione (adulta in generale e minorile in particolar modo). Una seconda connessione è costituita dall'assenza di un accompagnamento familiare nell'ambito dei flussi di irregolari di minori non accompagnati. Un terzo fattore è legato alla crescita della pornografia e del turismo sessuale, elemento fortemente connesso alla crescita della prostituzione all'interno dei Paesi da cui proviene la maggior parte dei turisti sessuali. Un quarto elemento scatenante è rappresentato dalle famiglie multiproblematiche e non assistite: dall'alcolismo o dal disagio mentale di un genitore alla tossicodipendenza di un figlio, di un fratello, tutti fattori che facilitano l'insorgere di fenomeni di prostituzione. Un ultimo fattore determinante deriva dalla diffusione di un consumismo spesso compulsivo, che spinge alcuni adolescenti ad utilizzare il proprio corpo come merce di scambio: ciò avviene principalmente nelle grandi città.

4. *Tipologie di prostituzione minorile e caratteristiche del fenomeno.*

La prostituzione minorile riguarda minori maschi e femmine, sia di nazionalità italiana, che straniera[11].

Il fenomeno della prostituzione femminile minorile straniera coinvolge prevalentemente ragazze rumene, nigeriane, albanesi e moldave[12]: esso è spesso intrecciato a gravi crimini quali la tratta o la riduzione in schiavitù di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, con l'aggravante – in questi casi – della minore età[13]. Il sistema

(11) « In base alle stime effettuate da ricerche recenti, le minorenni straniere rappresentano circa il 7 per cento di coloro che si prostituiscono nelle strade. In alcune aree del Paese quali Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, questa stima sale sino al 10-12 per cento. Mancano stime riguardanti la prostituzione al chiuso, realtà purtroppo molto diffusa. » (Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009). Le stime in questo caso sono state realizzate dalle unità di strada delle associazioni impegnate nel settore dell'assistenza alle vittime.

(12) In base a quanto rilevato dalle unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII, alla data dell'audizione del Presidente svolta in Commissione il 22 febbraio 2011, si stimava la presenza di circa 75.000 ragazze straniere vittime della prostituzione, di cui il 40 per cento nigeriane, il 30 per cento rumene e il restante albanesi, cinesi, moldave, ucraine, russe, polacche, domenicane, brasiliane, bulgare e ungheresi.

(13) Su scala mondiale il fenomeno della tratta di essere umani è in continua crescita, ed è al secondo posto tra le attività criminali transnazionali, dopo il traffico di armi e di droga. Si segnala in proposito la relazione del Dipartimento di Stato USA *Trafficking in persons 2005*, nella quale si dimostra che circa l'80 per cento delle 800.000 persone vittime ogni anno del traffico di essere umani è costituito da donne e ragazze, considerando in particolare lo sfruttamento sessuale come obiettivo principale della tratta. La relazione dell'OIL per il 2005 afferma che l'80 per cento delle vittime della tratta sono donne e ragazze, stima che una percentuale oscillante tra il 40 e il 50 per cento di tutte le vittime sono minori e che il 98 per cento delle persone vittime del traffico a scopo sessuale sono donne e ragazze.

di reclutamento di assoggettamento e di sfruttamento di molte di queste giovani vittime di tratta risulta essere molto simile a quello utilizzato per le donne adulte dello stesso gruppo nazionale, anche se le modalità adottate differiscono a seconda del gruppo, ovvero di organizzazioni criminali nigeriane o rumene.

Su questo argomento la Commissione ha svolto alcune audizioni dai contenuti a volte drammatici. In particolare, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Associazione Giovanni XXIII, svoltasi il 22 febbraio 2011, è stata raccolta la testimonianza diretta di una vittima di tratta e sfruttamento sessuale: la ragazza audita ha delineato un quadro drammatico della condizione di molte sue coetanee che giungono nel nostro Paese con la falsa promessa di un lavoro, scompaiono (spesso irreversibilmente) nel circuito dello sfruttamento sessuale e delle ripetute violenze fisiche e psichiche, ridotte in uno stato di vera e propria schiavitù, che viene gestita a fini economici dalle reti della criminalità organizzata provenienti per lo più dall'Europa orientale.

La prostituzione dei minori maschi appare un fenomeno in consolidamento che presenta caratteristiche *sui generis*: rivolta a clienti italiani uomini, essa è esercitata da adolescenti o neomaggiorenni provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Moldova, e in misura inferiore dal Maghreb. Le poche ricerche recenti e l'esperienza sul campo indicano un buon grado di autonomia dei minori che svolgono questa attività, che però li mette fortemente a rischio, giacché non ammettono di esercitare la prostituzione ed ignorano le più elementari misure di tutela della salute, quali, ad esempio, l'uso del profilattico. In Italia poi si rilevano anche casi di sfruttamento in attività illegali forzate, ovvero di minori portati in Italia per essere sfruttati e garantire profitti alle organizzazioni criminali attraverso i furti: se tali minori non si dimostrano sufficientemente abili nello svolgere queste attività illegali, vengono indotti a prostituirsi.

« Nella situazione di grave vulnerabilità in cui si trovano molti di questi minori, la prostituzione diventa uno strumento di sopravvivenza, in cui vengono sfruttati dai propri pari o da adulti. In questa sfera di sfruttamento, che rappresenta una parte del fenomeno, si notano alcune differenziazioni: la riduzione in schiavitù, in cui la persona non ha alcuna possibilità di affrancarsi e non riceve nessuna parte del guadagno derivante dall'attività di prostituzione, e situazioni definibili come di grave sfruttamento, ma meno evidenti, nelle quali le organizzazioni criminali, per sfuggire al rischio che i minori si ribellino e li denuncino, per fidelizzarli concedono loro margini di libertà e parte dei guadagni, facendo sì che essi non si percepiscano come vittime di sfruttamento ».[14]

Esiste infine anche una prostituzione esercitata da minori italiani che riguarda essenzialmente due gruppi distinti di soggetti: *a)* minori appartenenti a famiglie disagiate economicamente culturalmente o socialmente, che utilizzano la prostituzione come mezzo di sussistenza per sé e per il proprio nucleo familiare. *b)* ragazzi e ragazze che occasionalmente si prostituiscono per soddisfare bisogni non primari (es. acquisto di beni di consumo o sostanze psicotrope).[15] In questo caso tuttavia il livello di assoggettamento agli adulti sfruttatori è meno marcato o addirittura inesistente, motivo per cui le strategie di contrasto dovranno concentrarsi sul versante della cura del disagio culturale e sociale di cui questa attività è espressione.

Si registra infine una presenza significativa del fenomeno della prostituzione minorile anche all'interno delle comunità rom, maggiormente all'interno dei villaggi attrezzati, dove il tessuto familiare risulta spesso meno coeso, la struttura sociale particolarmente fragile e dove, in mancanza di luoghi educativi e formativi adeguati, la marginalità e l'esclusione sociale favoriscono fenomeni di devianza.

---

(14) *Ibid.*

(15) Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

Riguardo invece alle modalità di svolgimento della prostituzione minorile, ancora una volta soccorrono le informazioni fornite dalle organizzazioni non governative e del privato sociale dedite all'assistenza dei minori che si prostituiscono, che parlano di circuiti di sfruttamento largamente ramificati e inestricabili dalla prostituzione degli adulti, sia pure con alcune minime differenze.

Risulta dai dati acquisiti che le minori si prostituiscono anche in luoghi al chiuso, in particolare negli appartamenti e negli alberghi, non tanto nei *night clubs*, dove invece trovano il proprio spazio di lavoro (spesso anche di sfruttamento) le donne adulte. In ogni caso è un dato di fatto che « il 98 per cento della prostituzione su strada è esercitata da donne straniere e clandestine, prive di documenti, gestite e controllate da organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione, tratta di essere umani e schiavitù. Il 90 per cento della prostituzione al chiuso è esercitata da donne straniere o clandestine, con permesso di soggiorno per ballerine facilmente concesso al fine di accedere a *night* e *privè*. Anch'esse sono destinate allo sfruttamento della prostituzione, spesso con modalità ancora più efferate, come la segregazione, le torture nel caso di ribellione o tradimento; tutte violentate e minacciate, a volte sfregiate e anche uccise »[16].

Il livello di assoggettamento e di sfruttamento nel caso dei minori e delle minori può essere ritenuto più grave e più intenso proprio a causa della giovane età e dello scarso capitale sociale e culturale a disposizione, che può impedire loro di ribellarsi e di riconoscersi come vittime di un grave reato. Sembra oltretutto che negli anni vi sia stata una progressiva diminuzione dell'età media delle persone che si prostituiscono: non è però possibile indicare dati statistici esaustivi, a causa della mancanza di un dispositivo nazionale di monitoraggio, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In assenza di tali dispositivi per il monitoraggio del fenomeno, l'individuazione della fascia di età maggiormente colpita è prevalentemente affidata dall'attività sul campo svolta dalle organizzazioni non governative, impegnate nel settore dell'assistenza alle vittime attraverso le unità di strada, con il loro lavoro di costante contatto con le persone coinvolte nel fenomeno.

Dai dati ricavati in questo modo e presentati nel corso delle audizioni emerge che i più sfruttati nella prostituzione sono i minorenni stranieri, sia maschi sia femmine, e che la fascia di età interessata è quella tra i 15 e i 18 anni, riguardando soprattutto rumeni e rumeni rom – la cui età può essere anche sensibilmente più bassa – e in percentuale minore anche ragazzi provenienti dal Nord Africa, dai Balcani e dall'Albania.

5. *La tratta di minori finalizzata allo sfruttamento sessuale.*

La tratta riguarda bambini e adolescenti di ambo i sessi provenienti da Paesi in gravi difficoltà economiche, sociali e politiche, che si riverberano sulla condizione di questi minori spingendoli nella mani della criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani a livello internazionale. Esiste una sorta di specializzazione dei mercati di sfruttamento in base alle provenienze dei minori stranieri, per cui i minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, e dal nord Africa, sono sfruttati nello spaccio di sostanze stupefacenti, e, in alcuni casi anche nei lavori agricoli e/o negli allevamenti intensivi, così come accade anche per gli adolescenti che provengono dall'India e dal Bangladesh. Operare alla radice del fenomeno per stroncarlo all'origine significherebbe agire su uno dei numerosi fattori che favoriscono il traffico di persone a fini di sfruttamento, molti dei quali sono al di fuori non soltanto dei poteri di indirizzo della Commissione, ma anche dei poteri di azione del Governo italiano e spesso anche degli organismi internazionali attivi nella lotta alla tratta di esseri umani.

(16) Audizione del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

Povertà, disoccupazione, distribuzione dei redditi fortemente ineguale, inadeguate politiche di impiego, deprivazione culturale, privazione di un ambiente familiare adeguato, fallimentari o assenti politiche migratorie, crisi umanitarie, conflitti regionali, disastri ambientali, discriminazione su base di genere o appartenenza etnica, assenza di sistemi di *welfare* adeguati, crescente domanda di lavoro sottopagato, domanda di servizi sessuali commerciali: sono tutti elementi scatenanti o favorevoli ai traffici di persone a fini di sfruttamento, la maggior parte dei quali risiedono nelle realtà di profondo degrado economico e sociale di Paesi non necessariamente distanti geograficamente dal territorio dell'Unione europea[17].

Gli ambiti in cui i minori vengono sfruttati una volta entrati in Italia sono quelli dell'accattonaggio, dei furti negli appartamenti, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei borseggi, ma soprattutto il circuito della prostituzione. Con specifico riguardo al fenomeno dell'accattonaggio minorile sul territorio italiano, i minori coinvolti dal fenomeno sono principalmente di etnia Rom provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. In diminuzione rispetto al passato risulta essere il coinvolgimento di minori provenienti dal Marocco, dal Bangladesh e dall'Africa sub-sahariana. Una peculiarità dell'accattonaggio riguarda le caratteristiche di genere: le femmine sono solitamente più numerose dei maschi, perché la tradizionale divisione dei ruoli nei gruppi Rom prevede che i ragazzi, dopo i 14 anni, si dedichino alla raccolta del rame. È opportuno segnalare che la Commissione europea ha intrapreso uno *Studio sulle tipologie di accattonaggio minorile e relativi interventi e politiche*.

Accanto a tali fenomeni da ultimo citati, il circuito della prostituzione rappresenta il fenomeno maggiormente rilevante nell'ambito dello sfruttamento di minori a fini economici. La tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale pertanto coinvolge soprattutto soggetti arruolati, trasferiti in Italia e controllati da potenti organizzazioni criminali: in tal senso: esso rappresenta una delle sfide umanitarie più urgenti a livello mondiale e richiede un impegno coordinato tra Paesi di origine, di transito e di destinazione. Per comprenderne adeguatamente la portata, è necessario mettere il fenomeno in relazione con il più ampio scenario migratorio, nel quale si svolge la mobilità umana *tout court*. In questo senso la mobilità, particolarmente quella espressa dai migranti e dai richiedenti asilo, rappresenta una chiave di lettura essenziale della prostituzione minorile.

Il fenomeno ha una sua specificità preoccupante, che le audizioni svolte in Commissione dai soggetti che svolgono attività di supporto alle vittime di questo drammatico commercio hanno descritto con molta evidenza, soffermandosi sul carattere di particolare « invisibilità » di questo tipo di sfruttamento.

« Le organizzazioni criminali gestiscono questo redditizio settore di sfruttamento utilizzando modalità organizzative e gestionali finalizzate a massimizzare i profitti e a ridurre al minimo i potenziali rischi. L'alta mobilità, un articolato supporto logistico-organizzativo e un severo controllo sono le tecniche adottate per evitare di essere intercettati dalle forze di polizia. Per sfuggire alle sanzioni penali, gli sfruttatori, oltre a obbligare le minori a dichiarare sempre la maggiore età – l'identificazione dei minori coinvolti nella prostituzione costituisce uno dei problemi principali –, tendono a spostarle ripetutamente sia all'interno della stessa città, che in altre aree geografiche italiane e anche in diversi luoghi all'aperto, come le strade, o al chiuso come gli appartamenti, generando quindi un fenomeno in gran parte sommerso, invisibile »[18].

L'evoluzione del mobilità umana e l'interconnessione esistente fra sfruttamento di questi minori e politiche migratorie è

(17) Cfr. documentazione depositata dai rappresentanti del Gruppo CRC, che tratta diffusamente l'argomento.

(18) Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

stato efficacemente messo in luce nel corso di alcune audizioni svolte dalla Commissione, in cui è emerso che questi bambini « invisibili », spesso avviati alla prostituzione già nel Paese di origine, diventano sin dall'inizio prede privilegiate dei trafficanti che li trasferiscono in altri Paesi al solo scopo di aumentare i propri guadagni criminali.

« Al contempo, nel Paese di destinazione, il progressivo assottigliarsi delle politiche di *welfare* e di tutela dei migranti, sia adulti che minori, spinge ulteriormente al margine situazioni di fragilità, aumentando la possibilità che stranieri, anche regolari, come cittadini comunitari o richiedenti asilo o rifugiati diventino vittime di tratta e di sfruttamento, avviando un circolo vizioso difficile da affrontare »[19].

Non esistono dati quantitativi e qualitativi sufficienti a delineare adeguate politiche di contrasto e prevenzione del fenomeno, sulla base di un quadro approfondito dei fenomeni di tratta in Italia e della tipologia dei servizi forniti e dei percorsi di assistenza attivati a favore delle vittime; tuttavia la Commissione ha potuto rilevare quanto segue.

Il nostro Paese dispone di una legislazione estremamente avanzata sul punto che tuttavia meriterebbe qualche ulteriore messa a punto. In particolare, a fronte dell'aumento progressivo della copertura geografica dei progetti di protezione sociale previsti dalla legge a favore delle vittime di tratta e del numero degli enti locali e delle ONG interessate, non sono corrispondentemente aumentate le risorse finanziarie a disposizione, né è stata realizzata l'annunciata creazione di un Fondo sulle misure anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio[20]. Anche il Comitato di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta di esseri umani, che dovrebbe fornire da strumento di supporto e da luogo di confronto con il Governo, non risulta funzionante.

6. *I minori stranieri non accompagnati.*

Il fenomeno della tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale appare strettamente connesso, come si è detto, alle problematiche dei flussi migratori che giungono nel nostro Paese provenendo dall'Europa orientale, dall'Asia centrale e dal Nord Africa. Nella massa di questi migranti una posizione di particolare fragilità è occupata dai minori non accompagnati, cioè quei minori che giungono sul nostro territorio privi di riferimenti familiari e spesso già controllati dalle reti criminali che gestiscono la tratta di persone. Secondo i dati del Comitato Minori Stranieri (CMS), i minori non accompagnati presenti in Italia al 31 agosto 2010 erano 4.866.

Con l'insorgere dell'emergenza migratoria connessa alle rivolte politico-sociali nordafricane della cosiddetta « primavera araba », la già difficile situazione dell'accoglienza e della gestione dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia si è ulteriormente aggravata, accendendo i riflettori dell'opinione pubblica sul dramma dello sfruttamento minorile gestito dalle reti della criminalità con base in alcuni Paesi subsahariani. Tra questi spicca il gravissimo fenomeno della prostituzione femminile proveniente dalla Nigeria, che spesso interessa minori di età e che presuppone l'esistenza di ingenti traffici di persone indirizzate allo sfruttamento sessuale sin dalla partenza dal loro Paese di origine.

In particolari contesti geografici, soprattutto nell'Europa orientale, accade poi che i minori che emigrano spesso clandestinamente siano « non accompagnati » (cioè privi di ambiente familiare) già nei Paesi di origine, talvolta a causa della migrazione volontaria o forzata dei loro stessi genitori. Si tratta del vasto fenomeno dei bambini cosiddetti « *left behind* », ovvero lasciati indietro dalla migrazione

(19) *Ibid.*

(20) Si segnala peraltro che le competenze in materia di contrasto di fenomeni di tratta sono state trasferite al Ministro della cooperazione internazionale e dell'integrazione.

degli adulti, che si registra in particolare in Paesi colpiti massicciamente dalla migrazione femminile come la Moldova, l'Ucraina, la Romania e la Bulgaria.

« Il fenomeno dei bambini lasciati indietro va connesso non solo alla migrazione, spesso irregolare, dei genitori che non possono perciò procedere al ricongiungimento familiare a causa del loro stato di irregolarità, ma anche all'irrigidimento delle politiche a sostegno del ricongiungimento familiare per gli stranieri irregolari nel Paese di destinazione che, rendendo la riunificazione familiare sempre più onerosa, comporta un aumento della vulnerabilità dei figli lasciati in patria ».[21]

Anche sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, la Commissione ha potuto concludere che la condizione di particolare vulnerabilità di questi minori rispetto alla piaga dello sfruttamento sessuale è da addebitare in gran parte alla loro situazione di clandestinità che li rende del tutto privi di ogni tutela di fronte a sfruttatori e trafficanti, oltre sostanzialmente invisibili alle stesse forze dell'ordine e ai servizi sociali che dovrebbero prenderli in carico.

Soffermandosi sulle possibili strategie di contrasto allo sfruttamento di questi minori, la Commissione ha inteso ribadire le risultanze dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, come illustrate nel documento recentemente approvato, nel quale si afferma che la priorità assoluta per garantire i diritti fondamentali di questi minori ed assicurare la loro incolumità è costituita dalla loro rapida identificazione, sulla base di procedure certe e uniformi da applicare su tutto il territorio nazionale.

A questo scopo tra le proposte conclusive dell'indagine citata la Commissione ha espressamente indicato l'opportunità di creare una sorta di *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate, in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dal momento della prima accoglienza, nonché la necessità di dettare una procedura certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento d'identità e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri, che si avvalga inoltre di tecnologie non invasive, utilizzate da personale specializzato, come il riconoscimento biometrico del minore straniero non accompagnato.

Per i minori stranieri non accompagnati vittima di tratta o di sfruttamento opera il già citato articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché l'articolo 13 della l. 223/2008 (*Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale*).

Tuttavia la prima misura non appare sufficiente nel lungo periodo: su questo versante del problema, infatti, tutti i soggetti auditi si sono trovati d'accordo sulla necessità di porre in essere a livello normativo più efficaci percorsi di integrazione ed inclusione lavorativa a lungo termine di questi minori, unici strumenti in grado di incentivarne l'uscita dai circuiti della prostituzione. Ogni restrizione degli accessi a questi percorsi o anche eventuali ipotesi di rimpatrio assistito di tali minori, sia pure disposto nel rispetto del loro superiore interesse e del diritto di ascolto, sono stati respinti dagli operatori del settore come inadatti a stroncare il fenomeno, mentre sarebbe opportuno valorizzare ulteriormente le pratiche di lavoro sociale già

(21) Spesso accade che questi bambini lasciati indietro perdano la propria identità, non essendo più presente l'adulto che ne ha la tutela, che possa firmare in loro vece la documentazione per il rilascio del certificato di nascita o di identità e per l'iscrizione scolastica (audizione del Capo Missione dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni – OIM, del 5 aprile 2011).

applicate in alcune regioni a favore di questi minori.

7. *Possibili strumenti di contrasto del fenomeno.*

Date le caratteristiche complesse del fenomeno, radicate in realtà di grave disagio economico e culturale, quando non sottosviluppo o miseria, le opinioni degli operatori attivi nel settore dell'assistenza alle vittime che la Commissione ha raccolto nel corso dell'indagine segnalano una vasta panoplia di strumenti di contrasto possibili, nessuno dei quali però appare risolutivo del problema se non affiancato da una efficace attività di prevenzione su tutti i fronti menzionati sinora.

Una menzione particolare va fatta a proposito dell'istituto del rimpatrio assistito, disciplinato dal citato articolo 33 del Testo unico sull'immigrazione e (per quanto riguarda i minori cittadini dell'Unione europea che esercitano la prostituzione) dall'articolo 1, c. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Su questo punto infatti la Commissione ha registrato le posizioni critiche di molti operatori attivi nel settore dell'assistenza alle vittime di sfruttamento sessuale.

In particolare un'accelerazione e semplificazione delle procedure di rimpatrio assistito dei minori stranieri vittima di sfruttamento sessuale è prevista anche dal disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi IV, di iniziativa del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro della Giustizia (S. 1079) recante « Misure contro la prostituzione », di cui il Senato ha avviato l'esame del novembre 2008, il cui obiettivo specifico è il contrasto del fenomeno della prostituzione di strada e del suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. Il disegno di legge infatti prevede che il minore sia rimpatriato nel proprio Paese d'origine soltanto se tale misura corrisponde alla realizzazione del suo superiore interesse; che il rimpatrio debba essere effettuato in modo assistito e garantendo l'incolumità psicofisica e il benessere del minore; che a tal fine il minore sia ascoltato e la sua opinione tenuta in debito conto, considerati la sua età e il grado di maturità.

Alcuni dei soggetti auditi dalla Commissione hanno evidenziato il fatto che, prima di procedere all'eventuale rimpatrio assistito del minore straniero vittima di tratta e sfruttamento sessuale sarebbe assolutamente necessario effettuare una valutazione dei rischi connessi a tale rimpatrio, inclusa la situazione familiare, sociale ed economica del minore nel Paese di origine: occorre infatti considerare che spesso si parla di minori privi di ambiente familiare, che nel proprio Paese vivevano in orfanotrofio o in strada, o provenienti da famiglie in situazioni di grave disagio, talvolta promotrici del percorso migratorio o persino della vendita del minore, nel caso della tratta[22]. Rimpatriati in contesti nei quali non vi sono quindi sistemi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza efficaci, senza adeguate forme di protezione e reali opportunità di reintegrazione, vi è un rischio notevole che tali minori intraprendano nuovi viaggi pericolosi verso l'Europa e divengano nuovamente vittime di tratta e di sfruttamento. Ulteriormente preoccupante inoltre sarebbe qualsiasi ipotesi di rimpatrio assistito verso il Paese non di origine ma di provenienza del minore, ipotesi che presuppone l'impossibilità del ricongiungimento familiare e che perciò stesso priverebbe il minore del fondamentale diritto alla protezione, sancito dalla Convenzione di New York.

A questo proposito, può essere interessante sapere che « spesso la spinta migratoria del minore è il risultato non tanto di una decisione individuale quanto di un progetto familiare, se non dell'intera comunità di appartenenza. La pressione che la famiglia esercita sulla decisione di emigrare irregolarmente non solo si fonda sulla scommessa rispetto alla più ampia capacità dei giovani di adattarsi al nuovo contesto di destinazione, ma è anche causata dalla progressiva limitatezza del ca-

(22) Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

nale migratorio legalmente percorribile dagli adulti. L'attuale irrigidimento delle politiche migratorie per la forza di lavoro adulta comporta perciò un aumento della pressione su minori e adolescenti sia maschi che femmine, affinché possano beneficiare della tutela a loro favore per costruire un futuro migliore per sé e la loro famiglia »[23].

È opportuno ricordare che la Commissione Europea era giunta già in occasione dell'individuazione di raccomandazioni più specifiche sull'implementazione della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta Direttiva rimpatri) ad importanti conclusioni. In particolare, la Commissione riconosce che:

il rimpatrio è solo una delle possibili soluzioni di lungo termine per un minore straniero non accompagnato, e tale individuazione dovrebbe basarsi su una valutazione del superiore interesse del minore;

l'assistenza dovrebbe cominciare appena il minore viene intercettato (« *at the earliest point of time* »), includendo dunque anche la fase di identificazione del minore in quanto tale.

Pertanto, oltre a migliorare e velocizzare le procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, in modo di sottrarli al circuito dell'invisibilità che porta illegalità e sfruttamento, è assolutamente necessario esercitare gli strumenti dell'ascolto del minore e della valutazione del rischio di un suo eventuale rimpatrio per individuare con un ragionevole margine di certezza il suo superiore interesse, riducendo al minimo i casi di rimpatrio. Inoltre, è importante diffondere, soprattutto fra le forze dell'ordine, la cultura e l'abitudine a considerare questi minori anzitutto come vittime di tratta e sfruttamento prima che come stranieri irregolari o clandestini.

È indispensabile che tutti i soggetti che hanno la responsabilità di identificare le vittime di tratta agiscano in modo efficace, sulla base di direttive chiare e uniformi sul territorio nazionale, avendo a disposizione strumenti di lavoro congrui rispetto a questo scopo. Non solo dunque sarebbe necessario istituire presso le questure delle unità operative specializzate permanenti, composte da agenti della Polizia, adeguatamente formati nell'ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale e minorile, ma è assolutamente fondamentale che le ragazze fermate per i controlli dalle Forze dell'ordine, qualora si dichiarino minorenni – oppure vi sia motivo di ritenere che siano minori di 18 anni – siano sottoposte a specifici accertamenti sulla loro età, quali per esempio la radiografia al polso, sebbene occorra tener presente che tale esame ha comunque un margine di errore fino a due anni. Spesso infatti si accertano situazioni di minorenni più volte fermate dalle Forze dell'ordine nell'esercizio della prostituzione, senza che per questo siano attivati i programmi di protezione per loro previsti, in quanto erroneamente ritenute maggiori di età: addirittura talvolta il loro rilascio viene eseguito sulla base di mere dichiarazioni sull'età anagrafica da loro stesse fornite, ovviamente sotto minaccia degli sfruttatori, senza una verifica, nonostante la totale mancanza di documenti attestanti l'età e le manifeste condizioni fisiche[24].

Sarebbe opportuno procedere ad una formazione continuativa e specifica per Carabinieri e Polizia, in grado di indurre i diversi soggetti coinvolti a collaborare e condividere con le forze dell'ordine le proprie conoscenze sul fenomeno, rafforzando le procedure di raccordo fra minori sfruttati e organi inquirenti, pur nella reciproca distinzione dei ruoli, per tutelare le vittime di sfruttamento e di tratta e aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto. Solo in questo modo infatti le persone individuate come sfruttate o vittime di tratta potranno fornire informazioni utili a contrastare adeguatamente le

(23) Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), del 5 aprile 2011.

(24) Audizione del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

organizzazioni criminali. Per raggiungere questo scopo è necessario poi lavorare per il miglioramento della rete dell'assistenza sociale deputata alla presa in carico del minore vittima di tratta, nonché in generale per potenziare il sistema di accoglienza e di tutela dei minori vittime di sfruttamento e di tratta.

Data la natura transnazionale delle reti criminali coinvolte nello sfruttamento sessuale dei minori, la Commissione ritiene infine che sia quanto mai necessaria una duplice azione, di prevenzione e di repressione. La prima deve essere volta a rimuovere la cause economiche e sociali del problema attraverso il reperimento di risorse da destinare a progetti di cooperazione o di aiuto dallo sviluppo nei Paesi da cui proviene il flusso di prostituzione minorile; la seconda deve invece orientarsi ad una repressione più efficace di questi stessi reati, rafforzando a questo scopo la cooperazione bilaterale con i Paesi di origine del fenomeno e gli strumenti multilaterali nelle sedi idonee.

Le politiche di cooperazione e di aiuto allo sviluppo, dirette ad alleviare le condizioni di disagio economico e sociale da cui originano gli enormi flussi di migranti che approdano in Europa alla ricerca di un futuro migliore, si trovano attualmente nel nostro Paese su un binario morto, a causa della indisponibilità delle risorse. Sarebbe invece quanto mai necessario avviare progetti di cooperazione volti a rimuovere le cause economiche che in molti Paesi stranieri spingono le minori sulla strada o in mano ai trafficanti di persone, spesso per iniziativa della stessa famiglia.

L'azione di contrasto dei traffici legati alla prostituzione (non solo) minorile deve tenere presente, come si è detto, della natura transnazionale del crimine e delle caratteristiche quasi « sommerse » del fenomeno: dal primo profilo consegue la necessità di individuare strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia con i diversi Paesi, sul secondo versante rileva la necessità di concepire azioni repressive molto specifiche, nonché misure di contrasto particolarmente attente alla salvaguardia dell'incolumità delle persone coinvolte, oltre che alla priorità del loro immediato recupero psico-fisico.

Il citato disegno di recante « Misure contro la prostituzione », attualmente fermo all'esame del Senato, conteneva alcune novità interessanti ma anche controverse: il testo in particolare puniva in eguale misura chi si prostituisce per strada e colui che si avvale della prestazione; introduceva il reato di associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento della prostituzione, mirando a colpire gli sfruttatori in tutte le fasi della loro attività; infine considerava rientrante nell'ambito della prostituzione minorile il compimento di atti sessuali con un minore in cambio di qualsiasi utilità, anche economica e anche soltanto promessa. A questo proposito il disegno di legge inaspriva le pene per i clienti di prostitute minorenni e favoriva – come si è detto – le procedure di rimpatrio assistito, nell'interesse dei minori.

La Commissione ha potuto rilevare che l'identificazione degli strumenti più adatti a stroncare il fenomeno è particolarmente ardua, al punto che molte delle soluzioni individuate di volta in volta dalla legge, dall'applicazione che ne viene data da parte delle forze dell'ordine e con i provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali, non di rado incontra significative obiezioni da parte degli operatori del settore e dalle associazioni che prestano assistenza alle vittime della prostituzione non solo minorile.

Dalle audizioni svolte è emerso che un rimedio frequentemente individuato ed apparentemente sensato come il divieto di svolgere la prostituzione per strada, introdotto da alcune amministrazioni comunali, non solo non risolve il problema, ma sembra anzi complicare il fenomeno, poiché lo ricaccia negli spazi invisibili delle case, dei *night club* o di altri luoghi difficilmente controllabili dalle forze dell'ordine, dove le possibilità di riduzione in

schiavitù di molte di queste ragazze risultano facilitate, anziché contrastate[25].

Un altro elemento che sembra emergere dalle informazioni acquisite nel corso delle indagini è che l'approccio punitivo nei confronti dei clienti, pur essendo da molti esperti indicato come una via obbligata per stroncare la prostituzione minorile sin dalla manifestazione della domanda di mercato, dall'altro si ripercuote spesso negativamente sulle vittime minorenni dello sfruttamento sessuale. Infatti, quando magistratura e polizia si concentrano sulla politica punitiva degli adulti clienti, tale approccio non di rado colpisce anche i minori, spesso erroneamente identificati come maggiorenni, poiché mancano anche in questo campo procedure standardizzate per l'identificazione del minore con la fissazione di un ragionevole margine di errore[26].

In ogni efficace strategia di contrasto alla prostituzione minorile è pertanto necessario effettuare un sensibile salto di qualità rispetto al modo in cui si guarda ai minori coinvolti in tali attività, non limitandosi a considerarli dei criminali, bensì chiedendosi anzitutto se siano vittime dei fenomeni di sfruttamento e pertanto identificandoli prioritariamente come soggetti deboli da tutelare in quanto tali.

Infine tutti i soggetti auditi dalla Commissione hanno concordato sulla necessità di potenziare gli strumenti di ascolto, il percorso di accompagnamento attraverso una tempestiva presa in carico da parte dei servizi sociali, la rete di accoglienza complessiva e in generale gli istituti dell'integrazione sociale e lavorativa di questi minori sul territorio italiano, individuando in una politica migratoria meno restrittiva nei confronti degli stranieri irregolari uno dei possibili strumenti di soluzione del problema.

(25) Mancano dati rispetto alla prostituzione dei minori in luoghi chiusi, fenomeno grave e diffuso, che rischia di svilupparsi ulteriormente, rendendo i minori meno raggiungibili non soltanto dagli operatori sociali, ma anche dalle forze dell'ordine.

(26) Cfr. le audizioni di rappresentanti del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009, e del Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, del 22 febbraio 2011.

8. *Conclusioni e proposte di intervento.*

La Commissione intende perciò sottolineare anzitutto che una strategia articolata di prevenzione della prostituzione minorile italiana e straniera deve operare attraverso politiche di interventi che tengano in debito conto le situazioni di disagio, di vulnerabilità, di marginalità e di devianza e i complessi fattori di rischio che le determinano.

A tal fine, è necessaria da parte dei Ministeri competenti l'erogazione regolare e continua di moduli formativi al proprio personale, affinché apprendano le necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio. In particolare, si ritiene importante procedere all'adozione di procedure per l'accertamento dell'età che siano sempre rispettose della dignità dei minori e che si basino su metodi di indagine che considerino adeguatamente lo sviluppo fisico e psicologico del minore.

È anche necessario promuovere l'implementazione a livello locale di protocolli di intesa tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati, al fine di adottare procedure standardizzate di raccordo operativo per fornire supporto e tutela ai minori e alle minori che si prostituiscono.

In considerazione della scarsa conoscenza del fenomeno, è inoltre essenziale promuovere continue attività di ricerca su di esso e costruire un sistema di monitoraggio e di *reporting* a livello nazionale e istituzionale, al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate, data la continua evoluzione di questo fenomeno[27]. Il monitoraggio, da svolgere in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dovrebbe puntare a una misurazione sia quantita-

(27) Ad esempio, attraverso la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, o la riattivazione dell'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, istituito dal Ministero dell'Interno nel gennaio 2007.

tiva sia qualitativa, per consentire di migliorare le prassi di intervento e anche le norme e le politiche di settore.

Facendo proprie le osservazioni del Gruppo CRC[28], la Commissione raccomanda anche l'elaborazione e l'adozione di un Piano nazionale antitratta, di cui l'Italia non è ancora dotata. In particolare, ritiene necessario definire un sistema di *referral* per le vittime di tratta, compresi i minori coinvolti nel fenomeno, che non riguarda soltanto la prostituzione, ma anche altre forme di sfruttamento, quali l'accattonaggio, le attività illegali forzate, come scippi, furti o spaccio di sostanze stupefacenti.

La Commissione ritiene che per stroncare il fenomeno della prostituzione sia necessario interrompere la catena della domanda e dell'offerta, che alimenta direttamente il fenomeno, operando una vera e propria svolta culturale e legislativa da individuare nella lotta alla domanda, facendo tuttavia attenzione che nella criminalizzazione del cliente non risulti in alcun modo coinvolta la figura del minore vittima.

Sul versante delle politiche della prevenzione, da rivolgere soprattutto ai minori italiani e per scoraggiare fin dall'istruzione scolastica la domanda di prostituzione, la Commissione raccomanda altresì l'attuazione di un piano di azione nazionale contro la prostituzione minorile attraverso la prevenzione e la promozione di campagne di sensibilizzazione nazionale, in collaborazione con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'azione dovrà svolgersi soprattutto nelle scuole e nei diversi ambiti in cui si esplica la vita familiare, al fine di:

a. formare e sensibilizzare i minori, renderli consapevoli del fenomeno e fornire loro strumenti di prima difesa;

b. organizzare programmi di informazione nelle scuole, volti a diffondere la conoscenza dei fenomeni di tratta e riduzione in schiavitù delle persone vittime di sfruttamento sessuale, anche attraverso testimonianze dirette, allo scopo di produrre un atteggiamento culturale di distanza dalla prostituzione;

c. pubblicare un manuale da diffondere gratuitamente, che si occupi dei fenomeni della prostituzione e della tratta, dello stupro, della pornografia e di ogni tipo di violenza sessuale, di atteggiamenti verso le giovani donne, dello sfruttamento sessuale su *internet*, delle diverse modalità di adescamento anche via *internet,* in modo da sensibilizzare a questi fenomeni sia le giovani generazioni sia potenziali consumatori adulti della prostituzione e dell'industria pornografica su *internet*.

Sul versante delle politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale, la Commissione sottolinea la necessità di potenziare l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta.

Sul tema del rimpatrio assistito, di cui all'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è opinione della Commissione che, nella valutazione dell'adozione di un eventuale provvedimento di rimpatrio potrebbe essere utile affiancare al Comitato minori stranieri (titolare del provvedimento) anche l'intervento di un'autorità giurisdizionale.

La Commissione auspica inoltre l'approvazione definitiva del disegno di legge Atto Senato 1969 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, il cui esame da parte delle Commissioni Giustizia ed Esteri della Camera è stato concluso lo scorso 5 luglio 2012.

Infine, la Commissione chiede che il Parlamento ratifichi al più presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, che prevede la possibilità per i minori di denunciare al Comitato ONU fenomeni di abuso o violazione di propri diritti.

(28) Cfr. audizione del Gruppo CRC, del 5 maggio 2009.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari 3

Sui lavori della Giunta 8

ALLEGATO (Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-bis, *n. 4)* 9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. Emendamenti C. 5369 Governo, approvato dal Senato 25

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni *(Deliberazione di una proroga del termine)* 25

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 32

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati *(Seguito dell'esame e conclusione)* 32

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». C. 4858 Petrenga *(Esame e rinvio)* 33

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia *(Seguito dell'esame e rinvio)* 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Rinvio del seguito dell'esame)* 37

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

ALLEGATO (Parere approvato) 38

AVVERTENZA 37

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40

ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori) 57

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 49

ALLEGATO 2 (Ulteriore nuova proposta di parere dei relatori) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 50

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 67

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter* Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali *(Seguito dell'esame e rinvio)* 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 51

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo dell'onorevole Vitali) 68

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dell'onorevole Ria) 76

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 55

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 78

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

AVVERTENZA 56

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 81

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 91

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 11424/12 *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 85

AVVERTENZA 90

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti)* 92

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2044/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96*-ter, *comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta *(Svolgimento e conclusione)* 100

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 101

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 105

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 106

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti 106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di fisici e matematici italiani, sullo stato della ricerca in Italia, anche con riferimento alla recente scoperta del bosone di *Higgs* 106

AVVERTENZA 106

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Princìpi fondamentali per il governo del territorio ».

Audizioni informali del Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano, di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e di rappresentanti del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 108

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), di AssoArpa, della CGIL e della CISL 109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 496 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 109

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 116

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 109

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 117

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-06340 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Auditore (PU).

5-06341 Vannucci: Riduzione dei servizi postali nelle frazioni di Cavallino e Canavaccio (PU).

5-06342 Vannucci: Chiusura dell'ufficio postale di Montecalvo in Foglia (PU) 119

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 131

5-06662 Nastri: Conseguenze del piano di riorganizzazione dei servizi postali, con particolare riferimento alla soppressione del Centro di meccanizzazione postale di Novara 119

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 133

5-06683 Codurelli: Malfunzionamento del servizio postale, in particolare nella provincia di Lecco e necessità di garantire a tutti i cittadini il servizio postale universale 119

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 135

5-06687 Lovelli: Gravi conseguenze occupazionali conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla regione Piemonte 120

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 137

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 120

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 138

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* ... 127

AVVERTENZA 130

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli *(Svolgimento e conclusione)* 139

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 140

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 149

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994 157

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 163

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl 158

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 165

RISOLUZIONI:

7-00944 Moffa: Sportelli di informazione e consulenza all'utenza presso i centri per l'impiego per la richiesta di prestazioni di ammortizzazione sociale *(Discussione e rinvio)* 158

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno *(Discussione e rinvio)* 160

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 161

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-06044 Farina Coscioni: Stato di attuazione della nuova normativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità 167

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 175

5-06992 Farina Coscioni: Riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI) 168

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 176

5-06948 Pedoto: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol.

5-06987 Palagiano: Carenza sul mercato italiano del farmaco Purinethol 168

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 178

5-06411 Fabi: Iniziative per l'adozione del piano strategico per le malattie rare 169

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 180

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri *(Seguito dell'esame e rinvio)* 169

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati) 181

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* . 172

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 173

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 173

ALLEGATO 6 (Proposta di documento conclusivo) 182

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 196

ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore) 208

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di documento finale approvata dalla Commissione) 214

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)* 197

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 199

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 220

ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 221

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 200

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) 222

ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 229

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 495 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere non espresso)* 202

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041 ed abbinate. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 203

ALLEGATO 7 (Proposta di parere del relatore) 237

ALLEGATO 8 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 238

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 204

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* 204

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi 207

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole)* 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 240

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni *standard (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)* 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 241

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 242

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 29 243

Sulla pubblicità dei lavori 243

Sui lavori della Commissione 243

Audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia, consigliere Carlo Caponcello, delegato al servizio di cooperazione internazionale con la Germania 244

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 245

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 245

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 245

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 246

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 14,40

16SMC0006980